

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	76
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	110
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	203
AFFARI SOCIALI (XII)	»	212
AGRICOLTURA (XIII)	»	218
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	252
<i>INDICE GENERALE</i>	»	253

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2	3
--	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.45.

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Marco Botta, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 4 – Il

Popolo della libertà nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propongo che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Roberto Marmo.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	4
Sull'ordine dei lavori	5
AVVERTENZA	6

Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.25.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha deferito alla Giunta la seguente richiesta avanzata dai dottori Ferrara e Saviotti, rispettivamente procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma: « *Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 si richiede l'autorizzazione all'acquisizione del traffico telefonico dell'utenza intestata all'on. Granata nel mese di marzo 2011 nonché i file di log relativi alle connessioni nello stesso periodo al blog dell'on. Granata, al fine di individuare il responsabile delle minacce pervenute al predetto* ». Quanto alla parte della richiesta relativa ai tabulati, nomina relatore il collega Fabio Gava, che illustrerà la questione in una prossima seduta, ai fini dell'ulteriore corso parlamentare.

Quanto invece alla parte della richiesta inerente al *blog* del collega Fabio Granata, deve ricordare che il *blog* altro non è che un indirizzo *Internet*. Si tratta invero di una sorta di piazza virtuale, aperta dal

titolare al pubblico dibattito. Infatti egli appone (in gergo « *posta* ») i suoi pensieri e le sue affermazioni (oltre che eventualmente fotografie, documenti e *video*) al fine di una pubblica e immediata visione. Il *blog* pertanto rientra nel concetto di manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, il quale, come largamente noto, fa riferimento non solo alla parola e allo scritto ma anche ad « *ogni altro mezzo di diffusione* ».

Il fatto che il titolare del *blog* debba avere delle speciali abilitazioni e che debba esservi un amministratore di sistema per la gestione dei *file* di log non significa che il sostrato tecnologico del *blog* medesimo debba o possa essere assimilato a un sistema telefonico o alla posta elettronica. Significa soltanto che vi è un modo di rintracciare per via informatica il responsabile delle manifestazioni del pensiero, come previsto dal citato articolo 21, terzo comma, della Costituzione. Analoghe considerazioni valgono per quanti, registrandosi, « *postano* » commenti e opinioni sul *blog* non come titolari ma come interlocutori del titolare. Essi, per ogni finalità giuridica, si giovano del diritto di manifestare il proprio pensiero e non già quello di comunicare riservatamente. È quindi evidente che ogni riferimento al concetto di comunicazione, conversazione o corrispondenza, nel caso del *blog*, sarebbe fuori luogo.

Ne deriva altresì che le esigenze di tutela delle conversazioni a destinatario determinato del parlamentare, sottese all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, sono estranee a questa fattispecie. Propone pertanto che – fermo restando il rinvio del seguito dell'esame per la parte della richiesta inerente ai tabulati telefonici – conformemente ai precedenti, gli atti per la parte relativa al *blog* vengano restituiti all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera, a motivo dell'incompetenza della Giunta e della Camera a deliberare.

La Giunta concorda all'unanimità.

Sull'ordine dei lavori.

Federico PALOMBA (IdV) intende porre due questioni preliminari, l'una relativa alla composizione della Giunta, l'altra al prosieguo dei suoi lavori. Sotto il primo profilo osserva che lo scorso 5 maggio 2011 il deputato Bruno Cesario è stato nominato sottosegretario all'economia e alle finanze. Poiché gli sembra che si tratta di carica incompatibile con quella di membro della Giunta, ne auspica le immediate dimissioni. L'incompatibilità deriva dal fatto che il compito principale della Giunta è quello di amministrare le prerogative parlamentari, una materia generalmente oggetto di *interna corporis*, dalla quale il Governo deve essere escluso, tanto ciò è vero che in Assemblea le relative deliberazioni sono discusse senza la partecipazione del Governo stesso in quanto tale. Del resto, l'articolo 19, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che i gruppi parlamentari debbano sostituire i loro membri di Commissione che facciano parte del Governo. Chiede quindi al Presidente di tenere i componenti informati sulle sue determinazioni in ordine alla posizione del deputato Cesario.

Sotto il secondo profilo, crede che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 abbia conseguenze evidenti sugli indirizzi che la Giunta dovrà assumere nel

deliberare sulle domande di insindacabilità, prima fra tutte quella inerente alla controversia tra i deputati Belcastro e Di Pietro. Chiede quindi un rinvio della trattazione delle domande d'insindacabilità oggi all'ordine del giorno affinché possa svolgersi un più meditato dibattito in una prossima seduta.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle considerazioni del collega Palomba per quel che concerne l'incompatibilità del deputato Cesario, vista l'assunzione di una carica di governo. Inoltre, ha appreso dalla stampa quotidiana che il difensore della Camera dei deputati ha provveduto al deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale del ricorso per conflitto di attribuzioni sul cosiddetto « caso Ruby ». Chiede che il Presidente domandi al Presidente della Camera di rilasciarne copia, al fine di poterne conoscere il contenuto.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, in ordine alla posizione del collega Bruno Cesario, osserva che in effetti il Regolamento della Camera non prevede espressamente, nell'articolo 18, l'automatica sostituzione dei deputati nominati membri del Governo. Tuttavia, a suo avviso, alla luce dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento sembra individuabile chiaramente la strada delle dimissioni per incompatibilità. E ciò in virtù di un principio che ritiene generale e che non appare inficiato dalla norma speciale contenuta nell'articolo 17, comma 3, che invece prevede la possibilità di sostituzione – su richiesta però del deputato interessato entrato a far parte del Governo – nella Giunta delle elezioni; ciò in quanto tale norma contempera, con riferimento ad uno specifico organo, il richiamato principio generale dell'incompatibilità con quello dell'immodificabilità della composizione della Giunta delle elezioni. Si riserva comunque di tenere informata la Giunta sugli sviluppi della questione.

Quanto poi alla richiesta di ottenere copia del ricorso per conflitto d'attribuzione depositato per conto della Camera in data di ieri, constata che si tratta in effetti

di un atto ormai perfezionato e dunque imputabile alla Camera dei deputati. Informerà comunque il Presidente Fini dell'istanza testé avanzata dalla collega Ferranti.

Con riferimento infine alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame delle domande d'insindacabilità oggi all'ordine del giorno – ricordato di aver inviato in casella ai componenti copia della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 – se non vi fossero obiezioni, l'accoglierebbe.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belca-

stro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro della gioventù, Giorgia Meloni 8

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

*Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Fiamma NIRENSTEIN.*

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

**Audizione del Ministro della gioventù,
Giorgia Meloni.**

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Giorgia MELONI, *Ministro della gioventù*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaele VOLPI (LNP), Paolo CORSINI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Giorgia MELONI, *Ministro della gioventù*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Proroga dei termini per l'esercizio della
delega in materia di federalismo fiscale.
Emendamenti C. 4299-A Governo.*

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo C. 4307 Governo, approvato dal Senato

10

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 maggio 2011.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 2350-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Emendamenti C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	17
Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 4299 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 4193 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Emendamenti C. 2350-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non

presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Emendamenti C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti Capitanio Santolini 1.38 e 1.42, limitatamente alla parte consequenziale, e Lolli 6.4, limitatamente ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües*, devono ritenersi lesivi del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni stabilito dalla Costituzione nella misura in cui impongono a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quindi quelle regionali, una disciplina in materia di utilizzo delle autovetture di servizio, laddove tale materia, attenendo alla organizzazione interna delle amministrazioni regionali, appare riservata alle regioni.

Rileva altresì che l'articolo aggiuntivo Lo Monte 7.031 appare lesivo del riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e regioni limitatamente ai commi 4, 8 e 11, i quali, rispettivamente, limitano ai soli soggetti residenti in talune regioni l'accesso al microcredito ivi previsto; limitano altresì alle medesime regioni la possibilità di concorrere alle finalità della

norma attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi ivi previsti; e stabiliscono la perdita del diritto all'uso dell'autovettura di servizio per tutti coloro che cessano da una carica pubblica a qualsiasi titolo rivestita, e quindi senza distinzione tra cariche pubbliche statali e cariche pubbliche regionali.

Infine, rileva che l'articolo aggiuntivo Marinello 7.030 interviene su una materia, quella del fermo di emergenza temporaneo nel comparto ittico, che deve ritenersi ascritta alla competenza delle regioni.

Propone pertanto di esprimere parere contrario sulle predette proposte emendative, limitatamente alle parti indicate, e parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

Emendamenti C. 4299 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 4193 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.40.

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stato differito al 2 giugno 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Ricorda che l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio costituisce un obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009.

A tal fine, tra i principi di delega stabiliti dal comma 2 di tale articolo, alla lettera *h*), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, sono espressamente previsti i seguenti: l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in mate-

ria di contabilità nazionale e relativi conti satellite; l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; la individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Le disposizioni di delega testé ricordate sono espressamente richiamate tra i presupposti per l'emanazione del provvedimento in esame, il cui testo è stato trasmesso alle Camere con alcune parti barrate all'esito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011. Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, stabilito inizialmente al 13 maggio 2011, è stato poi differito — come ricordato dalla presidenza — al 2 giugno prossimo.

Il testo consta di tre titoli: il primo dedicato ai principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali, il secondo dedicato ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario; il terzo recante disposizioni finali e transitorie.

Il provvedimento è corredato di tre allegati, concernenti rispettivamente i principi contabili generali (allegato 1) gli

schemi del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario, della nota integrativa al bilancio e della relazione sulla gestione (allegato 2) e l'elenco delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (allegato 3).

Ai fini dell'armonizzazione, per le regioni e gli enti locali, nel titolo I si prevede: l'affiancamento, a soli fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale (articolo 2); l'adozione di un piano dei conti integrato raccordabile con il sistema europeo dei conti nazionali (articolo 4); il raccordo di tale piano con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 8); l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla « transazione elementare » (articoli 5, 6 e 7); una disciplina del sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche (articoli 9, 10 e 11) caratterizzata da flessibilità degli stanziamenti di bilancio (articolo 16), con garanzia dell'omogeneità della classificazione delle spese (articolo 12), assicurata dalla definizione del contenuto di missione e programma (articolo 13), di criteri per la specificazione e la classificazione delle spese (articolo 14) e delle entrate (articolo 15); una specifica tassonomia per gli enti in contabilità civilistica (articolo 17); termini per l'adozione dei documenti contabili (articolo 18).

Per il settore sanitario il titolo II (articoli 19-34) reca una disciplina specifica finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni e degli enti sanitari. L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei.

Il nuovo sistema contabile è sottoposto ad una fase sperimentale di due anni, nel corso della quale potranno essere apportate le necessarie correzioni, onde consentire l'entrata in vigore del sistema medesimo a decorrere dal 2014.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. Emendamenti C. 4248 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica

del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

Emendamenti C. 4249 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

COM(2011)118 def.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

ALLEGATO

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (Emendamenti C. 4307 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Capitanio Santolini 1.38 e 1.42, limitatamente alla parte consequenziale, Lolli 6.4 limitatamente ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, Lo Monte 7.031 limitatamente ai commi 4, 8 e 11 e Marinello 7.030.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro</i>) ..	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	29
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto e Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(*Seguito dell'esame e rinvio. Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 maggio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 23 maggio prossimo. Più in particolare, la proposta di legge C. 2802 Soro è stata iscritta nel calendario, su richiesta del gruppo PD, nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento.

Ricorda altresì che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato il

9 novembre 2010 (*allegato 1*) che si sarebbe dovuta porre in votazione nella seduta del 4 maggio scorso. Tuttavia, nel corso di tale seduta è stata accolta la proposta dell'onorevole Mantini di rinviare l'adozione del testo unificato dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative e quindi alla seduta odierna.

Nella medesima seduta del 4 maggio scorso è stato fatto presente dalla Presidenza che il rinvio dell'adozione del testo base avrebbe determinato una notevole riduzione dei termini per la presentazione degli emendamenti, considerato che l'esame in sede referente, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, si dovrà concludere entro domani, acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali.

Oggi, pertanto, sarà posta in votazione la proposta di testo unificato del relatore e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, se oggi si dovesse necessariamente procedere all'adozione del testo base, nei prossimi giorni la Commissione dovrebbe svolgere i propri lavori in tempi estremamente ristretti affinché sia possibile iniziare l'esame in Assemblea il 23 maggio prossimo. A nome del gruppo del PdL avanza la richiesta di differire l'esame del provvedimento in Assemblea ad una data successiva, in maniera tale da consentire alla Commissione di meglio approfondire quelle questioni che non sembrano essere state risolte dalla proposta di testo unificato del relatore. Considerato che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione su richiesta del gruppo PD, chiede al rappresentante di tale gruppo di aderire alla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce che il suo gruppo è contrario a qualsiasi rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea, considerato che non vi è alcuna ragione per chiedere un ulteriore approfondimento delle proposte di legge il cui esame

è stato avviato oramai da 959 giorni. Ricorda peraltro che il tema della lotta contro l'omofobia e la transfobia è all'attenzione della Commissione giustizia dal 2008. Ritiene che a questo punto non vi sia alcuna ragione perché il Parlamento non si esprima in merito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo concorda con la richiesta dell'onorevole Costa, ritenendo non ancora matura la riflessione che la Commissione ha svolto sulle questioni oggetto sia delle proposte di legge all'ordine del giorno sia della proposta di testo unificato del relatore. Sottolinea che l'esigenza di un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea non è motivata da una pregiudiziale contrarietà rispetto ad ogni proposta di legge volta a contrastare l'omofobia, trovando invece la propria giustificazione proprio nell'esigenza di elaborare un testo che sia conforme con i principi costituzionali dell'ordinamento.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la contrarietà a rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, per quanto da parte del suo gruppo sia stata presentata una proposta di legge volta a contrastare in maniera più radicale il fenomeno dell'omofobia, introducendo nell'ordinamento il reato di discriminazione per ragioni omofobiche, sulla falsa riga del reato di discriminazione per motivi razziali.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, ritenendo che la Commissione debba ancora riflettere in maniera adeguata sulle questioni sollevate dalla insoddisfacente proposta di testo unificato del relatore. Ciò a suo parere è impossibile farlo entro il 23 maggio prossimo, data prevista per l'inizio dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Lussana che la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esaminare ed adottare la

proposta di testo unificato del relatore e i relativi emendamenti è stata determinata dall'accoglimento della proposta dell'onorevole Mantini, condivisa anche dal gruppo della Lega, di rinviare l'adozione del testo unificato in una data successiva a quella delle elezioni amministrative.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che non vi sia un'accelerazione dell'esame del provvedimento, considerato da quanto tempo esso si trova all'ordine del giorno della Commissione giustizia, rilevando invece che in molte occasioni solo pochissimi deputati hanno partecipato alle sedute nelle quali la Commissione ha esaminato le proposte di legge in tema di omofobia. A questo punto ritiene che la Commissione debba concludere l'esame del provvedimento, come è stato evidenziato anche negli ultimi giorni dal Presidente della Repubblica, in occasione della giornata mondiale dell'omofobia.

Conclude sottolineando l'esigenza di approvare un testo che possa in qualche modo contrastare i tanti inqualificabili episodi di omofobia che si registrano sempre più frequentemente nel nostro Paese.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricordando che l'iter legislativo su questo tema è stato lungo ed approfondito, ritiene che sia del tutto inaccettabile la richiesta dell'onorevole Costa di dilatare ulteriormente i tempi dell'esame da parte della Commissione. Invita tutti i gruppi che chiedono un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea ad assumersi la responsabilità di dichiarare apertamente la loro contrarietà sia alla proposta di testo unificato in esame che sostanzialmente a qualsiasi proposta di legge in tema di omofobia.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, replicando agli onorevoli Costa, Santolini e Lussana ricorda che la Commissione giustizia affronta il tema della omofobia e transfobia oramai da 959 giorni. Inoltre tale tema è stato esaminato anche dall'Assemblea in relazione al provvedimento che è stato poi respinto a seguito dell'approvazione di una pregiudiziale di costituzio-

nalità, della quale si è tenuto conto quando si è proceduto all'esame delle proposte di legge attualmente all'ordine del giorno ed in occasione della presentazione della proposta di testo unificato, nella quale non viene fatto alcun riferimento alle nozioni di orientamento sessuale ed identità di genere, che erano state ritenute non sufficientemente determinate. Pertanto le pare a dir poco assurdo che, a pochi giorni dall'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge in tema di omofobia, alcuni gruppi possano ritenere non ancora maturo l'esame in Commissione, chiedendo un ulteriore approfondimento dell'istruttoria legislativa. A tale proposito ricorda che la proposta di testo unificato che verrà oggi posta in votazione è stata da lei presentata il 9 novembre scorso (*allegato 1*) e che la stessa è stata oggetto di audizioni che sono servite a far emergere tutte le eventuali questioni.

Ricorda le parole che ieri il Presidente della Repubblica ha pronunciato a favore dell'approvazione di una legge contro l'omofobia e transfobia al fine sia di contrastare i sempre più frequenti fenomeni di violenza contro omosessuali e transessuali, sia di adeguare la legislazione italiana a quelle più avanzate di altri Paesi nonché alla normativa europea.

Ricorda l'impegno con il quale in questi ultimi tre anni ha cercato di creare un consenso tra tutte le parti politiche al fine di consentire al Parlamento di approvare una proposta di legge su un tema, come quello dell'omofobia, che non dovrebbe lasciare spazio ad ideologie e a contrapposizioni partitiche. Proprio per tale ragione ha abbandonato la scelta iniziale di cercare di introdurre nell'ordinamento un nuovo reato di discriminazione per ragioni omofobiche o transfobiche, prendendo atto della netta contrarietà di alcuni gruppi, come in particolare quelli della Lega e dell'UdCpTP. Non comprende come tali gruppi, ai quali si è poi aggiunto il gruppo del PdL, possano essere contrari anche alla introduzione di una circostanza aggravante volta a punire fatti che comunque già di per sé sono reati. Ritiene che il

Parlamento, che appartiene a tutti i cittadini, debba avere il coraggio di approvare una legge la cui *ratio* non è altro che quella di rispettare la dignità delle persone.

Lorenzo RIA (UdCpTP), a titolo personale, dichiara che si asterrà in merito alla proposta di testo unificato del relatore, ricordando come l'esigenza di un rinvio era stata giustificata nella scorsa seduta solo in relazione alle elezioni amministrative che si sono svolte nei giorni scorsi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione respinge la proposta di testo unificato del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a seguito della richiesta del gruppo di opposizione PD in relazione alla propria proposta C. 2802 Soro. Ciò significa che ci si trova in un regime particolare, quale quello dei provvedimenti in quota opposizione, rispetto al quale il Presidente della Camera, udito l'avviso della Giunta del Regolamento (seduta del 9 febbraio 2000), ha avuto già modo di fare alcuni chiarimenti.

In particolare, è stato chiarito che quando non si realizzino condizioni politiche tali da consentire l'adozione di un testo unificato, come è appena avvenuto, il rappresentante in Commissione del gruppo di opposizione che ha chiesto l'inserimento del provvedimento in calendario può chiedere che questo sia disabbinato dalle altre proposte di legge affinché l'esame prosegua solo in riferimento alla proposta di legge in quota opposizione. In tal caso il termine per la presentazione degli emendamenti viene posto in relazione a quest'ultima proposta di legge.

Rileva come nel caso in esame spetterebbe all'onorevole Ferranti, rappresentante del gruppo del PD, la scelta di chiedere la revoca dell'abbinamento della

proposta di legge C. 2807 Di Pietro, così consentendo di proseguire l'esame della proposta di legge C. 2802 Soro, ovvero di insistere nell'adozione di un testo unificato, naturalmente diverso dalla proposta di testo unificato appena respinta. In quest'ultimo caso apparirebbe alquanto probabile l'esigenza di chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Da quindi la parola all'onorevole Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) considerata la reiezione della proposta di testo unificato del relatore, chiede che si proceda alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro, così consentendo di proseguire l'esame della proposta di legge C. 2802 Soro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Ferranti, revoca l'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta di legge C. 2802 Soro alle ore 20 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 marzo 2011.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*allegato 2*).

Precisa come il testo sia stato redatto all'esito di contatti informali intercorsi con i rappresentanti dei gruppi e tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'audizione del Professore Cesare Massimo Bianca. Esprime quindi l'auspicio che la sua proposta di testo unificato possa rac-

cogliere il consenso di tutti i commissari e che l'esame, vertendo su un tema che deve necessariamente prescindere da pregiudizi politici ed ideologici, possa proseguire rapidamente in un clima di serena e costruttiva collaborazione.

Donatella FERRANTI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, sottolineando come il testo unificato proposto possa certamente costituire la base per giungere alla redazione di un testo ampiamente condiviso. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta del relatore.

La Commissione adotta come testo base la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno che sul testo unificato si svolga un breve ciclo di audizioni, al fine di consentire alla Commissione di affrontare l'esame degli emendamenti dopo che siano stati completati i necessari approfondimenti istruttori.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni aventi ad oggetto il testo base oggi adottato possa rappresentare un'utile approfondimento istruttorio. Esprime peraltro l'auspicio che le eventuali audizioni possano svolgersi rapidamente e che possa essere quindi fissato in tempi brevi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere le modalità con le quali si intende proseguire l'esame del provvedimento e ritiene particolarmente opportuno che le audizioni si svolgano dopo l'adozione del testo base. Si domanda, tuttavia, per quale motivo questa soluzione, da lui proposta quale relatore delle proposte di legge n. 3459 ed abbinate, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie affidatarie, sia stata fortemente criticata ed osteggiata dai colleghi dell'opposizione.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare all'onorevole Sisto, sottolinea come il testo unificato oggi adottato dalla Commissione non sia il frutto dell'improvvisazione della relatrice, bensì il frutto di un complesso ed approfondito lavoro iniziato addirittura nella precedente legislatura. In questo caso le audizioni completano e concludono l'attività istruttoria della Commissione. Nel caso delle proposte di legge n. 3459 ed abbinate deve invece essere ancora compiuta proprio l'attività istruttoria che consentirà di adottare eventualmente un testo base.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la richiesta di audizioni potrà essere presentata e valutata nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli, si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'intro-

duzione di « un vero e proprio marchio di qualità » da applicare agli edifici residenziali.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità sostenibile », mentre l'articolo 2 sottolinea il carattere di leggequadro che promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilendo i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità sostenibile », prevedendo forme di incentivazione per la realizzazione e la ristrutturazione di immobili con i requisiti « casa qualità sostenibile » da parte di soggetti pubblici e privati.

L'articolo 4 dispone che le regioni adottano il modello di certificazione del sistema « casa qualità sostenibile » nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato; *b)* soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori; *c)* soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

L'articolo 8 delinea l'attività di certificazione, attribuendo specifiche competenze all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 1, comma 4, in base al quale nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione « casa qualità sostenibile » rilasciato ai sensi dell'articolo 4, l'acquirente o il locatario devono essere a conoscenza della certificazione. Rileva come una simile previsione appaia adeguata alla natura volontaristica e non obbligatoria dell'istituendo « sistema qualità », al quale si potrà aderire anche al fine di beneficiare del sistema di incentivi ed agevolazioni previsti dagli articoli da 9 a 12.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge A.C. 1524-B (Lo Presti ed altri), approvata in prima lettura dalla Camera l'11 maggio 2010 e in seconda lettura dal Senato il 5 aprile 2011, rechi disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate.

La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

Ricorda come questa Commissione, in prima lettura, abbia espresso il 16 dicembre 2009 il nulla osta sul testo del provvedimento allora in esame.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte due sole modifiche (su sollecitazione della Commissione Bilancio), che pertanto costituiscono l'unico oggetto di esame parlamentare.

Le modifiche concernono: la previsione che il contributo debba essere fissato tra

il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo (nel testo approvato dalla Camera era invece previsto solo il limite massimo del 5 per cento, e non anche quello minimo del 2 per cento); la previsione che la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse e degli enti.

Propone quindi di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come entro la seduta odierna la Commissione giustizia dovrebbe esprimere il parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/

35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

Tuttavia, la Commissione non è oggi in grado di esprimere il parere di competenza.

Considerato che il termine di esercizio della delega scade il 9 luglio prossimo, fa presente di avere chiesto al sottosegretario per la giustizia, senatore Caliendo, che il Governo attenda, prima di emanare il decreto legislativo, il parere della Commissione giustizia che sarà espresso entro il 26 maggio prossimo.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva come l'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) abbia delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Segnala quindi che il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento delle citate direttive.

La relazione illustrativa sottolinea come, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non possa essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, che potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo.

Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE la medesima relazione considera già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (articoli 8 e 9 decreto legislativo n. 202 del 2007) e ri-

tiene pertanto che non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa individua come uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva, ma assenti nell'ordinamento interno, quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, introduce pertanto nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatrici di natura contravvenzionale.

Il nuovo articolo 727-*bis* del codice penale punisce: la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro (primo comma); quella di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro (secondo comma); la condotta di chi distrugge un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (terzo comma); quella di chi preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 2.000 euro (quarto comma).

Il nuovo articolo 733-*bis* punisce invece la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dei due articoli 727-*bis* e 733-*bis*, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 rinviano alla specifica disciplina comunitaria di riferimento per l'individuazione, rispettivamente, delle « specie ani-

mali e vegetali selvatiche protette » di « habitat all'interno di un sito protetto ».

L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 25-*decies* nel decreto legislativo n. 231 del 2001, prevede una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente.

Viene così data attuazione all'articolo 7 della direttiva n. 2008/99/CE e all'articolo 8-*ter* della direttiva n. 2005/35/CE, nonché ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010).

Questi ultimi prevedono: a) l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 231/2001, delle fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE; b) la previsione, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei predetti reati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale.

Il nuovo articolo 25-*decies* del citato decreto n. 231 – rubricato « Reati ambientali » – individua le sanzioni pecuniarie da applicare all'ente riconosciuto responsabile di reati contro l'ambiente.

La relazione del Governo al provvedimento precisa di aver assunto, come modello di comparazione dell'articolo 2 in esame, l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 231 in quanto « l'unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni ».

Le fattispecie penali prese in considerazione sono sia i due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della

direttiva (artt. 727-*bis* e 733-*bis*), che una numerosa serie di reati previsti dalla legislazione speciale in materia di ambiente.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad un'analisi più approfondita del provvedimento, osserva come le nuove fattispecie incriminatrici previste dall'articolo 1 risultino non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto alle previsioni della direttiva comunitaria.

Le disposizioni del nuovo articolo 727-*bis*, terzo e quarto comma, del codice penale introducono due contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, mentre l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge di delega dispone che siano previste sanzioni penali, nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo specifica altresì che sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.

Inoltre, l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le condotte indicate siano previste come reato se poste in essere « intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza » e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. Il provvedimento in esame prevede invece l'introduzione di nuove fattispecie contravvenzionali, per le quali nel nostro ordinamento è prevista in via generale la punibilità a titolo di colpa (anche non grave).

La direttiva UE dispone, con riferimento all'uccisione, alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, l'esclusione delle ipotesi di reato, quando l'azione « riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie » (articolo 3, par. 1, lett. *f*). Il legislatore italiano estende, invece, la punibilità di tali comportamenti

anche ai casi in cui questi abbiano ad oggetto un solo esemplare animale o vegetale.

A ciò va aggiunto che si tratta di reati contravvenzionali, quindi punibili anche a titolo di colpa (anche non grave). L'applicazione di tali norme potrebbe pertanto essere eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale è poco rilevante. Se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità ex decreto n. 231, si comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie.

Con particolare riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 727-*bis*, primo comma, che punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, occorrerebbe approfondire quali siano i rapporti tra questa fattispecie ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-*bis* del codice penale, che invece punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto introduce, come detto, una ulteriore contravvenzione. Si tratta, segnatamente, della fattispecie di « danneggiamento di habitat », prevista dal nuovo articolo 733-*bis* del codice penale.

Anche questa fattispecie, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, suscita talune perplessità.

In primo luogo, osserva come l'articolo 1, comma 3, del provvedimento stabilisca che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per « habitat all'interno di un sito protetto » si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come « zona a tutela speciale » a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come « zona speciale di conservazione » a norma del-

l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Pertanto, per valutare la determinatezza della fattispecie occorrerebbe verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come « zone a tutela speciale » ovvero come « zone speciali di conservazione ». Sarebbe auspicabile che sul punto il Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti.

Inoltre, il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvengano « in modo significativo »: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione.

Per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione relativa alla selezione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs. n. 231/2001.

La Direttiva 2008/99/CE impone, agli artt. 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

In particolare, l'articolo 3 della direttiva elenca reati – di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente – che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

Tra tali reati sono previsti: lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque; la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti; l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose; la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importa-

zione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose.

Come si è accennato, in attuazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva, lo schema di decreto introduce un nuovo articolo 25-*decies* nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della direttiva (articoli 727-*bis* e 733-*bis*), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.

Tale rinvio potrebbe apparire troppo ampio. Soprattutto per quanto attiene al Codice dell'ambiente, si ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese.

Cita, a titolo meramente esemplificativo, le violazioni previste dai seguenti articoli del codice dell'ambiente: *a)* articolo 29-*quattordecies*, che elenca una serie di illeciti connessi all'autorizzazione integrata ambientale, la cui gravità è differenziata e che di conseguenza, richiederebbero una selezione più attenta, secondo il principio di offensività; *desta*, in particolare perplessità l'inclusione tra i reati presupposto di ipotesi che spesso si verificano per mere omissioni colpose di obblighi di comunicazione di dati all'autorità competente; *b)* articolo 279, che contempla

reati di gravità molto diversa, alcuni dei quali consistenti in meri inadempimenti ad obblighi di comunicazione. Analoghe valutazioni valgono con riferimento ai reati di cui agli articoli 258, 259, 260-*bis*.

L'impostazione dello schema di decreto sembra quindi andare talvolta ben oltre quanto previsto dal legislatore comunitario e rischia di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi. Per evitare questo inconveniente, sembrerebbe quindi opportuno un attento ed analitico riesame dei numerosi reati presupposto richiamati dall'articolo 2.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.**

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 599-bis. *(Circostanza aggravante).* La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 615-sexies. *(Disposizione comune).* La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la

libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

ART. 2.

(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ALLEGATO 2

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di filiazione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 74 del codice civile è inserito il seguente:

« La parentela sussiste anche in relazione alla persona nata fuori del matrimonio ».

2. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento ».

3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso ».

4. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla

seguinte: Della potestà dei genitori e diritti e doveri del figlio.

5. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. Stato giuridico della filiazione. – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ».

6. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 315-bis. *Diritti e doveri del figlio.* – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa ».

7. È abrogata la sezione II, del capo II, del titolo VII, del libro I del codice civile.

8. Nel codice civile le parole « figli legittimi » e « figli naturali » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: « figli ».

ART. 2.

(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315 bis del codice civile, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai « figli legittimi » e ai « figli naturali » con riferimenti ai « figli », salvo l'utilizzo delle denominazioni di « figli nati nel matrimonio » o di « figli nati fuori del matrimonio » quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII, del libro primo, del codice civile, in particolare:

sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: « Dello stato di figlio »;

sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: « Della presunzione di paternità »;

trasponendo nel nuovo capo I, i contenuti della sezione I, del capo I;

trasponendo i contenuti della sezione II, del capo I, in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: « Delle prove della filiazione »;

trasponendo i contenuti della sezione III, del capo I, in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: « Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio »;

trasponendo i contenuti del paragrafo 1, della sezione I, del capo II, in un

nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: « Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio »;

trasponendo i contenuti del paragrafo 2, della sezione I, del capo II, in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: « Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità »;

abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione.

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio della unificazione dello stato di figlio;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introdu-

zione di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitori, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi;

i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;

l) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;

m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

n) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio della unificazione dello stato di figlio;

o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

p) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi

di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

q) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento, con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

ART. 3.

*(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile).*

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2

della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di *Human Rights Watch* (Svolgimento e conclusione) 34

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di *Human Rights Watch*.
(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Judith SUNDERLAND, *rappresentante di Human Rights Watch*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, e Paolo CORSINI (PD).

Judith SUNDERLAND, *rappresentante di Human Rights Watch*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04758 Ruggia: Sulla campagna di informazione per l'assegnazione della Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati nei <i>lager</i> nazisti	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-04759 Cicu: Sulle iniziative per la realizzazione a livello interforze di una struttura di coordinamento e controllo in materia di medicina veterinaria	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
5-04760 Gidoni: Sulle nuove questioni riguardanti il Poligono interforze del Salto di Quirra (CA) .	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	44
5-04761 Di Stanislao: Sull'attività militare autorizzata dal Ministero della difesa nel Poligono interforze del Salto di Quirra (CA)	36
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	46

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.05.

5-04758 Ruggia: Sulla campagna di informazione per l'assegnazione della Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati nei *lager* nazisti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), cofirmatario della interrogazione, segnala che essa sca-

turisce dall'esigenza, da più parti rappresentata, di dare la massima informazione possibile sull'esistenza della medaglia e sulla possibilità che sia attribuita anche ai discendenti. Ha infatti riscontrato che la maggior parte degli aventi diritto non ne è a conoscenza, il che impedisce loro di onorare la memoria dei loro cari e far uscire dall'oblio una delle pagine più gloriose della nostra storia. In più, molti internati, ancora in vita, non avranno la soddisfazione di ricevere personalmente l'onorificenza ad essi destinata dalla Repubblica. Aggiunge che, in base ad un sondaggio a campione che ha svolto, numerosi comuni italiani non sono al corrente della possibilità di richiedere la decorazione, non essendo stato attivato alcun canale di informazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Il suo auspicio è dunque quello che sia reso accessibile nel modo più efficace ogni informazione contenute sui siti internet dedicati a tale argomento e che sia promossa una massiccia comunicazione istituzionale, anche verso gli enti comunali.

5-04759 Cicu: Sulle iniziative per la realizzazione a livello interforze di una struttura di coordinamento e controllo in materia di medicina veterinaria.

Filippo ASCIERTO (Pdl), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO dopo aver risposto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, dichiara di voler svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai temi del servizio veterinario militare, che si riserva di comunicare in una prossima seduta della Commissione (*vedi allegato 2*).

Filippo ASCIERTO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto per l'impegno assunto dal sottosegretario di svolgere ulteriori approfondimenti su un tema che ritiene di particolare importanza.

5-04760 Gidoni: Sulle nuove questioni riguardanti il Poligono interforze del Salto di Quirra (CA).

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP), replicando, si dichiara rassicurato dalla conferma – nuovamente pervenuta dal Governo – in ordine alle attività militari condotte nel Poligono, ed alla loro neutralità rispetto alle problematiche ambientali riscontrate in quelle zone. Auspica che le risultanze dell'istruttoria condotta dall'apposito comitato misto territoriale, che saranno rese il prossimo 20 maggio, possano offrire definitive certezze alla popolazione locale, che comunque dovrebbe apprezzare l'attenzione con cui le competenti amministrazioni operano nel monitoraggio della situazione ambientale e sanitaria.

5-04761 Di Stanislao: Sull'attività militare autorizzata dal Ministero della difesa nel Poligono interforze del Salto di Quirra (CA).

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto degli elementi puntualmente illustrati nella risposta alla sua interrogazione. Rileva che le informazioni divulgate da organismi scientifici appaiono comunque destare massima preoccupazione per gli abitanti di zone che riscontrano tassi di malattia notevolmente superiori alla media nazionale. Ciò impone di continuare nell'opera di indagine e di controllo, che viene svolta anche a seguito di apposite iniziative parlamentari di sindacato ispettivo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.30.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607-1897/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo in Assemblea è previsto a partire dal prossimo 31 maggio. Ricorda inoltre che nella seduta del 16 marzo 2011, la Commissione ha deliberato l'avvio di una attività conoscitiva sul provvedimento in esame e che, nella giornata del 30 marzo, è stata svolta l'audizione informale di rappresentanti del COCER-Sezione Esercito.

Desidera infine svolgere alcune precisazioni in ordine al possibile abbinamento alle proposte di legge C. 607-1897/A del progetto di legge Ruggia ed altri: « Incentivi per favorire il reclutamento dei volontari di truppa delle Forze armate » (C. 4191). Come aveva già segnalato nello scorso Ufficio di Presidenza, il contenuto delle richiamate proposte legislative non è tale da consentire alla presidenza di disporre un abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, dovendosi eventualmente preve-

dere una apposita deliberazione in tal senso della Commissione. Infatti, il contenuto delle proposte in esame si riferisce esclusivamente al reclutamento delle truppe alpine, sia introducendo titoli di preferenza nei concorsi, sia prevedendo benefici fiscali ed assistenziali — interamente a carico degli enti territoriali — durante lo svolgimento della ferma sia, infine, disciplinando lo status di coloro che sono cessati dal servizio nei reparti alpini (iscrizione nella riserva mobilitabile dell'Associazione nazionale alpini, riserve di posti in taluni concorsi eccetera).

La proposta di legge n. 4191, a prima firma Ruggia, ha invece un contenuto ben più ampio. In primo luogo essa si riferisce al reclutamento dei volontari di truppa di tutte le Forze armate. Inoltre, anche i singoli incentivi appaiono diversi: si concedono infatti sgravi fiscali anche a carico dello Stato (nella forma di una franchigia sull'IRPEF e di agevolazioni tariffarie sul trasporto ferroviario) e si prevede l'istituzione di una « carta tricolore » cui si connettono gli ulteriori benefici riconosciuti dagli enti regionali e locali.

Ricorda, peraltro, che nel corso dell'esame referente erano stati dichiarati inammissibili emendamenti che — diversamente dal testo unificato in discussione — prevedevano misure di carattere generale.

Pertanto, prima di procedere a porre in votazione la richiesta di abbinamento, invito il relatore ad esprimere il proprio avviso. Ricorda che, ove fosse approvata la proposta di abbinamento, dovranno evidentemente essere valutate le conseguenti modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, a partire dalla adozione del testo base.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame si caratterizza in quanto rivolto essenzialmente alla problematica del reclutamento delle truppe alpine nei tradizionali bacini cui tale corpo attingeva la massima parte dei suoi membri. Inoltre, il testo licenziato per l'Assemblea non recava sostanzialmente

oneri per l'erario dello Stato – ad eccezione di un piccolo contributo per l'Associazione Nazionale Alpini – in funzione dell'esigenza di rinviare alla scelta delle autonomie locali la qualità e quantità delle risorse da destinare a tale obiettivo. Nell'apprezzare l'iniziativa dell'onorevole Ruggia, che ritiene meritevole di adeguata attenzione, deve quindi evidenziare che i temi trattati sono notevolmente più ampi e, conseguentemente, anche gli oneri per le finanze dello Stato appaiono consistenti. Reputa quindi ragionevole proporre un percorso parallelo dei singoli provvedimenti, esprimendosi in senso contrario sulla richiesta di abbinamento.

Antonio RUGGHIA (PD) insiste sulla richiesta di abbinamento dell'iniziativa legislativa a sua firma con il testo all'esame della Commissione. Rileva infatti che sarebbe irragionevole promuovere incentivi selettivi, che andrebbero a beneficio di un singolo settore delle Forze armate e non alla generalità di coloro che vi prestano servizio a parità di condizioni.

Ricorda che la proposta di legge del gruppo del Partito democratico nasce proprio dall'esigenza di superare le problematiche del testo in esame, che aveva condotto le forze di opposizione a promuovere il rinvio in Commissione. Il superamento della logica secondo cui gli incentivi sarebbero destinati solo agli alpini è un punto dirimente, su cui vi è la convinta opposizione del suo gruppo e, come riscontrato in Commissione, anche delle rappresentanze dell'Esercito. Analoga perplessità si manifesta anche con riguardo alla riserva mobilitabile, che costituisce oggetto anche di altre iniziative legislative esaminate dalla Commissione, ma che non può essere riferita alla sola Associazione Nazionale Alpini. Peraltro, non appare nemmeno condivisibile la scelta di non prevedere contributi anche a carico dello Stato, come invece previsto nella proposta C. 4191, che pure rinvia per ulteriori incentivi al sistema delle autonomie.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, desidera svolgere alcune considerazioni, in

ragione del fatto che il testo in esame discende in massima parte da una sua iniziativa legislativa, peraltro migliorata in sede emendativa anche su suggerimenti delle opposizioni. Al riguardo, rimarca come il corpo degli alpini costituisca un'esperienza molto particolare nel panorama militare italiano ed internazionale. Si tratta di un settore dell'esercito connotato da una fortissima peculiarità sul piano operativo e caratterizzato storicamente dalla presenza in determinate zone del territorio nazionale, come pure avviene per altre realtà militari, quali i lagunari o la brigata Sassari.

Ferme restando le valutazioni di ordine tecnico che ne impediscono l'abbinamento d'ufficio, rileva che sono altrettanto forti le obiezioni di carattere politico e normativo, in quanto la proposta di legge del Partito Democratico non è finalizzata alla tutela delle richiamate specificità delle truppe alpine, e prevede oneri che difficilmente possono essere sopportati dallo Stato in questa fase di crisi economica. Il rischio insito nella richiesta di abbinamento è dunque quello di un sostanziale stallo del testo che voleva tutelare il corpo degli alpini.

Augusto DI STANISLAO (IdV) invita i colleghi a sviluppare uno sforzo comune nella ricerca di soluzioni che siano realistiche ma che, allo stesso tempo, consentano di affrontare i problemi in una prospettiva di insieme. È invece contrario a percorsi che potrebbero costituire singole tessere di un mosaico che non si riuscirà a completare, essendo estremamente difficile mettere mano in modo unitario alle problematiche del reclutamento ed ai relativi incentivi. Invita pertanto la maggioranza a non cercare nuovamente forzature nell'iter di esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'iter del provvedimento non ha subito alcuna forzatura ma, al contrario, è conseguito ad un lungo percorso di approfondimento e di dibattito in Commissione e finanche in Assemblea. Si dichiara, al riguardo, disponibile a valutare eventuali richieste di ulteriore rinvio dell'esame, che

inevitabilmente comporteranno anche uno slittamento della prosecuzione dell'esame in Assemblea, attualmente previsto a partire dal prossimo 31 maggio.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, concorda con il presidente in relazione alla possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti sui contenuti delle proposte avanzate dalle opposizioni, così da poter rappresentare una compiuta posizione nella seduta di domani o in quella della prossima settimana.

Salvatore CICU (PdL) dichiara di appoggiare la proposta del relatore in ordine al rinvio dell'esame ad una prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) chiede di precisare i termini del rinvio, reputando insufficiente un termine di sole ventiquattro ore, alla luce della circostanza che nella prossima settimana l'esame referente potrebbe essere definitivamente concluso, mentre dovrebbe essere disposto un rinvio quanto meno alla prossima settimana, con conseguente slittamento della calendarizzazione in Assemblea.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, nel dichiarare di non volersi opporre al rinvio di una settimana, intende comunque precisare che non vi è stato nessun tentativo di strozzare il dibattito, come dimostra la circostanza che il provvedimento è stato rinviato in Commissione ben due mesi fa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 marzo si è svolta l'audizione informale del Generale Borrini, Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e nella seduta del 4 maggio sono state svolte le audizioni informali del professor De Lorenzo, Coordinatore del dottorato di ricerca in « Fisiologia dei distretti corporei » dell'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e del professor Santilli, Direttore della Scuola di specializzazione di medicina fisica e riabilitativa dell'Università « La Sapienza ».

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che i contributi acquisiti dalla Commissione in sede di attività conoscitiva sono stati di segno opposto. Indubbiamente, reputa necessario tenere conto delle documentate e motivate riserve espresse dal rappresentante della Difesa, ma deve anche segnalare che i docenti universitari auditi dalla Commissione si sono espressi nel senso di auspicare il superamento del criterio dell'altezza, da sostituire con parametri scientifici più efficaci e attendibili.

Ne discende l'esigenza di svolgere un opportuno approfondimento per ricercare un punto di equilibrio tra queste impostazioni, in vista dell'obiettivo di consentire a chi ne ha le capacità fisiche di partecipare ai concorsi per l'accesso alle Forze armate. Propone pertanto di convocare il comitato ristretto per mettere a punto una disciplina adeguata.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, concorda con le valutazioni del relatore circa l'esigenza di approfondire le problematiche connesse al provvedimento in esame.

Al riguardo, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di individuare soluzioni normative che siano realmente adeguate a regolare una materia così delicata. A suo avviso, infatti, la disciplina in materia di requisiti fisici per l'accesso al reclutamento nelle Forze armate non dovrebbe fondarsi su criteri rigidi e predefiniti, come invece avviene adesso in base alle vigenti norme regolamentari. Nel contempo, non si può però imboccare la

strada di predeterminare per legge l'utilizzo di specifici parametri, che potrebbero risultare il frutto di scelte arbitrarie, non avendo il legislatore la competenza a valutarne la rilevanza e l'attendibilità sul piano scientifico.

Ai fini della migliore valutazione dei requisiti fisici dei candidati ai concorsi per il reclutamento, occorre quindi definire formule normative che consentano – con la necessaria duttilità – ai competenti organi amministrativi e sanitari di verificare e utilizzare i più efficaci e affidabili parametri che le moderne competenze e conoscenze scientifiche suggeriscono.

Desidera comunque rimarcare il suo impegno a contribuire a procedere in tempi rapidi a sciogliere tale nodo. Si tratta infatti di un argomento di massima rilevanza e su cui ha avuto modo di riscontrare che vi è una forte aspettativa di numerose persone che sono animate dal desiderio di poter dare il proprio contributo alle Forze armate.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) ricorda di aver già avanzato la richiesta di completare il ciclo di audizioni anche con rappresentanti delle Forze dell'ordine.

Antonio RUGGHIA (PD) conviene sull'esigenza di procedere in tempi rapidi a svolgere i necessari approfondimenti per

la formulazione di un testo che vada nel senso di superare questo ostacolo all'accesso nelle Forze armate di coloro che ne hanno le capacità fisiche.

Luciano ROSSI (PdL) si associa alle valutazioni espresse dal Presidente, che si muovono nel senso di individuare un'equilibrata sintesi delle problematiche fino ad ora emerse. Rileva che la definizione di rigide misure minime e massime di altezza non sembrano costituire un criterio soddisfacente, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi sportivi che pure si fanno onore in ogni occasione di partecipazione alle gare olimpiche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, rimette all'ufficio di presidenza la definizione della convocazione del comitato ristretto e delle audizioni richieste dall'onorevole Paglia.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-04758 Ruggia: Sulla campagna di informazione per l'assegnazione della Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati nei lager nazisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente nella specifica materia, che ha fornito gli elementi dei quali si dà lettura.

Il « Comitato riconoscimento ex IMI » – richiamato dagli onorevoli interroganti – è stato istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1271-1276, concernente la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Premesso che detta normativa prevede che la medaglia d'onore venga concessa, anche alla memoria e, pertanto, consegnata ai familiari di quanti furono deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, si evidenziano le azioni che rendono accessibile l'informazione sul procedimento in atto presso il Dipartimento – Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segnatamente nell'ambito del Comitato.

In primo luogo, collegandosi via *Internet* al sito del Governo e digitando « Comitato riconoscimento ex IMI » nel motore di ricerca, si trova la pagina dedicata all'argomento « ex IMI », nella quale è possibile consultare la normativa, stampare la modulistica da compilarsi ai fini della presentazione dell'istanza, visionare i decreti del Presidente della Repubblica di conferimento delle onorificenze in parola, nonché leggere le Relazioni informative.

Peraltro, la medaglia d'onore ha evidenza sul *web* non solo attraverso il sito

della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche utilizzando i principali motori di ricerca (Google, Tiscali, Virgilio), che veicolano su siti (quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche quello dell'Associazione Nazionale Ex Internati) dove sono contenute le notizie di dettaglio in merito alla procedura per ottenere le medaglie.

Si ritiene che contribuisca, altresì, alla conoscenza del procedimento in parola, il risalto dato dai mezzi di informazione alle annuali cerimonie commemorative della Giornata della Memoria, che, il 27 gennaio di ciascun anno, si svolgono sia al Quirinale che presso le Prefetture, nel corso delle quali ha luogo anche la consegna delle medaglie d'onore.

Si fa presente che le Prefetture provvedono alla consegna delle medaglie d'onore agli insigniti delle rispettive Province, non solo in occasione della citata ricorrenza, ma anche nel corso di altre celebrazioni solenni, quali, ad esempio, la Festa della Repubblica il 2 giugno.

Gli organi di informazione nazionali e locali danno ampio risalto a tali eventi, come risulta anche dalle informazioni puntualmente trasmesse dalle Prefetture alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla base delle predette informative, il Dipartimento già da due anni redige una specifica Relazione, anch'essa pubblicizzata sulla menzionata pagina *Internet* del Governo.

Si evidenzia, infine, che fanno parte del Comitato per la concessione delle medaglie d'onore, rappresentanti dell'Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI) e dell'As-

sociazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento e dalla Guerra di Liberazione (ANRP), le quali annoverano un rilevante numero di associati e, attraverso proprie Sezioni sul territorio, unitamente ai Patronati, contribuiscono non solo ad inoltrare al Comitato le istanze, su incarico degli interessati, ma anche a divulgare l'informazione attinente al procedimento in parola.

Cito, altresì, l'iniziativa recentemente assunta in sede di Comitato, per fornire ai nuovi insigniti l'opportunità di comunicare il proprio recapito alle Associazioni di

categoria per l'invio di copie omaggio delle riviste di settore (da considerarsi come ulteriore veicolo di informazione) e con l'enunciazione dell'intento di favorire una più capillare divulgazione dell'onorificenza attraverso la sensibilizzazione delle Associazioni di categoria in sede dello stesso Comitato.

Da ultimo, si segnala che il Dipartimento, attraverso un costante contatto con il pubblico finalizzato a fornire informazioni e chiarimenti sul procedimento di cui alla legge n. 296/2006, di fatto costituisce un ulteriore veicolo informativo.

ALLEGATO 2

5-04759 Cicu: Sulle iniziative per la realizzazione a livello interforze di una struttura di coordinamento e controllo in materia di medicina veterinaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto di riordino della Sanità militare – nell'ambito del più ampio e complesso processo di trasformazione dello strumento militare – si inserisce nel contesto delle iniziative in corso per la razionalizzazione delle attuali strutture, al fine di attualizzarne le procedure per renderle più aderenti alle esigenze operative e alla nuova composizione organica interamente professionale.

In particolare, le tematiche relative al servizio veterinario militare in ambito interforze sono, da qualche anno, oggetto di particolare attenzione da parte del Dicastero.

Già nel 2008 è stata avviata un'attività volta ad uniformare in ambito Difesa le disposizioni inerenti alla sicurezza degli alimenti di origine animale e/o misti.

Tale iniziativa si è concretizzata nella costituzione di un gruppo di lavoro interforze che:

ha effettuato la ricognizione dei regolamenti attualmente in vigore nelle Forze armate in materia di sicurezza degli alimenti;

sta perfezionando una prima bozza di direttiva interforze sui controlli sanitari e sulla sicurezza degli alimenti.

Contestualmente – nella consapevolezza della complessità della materia e della necessità di una trattazione che tenesse conto dei sistemi di controllo e procedurali vigenti in contesti esterni alla Difesa – è stato avviato, con il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero della Salute – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli alimenti – un tavolo tecnico di cooperazione per individuare soluzioni riferibili ad alcune tematiche veterinarie di comune interesse, sia in campo zoiatrico che in quello della sicurezza degli alimenti.

In campo zoiatrico, grazie a tale cooperazione, è stato realizzato il « Ruolo per le Forze armate nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Codici Aziendali », che ha consentito alla Difesa di ottemperare a specifici disposti normativi nazionali ed europei, mantenendo una gestione in autonomia del *database* delle aziende zootecniche militari.

Segnalo, inoltre, che presso il Comando Operativo Interforze esiste una Sezione Veterinaria per la pianificazione e la supervisione delle attività veterinarie dei contingenti militari impiegati all'estero.

Quanto alla possibilità di realizzare una « adeguata struttura ordinativa di indirizzo [...] », faccio presente che è attualmente allo studio la realizzazione di una struttura che assicuri la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari, in cui è prevista la costituzione di un elemento di organizzazione, di livello ancora da definire, per lo sviluppo ed il coordinamento delle attività in materia di medicina veterinaria militare, in sistema con le Forze Armate e con l'Arma dei Carabinieri.

ALLEGATO 3

5-04760 Gidoni: Nuove questioni riguardanti il Poligono interforze del Salto di Quirra (CA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, si intende ribadire, ancora una volta, l'attenzione e la sensibilità dell'Amministrazione rispetto alle preoccupazioni e ai dubbi suscitati dalle notizie del presunto impatto delle attività svolte presso il poligono interforze del Salto di Quirra (PISQ) sull'ambiente e sulla popolazione circostante.

Ne è una tangibile conferma l'impegno assunto dal Governo di sospendere le attività addestrative e sperimentali presso il Poligono qualora, dall'analisi comparata dei dati del monitoraggio da parte della Commissione Tecnica di Esperti o da ulteriori indagini disposte anche in concorso dalla Regione Autonoma della Sardegna, dovessero emergere oggettive situazioni di rischio per gli abitanti delle aree circostanti e per il personale della Difesa.

Allo stesso tempo, la Difesa continua a prodigarsi concretamente per fare chiarezza su tale questione, facendo ricorso, già da tempo, ad una serie di iniziative. Tra queste, la campagna di monitoraggio ambientale, avviata nel 2008, per verificare la presenza non soltanto di materiale radioattivo, ma anche di altre sostanze inquinanti.

Al riguardo, il Dicastero ha quindi, costituito, con decreto 28 aprile 2008, il « Comitato misto territoriale per l'indirizzo, l'organizzazione, il coordinamento, la verifica e il confronto delle attività e dei risultati del monitoraggio ambientale condotto nelle aree adiacenti del Poligono Interforze di Salto di Quirra ». La documentazione relativa ai risultati finali delle attività di monitoraggio è stata consegnata il 1° febbraio scorso alla Commissione Tecnica di Esperti: è stata esclusa l'in-

fluenza delle attività del PISQ e, in generale, di attività antropiche in tutte le matrici indagate (suoli, sedimenti marini e fluviali, acque marine, vegetali, matrici animali, prodotti alimentari, radioattività ambientale, metalli nel particolato atmosferico, nano particelle). Allo stato, i dati sono al vaglio della citata Commissione, che dovrà riferirne il 20 maggio p.v. al predetto Comitato di Indirizzo Territoriale.

Nel contempo, le ulteriori iniziative sono tese a controllare e censire con precisione tutto il materiale utilizzato presso i poligoni.

Cito, in particolare, l'istituzione di « Comitati per la tutela ambientale » e l'elaborazione di un « Disciplinare Ambientale » – adottato nel 2004 in via sperimentale e dal 2008 in maniera definitiva – che regola le procedure per autorizzare le attività all'interno del poligono.

Nel concludere, si ribadisce che:

le attività operative e addestrative della Difesa sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente circostante, sia fuori dai confini nazionali sia nei poligoni nazionali;

tutti i livelli di Comando della catena gerarchica sono costantemente informati sulla tematica e sono parte attiva nell'applicazione delle misure di prevenzione a tutela del personale;

l'Italia non ha mai impiegato armamento all'uranio depleto e non risulta essere dimostrato da alcuna ricerca, anche in ambito internazionale, la sussistenza di un nesso di causalità tra le patologie

contratte dai militari impegnati nei teatri operativi, o in servizio presso i poligoni, e l'esposizione all'uranio impoverito.

Richiamando, quindi, quanto già espresso in risposta all'interrogazione citata dall'onorevole interrogante, non si

può che attendere con fiducia l'esito dell'attività di indagine della Procura di Lanusei, nella certezza di poter avere presto accesso alle determinazioni del Comitato di Indirizzo Territoriale, che sta valutando i dati dell'indagine effettuata sulle aree del poligono.

ALLEGATO 4

5-04761 Di Stanislao: Sull'attività militare autorizzata dal Ministero della difesa nel Poligono interforze del Salto di Quirra (CA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'allarme sociale suscitato dalle notizie riguardanti il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), non ha lasciato e non lascia indifferente la Difesa che è impegnata, da tempo, in un'attività a tutto campo finalizzata a fare chiarezza sul presunto impatto delle attività svolte al suo interno.

Come più volte affermato, anche in Legislature precedenti, si ribadisce che l'Italia mai ha impiegato armamento all'uranio depleto e non risulta essere dimostrato da alcuna ricerca, anche in ambito internazionale, la sussistenza di un nesso di causalità tra le patologie contratte dai militari in servizio presso i poligoni e l'esposizione all'uranio impoverito.

Parimenti, non è stata accertata una correlazione tra le attività svolte presso il poligono e l'insorgenza di malattie tumorali e/o di malformazioni genetiche sia nell'uomo, sia nella specie animale.

Nel merito, con riguardo alla presunta « maggiore incidenza di certe patologie nelle aree interessate da attività militari », si deve sottolineare che tale ipotesi non è stata confermata, a suo tempo, dall'apposita Commissione istituita dall'ASL 8 di Cagliari, il cui Direttore Generale aveva indicato che le possibili cause avrebbero potuto essere, invece, ricercate proprio nel passato minerario dell'area, ove da tempi molto remoti, è presente un'ex miniera, gestita dalla Società Rumianca dal 1938 al 1965, anno della sua dismissione.

Alle medesime risultanze è pervenuta l'Università degli Studi di Siena, al termine dell'indagine sistematica sullo stato ambientale del PISQ e delle aree limitrofe – commissionata a tale Ente, nel 2002, dalla Difesa.

Ora si tratterà di attendere il responso della Commissione Tecnica di Esperti, che sta valutando gli esiti dell'attività di monitoraggio ambientale, avviata nel 2008 e condotta da società indipendenti, esterne alla Difesa, nell'auspicio di fare chiarezza sulle numerose informazioni che periodicamente riguardano la parte del territorio della Regione Sardegna interessata dalla presenza della base.

Rammento, infine, che oltre al noto finanziamento di un progetto di ricerca « *ad hoc* », sotto l'egida del Comitato per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CPCM), che prevede il « *follow-up* delle patologie incidenti sul personale militare e civile del Poligono », si è appreso che l'ASL di Lanusei ha avviato la pianificazione per la realizzazione di alcuni mirati interventi, tra cui in particolare un tavolo di lavoro per l'indagine sugli animali, per l'intera provincia e nelle aree adiacenti il Poligono, mentre l'ASL di Cagliari intende promuovere l'avvio di uno studio epidemiologico retrospettivo (caso-controllo) che interessi la popolazione residente nei comuni circostanti il PISQ, con il coinvolgimento dell'ASL di Lanusei, il coordinamento dell'Assessorato dell'igiene e sanità della Regione Sardegna e con la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità.

Con riguardo, infine, al provvedimento giudiziario emesso dal GIP presso il Tribunale di Lanusei in data 12 maggio 2011, sentita anche l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla lettura dell'atto non si intravedono perplessità relativamente al prosieguo delle operazioni militari delle Forze armate nel Poligono in questione.

Si precisa, tra l'altro, che il Giudice ha nominato il Comandante del PISQ, « custode » dell'area sequestrata, ritenendolo il soggetto che possa « agevolmente far vigilare l'area » stessa e « controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che devono svolgere attività militari, industriali e commerciali connesse all'attività militare autorizzata ».

In conclusione, nell'attesa fiduciosa delle risultanze dell'attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria, la Difesa intende continuare a mantenere un atteggiamento di piena e trasparente disponibilità, nell'interesse prioritario di pervenire a risposte precise e definitive alle incertezze che ancora permangono sulla base di dati scientificamente attendibili.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Nuovo testo unificato C. 3222 e abb. (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	50
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	62
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

ERRATA CORRIGE	66
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 9 del provvedimento contenute nei fascicoli 1 e 2 e delle proposte emendative riferite all'articolo 1 contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti non comprese nel fascicolo n. 1.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio, nella seduta del 27 aprile 2011, si è già espressa sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea. Nel segnalare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, osserva che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 pubblicati nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 9. A tale ultimo riguardo, nel richiamare le considerazioni e le richieste di chiarimento formulate nella seduta del 27 aprile scorso, fa presente che nel fascicolo n. 2 non sono più presenti gli emendamenti Polledri 7.2030 e Castellani 5.2001 già contenuti nel fascicolo 1 e sui quali era stato richiesto un chiarimento al Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento alle nuove proposte emendative, ritiene necessario un chiarimento del Governo in or-

dine agli effetti finanziari dell'emendamento De Nichilo Rizzoli 5.2006, che prevede che l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari oltre che secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, anche dall'Accordo sancito tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente le linee di indirizzo per l'assistenza di tali persone, adottato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 maggio 2011. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1, 3.46, 3.48, 3.59, 3.129, 3.2073, 3.2077, 3.2078, 4.29, 4.32, 4.82, 4.116, 4.117, 4.2004, 4.2015, 4.2016, 4.2020, 5.4, 5.7, 5.9, 5.37, 5.2004, 6.43, 6.61, 6.62, 7.37, 7.38, 7.68, 7.69, 7.71, 7.2031, 7.2033, 7.2040, 8.9, 8.14, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.1924 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.03, 8.02, 8.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Con riferimento all'emendamento 3.2021 e agli identici emendamenti 7.2008 e 7.2029, fa presente che è necessario l'inserimento di una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, invece, che l'emendamento De Nichilo Rizzoli 5.2006 non presenti profili finanziari problematici.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite all'articolo 1 non contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti e le proposte emendative riferite agli articoli da 2

a 9 del progetto di legge C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato (fascicolo n. 2);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.2021;

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazioni delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 7.2008 e 7.2029;

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazioni delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.46, 3.48, 3.59, 3.129, 3.2073, 3.2077, 3.2078, 4.29, 4.32, 4.82, 4.116, 4.117, 4.2004, 4.2015, 4.2016, 4.2020, 5.4, 5.7, 5.9, 5.37, 5.2004, 6.43, 6.61, 6.62, 7.37, 7.38, 7.68, 7.69, 7.71, 7.2031, 7.2033, 7.2040, 8.9, 8.14, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.1924 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.03, 8.02, 8.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Massimo VANNUCCI (PD) esprime un giudizio critico sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, osservando come i chiarimenti forniti dal Governo non abbiano consentito di superare i problemi posti dalla scelta dell'Esecutivo di non procedere ad una preliminare modifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In proposito, ricorda come il precedente Governo avesse deliberato una revisione di tali livelli, ma, a seguito del termine anticipato della legislatura, i nuovi livelli non fossero stati formalmente adottati. Conferma, pertanto, la propria valutazione contraria sul provvedimento, che, a suo avviso, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Nuovo testo unificato C. 3222 e abb.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente preliminarmente che la Ragioneria generale dello Stato aveva restituito, negativamente verificata, una relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa, in quanto la stessa non conteneva le valutazioni in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *b*, concernente l'introduzione del parere vincolante dell'autorità militare per le attività di valutazione del rischio in sede di progettazione di lavori pubblici e privati. Nel segnalare che il medesimo dicastero ha predisposto una nuova relazione tecnica, che deposita agli atti,

osserva che nella nuova relazione tecnica si sostiene che prioritariamente andrebbe chiarita la portata della richiamata disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*). Precisa, infatti, che secondo il Ministero della difesa, qualora la stessa fosse intesa come mera riproposizione degli adempimenti che già sono a carico dell'amministrazione della difesa, evidentemente non comporterebbe nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che qualora, viceversa, la norma in argomento fosse da interpretarsi come obbligo a carico della medesima Amministrazione di fornire valutazioni sul concreto rischio di rinvenire ordigni inesplosi sui cantieri, con conseguente attività di sopralluogo e monitoraggio, essa comporterebbe effetti finanziari quantificati, seppure in via presuntiva per carenza di dati certi ed oggettivi, in circa 63 milioni di euro per l'anno 2011. Evidenza che tale valutazione, peraltro, sembrerebbe sottostimare l'effettivo onere che in ogni caso, negli anni successivi al 2011, secondo quanto affermato nella stessa relazione tecnica, sarebbe di importo più elevato, ma non puntualmente quantificato, rispetto agli indicati 63 milioni di euro. Al riguardo, posto che in relazione tecnica non possono coesistere due diverse quantificazioni e che pertanto il competente Ministero della difesa deve preliminarmente chiarire l'effettiva portata della disposizione, osserva di non poter che prendere prudenzialmente in considerazione la seconda interpretazione, che peraltro il Ministero della difesa stesso reputa più aderente al significato letterale della norma. In tale stato di cose, poiché a fronte dell'onore sopra richiamato il provvedimento risulta sprovvisto dell'indicazione delle necessarie fonti di copertura, fa presente che anche la nuova relazione tecnica è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ritenendo che i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica consentano di superare le criticità che hanno

condotto alla sua verifica negativa, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 3222 e abb., recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

preso atto degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica del 28 aprile 2011, riferita al provvedimento in oggetto e negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

rilevato che, al fine di superare la contrarietà del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, occorre modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*, chiarendo che le attività poste in essere dall'amministrazione militare in relazione al provvedimento in esame sono esclusivamente quelle che la stessa amministrazione già svolge, su richiesta degli interessati, in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi della normativa vigente;

rilevato, altresì, che il funzionamento dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), rientra tra le funzioni già svolte a legislazione vigente dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, introdurre le seguenti modifiche:

al primo periodo, sopprimere le parole: sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio;

al secondo periodo sostituire le parole da: sulla base del parere espresso dall'autorità militare ai sensi del periodo precedente, deve con la seguente: intenda;

al terzo periodo apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole da: osservando le prescrizioni impartite dal Ministero della difesa, con la consulenza tecnica e con le seguenti: sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché;

sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero della difesa

all'articolo 1, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

Nuovo testo C. 3442.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, osserva preliminarmente che occorre riformulare l'articolo 4,

comma 1, tenendo conto che l'obbligo di rilevazione statistica deriva da apposito testo unico esistente in materia e che lo stesso riguarda l'Istituto nazionale di statistica. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, evidenzia che dall'analisi delle dichiarazioni fiscali dei soggetti interessati, individuati sia sulla base della tipologia di soggetto sia dell'attività ISTAT esercitata, riferibile alla categoria ATECO 2007 94.99.30 (Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche), emerge che, in generale, tali associazioni versano complessivamente imposte a titolo di IRES e IRAP di modesto importo, pari a circa 70 mila euro a titolo di IRES e a circa 18 mila euro a titolo di IRAP. Conferma, pertanto, la sostanziale assenza di effetti finanziari delle disposizioni che equipara tali soggetti alle ONLUS, in considerazione sia del carattere di riordino normativo della norma sia della vocazione eminentemente non commerciale dell'attività svolta dai soggetti interessati. Per altro verso, fa presente che il Ministero della difesa ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, che prevedono la possibilità di concessione alle associazioni, in uso gratuito temporaneo, di locali nell'ambito di immobili in uso attuale a enti, comandi e reparti del Ministero, pienamente compatibili con la disciplina in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili militari l. Rileva, infatti, che nel caso in esame si tratta non di interi immobili ma solo di porzioni di essi, peraltro in uso attuale, quindi ancora impiegati per le finalità istituzionali del Ministero della difesa, talché per essi non sono configurabili le procedure di alienazione o valorizzazione di cui agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3442, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che consentono l'applicazione alle associazioni di interesse delle Forze armate delle disposizioni in materia di tassazione sui redditi, contenute nell'articolo 150 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono sostanzialmente prive di effetti finanziari, anche in considerazione della vocazione eminentemente non commerciale delle attività svolte da tali associazioni;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili militari, che prevedono la possibilità di concessione degli stessi, in uso gratuito temporaneo, alle associazioni non sono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica dal momento che si tratta di porzioni di immobili già in uso per le finalità istituzionali del Ministero della difesa e per le quali non sono configurabili le procedure di alienazione o valorizzazione di cui agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

rilevata l'opportunità di prevedere esplicitamente che le attività di incentivazione delle associazioni previste dall'articolo 3, comma 2, avverranno senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: sono incentivate aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: legge 28 dicembre 1995, n. 549 aggiungere le seguenti: iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa;

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 2, le parole da: all'articolo 14, comma 7-bis fino alla fine del comma *siano sostituite dalle seguenti:* all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 al fine di garantire un miglior coordinamento con le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 che disciplinano l'obbligo di rilevazione statistica ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'annunciare il voto convintamente contrario dell'Italia dei Valori, sottolinea come il provvedimento abbia lo scopo di mettere a tacere le associazioni non gradite allo Stato maggiore della Difesa, che perderanno i finanziamenti, evidenziando come esse rappresentino un elemento di democrazia all'interno delle Forze armate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito al decreto legislativo relativo all'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, dopo che la Commissione bicamerale ha già espresso il parere di sua competenza. Osserva che tale circostanza è senza dubbio positiva in quanto consente sostanzialmente alla Commissione di esprimersi su un testo che il Governo non potrà ulteriormente modificare se non per tenere conto del parere che verrà espresso dalla stessa Commissione. Fa presente che nella proposta di parere, già inviata ai capigruppo, ha ritenuto di limitarsi ad affrontare i profili del testo che attengono alle competenze della Commissione bilancio, anche intervenendo su aspetti già oggetto del parere della Commissione bicamerale al fine di introdurre ulteriori integrazioni e modifiche del testo, ma senza entrare in contrasto con gli orientamenti espressi da quella Commissione. Rileva, in linea generale, di aver tentato, innanzitutto, di assicurare il puntuale rispetto della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica, facendo in modo che ogni rinvio a tale legge risultasse conforme ai contenuti della legge medesima e coerente con la relativa impostazione. Osserva che all'articolo 5 viene precisato che spetta al Documento di economia e finanza, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei Fondi europei, determinare l'ammontare delle

risorse da destinare ai relativi interventi; all'articolo 6, comma 4, è stato aggiunto un periodo che, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, è volto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali; all'articolo 6, comma 6, è stato riprodotto il contenuto della condizione introdotta dalla Commissione bicamerale, eliminando tuttavia l'inciso « anche in conformità con la disciplina comunitaria » che appare, da un lato, ultroneo e, dall'altro, non facilmente riferibile al testo, posto che il « disimpegno automatico » dei Fondi non utilizzati è, come noto, disciplinato dalle norme dell'Unione europea, mentre scongiurarlo è interesse specifico degli Stati membri. Evidenzia che, all'articolo 6, è stato riprodotto il comma 6-bis introdotto dalla Commissione bicamerale, ma è stato omesso di prevedere che la relazione di sintesi sugli interventi nelle aree sottoutilizzate venga trasmessa alla Conferenza unificata, in quanto, dal punto di vista formale, tale previsione rappresenterebbe una modifica della legge n. 196 del 2009, da attuare intervenendo direttamente su tale legge e, inoltre, sotto il profilo sostanziale, la trasmissione alle Camere comporta la pubblicità della relazione in questione rendendo superflua una contestuale trasmissione alla Conferenza unificata alla quale non è peraltro richiesto di esprimere un parere.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328),

considerato che:

lo schema introduce nuove procedure e nuovi strumenti giuridici per l'attuazione delle politiche volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e

la solidarietà sociale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, ridefinendo il quadro di riferimento per gli interventi nelle aree sottoutilizzate;

in sede di prima attuazione della delega di cui all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, lo schema in esame non modifica la disciplina applicabile agli altri interventi riconducibili alle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

lo schema si pone l'obiettivo di superare le criticità finora manifestatesi nell'efficace utilizzo delle risorse destinate agli interventi speciali da realizzare nelle aree meno sviluppate del Paese, recependo anche gli orientamenti emersi in sede europea e, in particolare, le indicazioni contenute nella Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale per quanto attiene all'utilizzo delle risorse destinate dall'Unione europea alle politiche di coesione;

è condivisa la scelta di definire un nuovo quadro normativo volto a garantire una più attenta programmazione delle risorse destinate agli interventi speciali, in coordinamento con la programmazione dei fondi con finalità strutturale dell'Unione europea, una più efficace selezione delle priorità di intervento nonché un migliore funzionamento dei sistemi di controllo e valutazione, attraverso la definizione di meccanismi premiali e sanzionatori e la previsione della possibilità di ricorrere al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

in questo contesto, si condividono, in particolare, le disposizioni, contenute negli articoli 4 e 5 dello schema, che disciplinano il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sostituirà l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo una nuova procedura per la programmazione delle risorse da destinare alle aree sottoutilizzate attraverso la definizione da parte del CIPE di un Docu-

mento di indirizzo strategico, da approvare prima dell'avvio del ciclo pluriennale di programmazione del fondo;

appaiono, altresì, apprezzabili le disposizioni relative alla stipula di specifici contratti istituzionali di sviluppo, che consentiranno una più puntuale definizione dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi e, quindi, una più precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, permettendo, se necessario, l'attivazione di misure sanzionatorie e di poteri sostitutivi,

rilevato che:

al fine di rafforzare il coordinamento tra la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e le procedure di programmazione economica e finanziaria di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, occorre riformulare l'articolo 5 del provvedimento, individuando nel Documento di economia e finanza presentato alle Camere all'inizio del ciclo di programmazione la sede nella quale procedere alla definizione preliminare dell'ammontare delle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione e prevedendo che la legge di stabilità fissi tale ammontare sulla base di quanto indicato nel medesimo Documento;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, appare necessario prevedere una più puntuale disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di cui al presente decreto, al fine di consentire di riconoscere in modo univoco, nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi speciali, garantendo in tal modo anche una più puntuale applicazione del principio di aggiuntività di tali risorse rispetto alle spese di carattere ordinario;

in relazione all'articolo 6, comma 6, è opportuno prevedere una più circostanziata definizione dei poteri sostitutivi che il Governo può esercitare ai sensi

dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, specificando in particolare che a tali poteri è possibile ricorrere anche al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea;

ritenuto opportuno precisare che la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrà fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione dello schema di decreto in esame;

preso atto del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 5 maggio 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, sostituire il comma 1, con i seguenti:

01. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei

costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

1. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

all'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

all'articolo 6 sostituire il comma 6 con il seguente: 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto,

anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti, nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: 6-bis. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, in sede di attuazione del presente provvedimento, di accelerare le procedure di finanziamento dei progetti già approvati nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata, integrando, ove risulti necessario, le relative risorse.

Il Ministro Raffaele FITTO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Atto n. 359.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica e disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo della finanza pubblica, anche nella prospettiva del raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Ricorda che tale delega ha integrato quella già conferita dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge delega in materia di attuazione del federalismo fiscale, relativa all'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali, il cui contenuto è stato modificato in occasione dell'approvazione della legge di contabilità proprio al fine di assicurare l'uniformità dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio delle due deleghe. Lo schema di quest'ultimo decreto legislativo è già stato trasmesso alle Camere e nella giornata di martedì 17 maggio la Commissione ne ha avviato l'esame procedendo allo svolgimento di alcune audizioni, congiuntamente alla Commissione parlamentare per

l'attuazione del federalismo fiscale. Proprio in ragione dello stretto legame tra le due deleghe si è inoltre provveduto, con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 163 del 2010, a riavvicinare il termine per l'esercizio delle deleghe, portando il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica al 31 maggio 2011. Il termine per l'esercizio della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 scade, invece, il 21 maggio 2011, ma ad essa si applica il meccanismo di scorrimento automatico del termine previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge per il caso in cui il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente. Sottolinea come la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega in esame richieda che la Commissione svolga un esame approfondito in tempi concentrati al fine di consentire l'approvazione definitiva del decreto entro tale termine. Rileva, infatti, che si tratta di uno strumento di estrema utilità per garantire il raggiungimento di un adeguato livello di uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di classificazione, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dalle Istituzioni europee e dagli organismi internazionali, che richiedono una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati di finanza pubblica. In proposito, auspica che anche in questa circostanza, come in occasione dell'esame della legge di contabilità e finanza pubblica e della recente riforma di tale legge, nei lavori della Commissione sia possibile conseguire un ampio consenso sulla definizione di regole essenziali per il buon funzionamento della finanza pubblica, arrivando all'approvazione di un parere condiviso dalle diverse parti politiche.

Richiamando il contenuto della relazione illustrativa allegata allo schema, infatti, osserva che l'intervento normativo trae fondamento dall'esigenza di superare le molteplici criticità manifestate dalla disciplina vigente. In particolare, segnala che la relazione illustrativa ricorda le

notevoli carenze di uniformità delle procedure contabili derivanti dall'adozione di differenti sistemi contabili, anche da parte di enti appartenenti allo stesso comparto, che utilizzano strutture e schemi di classificazione eterogenei sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi. Analogamente, fa presente che la relazione pone l'accento sull'assenza di coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche e sulla difficoltà di verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di disavanzi pubblici eccessivi. In definitiva, osserva come si ponga l'accento sulla circostanza che l'attuale quadro della normativa contabile applicabile alle amministrazioni pubbliche rende difficoltoso il conseguimento di un adeguato grado di conoscenza e controllo della spesa pubblica.

Quanto al contenuto dello schema di decreto, ricorda che esso è stato elaborato a seguito di una istruttoria tecnica effettuata dal Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, composto da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante della Corte dei conti, da un rappresentante dell'ISTAT, da rappresentanti degli enti territoriali e da rappresentanti tecnici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e da tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. Nel rileva che lo schema all'esame della Commissione si compone di 23 articoli, suddivisi in sei titoli, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una puntuale disamina dei contenuti delle singole disposizioni, soffermandosi in questa esclusivamente sulle linee essenziali del provvedimento.

In particolare, segnala che il Titolo I reca disposizioni di carattere generale e di principio in materia di armonizzazione dei principi contabili generali applicabili alle amministrazioni pubbliche. In questo quadro, l'articolo 1 reca le definizioni applicabili ai fini del presente provvedimento, mentre l'articolo 2 ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione. Come anticipato, ricorda che il decreto non si applica alle regioni, agli enti locali, ai loro organismi strumentali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli organi costituzionali resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge n. 196 del 2009, in base al quale le disposizioni della legge di contabilità si applicano solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. Segnala che l'articolo 2 impone, inoltre, alle predette amministrazioni pubbliche di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al provvedimento, e ai principi definiti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, richiedendo di uniformare l'esercizio delle funzioni di programmazione, rilevazione, rendicontazione e controllo ai principi contabili generali, definiti come « regole fondamentali di carattere generale ». Rileva che il successivo articolo 3 esplicita gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalle pubbliche amministrazioni nel dare attuazione ai principi contabili generali. Quanto ai principi contabili riportati nell'allegato 1, osserva che la definizione del principio di competenza finanziaria riportato al n. 22 non coincide con quella contenuta nell'allegato allo schema di decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, che — con una significativa innovazione nel sistema di bilancio — determinerebbe un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale. Sul punto, anche alla luce delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri nell'ambito dell'istruttoria sull'atto n. 339, ritiene che sarebbe necessario un approfondimento, al fine di valutare l'op-

portunità di prevedere una disciplina uniforme per gli enti territoriali e per le altre amministrazioni pubbliche.

Rileva che il Titolo II introduce, quale importante novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato. In particolare, segnala che il Piano è costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale, ed è redatto in base a criteri comuni di contabilizzazione. Sottolinea come l'introduzione di tale strumento è finalizzata a consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e, contestualmente, nel piano economico-patrimoniale. Rileva che tale registrazione integrata permetterà di rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno determinate. Segnala, comunque, che il procedimento di adozione del piano dei conti integrato non si esaurisce con le disposizioni del presente decreto. In primo luogo, ricorda che si renderà necessario adottare atti di natura regolamentare, modificando corrispondentemente il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici del parastato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, al fine di definire le voci del piano dei conti, i comuni criteri di contabilizzazione e il nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie. A suo avviso, potrebbe essere utile un chiarimento sulle voci che dovranno costituire l'elemento minimo comune tra le diverse amministrazioni. Ricorda, infatti, che l'articolo 4, comma 5, rimette l'individuazione di tali voci al decreto di cui all'articolo 4, comma 3 e il successivo articolo 7, comma 2, prevede che ciascuna voce del piano dei conti corrisponda in maniera univoca ad una unità elementare del bilancio finanziario, che nel bilancio dello Stato è rappresentata dai capitoli. Fa presente che l'adozione di un piano dei conti integrato

richiederà inoltre una complessiva revisione dei sistemi di scritturazione contabile utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, con adeguamenti delle dotazioni informatiche. Sul punto, ritiene che potrebbe essere utile disporre di elementi in ordine agli adeguamenti da realizzare, acquisendo eventualmente informazioni sulla situazione nelle diverse amministrazioni pubbliche interessate, anche al fine di valutare l'eventualità di prevedere una fase di sperimentazione a partire dal 2012 o dal 2013. Osserva che l'articolo 6, comma 4, prevede infatti che le disposizioni relative al sistema integrato di scritture contabili di cui al medesimo articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2014.

Sottolinea, poi, che il Titolo III del decreto, in attuazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, in linea con la nuova articolazione del bilancio dello Stato introdotta in via amministrativa a partire dal 2008 e confermata dalla legge di contabilità e finanza pubblica. In questa ottica, al fine di favorire il consolidamento dei conti pubblici, l'articolo 11, comma 1, lettera a), prevede che le missioni dovranno essere definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri vigilanti. Ricorda come l'adozione di un bilancio articolato in missioni e programmi, come è noto, ha lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche, evidenziando le modalità di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari. Osserva come tale rappresentazione funzionale della spesa sia prevista con distinte modalità sia per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria sia per quelle che adottano,

invece, la contabilità di tipo civilistico, con il fine ultimo di assicurare, per entrambe le tipologie di enti, una rappresentazione dei dati contabili utile al consolidamento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. Ricorda, inoltre, come un processo analogo di riclassificazione delle spese è previsto dallo schema di decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Segnala che il Titolo IV reca invece disposizioni per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, rilevando tuttavia come non si tratti delle uniche disposizioni del provvedimento relative a tali enti. Osserva, poi, come l'articolo 13 dello schema preveda che essi, in sede di redazione del *budget* o del documento previsionale di bilancio, assicurino in un apposito prospetto la rappresentazione della spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi. Nelle disposizioni del Titolo IV si prevede invece la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito si stabilisce l'obbligo di predisporre un *budget* economico previsionale, un rendiconto finanziario in termini di liquidità ed un conto consuntivo finanziario, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato. In questo contesto, si prevede poi l'adozione di nuove codifiche del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e l'estensione delle rilevazioni di tale sistema anche agli enti tenuti ad operare secondo il regime contabile previsto dal codice civile.

Fa presente, poi, che il Titolo V reca disposizioni in materia di valutazione delle politiche pubbliche, prevedendo la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. Segnala che l'introduzione di tali indicatori risponde all'esigenza, affrontata anche in altri ordinamenti, di assicurare una valutazione delle

performance delle pubbliche amministrazioni, attraverso la verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle spese da esse sostenute. Osserva come si tratti di una esigenza fortemente sentita anche nel nostro Paese, che, nel contesto della riforma della legge di contabilità pubblica, ha portato ad un'indubbia valorizzazione, nel momento della decisione di bilancio, della fase di fissazione di obiettivi correlati a ciascun programma e di corrispondenti indicatori di risultato. Allo stesso tempo, ricorda come la legge n. 196 abbia rafforzato anche la fase di verifica *ex post* del conseguimento di tali obiettivi, stabilendo che nella prima sezione della nota integrativa al rendiconto sia contenuto un rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati in sede di bilancio di previsione. Sottolinea come le disposizioni dello schema in esame confermino tale impostazione, prevedendo che, in occasione della presentazione dei bilanci di previsione, sia individuato un piano degli indicatori e dei risultati attesi, che individua per ciascun programma gli obiettivi da realizzare e gli indicatori necessari per quantificare il raggiungimento di tali obiettivi. Al fine di assicurare la significatività dei dati assunti come parametro, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi dovrà essere coerente con il processo di misurazione e valutazione della *performance* previsto, in attuazione della « riforma Brunetta », dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Segnala che le disposizioni dello schema disciplinano puntualmente i requisiti minimi necessari del Piano e le sue modalità di pubblicità, prevedendo che esso sia pubblicato nel sito *internet* dell'amministrazione e trasmesso al Ministero vigilante e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Ricorda, poi, che, al fine di garantire l'omogeneità dei sistemi di indicatori prescelti dalle singole amministrazioni, l'articolo 21 prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro l'anno in corso, siano definite linee guida generali per l'individuazione di

criteri e metodologie per la costruzione del sistema degli indicatori e le modalità per il loro eventuale aggiornamento.

Da ultimo, fa presente che il Titolo VI reca disposizioni finali, relative rispettivamente ai termini di approvazione dei bilanci e all'entrata in vigore del decreto.

In conclusione, ritiene che si possa esprimere un giudizio ampiamente positivo sullo schema al nostro esame, che potrebbe comunque essere perfezionato sia sotto il profilo formale sia dal punto di vista sostanziale, migliorando la formulazione di talune disposizioni. A tale ultimo riguardo, a suo avviso, dovrebbe in particolare valutarsi la circostanza che lo schema in esame non dà attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, che richiede l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati. Sottolinea come si tratti di una disposizione di grande rilievo, contenuta anche nei criteri di delega relativi all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, che consentirebbe una valutazione complessiva delle finanze delle amministrazioni pubbliche e degli organismi da essa controllati, consentendo di tenere conto anche degli effetti delle esternalizzazioni. Ritiene, pertanto, che, anche in considerazione della prossima scadenza della delega di cui all'articolo 2, si dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre una specifica condizione nel parere che, eventualmente rinviando l'individuazione dello schema tipo ad un atto di rango secondario, ponga comunque le basi per realizzare il consolidamento previsto in sede di delega.

Lino DUILIO (PD), nel riservarsi un più approfondito esame del provvedimento, auspica preliminarmente che il processo di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche possa completarsi in tempi brevi, in quanto la confrontabilità e la leggibilità dei bilanci

costituisce una condizione necessaria per una gestione efficace delle risorse pubbliche. Quanto al contenuto del provvedimento, ritiene apprezzabili le osservazioni del relatore in ordine al rafforzamento dell'*accountability* delle amministrazioni pubbliche, rilevando tuttavia come nel parere dovrebbe sottolinearsi la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni della legge n. 196 del 2009 in materia e di rafforzare le previsioni contenute nello schema. A tale riguardo, ricorda in particolare come la nuova legge di contabilità e finanza pubblica contenga importanti innovazioni sottolineando come entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, a integrazione del DEF, è tenuto a trasmettere alle Camere un allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio e sono fornite indicazioni in ordine ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Ritiene, inoltre, insufficienti le osservazioni formulate dal relatore in ordine alla mancata attuazione del criterio che richiede l'adozione di un bilancio consolidato da parte delle pubbliche amministrazioni, sottolineando, in ogni caso, come non sia opportuno rinviarne l'attuazione ad un atto di rango secondario, dal momento che una previsione in tal senso costituirebbe un ulteriore impoverimento del ruolo del Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di precisare se il riferimento al meccanismo dello scorrimento automatico del termine previsto dall'articolo 3, comma 6, richiamato dal relatore, si riferisca alla disciplina che sarà introdotta nel caso in cui venisse approvato il disegno di legge n. 4299, ad oggi all'esame dell'Assemblea, ovvero alla normativa attualmente vigente. Sottolinea quindi il rischio che l'individuazione dei costi standard sia effettuata senza conoscere adeguatamente i costi storici, segnalando come l'attuale composizione della spesa sanitaria sfugga ad una

precisa ricognizione e si presenti, come altre voci di spesa pubblica, come una massa indifferenziata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è in corso una riunione del Comitato dei nove della XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria, all'esito del quale potrebbero essere approvate nuove e significative proposte emendative. Anche in considerazione della non imminente trattazione del punto in Assemblea, propone di aggiornare i lavori della Commissione successivamente alla formale adozione da parte del Comitato dei nove di tali emendamenti e, non essendovi obiezioni né richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Ulteriore nuovo testo C. 797.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che Commissione, nella seduta del 7 aprile 2011, aveva espresso parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge A.C. 797. In merito all'ulteriore nuovo testo della proposta di legge 797, rileva che la nuova formulazione delle disposizioni in essa contenute non differisce in modo sostanziale rispetto al precedente testo. Alla luce delle considerazioni svolte, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 797 recante modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha rappresentato che le disposizioni del provvedimento non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esso non dispone l'obbligatoria istituzione di nuovi ambulatori e reparti, intendendo piuttosto limitare l'istituzione di terapie sub-intensive divisionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge in esame, approvata con modifiche in seconda lettura dal Senato, reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 103/1996, in materia di determinazione della misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. Ricorda che, su tale provvedimento, la Commissione aveva espresso, nella seduta del 13 gennaio 2010, parere favorevole condizionato all'approvazione di modifiche volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Osserva che le modifiche proposte sono state recepite nel testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Rileva che il Senato, nel corso dell'esame in seconda lettura, confermando le condizioni indicate nel parere della Commissione, ha introdotto ulteriori modifiche che non appaiono determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Fa presente che, in particolare, è stato fissato al due per cento del fatturato lordo la misura minima del contributo integrativo, ribadendo quanto già previsto dalla normativa vigente, laddove il testo approvato in prima lettura dalla Camera indicava solo il limite massimo. Inoltre, in relazione alla possibilità per le casse professionali di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, osserva che tale facoltà è stata subordinata alla mancanza di effetti finanziari a carico

della finanza pubblica ed alla garanzia dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse medesime. Sulle modifiche introdotte dal Senato non ha quindi osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, pur ritenendole di scarso rilievo e non tali da giustificare una terza lettura del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, relativa al contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario, sottolineando che ritiene inopportuno, in linea di principio, trasferire a carico dei clienti dei professionisti il contributo integrativo.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), *relatore*, con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, ricorda che tale circostanza è, in via di prassi, largamente applicata già oggi, ed è invalsa anche rispetto agli onorari per prestazioni fornite a pubbliche amministrazioni. Sottolinea inoltre come il contributo integrativo sia anche assoggettato all'IVA.

Renato CAMBURSANO (IdV), fa presente che la risposta fornita dal relatore non è stata sufficiente a convincerlo a cambiare orientamento e, richiamandosi all'intervento dell'onorevole Borghesi, annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni sull'onorevole Borghesi svolte nella seduta del 17 con riferimento alle osservazioni dell'ANCI e dell'UPI relative al provvedimento, pur condividendo l'opportunità di un riordino delle disposizioni in materia, prospettata dalle associazioni in oggetto, osserva che tale esigenza può essere assecondata limitatamente alla redazione di un testo unico ricognitivo delle disposizioni normative vigenti, in ogni caso senza nuovi oneri per la finanza pubblica. In relazione ai commenti sui singoli articoli, fa presente quanto segue. Con riferimento all'articolo 4, comma 5-bis, per quanto riguarda la richiesta di sostituire le parole « nello stesso periodo » con le parole: « negli stessi giorni », fa presente che tale sostituzione risulta pleonastica in quanto la norma già prevede che i genitori possano fruire « alternativamente » e, quindi, non contemporaneamente, dei benefici in esame. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di estendere la possibilità dell'alternatività per l'assistenza alle persone portatrici di *handicap* non soltanto ai figli portatori di *handicap* ma anche agli altri soggetti, esprime parere contrario in quanto tale estensione di fatto eliminerebbe il requisito dell'esclusività dell'assistenza, che costituisce un presupposto legittimante per la fruizione dei permessi, con conseguenti maggiori oneri non quantificati e privi di copertura a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 6, con particolare riferimento all'ipotizzata sperequazione

fra dipendenti che assistono persona in situazione di handicap grave, fa presente che la prevista produzione di idonea documentazione da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, attestante il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito nelle situazioni di distanza stradale superiore a centocinquanta chilometri, si rende necessaria al fine di evitare eventuali possibili abusi, in quanto la fruizione di tali permessi è finalizzata all'effettiva assistenza al soggetto portatore di *handicap* presso il luogo di residenza dello stesso. In riferimento all'articolo 7, comma 2, fa presente che il comma 2 stabilisce che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime dell'assenza per malattia. Al riguardo, rappresenta che la citata disposizione, pur assoggettando la fruizione di tale congedo alla disciplina dell'assenza per malattia, non prevede alcuna esclusione dello stesso dall'ambito di applicazione della normativa in materia di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, come, peraltro, evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario, propone di porre in votazione la seguente proposta, già avanzata dal relatore nella seduta del 17 maggio 2011:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358)

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le previsioni tendenziali relative all'andamento della spesa connessa al riconoscimento delle indennità e della relativa contribuzione figurativa incorporano gli effetti delle innovazioni pre-

viste dalle disposizioni introdotte ai sensi dell'articolo 4 riguardo ai soggetti titolari ad usufruire dei congedi per assistenza a soggetti gravemente disabili,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Antonio BORGHESI (IdV), Maino MARCHI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV), annunciano il proprio voto contrario, anche a nome dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 19.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 472 del 27 aprile 2011, a pagina 47, prima colonna, quarantaquattresima riga, e a pagina 58, prima colonna, settima riga, le parole: « 01.010 » sono sostituite dalle seguenti « 1.010 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	67
SEDE CONSULTIVA:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	68
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del CONI, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci, relativa all'iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI	74
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane (Federcasse) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Governo, con lettera in data di ieri del Capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata n. 5-04749 Fluvi,

n. 5-04750 Leo e n. 5-04751 Barbato, in ragione del fatto che i due Sottosegretari per l'economia e le finanze recentemente nominati, Cesario e Gentile, devono ancora insediarsi e che gli altri due Sottosegretari, Giorgetti e Casero, sono impossibilitati ad intervenire alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Avverte quindi che lo svolgimento delle predette interrogazioni è rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 1952 Guido Dussin, Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, stabilisce innanzitutto, all'articolo 1, comma 1, che il sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale istituito dalla proposta di legge e denominato « casa qualità », ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

Il comma 2 mantiene ferme le norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione.

L'articolo 2 precisa, al comma 1, che il provvedimento intende promuovere la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilire i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del predetto sistema « casa qualità », ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa regionale.

La disposizione specifica inoltre che, fino all'esercizio del potere legislativo da parte delle regioni, si applicano le disposizioni della legge.

Il comma 2 definisce invece l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda:

a) la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

c) la progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 4 consente ai proprietari di edifici residenziali di aderire volontariamente al sistema « casa qualità », al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

Il comma 6 permette altresì alle leggi regionali di estendere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

In base al comma 3 sono esclusi dall'ambito di applicazione:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina (parte seconda) del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, relativa ai beni culturali, e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del medesimo codice (immobili ed aree di notevole interesse pubblico rappresentati da ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), qualora il rispetto delle disposizioni della legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Il comma 5 stabilisce che i contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione « casa qualità » devono contenere una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.

L'articolo 3, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema « casa qualità », i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 5, 6 e 7 della legge.

La disposizione stabilisce che il decreto definisce anche il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione,

attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema « casa qualità ».

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la certificazione del sistema « casa qualità » riguarda l'efficienza energetica (lettera *a*), il soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori (lettera *b*), nonché il soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità (lettera *c*).

Il comma 2 esclude invece esplicitamente dalla certificazione la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 5 regola la valutazione dell'efficienza energetica delle singole unità immobiliari prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), prevedendo che le singole unità siano classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge n. 10 del 1991 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legislativo n. 115 del 2008 (attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), dal decreto legislativo n. 28 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

L'articolo 6 regola invece la valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

A tal fine le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle

diversi fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

- a) protezione dal rischio di incendio;
- b) protezione da intrusioni e da atti vandalici;
- c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente;
- d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento elettromagnetico interno;
- e) collegamento con servizi di trasporto e mobilità;
- f) tutela della riservatezza,
- g) accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi esterni ed interni agli edifici;
- h) accessibilità e fruibilità degli spazi interni agli edifici;
- i) prevenzione di incidenti;
- l) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico;
- m) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;
- n) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;
- o) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;
- p) durabilità dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;
- q) controllo della produzione e gestione dei rifiuti;
- r) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;

s) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

t) risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;

u) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;

v) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e alla normativa nazionale vigente.

In base all'articolo 7 l'unità immobiliare è classificata «eco-compatibile», ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), qualora siano stati utilizzati materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità.

L'articolo 8 disciplina le modalità mediante le quali si può certificare la rispondenza requisiti stabiliti nelle Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità».

In particolare il comma 1 prevede che la dichiarazione relativa all'unità immobiliare ovvero all'organismo edilizio in cui è l'unità immobiliare è inserita è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza.

Il comma 2 prevede che le regioni, ovvero le province o i comuni, in base ad apposita delega regionale, verificano le dichiarazioni di cui al comma 1 e rilasciano la certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3; a tal fine può essere richiesta documenta-

zione ed informazioni, e possono essere svolte ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri.

La disposizione specifica inoltre che le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente.

Secondo il comma 3 le amministrazioni locali richiamate dal comma 2 sono tenute ad organizzare corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno relativamente alle predette attività di vigilanza e di certificazione, presso gli enti bilaterali del settore edile o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

Le predette amministrazioni sono inoltre chiamate a predisporre campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema « casa qualità ».

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del « sistema casa qualità », partecipato anche dalle regioni e dagli organismi tecnici del settore, il quale raccoglie ed elabora i dati informativi concernenti l'applicazione del « sistema casa qualità », predispone un rapporto annuale, nonché, ai sensi del comma 5, segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità di revoca della certificazione del sistema « casa qualità », qualora interventi successivi abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile ha potuto beneficiare della suddetta certificazione.

La disposizione specifica che, in caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi della legge.

L'articolo 9 reca una serie di previsioni volte ad agevolare le unità immobiliari rispondenti al sistema « casa qualità ».

In particolare il comma 1 prevede che lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema « casa qualità ».

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come la disposizione preveda a tale fine di destinare prioritariamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la predetta certificazione « casa-qualità » gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie e della riqualificazione del patrimonio edilizio.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa risulti di assai difficile attuazione per quanto riguarda l'aspetto tributario, in quanto non risulta chiaro come sia possibile riconoscere priorità agli interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia relativi alle unità immobiliari cui è stata riconosciuta la certificazione « casa-qualità », atteso che le detrazioni fiscali previste in materia non sono riconosciute entro un tetto massimo di risorse, ma spettano a tutti i contribuenti che chiedano di fruirne, in presenza dei requisiti ed entro i limiti assoluti e percentuali previsti dalla legislazione vigente. Qualora si volesse riconoscere un trattamento più favorevole per gli interventi effettuati sulle predette unità immobiliari certificate, sarebbe dunque necessario prevedere esplicitamente per queste ultime una maggiore intensità dell'agevolazione, ovvero rimodulare l'intero sistema delle detrazioni in tale settore.

Inoltre, segnala come il riferimento, contenuto nella disposizione, a « soggetti privati », sembrerebbe configurare la possibilità di estendere la detrazione del 36 per cento, attualmente riconosciuta solo in favore delle persone fisiche, anche ad

imprese e società. In tal caso, la norma in esame richiederebbe una verifica di compatibilità comunitaria, in quanto si configurerebbe quale aiuto di Stato.

Ai sensi del comma 2 ciascuna regione, provincia e comune può disporre, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al sistema « casa qualità », promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici, e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

Il comma 3 prevede che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, assegnano incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità ».

Ai sensi del comma 4, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 115 del 2008 (attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione « casa qualità », in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

In base al comma 5 i comuni possono vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema « casa qualità », stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il secondo periodo del comma, il quale

stabilisce che i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione, nonché riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.

Sotto il profilo tributario, segnala come la disposizione sia formulata in termini estremamente generici, in primo luogo in quanto non indica se le predette riduzioni riguardino imposte di natura immobiliare ovvero possano riguardare la generalità dei tributi comunali.

Inoltre, evidenzia come la norma sembri riproporre la facoltà già riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6 prevede che i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in favore delle unità immobiliari classificate ai sensi dell'articolo 4.

A tal fine i comuni potranno derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente, ferma restando comunque l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

In merito a tale disposizione, rileva come, alla luce della riforma del sistema fiscale municipale previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, l'ICI sarà sostituita, a decorrere dal 2014, dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 23.

Anche a tale proposito evidenzia come la previsione potrebbe risultare sostanzialmente superflua, in quanto la predetta facoltà è già riconosciuta alla potestà regolamentare dei comuni in materia.

Sempre in merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 7, il quale prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici per consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema « casa qualità ».

Il comma 8 consente invece alle regioni di promuovere interventi agevolativi diretti a favorire la diffusione del sistema « casa qualità », dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

L'articolo 10 contiene il regime transitorio, stabilendo, al comma 1, che la legge si applichi alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 1.

Le disposizione consente inoltre di applicare le nuove norme anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle predette Linee guida.

Il comma 2 esclude invece dall'ambito di applicazione del provvedimento gli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime Linee guida.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia delle competenze normative delle regioni a statuto speciale, stabilendo che queste ultime, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alle finalità della legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della presenza di alcuni profili problematici per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, ritiene opportuno approfondire adeguatamente il contenuto del provvedimento, nonché acquisire l'orientamento in merito del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 1524 – B Lo Presti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze aveva esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta del 15 dicembre 2009.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di un solo articolo, esso sostituisce il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, recante disposizioni in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

In particolare, la disposizione interviene sulla determinazione della misura del contributo integrativo a carico di co-

loro che si avvalgono delle attività professionali dei soggetti esercenti attività autonoma di libera professione, i quali, per poter svolgere tale attività, devono risultare iscritti in albi o elenchi.

Mentre l'attuale formulazione del predetto comma 3 prevede che il contributo è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo (vale a dire, in pratica, dell'ammontare lordo della fattura emessa nei confronti del committente l'attività professionale), la novella prevede che il contributo, calcolato sempre in percentuale dell'importo fatturato lordo, è fissato, entro un limite minimo e massimo, con delibera delle casse o degli enti di previdenza competenti, approvata dai ministeri vigilanti sui predetti enti.

La nuova formulazione del predetto comma 3 prevede inoltre che le casse dei liberi professionisti, nonché le casse di previdenza derivanti dalla trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, le quali adottino il sistema contributivo di calcolo della pensione, previa delibera degli organismi competenti, possono destinare parte del contributo integrativo ad incrementare i montanti contributivi individuali degli iscritti.

Rispetto al testo già esaminato dalla Camera il Senato ha apportato due modifiche.

In primo luogo il Senato ha previsto che l'aliquota del contributo integrativo stabilita dalle casse o enti non solo non può superare il 5 per cento, come previsto nel testo approvato dalla Camera, ma non può nemmeno essere inferiore al 2 per cento.

Inoltre è stato precisato che l'esercizio della facoltà, riconosciuta agli enti e alle casse previdenziali, di destinare parte del contributo integrativo ad incremento dei montanti contributivi degli iscritti, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi.

Evidenzia quindi come le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato

non presentino profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti del CONI, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci, relativa all'iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane (Federcasse).

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Augusto DELL'ERBA, *Vice Presidente della Federcasse*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Nel corso della relazione interviene Federico CORNELLI, *Direttore operativo della Federcasse*.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Gianfranco CONTE, *presidente*, e Ivano STRIZZOLO

(PD), ai quali replicano Augusto DELL'ERBA, *Vice Presidente della Federcasse* e Federico CORNELLI, *Direttore operativo della Federcasse*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Sull'ordine dei lavori	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo quadro di partena-

riato globale e cooperazione (*Partnership and Cooperation Agreement – PCA*) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica. L'Accordo quadro in esame è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. Osserva che l'Accordo prevede quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di

mutuo interesse, sia nelle sfide globali – tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale – nelle quali l'Indonesia, membro del G-20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

Segnala, quindi, con riguardo ai contenuti dell'Accordo, che esso si compone di 50 articoli organizzati in sette titoli. Il titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. L'articolo 3 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Unione europea ed Indonesia, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo. Ricorda, poi, che con l'articolo 4 le parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in

attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione. Evidenzia, altresì, che il titolo II, composto dal solo articolo 6, e il titolo III, composto dal solo articolo 7, impegnano le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia alla cooperazione bilaterale e regionale. Sottolinea, inoltre, che il titolo IV comprende gli articoli da 8 a 16 e riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Quanto alle relazioni commerciali, una delle principali finalità dell'Accordo in esame, la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Fra gli specifici settori di cooperazione l'Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario, gli ostacoli tecnici agli scambi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti faciliteranno gli scambi sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione, impegnandosi altresì a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità. All'approfondimento della cooperazione doganale, anche attraverso un possibile futuro accordo bilaterale sul tema, è dedicato l'articolo 13. Le norme prevedono, inoltre, l'avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l'accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi. Ai sensi dell'articolo 15 le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni al fine di

migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

Aggiunge che il titolo V comprendente gli articoli da 17 a 40, riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche. I settori di cooperazione indicati dal titolo V sono il turismo, i servizi finanziari, la politica economica e cooperazione in materia di politica industriale, la società dell'informazione, scienza e tecnologia, l'energia e i trasporti. Segnala, in particolare, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, che viene individuato dall'articolo 25 il settore dell'istruzione e della cultura, prevedendosi che al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali *Erasmus Mundus*. Altri settori interessati dalla cooperazione sono poi quelli dei diritti umani e società civile, ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca, salute, statistiche e protezione dei dati personali, giustizia e affari interni, migrazione, lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, traffico di stupefacenti, antiriciclaggio di denaro sporco, modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica. A norma dell'articolo 40, che chiude il titolo V dell'Accordo, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia. Rammenta, inoltre, che il titolo VI

dell'Accordo reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA, secondo il meccanismo di disciplinato nel dettaglio all'articolo 44. Segnala, infine, che il titolo VII dell'Accordo reca le disposizioni finali ed è prevista la possibilità che le parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 43 dispone che né l'Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell'Ue di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia. Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall'articolo 44 che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. L'articolo 48 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie; la durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno. L'articolo 50, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Precisa quindi che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia. L'articolo 3, infine,

dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007. La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relative agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella *Southern African Development Community* (SADC), cui aderisce il Sudafrica. Osserva che la revisione si propone invece di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e

la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001. Con riguardo al contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che esso consta di quattro articoli, ma solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999. La prima modifica riguarda il Preambolo stesso, al quale viene operata un'aggiunta per ricomprendere nel dialogo politico tra le Parti anche le questioni dei Trattati multilaterali in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Viene poi modificato l'articolo 2, sostituendone il primo comma al fine di includere la cooperazione sulle questioni del disarmo e della non proliferazione tra quelli che le Parti concordemente considerano elementi essenziali dell'Accordo. Seguono poi le modifiche alla Sezione IV dell'Accordo del 1999, dedicata alla cooperazione economica: la sostituzione dell'articolo 55 mira ad instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita socio-economica nell'era attuale. Vengono poi modificati gli articoli 57 e 58, per dar vita a un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.

Osserva, quindi, che la modifica dell'articolo 59 e l'inserimento dell'articolo 59-*bis* mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare – con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale; nell'articolo 59-*bis* viene tra l'altro ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi. Segnala che il Titolo V dell'Accordo del 1999, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, subisce modifiche di diversi articoli, soprattutto allo scopo di aggiornare il testo in ordine alle novità uscite successivamente con riferimento agli strumenti per il finanziamento dello sviluppo, nonché alla problematica

della valutazione dell'efficacia degli aiuti. Ciò si rinviene soprattutto nell'inserimento dell'articolo 65-*bis*, in base al quale viene ribadito l'impegno delle Parti alla realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati nel Vertice ONU del 2000. Gli sforzi delle Parti verranno inoltre indirizzati anche alla realizzazione degli impegni assunti nella Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo del marzo 2002 e degli obiettivi dettati dal Piano di attuazione della Conferenza di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre del 2002). La sostituzione dell'articolo 67, d'altro canto, è intesa ad aggiornare la platea dei beneficiari potenziali dell'assistenza finanziaria e tecnica nel quadro della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica: viene allo scopo precisato trattarsi delle amministrazioni e degli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, degli attori non statali e delle organizzazioni istituzioni regionali e internazionali. Sottolinea, inoltre, che tutte le restanti modifiche si concentrano sul Titolo VI dell'Accordo del 1999, recante tutti i residui settori di cooperazione fra le Parti. Rammenta, al riguardo, che i principali aspetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti sono racchiusi nell'Accordo del novembre 1997, la sostituzione dell'articolo 83 e la modifica dell'articolo 84 mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile del Sudafrica: ciò è evidente dall'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 di riferimenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici. Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, la sostituzione dell'articolo 85 è volta ad istituire un dialogo politico nel campo culturale, con particolare riguardo allo sviluppo di industrie culturali competitive. Segnala, quindi, che la sostituzione del paragrafo 1 dell'articolo 86 prevede poi l'avvio di un dialogo tra le Parti nei settori dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del *post-apartheid* suda-

fricano. La sostituzione dell'articolo 90 riguarda la cooperazione tra le Parti nella lotta contro i traffici di droga, mentre la modifica dell'articolo 91 è dedicata al miglioramento della cooperazione per migliorare gli standard di protezione dei dati personali, con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Sottolinea che le modifiche più rilevanti sono rappresentate dai nuovi articoli da 91-*bis* a 91-*novies*. L'articolo 91-*bis*, infatti, è dedicato alle armi di distruzione di massa e relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione: a tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'esportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa – incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso –, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni. Viene inoltre concordato che il contenuto dell'articolo 91-*bis* costituisce elemento essenziale dell'accordo tra UE e Sudafrica. Segnala, inoltre, che gli articoli 91-*ter* e 91-*quater* riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, del quale si afferma doversi combattere anche i fattori che ne determinano la diffusione: la lotta al terrorismo dovrà inoltre essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani dei diritti dei rifugiati. Anche le fonti di finanziamento del terrorismo dovranno essere oggetto di particolare attenzione, rientrando nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di proventi di attività illecite. Gli articoli 91-*quinquies*, 91-*sexies* e 91-*septies* riguardano rispettivamente la lotta al crimine organizzato, la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti. Nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

transnazionale e relativi Protocolli, e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Rileva, ancora, che altrettanto rilevante per i profili di diritto internazionale è l'articolo 91-*opties*, con il quale le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma. Rammenta che l'articolo 91-*novies* riguarda la cooperazione in materia di immigrazione: al proposito le Parti riaffermano gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, con le garanzie di rispetto dei diritti umani e dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Le Parti riconoscono inoltre il collegamento tra migrazioni e sviluppo – accettando tra l'altro di agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine, anche mediante rimesse facilitate e poco onerose –, e si impegnano all'elaborazione e all'applicazione di normative e pratiche nazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo al rispetto della Convenzione ONU sullo *status* dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967. In questo contesto le Parti si impegnano alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità. Infine, la serie delle modifiche all'Accordo del 1999 si chiude con la sostituzione dell'articolo 94, dedicato agli aiuti non rimborsabili, che saranno coperti dalle risorse finanziarie del bilancio comunitario dedicate alla cooperazione internazionale, e soggette alle procedure da esso previste. Osserva, quindi, che l'articolo 2 dell'Accordo in esame riguarda le lingue di redazione del medesimo, che saranno tutte quelle degli Stati membri dell'Unione europea, nonché tutte le lingue del Sudafrica diverse dall'inglese. In base all'articolo 3 l'Unione europea, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana approveranno l'Accordo secondo le rispettive procedure, e si notificheranno l'espletamento di esse, procedendo al deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Sottolinea, infine, che l'articolo 4 riguarda i tempi di entrata in vigore dell'Accordo.

Evidenzia, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, nel nuovo testo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, intende istituire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori. Il comma 2 dell'articolo 1 mantiene fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. Sottolinea che l'articolo 2, comma 1, esplicitando che la

presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità », stabilisce che le regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nel presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni del presente provvedimento. Rammenta, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'applicazione della legge, in generale, alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, e alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali.

Evidenzia, con riguardo ai profili di competenza della Commissione cultura, che il comma 3 dell'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione del presente provvedimento, ai sensi della lettera *a*), gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. Al riguardo, ricorda che la richiamata Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca la disciplina dei beni culturali; la richiamata lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, reca l'indicazione di ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte se-

conda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; la richiamata lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, reca invece l'indicazione di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 esclude altresì dall'applicazione del presente provvedimento i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede che i proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema « casa qualità » di cui al presente provvedimento, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Il comma 5 stabilisce che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione « casa qualità » di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla suddetta certificazione, mentre il comma 6 dispone che le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono adottate le Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema « casa qualità », i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 5, 6 e 7. Ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono

alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del *software* di applicazione del sistema « casa qualità », mentre il comma 3 prevede che le modifiche dei requisiti minimi del sistema « casa qualità » e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico siano adottati secondo la procedura di cui al comma 1. Ricorda, altresì, che l'articolo 4 individua l'oggetto della certificazione del sistema « casa qualità », prevedendo che essa comprenda la valutazione su: *a)* efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato; *b)* soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori; *c)* soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Il comma 2 precisa che non rientrano nella certificazione del sistema « casa qualità » la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Segnala, quindi, che l'articolo 5 riguarda la valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, prevedendo che le singole unità immobiliari siano classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2009, n. 158. Osserva, poi, che l'articolo 6 riguarda invece la valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, prevedendo che le singole unità immobiliari siano classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, di una serie di requisiti elencati nella norma. Rammenta, inoltre, che l'articolo 7 riguarda la valutazione del soddisfaci-

mento dei requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, prevedendo che l'unità immobiliare sia classificata « eco-compatibile » in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità. Sottolinea, ancora, che l'articolo 8 prevede al comma 1, a fini di certificazione, che la dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui è l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema « casa qualità », sia sottoscritta dal richiedente e dal progettista e presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. Il comma 2 stabilisce che le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed al rilascio della certificazione « casa qualità », tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Segnala che ai sensi del comma 3, ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 devono organizzare appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno presso gli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema « casa qualità » di cui al presente provvedimento. Ricorda che il comma 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del « sistema casa qualità ». Ai sensi del comma 5, nel suo rapporto annuale l'Osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico. Evidenzia che il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema « casa qualità », qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi del presente provvedimento.

Aggiunge, inoltre, che l'articolo 9 reca la disciplina delle agevolazioni. Nel dettaglio, osserva che il comma 1 prevede che lo Stato promuova, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema « casa qualità » di cui all'articolo 4. A tale fine, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione « casa-qualità » gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 2 prevede che, al fine di favorire la diffusione del sistema « casa qualità », ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via vo-

lontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione. Il comma 3 prevede che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, assegnino incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità ». Rammenta che il comma 4 demanda al regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione « casa qualità », in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, facendo salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. Evidenzia altresì, che il comma 5 consente ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema « casa qualità » stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. Per favorire l'adesione al sistema « casa qualità », il comma 6 prevede che i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate ai sensi dell'articolo 4, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa. Sottolinea che ai sensi del comma 7, le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità

immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema « casa qualità ». In base al comma 8, infine, le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema « casa qualità », dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio. Segnala, quindi, che l'articolo 10 reca, al comma 1, alcune norme transitorie, stabilendo che le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, si dispone che le disposizioni del presente provvedimento si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti alle Linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1. Il comma 2 esenta dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento gli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3,

comma 1. Rammenta, infine, che l'articolo 11 stabilisce, infine, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente provvedimento secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare immediatamente alla riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
Audizione di rappresentanti del Gestore dei mercati energetici Spa (GME) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011	87
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	97

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	88
Sull'ordine dei lavori	88
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi. C. 4242 Montagnoli (<i>Esame e rinvio</i>)	90
<i>ALLEGATO 2 (Nota depositata dal Governo)</i>	99

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96
<i>ERRATA CORRIGE</i>	96

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gerardo Montanino, *amministratore delegato di GSE Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Gerardo MONTANINO, *amministratore delegato di GSE Spa*, e Costantino LATO, *direttore studi, statistiche e servizi speciali di GSE Spa*, forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Gestore dei mercati energetici Spa (GME).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente* Introduce, l'audizione.

Massimo GUARINI, *amministratore delegato di GME Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI (PD).

Massimo GUARINI, *amministratore delegato di GME Spa*, fornisce alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Ministero dell'Ambiente e dell'Economia e delle finanze hanno fatto presente l'impossibilità per i loro rappresentanti di partecipare ai lavori odierni della Commissione. Pertanto nella seduta odierna la Commissione non potrà procedere — stante l'obbligatorietà della presenza del rappresentante del Governo — alla discussione in sede legislativa nonché alle discussioni delle risoluzioni.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone — in conseguenza di quanto testè comunicato sull'impossibilità di procedere alla discussione in sede legislativa e in sede di risoluzioni — di modificare l'ordine degli argomenti da trattare, nel senso di passare subito all'esame in sede referente, poi alla deliberazione di rilievi su atti del Governo, e infine all'esame dell'atto del Governo.

La Commissione consente.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *relatore*, informa che il disegno di legge governativo all'esame della Commissione, che durante l'esame al Senato si è arricchito di tre nuovi articoli, si propone di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano. Al testo di legge governativo è stata abbinata

la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 3465 recante delega al Governo e altre disposizioni per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.

L'articolo 1 del disegno di legge governativo istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », che sostituisce la « Festa degli alberi ». Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Si prevede poi che, durante la Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge 113/1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica. Analoga disposizione è prevista dall'articolo 3 della proposta di legge abbinata.

Con una novella all'articolo 43 della legge 449/1997 l'articolo 3 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.

L'articolo 4 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore » con riferimento alla previsione di aree verdi, alla tutela del patrimonio arboreo, alle coperture a verde e al rinverdimento delle aree oggetto di edificazione.

L'articolo 5 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdate per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdate.

L'articolo 6 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti « alberi monumentali ». Un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, dovrà: stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali; istituire l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai Comuni. Lo

stesso articolo 6 introduce una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento/danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo viene quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge abbinata, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, quali: l'effettuazione di un monitoraggio sull'attuazione della citata legge 113/1992; l'elaborazione di un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni; la predisposizione di linee guida per il recupero, nelle aree rurali vicine agli insediamenti urbani, dei casali e terreni agricoli abbandonati. Inoltre il successivo articolo 2 dispone che, qualora i comuni si trovino nell'impossibilità di rispettare le norme in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli a verde pubblico, possano presentare piani volti a rivedere i propri assetti urbanistici al fine di aumentare la superficie riservata al verde pubblico. L'articolo 4 è volto a promuovere il rispetto da parte degli studenti del verde pubblico attraverso l'inserimento di programmi relativi alla tutela e alla promozione del verde nell'ambito dell'educazione ambientale e l'individuazione di una giornata, ogni anno, in cui gli alunni delle scuole primarie siano coinvolti in manifestazioni provinciali nelle quali essi possano mettere a dimora una pianta nei parchi pubblici.

In conclusione, considerato che il disegno di legge di iniziativa governativa già approvato dal Senato reca norme sulle quali si può registrare un'ampia condivisione, auspica che l'esame presso questo ramo del Parlamento possa concludersi in tempi rapidi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi.

C. 4242 Montagnoli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, informa che la proposta di legge – di cui oggi la Commissione avvia l'esame – modifica l'articolo 27 del codice della strada e l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di introdurre modifiche alla determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro relative pertinenze nonché all'utilizzo dei relativi proventi. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, con le citate modifiche la presente proposta di legge è finalizzata a porre fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, considerato che in alcuni casi si è registrato un insostenibile aumento dei canoni.

Ricorda che l'articolo 55, comma 23, della legge 449/1997 ha previsto l'adeguamento delle entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, e ne ha previsto l'aggiornamento annuale (con atto dell'amministratore in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero per l'esercizio della vigilanza governativa entro i successivi trenta giorni) disponendo, in sede di primo adeguamento, che l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autoriz-

zazione non possa superare il 150 per cento del « canone o corrispettivo attualmente dovuto ». Relativamente ai citati criteri per l'adeguamento, ricorda che essi sono indicati dal comma 8 dell'articolo 27 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, secondo cui nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. Tali criteri vengono tradotti in una formula matematica la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione.

La questione si è posta a seguito dell'attività, avviata nel 1999 dal compartimento della società ANAS Spa del Veneto, per la verifica in loco della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della società, a seguito della quale è sorto un contenzioso con i cittadini che hanno lamentato l'applicazione di canoni di importo ingiustificato. Ricorda, in proposito, che è stato costituito il cosiddetto « Comitato passi carrai » che, una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali della società ANAS Spa, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in materia di accessi stradali.

La problematica della disparità di calcolo dei canoni richiesti e delle conseguenze che essa provoca non riguarda solo il Veneto ed è stata sollevata più volte attraverso proteste e ricorsi, nonché interrogazioni parlamentari e ordini del giorno, alcuni anche recenti in cui il Governo ha segnalato che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'ANAS allo scopo di esaminare la possibilità di rivedere i criteri che sono alla base del calcolo dei canoni riferiti ai passi carrai e ha garantito il massimo impegno per ogni iniziativa volta

alla modifica dell'attuale normativa che regola la determinazione dei canoni in questione.

Passando alle modifiche apportate alla disciplina vigente dalla presente proposta di legge, rileva che l'articolo 1 riscrive il comma 8 dell'articolo 27 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) che indica i criteri per l'adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse. La modifica sostanziale recata dal nuovo testo risiede nella previsione, ai fini della determinazione della misura dei canoni/corrispettivi, dell'intesa della regione territorialmente competente.

L'articolo 2 riscrive il comma 23 dell'articolo 55 della legge 449/1997. Il nuovo testo, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi citati (in virtù dell'abrogazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 242/1995 e della trasposizione delle relative norme nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 389/2001 recante « Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade »), prevede, in luogo del 150 per cento contemplato dalla norma vigente, che l'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non potrà superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT nell'anno relativamente precedente. Segnala fin d'ora che il nuovo testo contiene un refuso, in quanto il riferimento corretto è quello dei canoni e corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse « di cui all'articolo 20 », comma 1, dello statuto.

L'articolo 3 destina al territorio interessato i proventi dei canoni, disponendo in particolare che i proventi derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, di cui all'articolo 55, comma 23, della L. 449/1997 (come modificato dalla presente legge), devono essere utilizzati, d'intesa con la regione interessata, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali in oggetto e per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale nella medesima regione.

L'articolo 4 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge 449/1997). Viene altresì previsto che per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data.

In conclusione si augura che l'esame in Commissione possa svolgersi in maniera proficua in uno spirito condiviso consentendo di addivenire al più presto all'approvazione di un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO illustra l'orientamento del Governo sulla proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) in considerazione dell'avvenuto trasferimento, nel corso dell'ultimo decennio, di una parte significativa della rete stradale nazionale dallo Stato alle regioni, ritiene importante approfondire la questione relativa alla possibile disparità di trattamento dei cittadini delle diverse aree del Paese in relazione all'esercizio da parte di organismi diversi – l'Anas Spa per la rete stradale rimasta nella titolarità dello Stato e le regioni o le province per quella passata nella titolarità delle regioni – delle competenze relative alla determinazione o meno dei canoni dovuti per i passi carrai e all'utilizzo dei relativi proventi.

Ritiene, inoltre, necessario, ai fini di una compiuta istruttoria del provvedimento in esame, che il Governo fornisca alla Commissione dati il più possibile aggiornati e completi sul fenomeno sul quale interviene la proposta di legge in titolo, con particolare riferimento al numero complessivo dei passi carrai, ripartiti per regione, nonché all'ammontare – anch'esso ripartito su base regionale – dei proventi derivanti dai relativi canoni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a deliberare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, i rilievi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo, da trasmettere alla Commissione Giustizia.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo, all'esame presso la II Commissione (Giustizia), che recepisce le direttive comunitarie n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e n. 2009/123/CE recante sanzioni per la

violazione di norme in materia di inquinamento provocato dalle navi.

Si tratta di un provvedimento predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) che aveva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le citate direttive comunitarie.

Osserva, quindi, che, in considerazione dei limiti di pena previsti dalla legge di delega, il Governo ha ritenuto di dover rimandare ad un eventuale successivo provvedimento legislativo un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, limitandosi, in questa sede al recepimento della normativa comunitaria.

Prima di segnalare alcune questioni che a suo avviso necessitano di essere approfondite, ricorda che ci si trova di fronte ad un intervento legislativo, per così dire, « necessitato ». Infatti, dopo lo scadere dei termini di recepimento delle due direttive sopra indicate (fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010), il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora con le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento delle direttive medesime.

Ricorda, anzitutto, sul piano del metodo e della tecnica legislativa, che il testo deriva dalla scelta fatta dal Parlamento, in occasione dell'approvazione della legge comunitaria 2009, di prevedere l'inserimento dei reati ambientali previsti nelle direttive in questione non nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e neppure nel Codice penale, ma nel decreto legislativo n. 231 del 2001, che si configura quindi come il testo fondamentale per la disciplina sostanziale e processuale in materia di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Quanto al merito, fa presente in primo luogo che la citata relazione illustrativa del Governo considera già sussistenti nell'ordinamento nazionale sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE re-

lativa all'inquinamento provocato dalle navi. Si tratta delle sanzioni introdotte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 202 del 2007. Pertanto il Governo non ritiene necessario alcun ulteriore intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale in materia, salvo procedere (ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame) all'inserimento anche di tali sanzioni fra quelle per le quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche.

In relazione, invece, alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa indica anzitutto due fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell'ordinamento interno: quella relativa all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette e quella relativa alla distruzione o al significativo deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. A tal fine, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, introduce nel codice penale due nuovi articoli (727-*bis* e 733-*bis*) che prevedono le due descritte fattispecie di reato di natura contravvenzionale.

Peraltro, con riferimento nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, segnala che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*) dalla direttiva comunitaria, la norma di recepimento non esclude la configurabilità del reato nei casi in cui il fatto commesso riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.

Con riferimento, invece, al nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, che punisce chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto, ritiene necessario, anche al fine di scongiurare il rischio di un blocco delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al fatto che l'introduzione della nuova fattispecie penale fa, comunque, salva l'applicabilità della normativa sulla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alle

norme in materia di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonché alle norme di attuazione della direttiva 79/409/CEE.

Passando, quindi, al contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che esso introduce, come già detto, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente, fino ad oggi assente nell'ordinamento nazionale, a tal fine prevedendo l'inserimento nel decreto legislativo n. 231 del 2001 di un nuovo articolo (25-*decies*), che prevede una serie di sanzioni pecuniarie ovvero, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive, a carico delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati ambientali.

L'articolo in questione attua, peraltro, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19, comma 2, della sopra richiamata legge comunitaria 2009, i quali hanno espressamente disposto (oltre all'inserimento delle fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE nel decreto legislativo n. 231 del 2001), che siano fissate, in caso di violazione delle fattispecie penali prese in considerazione, adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza, ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Aggiunge che le fattispecie penali alle quali il provvedimento in esame fa riferimento sono quelle contenute (oltre che nei due nuovi articoli 727-*bis* e 733-*bis* del Codice penale) negli articoli 29-*quattordices*, 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-*bis* e 279 del Codice ambientale; nella legge n. 150 del 1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; nella legge n. 549 del 1993, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; nel decreto

legislativo n. 202 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Nel rinviare alla lettura della esauriente tabella predisposta dagli uffici ai fini di un puntuale raffronto fra le sanzioni penali previste dall'ordinamento vigente e le nuove sanzioni da applicare alla persona giuridica ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su alcune specifiche questioni.

Prima di illustrarle, peraltro, ritiene opportuno ricordare che, in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, la VIII Commissione aveva già avuto modo di segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente fosse perseguito « tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario ».

Detto questo, osserva anzitutto che il rinvio operato dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame potrebbe apparire in alcuni casi troppo ampio, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal Codice ambientale, di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 potrebbe risultare ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato.

Sotto questo profilo, crede opportuno che il Governo fornisca chiarimenti e rassicurazioni circa il rispetto dei principi fondamentali di adeguatezza e di proporzionalità delle norme penali da parte delle disposizioni previste nel provvedimento in esame, allo scopo di scongiurare il duplice rischio di andare al di là di quanto previsto dal legislatore comunitario e di sanzionare le persone giuridiche non per il danno, o il pericolo concreto di danno,

arretrato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito – ad esempio – di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi.

Tale esigenza di chiarimento appare peraltro ancor più opportuna, a suo avviso, ove si consideri che, mentre le direttive europee in questione richiedono per l'esistenza del reato ambientale almeno la sussistenza dell'elemento soggettivo della « grave negligenza », per l'ordinamento italiano – e con riferimento ai reati ambientali presi in considerazione dal provvedimento in esame – ogni grado di colpa (anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato.

In sostanza, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti e, se necessario, approfondisca la questione centrale relativa a quali debbano essere effettivamente le fattispecie da includere nel provvedimento in esame e a quali fattispecie sia possibile eventualmente escludere perché non configurano violazioni gravi delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone.

La seconda questione che intende segnalare attiene al fondamento della responsabilità della persona giuridica disciplinata dal provvedimento in esame. Com'è noto, infatti, i reati presi in considerazione nel provvedimento in esame, ai fini dell'attribuzione della responsabilità della persona giuridica, non sono solo quelli che siano stati commessi dai soggetti che rivestono funzioni apicali all'interno delle persone giuridiche ma anche quelli commessi da soggetti sottoposti alla loro vigilanza e al loro controllo. In tal senso, quindi, l'introduzione della nuova disciplina sanzionatoria avrà sicuramente un impatto rilevante sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

Stante questa situazione, ritiene di dover segnalare, al Governo e alla Commissione, l'esigenza di verificare la possibilità

di rafforzare anche sul piano legislativo il ruolo e la funzione positiva svolta dalle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende, come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS.

Com'è noto, attraverso l'adozione e il rispetto di queste normative un'impresa decide di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e si impegna in modo sistematico a migliorarle, nonché a sottoporsi alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla organizzazione, che verifica periodicamente il rispetto da parte dell'impresa controllata delle norme ambientali.

Se questo è vero, potrebbe essere allora opportuno valutare in questa sede, anche grazie al contributo del Governo, la possibilità di escludere o quantomeno limitare l'applicazione delle sanzioni, in particolare di quelle interdittive, nei confronti delle persone giuridiche che volontariamente abbiano adottato sistemi virtuosi di gestione ambientale conformi ai richiamati standard e norme tecniche internazionali.

Infine, l'ultima questione che intende evidenziare richiama la necessità di un'attenta valutazione del concreto peso finanziario che potrebbe determinarsi a carico delle aziende con l'introduzione del nuovo apparato sanzionatorio.

Secondo quanto previsto, infatti, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva comunitaria 2008/99/CE, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati in questione. Tali reati, peraltro, sono sanzionati penalmente con l'arresto, nei casi più gravi, ma di regola con un'ammenda (cioè con una sanzione pecuniaria) che, automaticamente, quando il reato fosse commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, verrebbe a « sommersi » con la sanzione pecuniaria disposta a carico della stessa persona giuridica.

Stando così le cose, crede sia opportuno che la Commissione approfondisca la riflessione sul punto e che il Governo

fornisca chiarimenti in ordine alla « sostenibilità », dal punto di vista delle imprese, delle conseguenze finanziarie derivanti dal possibile cumulo delle sanzioni pecuniarie a carico della persona fisica che abbia commesso il reato e della persona giuridica nell'interesse o a vantaggio della quale il reato sia stato commesso.

Conclude, quindi, riservandosi di formulare una proposta di rilievi sul provvedimento in titolo all'esito del dibattito.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide le ragioni che sono alla base della richiesta di chiarimenti al Governo formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione compiuta sul provvedimento in una prossima seduta.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel riservarsi di approfondire il contenuto della relazione svolta dal collega Tortoli, segnala la necessità di armonizzare la sanzione penale prevista dal nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con le sanzioni penali già previste dagli articoli da 544-*bis* a 544-*sexies* del Codice, che puniscono i delitti contro il sentimento per gli animali.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto richiesto dal collega Viola, ritiene che sarebbe inaccettabile se l'introduzione del nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale finisse per rivelarsi strumento non di una più efficace tutela dell'ambiente, ma di un'inaccettabile abbassamento del livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Ermete REALACCI (PD) richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di inserire nell'elenco dei prodotti da sottoporre a sorveglianza, contenuti nell'*Allegato I* allo schema di decreto legislativo in esame, anche la ghisa e tutte le ferroleghie destinate alla rifusione, che ad avviso di alcuni esperti non rientrano né nella categoria dei semilavorati né in quella dei rottami metallici.

Sarebbe, infatti, grave se tali materiali, soprattutto in considerazione del notevole volume di traffico internazionale di cui sono oggetto, rimanessero esclusi, a causa dell'incompletezza del testo in esame, dal sistema nazionale di sorveglianza radiometrica.

Angelo Alessandri, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe.

RISOLUZIONI

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 470 del 19 aprile 2011:

a pagina 125, seconda colonna, alla ventiquattresima riga, deve leggersi « ANEV » in luogo di « ANEST »;

a pagina 125, seconda colonna, alla ventisettesima riga, devono aggiungersi prima delle parole: « Ermete REALACCI » le seguenti: « Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) »;

a pagina 125, seconda colonna, alla trentunesima riga, deve leggersi « ANEV » in luogo di « ANEST ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 475 del 4 maggio 2011, a pagina 163, seconda colonna, alla quarta riga, deve leggersi « entro » in luogo di « decorsi ».

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011.**COMUNICAZIONI**

Il 19 aprile 2011 si è svolto a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, un incontro interparlamentare sul cambiamento climatico.

All'incontro, promosso dalla Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, hanno partecipato rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, il Commissario Connie Hedegaard, responsabile per il cambiamento climatico, rappresentanti di organismi europei ed internazionali, tra i quali Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per l'ambiente, Christiana Figueres, Segretario esecutivo dell'UNFCCC, rappresentanti del mondo delle imprese, come Bruno Lafont, amministratore delegato del gruppo Lafarge ed esperti e rappresentanti di organizzazioni non governative.

L'incontro interparlamentare si è articolato in due sessioni dedicate, rispettivamente allo stato di applicazione del pacchetto clima ed energia ed alle priorità dell'UE nell'ambito dei negoziati internazionali in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP17 che si svolgerà a Durban, nella Repubblica del Sudafrica, dal 28 novembre al 9 dicembre 2011.

Nel corso della prima sessione gli interventi si sono indirizzati all'illustrazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi previsto dal pacchetto clima ed energia nei rispettivi Stati membri. A tale proposito molti interventi hanno segnalato che in molti Stati membri gli obiettivi previsti in termini di limiti di emissione sono stati raggiunti anche grazie al rallentamento della produzione industriale dovuto alla

crisi economica e finanziaria. Alcuni interventi hanno sottolineato come la crisi del nucleare in Giappone impone un ripensamento anche a livello europeo, a vantaggio di una maggior incentivazione delle energie rinnovabili. Molti interventi hanno sottolineato come, mentre si sta procedendo secondo gli obiettivi prefissati per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, più limitati progressi sono stati compiuti sul versante dell'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda il settore edilizio. Alcuni interventi hanno ricordato come vi siano settori non ancora sottoposti alla regolamentazione ETS che pure hanno un grosso impatto sul livello delle emissioni, come ad esempio il settore dell'aviazione ed hanno invitato la Commissione europea a promuovere una inclusione di tali settori nel sistema degli ETS, in vista della nuova fase che si aprirà nel 2013.

Intervenendo in rappresentanza della Commissione ambiente della Camera l'onorevole Foti ha rappresentato che l'Italia ha fatto un grosso passo in avanti nella riduzione delle emissioni di CO₂, fornendo il suo contributo con una riduzione di 4,8 milioni tonnellate di emissioni nel settore dell'autotrasporto su strada anche grazie al ricorso a biocarburante ecologici. Ha poi indicato che il Governo italiano ha recentemente deciso di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative alla costruzione di nuove centrali nucleari. Ha indicato però la necessità di trovare delle soluzioni alternative al nucleare, ricordando in proposito la recente proposta del Ministro delle finanze italiano Giulio Tremonti in merito alla possibilità di finanziare un piano straordinario per la

promozione delle energie alternative e rinnovabili attraverso lo strumento finanziario degli Eurobond.

Il Commissario europeo Hedegaard ha sottolineato in particolare l'importante ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di attuazione degli obiettivi previsti dal pacchetto clima e energia. Rispondendo ad alcuni interventi che denunciavano il non corretto funzionamento del mercato degli ETS ed i rischi di frode ed abusi, il Commissario ha annunciato che la Commissione europea sta valutando la possibilità di adottare delle proposte legislative. Il Commissario ha invitato a promuovere, per quanto possibile, in sede di definizione delle priorità di bilancio, sia a livello nazionale che a livello europeo, azioni a favore del cambiamento climatico. In merito alle azioni per il risparmio e l'efficienza energetica, la Commissione sta valutando il passaggio da un approccio basato su un sistema fondato su una sostanziale autoregolazione da parte degli Stati membri, ad un sistema più stringente, basato su obiettivi vincolanti e entro due anni la Commissione europea presenterà delle proposte in merito.

Per quanto riguarda la seconda sessione, la maggior parte degli interventi ha

sottolineato l'importanza del ruolo guida svolto dall'UE nell'ambito dei negoziati internazionali sul cambiamento climatico ed ha posto la questione della definizione della posizione dell'UE in vista della prossima conferenza delle parti COP 17 prevista a Durban, in Sudafrica, nel prossimo autunno. In particolare, molti interventi hanno posto la questione di come procedere ulteriormente senza l'impegno di Stati Uniti e Cina. Molti interventi hanno, inoltre, indicato la necessità che l'azione dell'UE nell'ambito dei prossimi negoziati sia in grado di coinvolgere il maggior numero di paesi e in particolare i paesi emergenti su obiettivi comuni. Alcuni interventi hanno posto la questione di come gestire la transizione verso il secondo periodo di impegno post-Kyoto che si aprirà dopo il 2012, indicando la necessità di formule passerella per prolungare la validità dell'accordo oltre il 2012.

Infine, il Presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, Jo Leinen, ha annunciato l'intenzione di organizzare, dopo lo svolgimento della Conferenza di Durban, un altro incontro interparlamentare per fare il punto sui risultati conseguiti.

ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi.
(C. 4242 Montagnoli).**

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

La proposta di legge si prefigge di intervenire nella materia dei canoni dovuti ai gestori delle strade per i passi carrai.

Nel merito la proposta di legge in oggetto dispone:

all'articolo 1, la modifica dell'articolo 27 del Codice della Strada, che interessa la procedura per la determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione della strada, prevedendo l'introduzione dell'intesa con la Regione territorialmente competente;

all'articolo 2, le modalità di approvazione da parte dell'ANAS dell'aggiornamento dei canoni e la previsione che l'eventuale aumento dei canoni non possa superare, per l'anno di riferimento, il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT;

all'articolo 3, l'introduzione del vincolo di spesa per l'ANAS dei proventi dei canoni per gli accessi all'interno della medesima Regione, per interventi di manutenzione e di sostegno della mobilità locale nella Regione interessata;

all'articolo 4, norme transitorie.

*Osservazioni**Articolo 1.*

La previsione dell'articolo determinerebbe, per gli enti proprietari o gli eventuali concessionari delle strade, conside-

rata la necessità di raggiungere intese con le Regioni, un potenziale aggravamento nel processo di definizione delle somme da corrispondere per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, con conseguente appesantimento del processo decisionale. Al riguardo, si evidenzia che potrebbero sorgere contenziosi, tra gli enti proprietari delle strade e le Regioni stesse, relativamente alla definizione delle suddette somme.

Inoltre la misura proposta non sembra risolvere il problema delle eventuali forme di sperequazione attualmente presenti e denunciate nella relazione di accompagnamento al testo della proposta di legge; in tal senso l'obbligo di raggiungere un'intesa con ogni Regione da parte degli enti proprietari sulle suddette somme potrebbe accentuare maggiormente il fenomeno. Dalla proposta potrebbe pertanto derivare una disparità di trattamento ancora più marcata rispetto a quella che è negativamente additata dalla stessa proposta di legge. Infatti l'intesa con la Regione territorialmente competente, se è vero che costituisce una garanzia per i soggetti destinatari dei canoni ed una limitazione della discrezionalità dell'ANAS, è altrettanto vero che, a causa della validità generale dell'articolo 27 del CdS, determinerebbe, non solo per gli accessi, ma per tutte le altre somme dovute a diverso titolo per le varie occupazioni e usi della sede stradale, una differenziazione dei canoni

dell'ente gestore della rete di interesse nazionale, variabile da Regione a Regione.

Articolo 2.

La previsione dell'articolo andrebbe limitata solamente agli accessi e non estesa a tutte le concessioni e autorizzazioni. Infatti, mentre per questi ultimi sembra legittimo limitare l'aumento all'inflazione perché i canoni degli accessi non possono e non devono rispondere a logiche di mercato in quanto rappresentativi di un corrispettivo a favore dell'ente proprietario o gestore della strada per la concessione del diritto fondamentale di accedere alla propria abitazione, fondo agricolo e attività commerciale o industriale, al contrario altri tipi di canoni, quali ad esempio quelli relativi alla pubblicità stradale, possono essere determinati in base a valutazioni di tipo commerciale.

Inoltre non risulta specificato il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT al quale fare riferimento; tale tasso potrebbe essere individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in luogo del tasso generico d'inflazione rilevato dall'ISTAT, coerentemente agli aggiornamenti previsti dal Nuovo Codice della Strada nei suoi disposti, nonché alle disposizioni del vigente articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 3.

Per quanto riguarda la previsione dell'articolo la stessa sembra rispondere alla logica del federalismo fiscale, ma presenta sicuramente delle difficoltà applicative e gestionali. L'ANAS dovrebbe corrispondere parte dei proventi derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale nella medesima Regione. A tal proposito è noto che le risorse disponibili per ANAS non risultano neppure sufficienti per la gestione e la manutenzione delle strade alla stessa concessa; si evidenzia inoltre che la sottrazione di parte dei proventi alla dispo-

nibilità di ANAS, potrebbe portare la suddetta società a richiedere una revisione del rapporto di concessione. Infine nel disposto dell'articolo 3 del testo non risulta quantificata percentualmente la misura del trasferimento a favore della mobilità locale, che, si presume, dovrebbe essere definita d'intesa con le Regioni, secondo quanto richiamato all'articolo 1 della proposta di legge, con le medesime problematiche già evidenziate.

Si sottolinea peraltro che nel titolo dell'articolo si fa riferimento agli « accessi autostradali », espressamente vietati.

Si rappresenta, infine, a titolo informativo che nel corso del 2010, anche a seguito delle sollecitazioni e delle istanze provenienti dal territorio in merito alla presunta impropria determinazione dei canoni ANAS, la Direzione Generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito il 21 ottobre del 2010 uno specifico Gruppo di Lavoro, con la partecipazione dell'ANAS, al fine di procedere alla ridefinizione dei criteri per la determinazione dei canoni degli accessi sulle strade in concessione ANAS, sulla base delle norme vigenti, nonché proporre eventuali modifiche normative al fine di armonizzare i canoni dei diversi enti proprietari.

Il Gruppo di Lavoro ha elaborato una proposta di rideterminazione dei canoni ANAS, a legislazione vigente, che sinteticamente si può così riassumere:

armonizzazione dei criteri di calcolo, improntati a principi di ragionevolezza e proporzionalità;

eliminazione dei picchi (minimi e massimi) dell'attuale sistema;

ridefinizione delle tipologie di accesso e dei loro coefficienti;

depurazione, per alcune tipologie di accesso, del coefficiente K_i (importanza della strada) che risulta consono alle sole tipologie di accessi commerciali e industriali;

ridefinizione dei parametri fondamentali di calcolo (larghezza dell'accesso, numero dei potenziali transiti, ...);

semplificazione delle formule.

La proposta del Gruppo di Lavoro, dal punto di vista tecnico, si è concretizzata e definita alla fine del 2010 ma, ai fini della preventiva valutazione dell'impatto della sua eventuale applicazione, è stata richiesta all'ANAS una serie di verifiche e simulazioni sulla base dei dati in suo possesso, prima della definitiva adozione.

Si segnala a tale proposito che l'adeguamento dei canoni per l'anno 2011 è

stato differito proprio in attesa delle citate verifiche.

Sulla base delle risultanze dell'attività del Gruppo di Lavoro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di presentare proprie proposte normative finalizzate all'armonizzazione dei canoni fra i diversi enti proprietari.

Per tutti i motivi sopra esposti si esprime parere contrario alla proposta di legge in oggetto, essendo la portata della stessa non risolutiva delle attuali criticità del sistema di determinazione dei canoni per gli accessi stradali in genere e di quelli su strade in gestione dell'ANAS in particolare.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. (Atto n. 356).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive allo schema di decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

considerate le criticità – rilevate da più parti – delle modifiche apportate dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, all'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in ordine all'estensione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica

anche sui prodotti semilavorati metallici oltre che sui rottami e altri materiali metallici di risulta;

condivisa quindi la necessità dell'intervento di cui allo schema di decreto legislativo in esame per garantire un'applicazione chiara e uniforme delle nuove norme dettate dal citato decreto legislativo n. 23 del 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta	103
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Moby SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna	105
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 maggio 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla

vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento.

COM(2010)542 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un'attività conoscitiva informale sul provvedimento in esame. In particolare, rammenta che sono stati auditi rappresentanti di Ancma, Unasca, Aiscam, Grecav auto Srl, del Corpo di polizia municipale del comune di Roma, e il direttore generale della motorizzazione civile, nonché il direttore del Servizio di polizia stradale.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di documento finale, che illustra (*vedi allegato*).

Marco DESIDERATI (LNP) ravvisa qualche elemento di contraddittorietà tra l'osservazione di cui alla lettera *b*) e quella di cui alla lettera *c*) della proposta di documento finale, dal momento che, insieme all'introduzione di prove di *crash* obbligatorie per i veicoli di categoria L, si chiede di evitare che l'aumento dei prezzi conseguente all'introduzione di nuove caratteristiche per tali veicoli possa disincentivare l'acquisto di veicoli nuovi e più sicuri. Nell'osservare che tali veicoli, a differenza delle automobili, non beneficerebbero di economie di scala, in ragione della loro scarsa penetrazione sul mercato, sottolinea che, a suo giudizio, si stanno progressivamente introducendo modifiche tali da assimilare sempre più le minicar alle automobili, facendo venir meno l'obiettivo di sostituzione di ciclomotori e motoveicoli per i quali erano state originariamente pensati, soprattutto per alcune categorie deboli, quali ad esempio i soggetti disabili, rendendole esageratamente costose e quindi inaccessibili a segmenti di popolazione meno abbienti.

Giacomo TERRANOVA (PdL), contrariamente a quanto affermato dal collega

Desiderati, considera prioritaria la garanzia di sicurezza su tali veicoli e in massimo grado sulle cosiddette minicar, che giudica mezzi altamente pericolosi in ragione della instabilità che le caratterizza e quindi ritiene del tutto condivisibile la proposta di effettuare obbligatoriamente i *crash* test. Nell'osservare che una delle condizioni poste nella bozza di documento finale prevede che ci sia una gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di evitare repentini aumenti dei prezzi, sottolinea che i produttori delle minicar hanno beneficiato per anni di una rendita di posizione dovuta all'ingente prezzo di acquisto di tali veicoli, che, contrariamente a quanto generalmente si ritiene, si collocano in una fascia alta del mercato. Non a caso il prezzo dei citati veicoli non è in linea con quello dei veicoli che avrebbero dovuto sostituire, ossia ciclomotori e motoveicoli, ma è assimilabile invece al prezzo di un'autovettura di media categoria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene utile precisare che in Italia la sola Grecav auto Srl si configura come un produttore nazionale di minicar, dal momento che utilizza componenti interamente prodotte in Italia e che la suddetta azienda produce tali veicoli osservando criteri di massima sicurezza – tra i quali anche le prove di *crash* – e ottenendo per questo importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nel segnalare che nel corso della loro audizione informale i rappresentanti della citata azienda si sono dimostrati favorevoli all'introduzione delle condizioni che formano oggetto della proposta di documento finale e che le altre aziende di produzione europee di minicar osservano *standard* di sicurezza inferiori e in particolare non effettuano le prove di *crash*, fa presente che l'aumento dei prezzi conseguente all'introduzione di tali test potrebbe essere compensata da una più ampia produzione di tali mezzi che, originariamente pensati per i giovani in sostituzione del ciclomotore e del motoveicolo, potrebbero essere utilizzati anche da utenti anziani della terza e quarta età.

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il presidente Valducci per l'utile precisazione e il relatore per la predisposizione dell'articolata bozza di documento finale, che valuta positivamente nel suo complesso, ritiene che le osservazioni in esso poste rappresentino un giusto equilibrio tra le due opposte esigenze di garantire una maggiore sicurezza per le minicar senza tuttavia trasformarle in piccole autovetture. Non ritenendo del tutto condivisibili le osservazioni del collega Desiderati e giudicando altresì utile che vengano effettuate le prove di *crash* sui veicoli oggetto del provvedimento, osserva che il lavoro della Commissione è stato sempre orientato a garantire una maggiore sicurezza nei trasporti, come dimostrano le recenti modifiche al codice della strada approvate in sede legislativa. Inoltre il costo che deriva da tali interventi è stato sempre considerato alla stregua di un investimento, in quanto volto a ridurre l'incidentalità stradale, che ha costi economici e sociali di gran lunga maggiori.

Marco DESIDERATI (LNP), nel ringraziare il presidente Valducci per le precisazioni svolte, dalle quali si evince che l'unica azienda totalmente italiana di produzione delle minicar trarrebbe vantaggio dal regolamento nel suo complesso e dalle osservazioni poste nella proposta di documento finale, ribadisce che l'aumento di costo conseguente alle prove di *crash* e alle eventuali maggiori dotazioni di sicurezza delle minicar potrebbero indurre le fasce di utenti economicamente più deboli a orientarsi su altri tipi di veicoli, in particolare ciclomotori e motoveicoli, tradendo l'obiettivo iniziale per il quale le minicar erano state pensate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in ragione della complessità della proposta di documento finale presentata dal relatore e del dibattito che si è svolto su di essa, che investe l'importante tema della sicurezza stradale, e ritenendo quindi utile effettuare un approfondimento al riguardo, si riserva di esprimere il parere del Governo sulla proposta di

documento finale del relatore in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che la XIV Commissione è convocata in data odierna per esprimere il parere sul provvedimento in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di Moby SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Michele Pompeo META (PD), Silvia VELO (PD), Mario LOVELLI (PD) e Vincenzo GAROFALO (Pdl).

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione degli imminenti impegni del ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. (COM(2010)542 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)542 def);

premesso che:

la Commissione europea, in data 4 ottobre 2010, ha presentato una proposta di regolamento inerente all'omologazione dei veicoli della categoria L e alla vigilanza del mercato;

la categoria L comprende una vasta gamma di veicoli con due e tre ruote – ad esempio ciclomotori a due o tre ruote, motocicli a due o tre ruote, motocicli con sidecar – o quattro ruote, i cosiddetti quadricicli, come i quad e le minicar;

la proposta di regolamento tiene conto dei risultati di un'ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione dal 22 dicembre 2008 al 27 febbraio 2009, finalizzata ad acquisire le osservazioni delle parti interessate – autorità di omologazione nazionali, costruttori, fornitori e consumatori – nonché di una serie di studi volti a valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale delle disposizioni in materia di omologazione dei veicoli della citata categoria;

attualmente l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L è disciplinata dalla direttiva quadro 2002/24/CE, che fissa i principi generali in materia, e da una serie di direttive specifiche che contengono prescrizioni tecniche dettagliate;

tale disciplina tende a rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico e mira ad instaurare il mercato interno, garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

la Commissione, tuttavia, ha individuato una serie di problemi importanti associati alle attuali disposizioni per l'omologazione dei veicoli nuovi di categoria L a cui occorre porre rimedio (la complessità del quadro normativo; il livello delle emissioni e la sua quota crescente di emissioni rispetto al totale delle emissioni del trasporto su strada; gli aspetti di sicurezza funzionale relativi alle prescrizioni di omologazione; la mancanza di un quadro normativo per i veicoli dotati di nuove tecnologie; la vendita e l'immatricolazione di taluni veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, che non sono conformi alle attuali prescrizioni di omologazione per tipo relative alla sicurezza funzionale e/o alla tutela ambientale);

si è pertanto ravvisata la necessità di adottare un nuovo quadro normativo armonizzato per la produzione di veicoli

della categoria L, abrogando conseguentemente tutte le direttive particolari, attraverso una disciplina di livello regolamentare idonea a garantire il rispetto immediato delle disposizioni in essa contenute senza successivo recepimento nell'ordinamento degli Stati membri, in modo da evitare la frammentazione del mercato interno e da garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta Europa;

l'obiettivo che si intende in tal modo perseguire è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato;

allo scopo di semplificare e accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione dei veicoli, si è privilegiato un approccio « a più livelli » in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono solo le norme e i principi fondamentali, mentre l'adozione della normativa concernente gli aspetti tecnici è delegata alla Commissione;

in particolare, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione, che dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2013, saranno stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria;

le specifiche tecniche, invece, saranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo;

rilevato che:

l'Italia è uno dei Paesi – insieme con Francia e Spagna – nei quali è

localizzato il mercato europeo dei quadricicli, tra i quali trovano ampia diffusione quelli leggeri, le cosiddette minicar;

il rapporto tra numero di incidenti e parco circolante, come risulta dai dati ISTAT, per questo tipo di veicoli, in Italia è sensibilmente più elevato rispetto a quello delle automobili (0,6 contro 0,4);

in questo quadro, devono essere valutate positivamente le disposizioni della presente proposta di regolamento che tendono a migliorare la sicurezza di tali veicoli quale, ad esempio, l'incremento della potenza massima dei quadricicli leggeri, che passa dall'attuale 4 Kw a 6 Kw, che consentirà ai conducenti, a parità di limiti di velocità, di disporre di una migliore ripresa del veicolo nelle situazioni più delicate di sicurezza stradale, quali la partenza in salita, il sorpasso eccetera, e favorirà l'introduzione di nuove funzioni come i dispositivi di disappannamento e sbrinamento, o sistemi di luce più potenti;

appare altresì pienamente condivisibile l'obiettivo della proposta in esame di rafforzare, anche attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio da parte delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri, l'azione delle autorità nazionali responsabili in tale ambito, allo scopo di evitare l'immissione sul mercato di prodotti di qualità inadeguata, prodotti contraffatti e componenti non omologati;

considerato, infine, che:

la proposta di regolamento prevede che per i quadricicli leggeri sia prescritta una massa massima in ordine di marcia – cioè comprendente il 90 per cento del pieno carburante e gli accessori – di 350 Kg, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni in vigore che invece fissano in un massimo di 350 Kg la massa a vuoto del veicolo, ossia esclusi gli accessori e il pieno carburante;

tale prescrizione determinando una riduzione effettiva della massa del veicolo, appare in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla Commissione stessa di raffor-

zare alcuni componenti strutturali e di equipaggiare i veicoli con nuovi dispositivi atti al miglioramento della sicurezza attiva e passiva;

per permettere il miglioramento della sicurezza di tali veicoli sarebbe invece opportuno prevedere un aumento della massa in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, non modificare l'attuale limite di 350 Kg della massa a vuoto;

appare opportuno introdurre « prove di crash » obbligatorie, utilizzando procedure previste da centri qualificati e riconosciuti dalle autorità competenti;

bisognerebbe valutare attentamente la possibilità di un'opportuna gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione;

appare altresì opportuno che il Parlamento sia costantemente informato sull'andamento dei lavori in ambito europeo, con particolare riferimento ai progetti di atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione,

esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento in oggetto, con le seguenti osservazioni:

a) ai fini del miglioramento della sicurezza, sia previsto un aumento della massa dei quadricicli leggeri in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, non sia modificato l'attuale limite di 350 Kg della massa a vuoto;

b) siano introdotte « prove di crash » obbligatorie, utilizzando procedure previste da centri qualificati e riconosciuti dalle autorità competenti;

c) si valuti l'opportunità di prevedere una gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione;

d) sia tenuto costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei lavori in ambito europeo, con particolare riferimento ai progetti di atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	114
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman – Rel. Gava	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica.

L'Accordo quadro in esame è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bi-

laterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

L'Accordo prevede quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l'Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

L'Accordo si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli che investono quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia. Nel Titolo I è definita una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare: fra gli altri, il rispetto dei principi di democrazia e di buon governo, la salvaguardia dei diritti fondamentali, nonché i valori sanciti nella *Carta delle Nazioni Unite* e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo ed i principali obiettivi della cooperazione.

I Titoli II e III trattano rispettivamente della Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e cooperazione bilaterale e regionale (articoli 6 e 7): forte rilevanza è attribuita al rafforzamento della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali. Sul piano multilaterale, l'Indonesia non solo partecipa ai lavori dell'ONU ma è, dal 1995, membro originario dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e partner principale del Vertice Asia-Europa (ASEM). Giacarta svolge, inoltre, un ruolo chiave nella regione del Sud-Est asiatico sia come Paese membro dell'ASEAN sia all'interno del Forum regionale dell'ASEAN (ARF), che ha raffor-

zato ulteriormente il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Indonesia su aspetti come la promozione della sicurezza regionale, il rafforzamento dei principi democratici e la salvaguardia dei diritti umani nella regione. L'approfondimento delle relazioni commerciali costituisce, come già illustrato, una delle finalità principali del presente Accordo. In linea con tale obiettivo, al Titolo IV, le Parti si obbligano ad accrescere la cooperazione in materia di commercio e di investimenti. Questa cooperazione prenderà la forma di dialogo e di scambi di informazioni con l'obiettivo di aumentare e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Nel Titolo V si passano in rassegna numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione 2009, contestualmente alla firma dell'Accordo in esame.

Si segnalano in particolare i seguenti settori di cooperazione: turismo (articolo 17): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali; servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (artt. 18-20): le disposizioni sono tese a incentivare lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e a rafforzare la cooperazione in materia di servizi finanziari e di politica industriale; società dell'informazione, scienza e tecnologia (artt. 21 e 22): la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e dell'Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione; energia e trasporti (artt. 23 e 24): la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico; in ma-

teria di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza e dell'intermodalità.

Le risorse finanziarie necessarie per perseguire gli obiettivi di cooperazione identificati dall'Accordo verranno messe a disposizione da entrambe le Parti (articolo 40). Le disposizioni istituzionali, di cui al Titolo VI, prevedono l'istituzione di un Comitato misto che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

Le disposizioni finali, oltre a disciplinare la durata e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 48), l'ambito territoriale della sua applicazione (articolo 46) e le versioni linguistiche facenti fede (articolo 50), illustrano il funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie (articolo 44). Le maggiori spese che deriveranno dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo nonché dall'organizzazione dei nuovi dialoghi settoriali e delle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte, per quanto concerne l'Unione europea, dal bilancio della stessa Unione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV) dichiarano voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, che si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007.

La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relativi agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella Southern African Development Community (SADC), cui aderisce il Sudafrica.

La revisione si propone invece di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.

Passando direttamente al contenuto dell'Accordo in esame, osserva che esso consta di quattro articoli, ma solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.

Segnala sinteticamente le principali modifiche di interesse della X Commissione.

In particolare, si evidenziano le modifiche alla Sezione IV dell'Accordo del

1999, dedicata alla cooperazione economica: la sostituzione dell'articolo 55 mira ad instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita socio-economica nell'era attuale. Vengono poi modificati gli articoli 57 e 58, per dar vita a un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.

La modifica dell'articolo 59 e l'inserimento dell'articolo 59-*bis* mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare – con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale; nell'articolo 59-*bis* viene tra l'altro ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.

Il Titolo V dell'Accordo del 1999, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, subisce modifiche di diversi articoli, soprattutto allo scopo di aggiornare il testo in ordine alle novità uscite successivamente con riferimento agli strumenti per il finanziamento dello sviluppo, nonché alla problematica della valutazione dell'efficacia degli aiuti. Ciò si rinviene soprattutto nell'inserimento dell'articolo 65-*bis*, in base al quale viene ribadito l'impegno delle Parti alla realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati nel Vertice ONU del 2000. Gli sforzi delle Parti verranno inoltre indirizzati anche alla realizzazione degli impegni assunti nella Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo del marzo 2002 e degli obiettivi dettati dal Piano di attuazione della Conferenza di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre del 2002). La sostituzione dell'articolo 67, d'altro canto, è intesa ad aggiornare la platea dei beneficiari potenziali dell'assistenza finanziaria e tecnica nel quadro della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica: viene allo scopo precisato

trattarsi delle amministrazioni e degli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, degli attori non statali e delle organizzazioni istituzioni regionali e internazionali.

Tutte le restanti modifiche si concentrano sul Titolo VI dell'Accordo del 1999, che riporta tutti i residui settori di cooperazione fra le Parti. Ricordando che i principali aspetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti sono racchiusi nell'Accordo del novembre 1997, la sostituzione dell'articolo 83 e la modifica dell'articolo 84 mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile del Sudafrica: ciò è evidente dall'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 di riferimenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici. La sostituzione dell'articolo 85 è volta ad istituire un dialogo politico nel campo culturale, con particolare riguardo allo sviluppo di industrie culturali competitive.

L'articolo 2 dell'Accordo in esame riguarda le lingue di redazione del medesimo, che saranno tutte quelle degli Stati membri dell'Unione europea, nonché tutte le lingue del Sudafrica diverse dall'inglese.

In base all'articolo 3, l'UE, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana approveranno l'Accordo secondo le rispettive procedure, e si notificheranno l'espletamento di esse, procedendo al deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Infine, l'articolo 4 riguarda i tempi di entrata in vigore dell'Accordo.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha formulato una proposta di parere favorevole sul documento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita il collega Lulli ad illustrare la proposta di documento conclusivo.

Andrea LULLI (PD) illustra la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), sottolineando che è il risultato del contributo di tutte le componenti politiche della Commissione e che pertanto è stato ampiamente condiviso. Invita i colleghi a soffermarsi soprattutto sul capitolo delle conclusioni. In esso sono state rilevate le cause della debolezza del sistema industriale italiano e sono stati individuati alcuni punti fondamentali per l'elaborazione di un programma nazionale strategico volto a favorire il rilancio del sistema produttivo. Sono state, quindi, evidenziate le azioni prioritarie da mettere in campo in tutti i settori afferenti alle attività delle imprese, a partire dai costi dell'energia, all'accesso al credito, alla fiscalità di vantaggio, alla semplificazione normativa. Sono stati altresì evidenziati gli interventi che dovrebbero essere messi in campo a favore dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, nonché quelli necessari sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, aspetto che appare particolarmente debole in Italia, soprattutto nei settori a media ed elevata tecnologia. Nel capitolo conclusivo del documento si è, infine, evidenziata l'importanza strategica della ricerca e della formazione, per puntare alla qualità dei prodotti, non solo al semplice contenimento dei costi di produzione. Al riguardo, è stata sottolineata l'importanza della valorizzazione della ricerca universitaria, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e ai rapporti pubblico/privato e sono state avanzate proposte per sostenere progetti di ricerca e di sviluppo.

Sottolinea altresì la sofferenza più volte dimostrata nel corso delle audizioni da parte delle imprese per le difficoltà di accesso al credito, rilevando che la difficoltà dei processi di liberalizzazione è connessa sia alla farraginosità degli adempimenti burocratici, sia ai costi elevati del sistema creditizio, sia all'organizzazione del sistema dei servizi. Nel ritenere opportuno un migliore utilizzo dei fondi strutturali europei, osserva che la ripresa dalla crisi, a livello sia italiano sia europeo, si registra nelle produzioni per

l'export, dal momento che la domanda interna è ancora molto debole. Si pone, pertanto, la questione sulle modalità di sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e di presidio dell'*export*, pur nella consapevolezza che in questo campo vi sono limitate possibilità di intervento a causa dei ben noti vincoli di bilancio.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, esprime apprezzamento per il fatto il documento in esame sia stato condiviso, nelle sue conclusioni politiche, da tutti i gruppi presenti in Commissione. Invita pertanto i colleghi ad approfondire tutte le parti del documento conclusivo e a proporre eventuali modifiche al fine di procedere alla sua definitiva approvazione. Propone quindi di dare ampia diffusione al documento conclusivo, anche attraverso una conferenza stampa, auspicando che l'intenso lavoro svolto dalla Commissione possa essere di utilità per la definizione di politiche industriali e di sviluppo in questa seconda fase della legislatura.

Fabio GAVA (Pdl) esprime apprezzamento per il documento conclusivo elaborato. Osserva che la crisi internazionale della seconda metà del 2008 ha colto il sistema produttivo italiano in una fase di profonda trasformazione e cambiamento. Ritiene che il documento possa assumere una importanza strategica e rilevante ai fini della definizione di nuove politiche di sviluppo da parte del Governo nel settore industriale e manifatturiero. Con riferimento al rilievo del collega Lulli sulla diminuzione della domanda interna, evidenzia che l'Italia ha raggiunto una situazione di maturità dei consumi e che la domanda è diminuita non solo in conseguenza della crisi economica, ma anche per una strutturale riduzione degli spazi interni di crescita. Rileva infine che un migliore supporto ai consumi interni potrebbe essere fornito dalla riforma fiscale.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva preliminarmente che, nonostante le assicura-

zioni del ministro Tremonti sul fatto che la crisi sarebbe terminata nel 2009, l'Italia si trova in una situazione di forte difficoltà e che il documento in esame è di assoluta attualità nonostante le audizioni siano state concluse nel dicembre 2009. Ritiene che per sostenere i consumi il Governo dovrebbe agire soprattutto sul versante dell'occupazione. Esprime quindi apprezzamento per la proposta di documento elaborata e auspica una sua condivisa approvazione. Concorda con la proposta del presidente di darne adeguata comunicazione ai fini di un suo utilizzo per la definizione delle politiche nel settore industriale e manifatturiero.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 maggio 2011.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman – Rel. Gava.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Oggetto e finalità dell'indagine

L'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale è stata deliberata dalla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati il 25 febbraio 2009 e ha preso l'avvio il 1° aprile dello stesso anno.

Si ricorda che la X Commissione Attività produttive della Camera, nel corso della XIV legislatura, ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema industriale italiano e sulle relative tendenze evolutive e politiche di rilancio. Tale indagine conoscitiva, deliberata il 4 giugno 2003, è stata conclusa con l'approvazione del documento conclusivo l'11 febbraio 2004.

Da allora sono trascorsi più di sei anni e lo scenario problematico che allora emergeva (determinato da repentini cambiamenti introdotti nell'economia dalla globalizzazione, dall'emergere delle economie del *Far East* e dell'India, dall'apprezzamento dell'euro sul dollaro, dalla rapida diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) è sfociato in una fase di crisi dell'economia internazionale causata dal brusco precipitare dei mercati finanziari, con le conseguenti ricadute sul clima di fiducia e sui comportamenti di spesa e di investimento delle famiglie e delle imprese. Tale fase di crisi dell'economia internazionale è iniziata nella seconda metà del 2008 e tuttora persiste nonostante sia stata evitata la catastrofe con politiche di spesa e monetarie espansive. A fronte delle rilevanti contrazioni del prodotto mondiale nel 2009, per il 2010 – come evidenziato dal Governatore della Banca d'Italia nelle « Considerazioni finali » del 31 maggio 2010 – le maggiori istituzioni internazionali prevedono una crescita del prodotto mondiale di oltre il 4 per cento. Si tratta però di una media fra tassi molto diversi: alti nelle economie emergenti, in primo luogo in Cina; significativi negli Stati Uniti e in Giappone; deboli in Europa, dove il livello del prodotto resta ancora ampiamente inferiore a quello pre-crisi. Anche per le politiche espansive adottate per contrastare la crisi ed evitare una pesante recessione, di recente si sono manifestate, soprattutto nell'area Euro e per altri Paesi comunitari, criticità legate agli eccessivi disavanzi e debiti pubblici che hanno messo in allarme i mercati finanziari internazionali riguardo alla sostenibilità dei debiti pubblici. I mercati hanno manifestato riluttanza ad assorbire i titoli di Stati con notevoli disavanzi o alti

livelli di debito pubblico – si pensi alla Grecia – per cui per evitare una bancarotta di tali Stati con effetti sistemici a livello internazionale e in particolare per l'area Euro, l'Unione europea ha adottato delle misure « solidaristiche » di salvataggio della Grecia con prestiti ingenti da parte degli altri Paesi dell'area Euro.

Alla luce della crisi internazionale e delle dinamiche dell'economia globale, scopo principale dell'indagine conoscitiva è stato quello di analizzare il tema della situazione e delle prospettive del sistema produttivo italiano nel suo complesso e dei rischi di indebolimento del comparto industriale del Paese.

La struttura produttiva italiana si caratterizza ancora per la presenza di pochi gruppi industriali di grandi dimensioni – la cui dimensione peraltro è mediamente inferiore a quella dei loro competitori esteri – e per una prevalenza di imprese di piccole dimensioni accompagnata da un accentuato localismo produttivo.

Dall'ultima indagine dell'ISTAT sul tema, con dati aggiornati al 2007, emerge che nel medesimo anno la struttura produttiva italiana rimane caratterizzata da una larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti), rappresentative del 94,8 per cento delle imprese, del 47,4 per cento degli addetti e del 32,5 per cento del valore aggiunto. In questo segmento dimensionale di imprese quasi due terzi dell'occupazione è costituita da lavoro indipendente. Le grandi imprese (con almeno 250 addetti) ammontano a 3.418 unità, che pesano per il 18,5 per cento degli addetti e per il 28,3 per cento del valore aggiunto complessivi. La dimensione media delle imprese permane particolarmente bassa (3,9 addetti per impresa), seppure in crescita negli ultimi anni.

La rilevanza delle piccole imprese nella struttura industriale italiana emerge anche dal confronto con gli altri paesi europei. Nel confronto europeo le imprese italiane risultano mediamente di dimensioni minori e più orientate alle attività manifatturiere maggiormente specializzate (cosiddetti comparti del *made in Italy* a bassa tecnologia: cuoio e calzature, tessile e abbigliamento, cicli e motocicli, piastrelle e materiali per l'edilizia, mobili, fabbricazione di macchine). Alla modesta dimensione d'impresa concorre anche la forte incidenza del lavoro indipendente (un occupato su tre in Italia, uno su venti in Francia).

Il tessuto delle piccole e medie imprese rappresenta una realtà peculiare e consolidata: un fattore fondamentale di dinamismo e di crescita per l'economia nazionale. Si avverte tuttavia da parte dei protagonisti del sistema l'assenza di una grande impresa capace di agire in termini di innovazione strategica o di trasferimento di innovazione ai sistemi imprenditoriali di dimensioni minori, svolgendo in tal modo un ruolo trainante e propulsivo. Peraltro, negli ultimi anni il processo di globalizzazione ha prodotto una ristrutturazione del sistema produttivo e in particolare dell'industria manifatturiera, caratterizzati da una persistente prevalenza delle piccole imprese, dalla riduzione delle grandi e da una significativa crescita di imprese di media dimensione *leader* di distretto, che rappresentano la novità più rilevante che i distretti hanno prodotto reagendo alla crescente competizione internazionale.

La grave crisi internazionale rischia di amplificare i problemi del sistema economico italiano connessi alla scarsa attitudine a compiere investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo, che si spiega con le peculiari caratteristiche settoriali (limitata presenza nei settori delle tecnologie avanzate e dei materiali innovativi) e soprattutto dimensionali delle imprese italiane. Le grandi imprese sono il principale motore della ricerca in tutti i paesi avanzati, mentre i problemi della piccola e media impresa sono legati in maniera evidente ad una forte carenza di investimenti in ricerca e sviluppo in grado di alimentare quella nuova industria (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ricerca medica ecc.) che, in tutti i paesi sviluppati, si dimostra la carta vincente nella competizione internazionale. Va altresì considerato che il nostro Paese appare in ritardo per quanto riguarda l'entità delle risorse pubbliche destinate al sostegno della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, ciò che si ripercuote negativamente sulla capacità competitiva del nostro sistema produttivo. A ciò si aggiunge il ritardo dell'Italia nello sviluppo di un nuovo sistema energetico capace di valorizzare appieno tutte le fonti e le tecnologie potenzialmente disponibili, dal risparmio alle fonti rinnovabili, dalla produzione di energia nucleare allo sfruttamento delle risorse naturali presenti sul territorio nazionale, in presenza di uno *stock* inadeguato di risorse pubbliche spendibili per tale finalità e di un sistema bloccato da vincoli normativi e regolamentari e da una frammentazione eccessiva delle competenze.

Nell'esaminare la situazione e le prospettive del sistema industriale del nostro Paese va inoltre considerato che, da sempre, l'Italia si è caratterizzata per notevoli differenze nel grado di sviluppo economico e in particolare industriale delle diverse regioni. Il divario di sviluppo tra Nord e Sud nell'ultimo quinquennio non sembra essersi sostanzialmente ridotto e la crisi economica in atto, se non affrontata con politiche adeguate, rischia di aggravare tale situazione poiché potrebbero risentirne maggiormente proprio le regioni più deboli.

In uno scenario di persistente crisi soprattutto per l'economia dell'Unione europea, per la quale si prevede che il livello del prodotto nel 2010 resti ancora di molto inferiore al livello pre-crisi, l'intento è stato quello di comprendere se e come il sistema produttivo italiano possa reagire alla crisi trasformandola in una nuova occasione di sviluppo, con una ripresa della capacità competitiva del sistema nel suo complesso e più in particolare dei diversi settori manifatturieri nazionali, facendo leva sui pregi e le qualità peculiari del proprio modello di sviluppo caratterizzato da un'accentuata presenza di piccole e medie imprese e cercando di correggere e ridimensionare i punti deboli del medesimo modello tra cui la limitata presenza nei settori delle nuove tecnologie o a forte intensità di capitale.

Partendo dall'analisi della crisi, dalle debolezze strutturali, dai vincoli e dai possibili punti di forza del sistema industriale e manifatturiero italiano, l'intento della Commissione è stato quello di approfondire in particolare: il livello di sviluppo acquisito dall'Italia nel campo della ricerca e delle tecnologie innovative (ICT, biotecnologie, nanotecnologie, ecc.); le sperimentazioni industriali avviate nei settori *hi-tech* e le condizioni per il loro sviluppo; il livello di sviluppo del settore dell'*export* e le condizioni necessarie per il suo rafforza-

mento; se e in quali tempi si possa prevedere una ripresa della capacità competitiva dei diversi settori manifatturieri nazionali, del sistema nel suo complesso, dei distretti e delle filiere produttive; lo sviluppo delle reti di impresa entro e al di là dei distretti; lo stato dei rapporti intercorrenti tra sistema industriale e sistema del credito; se e come la crisi possa essere trasformata in una nuova occasione di sviluppo e come, all'interno dell'economia globale, l'Italia possa partecipare con le proprie peculiarità e con le proprie capacità imprenditoriali e creative a dare vita a un nuovo corso locale e globale; se esista la necessità di integrare le politiche economiche di sostegno allo sviluppo con adeguate discipline legislative, anche in relazione ai processi di liberalizzazione e alla semplificazione normativa nonché con riferimento ad ipotesi di fiscalità di vantaggio per determinate zone produttive maggiormente esposte alla competizione.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, il cui termine, inizialmente fissato al 31 luglio 2009, è stato prorogato al 31 dicembre 2009, la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

- 1° aprile 2009, Audizione di rappresentanti del distretto industriale di Prato: Riccardo Marini, *Presidente dell'Unione industriale pratese*; Massimo Logli, *Presidente della provincia di Prato*; Andrea Belli, *Presidente nazionale tessili di Confartigianato*; Stefano Bellandi, *Segretario generale della CISL Prato*; Massimo Melani, *Presidente regionale di Federmoda Cna*;

- 8 aprile 2009, Audizione di rappresentanti del distretto manifatturiero produttori forbici e coltelli e lame da taglio in genere di Premana – Valsassina: Patrizio Fazzini, *Presidente del Consorzio Premax dei forbici e coltellinai di Premana*, Giovanni Gianola, *Direttore generale del consorzio Premax dei forbici e coltellinai di Premana*, Dionigi Gianola, *Rappresentante del territorio di Premana ed esperto economico del settore forbici-coltelli*, accompagnati da Vittorio Gianola, titolare della ditta produttrice di forbici appartenente al distretto, Franco Pomoni, titolare della ditta produttrice di coltelli appartenente al distretto, Robert Bertoldini, titolare della ditta di servizi appartenente al distretto;

- 22 aprile 2009, Audizione di rappresentanti del distretto ceramico di Sassuolo: Alfonso Panzani, *Presidente di Confindustria Ceramiche*, Graziano Pattuzzi, *Presidente dell'Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico*, accompagnati da Franco Vantaggi, *Direttore generale di Confindustria Ceramiche*. Audizione di rappresentanti del distretto n. 6 tessile-calzetteria di Castel Goffredo: Giovanni Battista Fabiani, *Presidente del Centro servizi calza*, accompagnato da Francesco Merisio, direttore del Centro servizi calza, Nazzareno Uggeri, assessore al bilancio, tributi e innovazione tecnologica del comune di Castel Goffredo, Giulia Merlo, assessore ai servizi sociali del comune di Castel Goffredo, Pietro Bianchi, imprenditore e consigliere dell'Associazione distretto della calza e intimo;

- 28 aprile 2009, Audizione di rappresentanti del distretto tecnologico aerospaziale del Lazio: Gerardo Lancia, *Responsabile di Filas Distretti e Reti*; Claudio Mancini, *Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo della regione Lazio*. Audizione

di rappresentanti del distretto produttivo Etna Valley: Salvatore Raffa, *Presidente e legale rappresentante del distretto produttivo Etna Valley*; Marcello Messina, *Dirigente di Investicatania*;

- 6 maggio 2009, Audizione di rappresentanti del distretto tessile della Val Seriana nonché dei sottoscrittori del protocollo d'intesa per il rilancio economico della Valle (Confindustria, CGIL, CISL e UIL e Presidente di Imprese e Territorio): Alberto Barcella, *Presidente di Confindustria Bergamo*, accompagnato dal dottor Stefano Cofini, responsabile dell'area studi e territorio e dalla dottoressa Cristina Moro, responsabile dell'area comunicazione; Sergio Bonetti, *Presidente di Imprese e Territorio*; Luigi Bresciani, *Segretario generale di CGIL-Bergamo*; Ferdinando Piccinini, *Segretario generale di CISL-Bergamo*; Marco Tullio Cicerone, *Segretario generale di UIL-Bergamo*;

- 20 maggio 2009, Audizione di Antonio Catricalà, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, accompagnato dal suo assistente dottor Massimo Ferrero e dal dottor Angelo Lalli, responsabile per i rapporti istituzionali;

- 1° luglio 2009, Audizione di rappresentanti della Compagnia delle Opere: Bernhard Scholz, *Presidente della Compagnia delle Opere*; Enrico Biscaglia, *Direttore generale della Compagnia delle Opere*;

- 22 luglio 2009, Audizione di rappresentanti di Confapi: Armando Occhipinti, *Responsabile ufficio relazioni industriali*; Stefano Fantacone, *economista*. Audizione di rappresentanti di Confindustria: Giampaolo Galli, *Direttore generale*;

- 29 luglio 2009, Audizione di rappresentanti di Confartigianato: Cesare Fumagalli, *Segretario generale*, accompagnato dalla dottoressa Stefania Multari, direttore generale delle relazioni istituzionali e dal dottor Enrico Quintavalle, responsabile dell'ufficio studi. Audizione di rappresentanti di Casartigiani: Beniamino Pisano, *Dirigente di Casartigiani*. Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA): Enrico Amadei, *Direttore della divisione economica e sociale di CNA*;

- 16 settembre 2009, Audizione di rappresentanti di Confcooperative e Legacoop: Maurizio Ottolini, *Vicepresidente di Confcooperative*; Mauro Gori, *Responsabile nazionale attività economico-finanziarie di Legacoop*. Audizione di rappresentanti di Federchimica: Giorgio Squinzi, *Presidente di Federchimica*; Mauro Chiassarini, *Vicepresidente di Federchimica*; Claudio Benedetti, *Direttore generale di Federchimica*;

- 23 settembre 2009, Audizione di Emma Marcegaglia, *Presidente di Confindustria*, e di Corrado Faissola, *Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*;

- 30 settembre 2009, Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL: Salvatore Barone, *Responsabile del dipartimento settori produttivi della CGIL*; Gianni Baratta, *Segretario confederale della CISL*, accompagnato da Silvano Scajola, responsabile delle politiche settoriali e industriali della CISL; Paolo

Pirani, *Segretario confederale della UIL*, accompagnato da Fernando Mariani, funzionario della UIL; Cristina Ricci, *Segretario confederale della UGL*;

- 14 ottobre 2009, Audizione del prof. Riccardo Pietrabissa, *Prorettore del polo regionale di Lecco del Politecnico di Milano*, e di rappresentanti di Federmacchine: Sacchi Alberto, *Presidente di Federmacchine*, Giancarlo Losma, *Vicepresidente di Federmacchine e presidente di UCIMU*, Alfredo Mariotti, *Segretario generale di Federmacchine e di UCIMU*;

- 21 ottobre 2009, Audizione di rappresentanti di Farindustria: Sergio Dompè, *Presidente*, accompagnato dalla dottoressa Nada Ruozzi, *responsabile area relazioni istituzionali*;

- 28 ottobre 2009, Audizione del prof. Carlo Trigilia, *professore ordinario di sociologia economica presso l'Università di Firenze*;

- 11 novembre 2009, Audizione di Vendemiano Sartor, *Assessore alle politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione della regione Veneto*, accompagnato da Sergio Trevisanato, *Segretario regionale alle attività produttive, istruzione e formazione della regione Veneto*, e di Daniele Fichera, *Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio*, accompagnato da Mario Pagani, funzionario della regione Lazio;

- 25 novembre 2009, Audizione del prof. Marco Fortis, *docente di economia industriale presso l'Università cattolica di Milano*, e dell'ambasciatore Antonio Armellini, *rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)*;

- 1° dicembre 2009, Audizione di Claudio Scajola, *Ministro dello sviluppo economico*.

IL QUADRO NORMATIVO

Misure a favore delle imprese

Tra le misure adottate dal Governo e dal Parlamento per il sostegno della crescita economica e per il rilancio della competitività del sistema produttivo – che non potevano non risentire della grave crisi economica internazionale – si segnalano in primo luogo quelle dirette alle **piccole e medie imprese (PMI)**, che caratterizzano la struttura produttiva italiana. Una delle principali misure a favore delle PMI, per favorirne l'accesso al credito, è consistita nel rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, i cui interventi sono stati estesi anche alle imprese artigiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Si è intervenuti anche sui **distretti produttivi** e sulle **reti delle imprese**, al fine di agevolare sul piano fiscale, amministrativo e finanziario tali forme di integrazione e collaborazione tra imprese prevalentemente di piccola e media dimensione.

Il legislatore si è posto anche l'obiettivo di migliorare la competitività delle imprese italiane cercando di incentivare gli **investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione**, al fine di ridurre il divario rispetto a tali investimenti nei principali paesi europei; tra l'altro si è previsto il riordino della materia in questione. La disciplina dei progetti di innovazione industriale è stata poi estesa ad ulteriori aree tecnologiche.

Il Parlamento ha anche delegato il Governo al riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, nonché degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi.

Altre norme hanno provveduto a favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese tramite incentivi di carattere fiscale.

L'obiettivo di una maggiore competitività delle imprese passa anche per una **semplificazione degli adempimenti burocratici** per avviare e svolgere le attività produttive. In tale direzione va la semplificazione e il riordino della disciplina degli **sportelli unici delle attività produttive**. Lo sportello unico dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Inoltre si è disposta l'abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Al sostegno del sistema produttivo, a maggior ragione in un periodo di crisi economica, contribuisce anche l'approvazione di norme che mirano a rafforzare la **tutela della proprietà industriale** e gli strumenti di **lotta alla contraffazione**, anche sotto il profilo penale. Inoltre, a **tutela del made in Italy**, sono state rafforzate le sanzioni in caso di fallace indicazione sull'origine o provenienza dei prodotti e

introdotte sanzioni per l'uso di indicazioni di vendita atte ad indurre la fallace convinzione che il prodotto sia interamente realizzato in Italia.

Nell'ambito della « vicenda Alitalia », il legislatore è intervenuto inoltre sulla disciplina relativa all'**amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi, tra l'altro individuando una specifica disciplina dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi.

PMI e distretti produttivi.

L'apparato produttivo italiano si distingue per l'elevato numero di imprese attive e una dimensione media di queste estremamente ridotta, cui si aggiunge un accentuato localismo produttivo. In tale ambito, le piccole e medie imprese (nel seguito: PMI) rappresentano senza dubbio uno degli assi portanti dell'economia nazionale e sono andate incontro ad uno sviluppo quantitativo, ma anche qualitativo, che non ha eguali nel panorama internazionale.

Secondo i dati Istat (*Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi* – Anno 2007. Istat, Statistiche in breve, 20 ottobre 2009), la struttura produttiva italiana rimane caratterizzata da una larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti), rappresentative del 94,8 per cento delle imprese, del 47,4 per cento degli addetti e del 32,5 per cento del valore aggiunto. In questo segmento dimensionale di imprese quasi due terzi dell'occupazione è costituita da lavoro indipendente.

Le grandi imprese (con almeno 250 addetti) ammontano a 3.418 unità, che pesano per il 18,5 per cento degli addetti e per il 28,3 per cento del valore aggiunto complessivi.

La dimensione media delle imprese permane particolarmente bassa (3,9 addetti per impresa), seppure in crescita negli ultimi anni.

La principale caratteristica delle PMI italiane può essere individuata nella particolarità della loro forma organizzativa, che ha trovato l'espressione più completa nei **distretti industriali** i quali, come le altre le forme organizzative delle PMI (le cooperative ad esempio) sono espressione di uno sviluppo industriale che nasce dal basso e riflette la capacità di forze economiche, sociali ed istituzionali presenti in un determinato territorio di autopromuoversi, mettendo a frutto le risorse in termini di capitale umano, di materie prime e di conoscenze disponibili in ambito locale.

La materia dei distretti produttivi e delle reti di imprese è stata oggetto di esame parlamentare in occasione della conversione dei decreti-legge 112/2008¹ e 5/2009². Il Parlamento è intervenuto sulla

¹ Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 195 del 21 agosto 2008 – SO n. 196).

² Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (GU n. 85 dell'11 aprile 2009 – SO n. 49).

stessa disciplina con alcune disposizioni contenute nella legge 99/2009³ e, da ultimo, nel decreto-legge n. 78/2010⁴ (manovra correttiva 2010), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 (A.C. 3638).

I **distretti produttivi** rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano e si configurano come sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e dall'elevata specializzazione produttiva.

Le **reti d'impresa** sono invece forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che vogliono aumentare la forza sul mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto.

Il Parlamento ha inciso sulla materia dei distretti produttivi e delle reti d'impresa nella legislatura in corso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n. 5/2009.

Il decreto-legge n. 112/2008 ha modificato in più parti la disciplina sui distretti produttivi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), eliminando le disposizioni relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, sostituite da norme di mera semplificazione ai fini degli adempimenti IVA (articolo 6-*bis*). Inoltre, **ha esteso la normativa** sui distretti produttivi **alle reti delle imprese** di livello nazionale **e alle catene di fornitura**⁵.

Il successivo decreto-legge n. 5/2009 ha **ripristinato l'originaria formulazione della disciplina fiscale** sui distretti produttivi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, in quanto il decreto-legge n. 112/2008, pur avendone esteso l'applicazione a nuovi soggetti, ne aveva ridotto fortemente la portata applicativa sotto il profilo delle agevolazioni fiscali (articolo 3). Tale disciplina comunque non ha ancora trovato applicazione in quanto non sono state emanate le norme di attuazione. Inoltre, il decreto-legge n. 5/2009 ha disciplinato i contenuti essenziali del **contratto di rete** tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione del contratto stesso, prevedendo per la rete d'impresa che nasce dalla conclusione di tale contratto l'applicazione delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006.

Più recentemente con la **legge n. 99/2009** (provvedimento collegato alla manovra finanziaria) il Parlamento è intervenuto nuovamente sulla normativa relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese.

³ Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* (GU n. 176 del 31 luglio 2009 – SO n. 136).

⁴ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

⁵ La definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate.

In particolare, l'**articolo 1** ha provveduto a **modificare ed integrare la disciplina sul contratto di rete** introdotta dal decreto-legge n. 5/2009, relativamente alle indicazioni da inserire nel contratto e alle disposizioni che si applicano alla rete di imprese che nasce dalla conclusione del medesimo contratto. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il provvedimento ha disposto l'applicazione alle reti delle imprese nascenti dalla conclusione di contratti di rete delle disposizioni amministrative, finanziarie e di ricerca e sviluppo previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 368, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge n. 266/2005), subordinando però tale applicazione ad una apposita autorizzazione amministrativa. Si ricorda che invece il decreto-legge n. 5/2009 ha previsto l'applicazione alle reti delle imprese in oggetto solamente delle disposizioni amministrative introdotte per i distretti produttivi dalla legge finanziaria 2006 (senza però necessità di alcuna autorizzazione) (comma 1).

Ha inoltre disposto l'**abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112/2008** le cui scelte normative, soprattutto per quanto concerne la disciplina fiscale, erano già peraltro state superate con il decreto-legge n. 5/2009 (comma 2).

Ulteriori disposizioni riguardanti i distretti sono contenute anche negli articoli 2 e 3.

Anche l'**articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010** (manovra correttiva 2010) reca disposizioni relative alle reti di imprese. Tale articolo dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (**comma 2**).

Nel corso dell'esame parlamentare è stato soppresso l'originario comma 1 (che prevedeva che il riconoscimento dell'appartenenza alla rete fosse richiesto dall'impresa, sulla base di quanto sarebbe stato disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) ed è **stato ridisciplinato** (con i **commi aggiunti 2-bis e 2-ter**) il **contratto di rete** di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, che vengono a tal fine novellati.

Invece di prevedere che due imprese esercitassero in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, com'era finora, a fondamento del contratto di rete ora è posto proprio quello che finora ne era l'elemento teleologico, mentre l'oggetto non coincide più necessariamente con il solo esercizio in comune (di parte) degli oggetti sociali di ciascuna impresa.

Infatti, ai sensi del **comma 2-bis**, che modifica il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica

o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante (rispetto alla norma vigente, si richiede che ciò risulti per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti (rispetto alla norma vigente, non si richiede più che innovazione e competitività siano dimostrate, ma solo che siano indicate le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi);

c) la definizione (e non più « individuazione ») di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune. Solo qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, dovranno essere anche indicati la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, lett. a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune così costituito (ma, deve ritenersi, anche a quello previsto al secondo periodo del capoverso « 4-ter », che in buona parte vi coincide) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile⁶;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto (il recesso è quindi ora solo facultizzato), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) le generalità del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso (ma solo se il contratto ne prevede l'istituzione), i poteri di gestione e di rappresentanza conferitigli come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel

⁶ Riguardanti, rispettivamente, il « Fondo consortile » e la « Responsabilità verso i terzi ».

contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza⁷;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. Si tratta di una previsione nuova rispetto al testo vigente, con cui si affronta la *governance* della rete istituita.

Il **comma 2-ter**, che modifica il comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, aggiunge alla previsione – già presente nello stesso comma 4-*quater* – secondo cui il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

I **commi da 2-*quater* a 2-*septies*** introducono una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009.

In particolare per tali imprese, ai sensi del comma 2-*quater*, viene previsto un **regime di sospensione d'imposta** relativamente alla **quota degli utili** dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e **destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete** (preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto). L'agevolazione opera per gli utili realizzati **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012** ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. Gli utili accantonati concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle

⁷ Il testo vigente, su quest'ultimo punto, fa invece più semplicemente riferimento alla promozione e tutela dei prodotti italiani.

imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. Viene precisato che l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa **non può** comunque **superare** il limite di **euro 1.000.000**. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il **comma 2-quinquies** prevede anzitutto che l'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-*quater*.

Il **comma 2-sexies** demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 2-*quater*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2-*quinquies*.

Infine, il **comma 2-septies** subordina l'operatività dell'agevolazione alla prescritta autorizzazione della Commissione europea.

Le **misure** approvate dal Governo e dal Parlamento nel corso dell'attuale legislatura a partire dal giugno 2008, **destinate** specificamente **a favore delle PMI** allo scopo di sostenerle in una situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale (anche per le ricadute sul piano dell'occupazione e più in generale sul piano sociale), **sono contenute in vari decreti-legge e nel collegato alla manovra finanziaria** (legge n. 99/2009).

Accesso al credito e sostegno finanziario

Per quanto riguarda le misure volte a favorire l'**accesso al credito per le PMI**, in primo luogo si segnala il **decreto-legge n. 185/2008**⁸ (convertito dalla legge 2/2009) che all'**articolo 11** ha introdotto disposizioni volte al **potenziamento finanziario dei Confidi** (organismi

⁸ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

finalizzati ad agevolare l'accesso al credito alle PMI⁹, attraverso il **rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

L'articolo 2 della citata legge n. 662/1996, al comma 99, dispone che le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. Il successivo **comma 100**, alla lettera *a*), prevede che, nell'ambito delle suddette risorse, il CIPE possa, tra l'altro, destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un **fondo di garanzia** costituito presso il Medio-credito Centrale Spa allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Le risorse destinate a tale fondo di garanzia sono state successivamente integrate dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 266/1997¹⁰, che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia all'industria* di cui all'articolo 20 della legge n. 675/1977¹¹ costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia al commercio* di cui all'articolo 7 della legge n. 517/1975¹²; un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei *consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi)* dall'articolo 2 del decreto-legge n. 149/1993¹³. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha precisato l'ambito di intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo che la garanzia del fondo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di

⁹ Ai sensi dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopi sociali:

- attività di prestazione di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di *leasing*, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
- attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

I Confidi, quindi, si configurano come organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, offrendo alle banche delle garanzie che in genere coprono il 50% dell'entità del prestito erogato.

¹⁰ L. 7 agosto 1997, n. 266, *Interventi urgenti per l'economia*.

¹¹ L. 12 agosto 1977, n. 675, *Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*.

¹² L. 10 ottobre 1975, n. 517, *Credito agevolato al commercio*.

¹³ D.L. 20 maggio 1993, n. 149, *Interventi urgenti in favore dell'economia*, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

finanziamenti alle piccole e medie imprese (compresa la locazione finanziaria) e di partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di tali imprese, e disponendo, inoltre, che la garanzia del fondo è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale. Inoltre, il **comma 3** del medesimo articolo 15 ha previsto:

- che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del suddetto fondo di garanzia, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni, venissero regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora: Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora: Ministro dell'economia e delle finanze)¹⁴;

- che un'apposita **convenzione** per la gestione del fondo di garanzia dovesse essere stipulata tra l'allora Ministero dell'industria e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.Lgs 385/1993¹⁵.

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative dovrebbero essere definite, ai sensi del successivo comma 848, da un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il **Fondo di garanzia** di cui all'articolo 15 della legge 266/1997.

In particolare, il decreto-legge n. 185/2008 ha destinato al rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le PMI**, il cui intervento viene esteso anche alle imprese artigiane, la somma di **450 milioni di euro** (quale limite massimo).

Il rifinanziamento è stato disposto in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1,

¹⁴ In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248.

¹⁵ D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*. L'articolo 47, comma 2, di tale decreto legislativo disciplina i contratti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e le banche prescelte per la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia. Si segnala che il DL 194/2009 (conv. dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) all'articolo 9, comma 1, ha previsto la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui lo stesso Fondo di garanzia) di cui si dispone la soppressione. Di tali risorse aggiuntive, il **30 per cento è riservato** agli **interventi di controgaranzia dei Confidi**. Inoltre si dispone che gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. Lo stesso decreto ha infine consentito l'incremento della dotazione del Fondo mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) Spa, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Ulteriori norme riguardanti il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** sono state introdotte con il **decreto-legge 5/2009**.

In primo luogo si è previsto (articolo 7-*quinquies*) che la dotazione del Fondo di garanzia possa essere incrementata con l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa. È stato altresì disposto un **ulteriore incremento** della dotazione del Fondo di garanzia, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

In particolare, con il comma 5 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5/2009 è stato stabilito che, sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (articolo 1, commi 847 e 848, della legge n. 296 del 2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione delle risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti la quota destinata alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388 del 2000 – finanziaria 2001), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514, e delle risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003 – finanziaria 2004), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Tali ultime risorse possono inoltre essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia. Il successivo comma 6 ha trasferito al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo finanza d'impresa e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Inoltre il comma 8 ha incrementato la dotazione

del Fondo di garanzia nella misura di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012, con corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Si è prevista, inoltre, la possibilità di **estendere gli interventi del Fondo** di garanzia alle misure che consentano alle imprese la **rinegoziazione dei debiti** in essere con il sistema bancario e l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

Infine, in attesa della concreta operatività del Fondo per la finanza d'impresa sono state destinate, per il 2009, risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per non meno di 10 milioni di euro a favore delle imprese dei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, in cui siano state realizzate opere di smaltimento o riciclo dei rifiuti o di riciclo e depurazione delle acque ad uso industriale¹⁶.

Disposizioni volte a sostenere le PMI in difficoltà finanziaria sono contenute inoltre nel **decreto-legge n. 78/2009**¹⁷ (convertito dalla legge n. 102/2009) che prevede una norma ponte per la moratoria dei debiti nei confronti delle banche. In particolare, il **comma 3-*quater*** dell'articolo 5 prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad **attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria**, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In attuazione di tale previsione, il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di *leasing*. È inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Il 23 dicembre 2009 è stata concordata un'integrazione all'Avviso comune tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre rappresentanze d'impresa, in modo da prevedere l'estensione dell'am-

¹⁶ La legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha destinato una quota di 10 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia, agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

¹⁷ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.*

bito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, a condizione che:

- la norma di incentivazione sia compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato, con proprio atto vincolante, l'ammissione dei finanziamenti ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti;

- non debba essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico

La sopra citata **legge n. 99/2009** ha introdotto inoltre misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica che interessano anche le piccole e medie imprese (**articolo 27**).

In particolare, il **comma 9** ha previsto l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un **piano straordinario**, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico.

Il suddetto **piano conterrà**, tra l'altro, **misure volte a favorire le PMI** e ad agevolarne l'accesso all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

Internazionalizzazione delle imprese

Norme per **promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero** sono contenute nel decreto-legge n. 78/2009 e nella legge n. 99/2009, anche con specifico riferimento **alle piccole e medie imprese**.

Sistema « Export banca »

Il **decreto-legge n. 78/2009** ha demandato ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo **sistema integrato di finanziamento e assicurazione** – denominato « **export banca** » – volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla

Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.¹⁸ (articolo 8), nonché la fissazione delle modalità e dei criteri per consentire le **operazioni di assicurazione del credito** per le esportazioni da parte della **SACE Spa anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali**.

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le **operazioni di internazionalizzazione** delle imprese **assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa**¹⁹ possano essere **finanziate dalla Cassa** con l'utilizzo dei **fondi provenienti dalla raccolta postale**, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie. In attuazione della norma in esame è stato adottato il decreto MEF del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2010.

Start-up di progetti di internazionalizzazione

La **legge n. 99/2009 all'articolo 14** istituisce presso la Tesoreria dello Stato un **Fondo rotativo** destinato a **favorire** la fase di **avvio di progetti** di internazionalizzazione delle imprese, la cui gestione viene assegnata alla SIMEST Spa. Si ricorda che tale società è controllata dal Governo italiano, che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, ed è stata istituita con il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e di assistere gli imprenditori nelle loro attività all'estero.

Al Fondo saranno assegnate le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale

¹⁸ La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (al 70%) e da 65 fondazioni bancarie (rimanente 30%) con competenze relative al finanziamento di amministrazioni statali e territoriali, nonché di altri enti ed organismi a rilevanza pubblica, con provvista derivante dalla raccolta del risparmio postale. La Cassa concede inoltre finanziamenti volti a favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali per i servizi pubblici di carattere locale e delle opere di interesse nazionale, mediante emissione di titoli e operazioni di raccolta. La sua configurazione giuridica è di « *intermediario finanziario non bancario* », soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

¹⁹ La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal decreto legislativo 143/1998 (disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione delle deleghe di cui alla legge 59/97), come modificato dal decreto legislativo n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni, attribuite al Ministero dell'economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Da ultimo, il comma 1338 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha ampliato le competenze della SACE Spa prevedendo la possibilità per la stessa di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del decreto legislativo n. 143/1998²⁰, allo sviluppo delle esportazioni.

Gli interventi del Fondo sono stati destinati ad **investimenti di carattere transitorio**, e non di controllo, **nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di piccole e medie imprese** e di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

La norma ha la finalità di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei a causa delle loro dimensioni.

Ricerca e innovazione

Nel campo della ricerca e dell'innovazione tra i **provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese** si segnala, in particolare, il **decreto** del Ministero dello sviluppo economico del **10 marzo 2009**²¹ che ha istituito un **Fondo nazionale per l'innovazione**, con una dotazione di circa 60 milioni di euro, al fine di consentire (come previsto dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la piena **partecipazione delle PMI al sistema di proprietà industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano**, nonché per favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall'estero.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale.

Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co-finanziate e gestite da soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari), espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale.

Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore di operazioni finanziarie:

- adeguate a realizzare il finanziamento di progetti aziendali innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale

- che coinvolgono gli attori della filiera dell'innovazione, in particolare Università e centri di ricerca

²⁰ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante *Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU n. 109 del 13 maggio 1998).*

²¹ *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 2009.

- in cui il soggetto intermediario proponente assicura l'apporto di competenze finanziarie e gestionali.

Il nuovo Fondo è stato **reso operativo** con la firma degli **avvisi pubblici** di attuazione del Ministro dello sviluppo economico (sul punto si rinvia alla Circolare dell'area « affari legislativi » n. 19193 del 13 maggio 2009), che si riferiscono alle **due macroaree** di intervento individuate dal citato decreto: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di euro. I due interventi sono entrati in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (contratti pubblici) n. 153 del 30 dicembre 2009. Gli avvisi pubblici riguardano esclusivamente gli intermediari finanziari, in quanto sono diretti a selezionare i soggetti proponenti che dovranno presentare proposte volte ad agevolare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso al credito o al finanziamento in capitale di rischio per le PMI.

Il coinvolgimento delle imprese, mediante la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi anche in forma congiunta mediante contratto di rete, sarà quindi possibile soltanto a seguito dell'aggiudicazione degli avvisi da parte degli intermediari proponenti.

Si ricorda inoltre il **DM 23 luglio 2009**²² che, in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Misure di carattere fiscale

Il su citato **decreto-legge n. 78/2009** ha previsto inoltre norme volte a favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese tramite incentivi di carattere fiscale, che saranno utili anche a **rendere più solide e produttive le piccole e medie imprese**.

In particolare, l'**articolo 5** del decreto-legge ha introdotto **agevolazioni fiscali** in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale meglio illustrate di seguito (oltre a disposizioni volte al sostegno finanziario delle PMI: *cfr. supra*).

Ulteriori agevolazioni fiscali per i titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti sono previste dal decreto-legge 40/2010 (« decreto incentivi »).

Detassazione degli investimenti

L'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha disposto l'**esclusione**, ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**, di una quota del costo sostenuto per l'acquisto delle tipologie di **investimenti** indicati nella norma in esame (commi da 1 a 3-*bis*).

²² *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009.

La finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l'attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

Il beneficio è introdotto in favore dei soggetti **titolari di reddito d'impresa**, ossia le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d'impresa che realizzano, nell'esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

L'agevolazione consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società (**IRPEF e relative addizionali e IRES**) mentre non rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rientrano nell'agevolazione i **nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010**.

Gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell'imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

Il **comma 1** esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il **50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco**²³.

Ai sensi del **comma 2** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999²⁴.

Il **comma 3** stabilisce che il **beneficio è revocato** in caso di **cessione** del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione

²³ Le tabelle Ateco, elaborate dall'ISTAT al fine di individuare un'unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008, le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l'Agenzia delle entrate. In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la « fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove » e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l'ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a « fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove ».

²⁴ Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l'uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell'Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

Il **comma 3-bis** dispone una ipotesi ulteriore di **revoca del beneficio** che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell'investimento viene **ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo**²⁵.

Ulteriori agevolazioni fiscali, introdotte con il **decreto-legge n. 40 del 2010** (« decreto incentivi »), sono finalizzate ad incentivare gli **investimenti in ricerca** industriale e **sviluppo** precompetitivo, per la realizzazione di campionari, nei settori di **industria tessile** e di attività di **confezione** di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia – come individuati nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO²⁶.

Il beneficio fiscale – nel limite complessivo di 70 milioni di euro – consiste in una **riduzione del reddito d'impresa** determinato ai fini delle imposte sui redditi **di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti**.

L'agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel **2010**.

In ogni caso, la **fruizione** del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

L'agevolazione è fruibile nei limiti degli importi *de minimis* previsti dall'Unione europea.

La normativa europea stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura « non generalizzata », ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti,

²⁵ La definizione di **stabile organizzazione** è contenute nell'articolo 162 del TUIR ai sensi del quale con tale termine si intende « una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato ». Lo stesso articolo reca, inoltre, l'indicazione degli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione nonché individua alcune tipologie che, in ogni caso, non possono essere definite come tale. Lo **Spazio Economico Europeo** (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al mercato comune europeo senza dover essere membri dell'Unione. Attualmente i paesi aderenti allo Spazio economico europeo non inclusi nell'Unione europea sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

²⁶ Le tabelle ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, individuano dei codici convenzionali corrispondenti a ciascuna tipologia di attività esercitata dai contribuenti.

per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. *de minimis*) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti « *de minimis* », approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la **capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone**.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'**aumento di capitale sociale**, qualora l'operazione di capitalizzazione:

- sia **perfezionata entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell'aumento del capitale sociale;
- comporti la **sottoscrizione** delle nuove quote o azioni **da parte di una persona fisica**. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;
- sia eseguita con **conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile**²⁷.

L'**importo agevolato** escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al **3 per cento dell'incremento del capitale sociale** fino ad un massimo

²⁷ Gli articoli 2342 e 2464 del Codice civile disciplinano i conferimenti di capitale effettuati con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Tali norme dispongono che, ove l'atto costitutivo non disponga diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e che all'atto della sottoscrizione deve essere versato in banca almeno il 25% del conferimento in denaro. Se, invece, i conferimenti sono rappresentati da beni in natura, l'operazione è assimilata, in materia di garanzia e di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita (articolo 2254 del Cod. civ.). Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'importo riconosciuto come sottoscrizione del capitale.

di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il **periodo agevolato** in cui opera la detassazione è fissato in **cinque anni** e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

Semplificazione burocratica

Il **decreto-legge n. 112/2008** con l'**articolo 38** ha provveduto, altresì, all'introduzione di norme volte a **semplificare le procedure** per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affidando al Governo il compito di modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive²⁸.

In particolare l'articolo 38 ha demandato ad un regolamento di delegificazione, nel rispetto di specifici principi e criteri, **la semplificazione e il riordino della disciplina degli sportelli unici** delle attività produttive, già previsti presso i comuni dal decreto legislativo n. 112/1998.

Lo sportello unico dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale « *impresa.gov* », che assume la denominazione di « *impresainungiorno* », gestito congiuntamente con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare « non idoneo » il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da

²⁸ Nello specifico la semplificazione e il riordino di detta disciplina è demandata ad un regolamento di delegificazione, ex articolo 17, comma 2, L. 400/1988, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa.

subito l'attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (*v. infra*) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP.

Con altro regolamento si provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell'attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa. In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 159/2010.

Come precisato dalla legge 69/2009, le disposizioni del summenzionato articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva « servizi », che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le **comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa**, si ricorda inoltre che l'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una **comunicazione unica** presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1° aprile 2010 per creare un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che, ai fini della semplificazione e della rapidità delle procedure relative all'avvio e all'esercizio dell'impresa, l'articolo

49 decreto-legge n. 78/2010²⁹, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, dispone la **sostituzione** della disciplina della **dichiarazione di inizio attività (DIA)** – recata da ogni normativa statale e regionale – **con** quella della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

In particolare, la SCIA, introdotta sostituendo integralmente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, rispetto alla DIA presenta una serie di semplificazioni. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (con allegati gli elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza dell'amministrazione), ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990. Decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Altri interventi a favore dell'apparato produttivo

Interventi di reindustrializzazione

La **legge n. 99/2009** contiene disposizioni volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di un approccio innovativo e sistematico che ruota attorno all'accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'individuazione delle aree e dei distretti in crisi in cui realizzare gli interventi è stata demandata ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è stato, altresì, affidato il coordinamento

²⁹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

dell'accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (*ex* Sviluppo Italia) che dovrà provvedere all'attuazione degli interventi agevolativi sulla base di direttive emanate dal Ministro.

Inoltre, il Governo è stato delegato ad effettuare un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Ricerca e innovazione

I temi della ricerca e dell'innovazione ricorrono in varie norme contenute nella legge n. 99/2009. Tale legge prevede il riordino del sistema degli incentivi e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Inoltre, vengono destinate risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui: le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i **progetti di innovazione industriale**; la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi.

Si ricorda che la disciplina relativa ai progetti di innovazione industriale (PII) è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, commi 842-846) per favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree tecnologiche strategiche per la crescita e la competitività del Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Con la legge 99/2009 vengono individuate, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria 2007, quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente. Peraltro, la legge attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, e – a regime – entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DM 23 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009), in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

La legge n. 99/2009 recava poi una delega per riordinare, semplificandolo e razionalizzandolo, il sistema delle **stazioni sperimentali per l'industria**, enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico³⁰. L'articolo 7, comma 20, del succitato decreto-legge n. 78/2010 dispone la soppressione delle stazioni sperimentali per l'industria e il trasferimento dei compiti ed attribuzioni esercitati e del personale alle Camere di commercio.

Si consideri inoltre che l'articolo 4 del decreto-legge n. 112/2008³¹ ha autorizzato la costituzione di appositi **fondi di investimento** con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per la realizzazione di **programmi di investimento** destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo.

Con l'articolo 39, comma 2, della legge n. 69/2009 viene incentivata la creazione di **imprese nei settori innovativi** promosse da giovani ricercatori.

Per quanto riguarda i **finanziamenti** pubblici alla **ricerca applicata** o alla **ricerca industriale**, si segnalano i seguenti recenti decreti ministeriali:

- DM 14 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico³², che disciplina i **contratti di innovazione tecnologica** tra Ministero, imprese ed organismi di ricerca pubblici e privati, fissando le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica;

- DM 18 gennaio 2010³³ del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che invita alla presentazione di **progetti di ricerca industriale**, nell'ambito del Programma operativo nazionale « Ricerca e competitività 2007-2013 ». Tale Programma promuove iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della competitività e dell'innovazione industriale nelle Regioni meno avanzate, comprese nell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). I progetti dovranno essere sviluppati nei nove ambiti strategici di riferimento previsti dagli accordi di programma e riguardare lo sviluppo della ricerca industriale, di attività non preponderanti di sviluppo sperimentale e le connesse attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca. Il bando scade il 9 aprile 2010;

³⁰ Le stazioni sperimentali per l'industria, in relazione ai settori produttivi di competenza e secondo le rispettive leggi istitutive, svolgono: attività di ricerca industriale; attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi; analisi e controlli; consulenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni; attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione; partecipazione all'attività di normazione tecnica.

³¹ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

³² *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2010.

³³ *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2010.

• DM 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico³⁴, che indice un bando per il finanziamento di **progetti di diffusione e trasferimento di tecnologie al sistema produttivo** e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT (Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese). I termini di presentazione dei progetti sono fissati a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Grandi imprese in crisi

Il Governo è intervenuto sulla disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il decreto-legge n. 134/2008 (noto anche come « **decreto Alitalia** ») che ha esteso l'ambito di applicazione del decreto-legge n. 347/2003 (« legge Marzano ») – che già disciplinava la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente – **anche alle imprese** che intendono **avvalersi**, piuttosto che delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, **delle procedure di cessione** di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Il « decreto Alitalia » ha anche individuato una specifica disciplina dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese operanti nei **settori dei servizi pubblici essenziali** volta a garantire la **continuità nella prestazione di tali servizi**.

Il Presidente del Consiglio dei ministri oppure il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto:

- accordano l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali;
- nominano il Commissario straordinario;
- possono prescrivere specifiche attività per il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento.

Le finalità conservative dell'azienda possono essere realizzate attraverso la cessione dei complessi aziendali. Il Commissario straordinario **individua l'acquirente** mediante **trattativa privata** tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.

Il decreto ha previsto inoltre misure per la **tutela dei lavoratori**, estendendo la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale

³⁴ *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2010.

straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, e **benefici** per i **piccoli azionisti** o gli **obbligazionisti** di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. Infine, per garantire la continuità aziendale di Alitalia, sono state introdotte **limitazioni alla responsabilità** degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è intervenuto anche il citato decreto-legge n. 185/2008 (« decreto anti-crisi »), che ha integrato la « legge Prodi-bis » (D.Lgs. n. 270/1999) in merito alle operazioni di cessione previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa.

Made in Italy e lotta alla contraffazione

La **legge n. 55/2010**³⁵ reca disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (anche con riferimento alla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani).

In particolare la legge istituisce, in tali settori, un sistema di **etichettatura obbligatoria** dei prodotti, che evidenzi il **luogo di origine** di ciascuna **fase di lavorazione** assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi.

Inoltre si consente l'**uso dell'indicazione** « *Made in Italy* » esclusivamente per i prodotti dei citati settori (oltre che per i prodotti conciari e del settore dei divani, come disposto dal Senato) le cui **fasi di lavorazione**, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo **prevalentemente nel territorio italiano**.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata o commessa mediante attività organizzate è soggetta a sanzione penale.

Il decreto-legge n. 135/2009³⁶ era già intervenuto, con l'articolo 16, a tutela del **made in Italy**.

In particolare, i commi 1-4 hanno introdotto una regolamentazione dell'uso di **indicazioni di vendita** che presentino il prodotto come **interamente realizzato in Italia**, quali « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

Invece, con i commi 5-8 è stata sanzionata la condotta del produttore e del licenziatario che **maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani**, a tal fine modificando la precedente

³⁵ Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

³⁶ Il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee* è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (GU n. 274 del 24 novembre 2009 – SO n. 215).

disciplina in materia. Le modifiche così introdotte da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009 – a sua volta intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 49, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) – specificando la condotta sanzionata e qualificando la violazione come illecito amministrativo, mentre dall'altra si sono rese necessarie per evitare possibili profili di contrasto delle stesse disposizioni con la normativa comunitaria. Con riferimento alla norma in esame il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare esplicativa.

La legge n. 99/2009 contiene numerose norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale.

Come già ricordato con esse sono state rese più stringenti, a tutela del *made in Italy*, le sanzioni in caso di mendace indicazione di provenienza o di origine.

L'azione di contrasto alla contraffazione e alle frodi è stata potenziata anche per i prodotti agroalimentari ed ittici.

Alle indagini per i delitti di **contraffazione** è stata estesa la disciplina delle « **operazioni sotto copertura** », consistenti in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità.

Inoltre, si è disposto che i **beni** mobili registrati **sequestrati** (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici **per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale**.

Si è stabilito, altresì che, salvo che il fatto costituisca reato, si proceda a **confisca amministrativa dei locali** ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il **Consiglio nazionale anticontraffazione**, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'azione complessiva di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Più in generale, la legge n. 99 ha introdotto **modifiche al Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. n. 30/2005) incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale. Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l'altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l'eliminazione del riferimento all'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate. Inoltre, la legge **delega** il Governo ad adottare **disposizioni correttive o integrative** del richiamato Codice, anche con

riferimento ai profili processuali. A tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 228), è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 131/2010.

Nella seduta del 13 luglio 2010 la Camera ha approvato, con limitate modifiche, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 (Doc. XXII, n. 12-16-A), che istituisce una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. La deliberazione di inchiesta parlamentare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2010.

Incentivi per il rilancio dei consumi

Il **decreto-legge n. 40/2010**³⁷, all'articolo 4, comma 1, istituisce un **Fondo per il sostegno della domanda** finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010. Come stabilito dal DM 26 marzo 2010, con cui sono state definite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del Fondo, beneficiano degli incentivi gli acquisti di: motocicli, elettrodomestici a basso consumo, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, rimorchi, gru per l'edilizia, macchine agricole, motori nautici, componenti elettrici ed elettronici per l'efficienza energetica industriale, internet veloce per i giovani. I consumatori e le imprese possono acquistare i prodotti con gli incentivi a partire dal 15 aprile 2010. È previsto inoltre un contributo per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica da adibire a prima abitazione, nel limite massimo di 7000 euro. Nel corso dell'esame parlamentare, i contributi per le gru a torre sono stati riconosciuti anche per gli acquisti tramite locazione finanziaria e quelli destinati ai motocicli sono stati estesi anche alle biciclette a pedalata assistita.

³⁷ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

*SINTESI DELLE AUDIZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'INDAGINE***Distretti industriali**³⁸

Nel corso delle audizioni di alcuni dei distretti industriali più rappresentativi del territorio nazionale sono state evidenziate alcune criticità e conseguentemente sono stati suggeriti sia interventi urgenti ed immediati, sia interventi strutturali a medio-lungo termine.

Per quanto riguarda gli interventi del primo tipo, è stato sottolineato da più di un interlocutore che, al fine di garantire, nell'attuale congiuntura economica, un livello soddisfacente di **liquidità delle imprese** sembrerebbe rendersi necessario un allentamento dei parametri imposti dagli accordi di Basilea 2 per permettere alle aziende di superare l'attuale momento di difficoltà e rimanere sul mercato, mantenendo gli attuali livelli occupazionali. Inoltre, sempre per favorire la liquidità delle imprese, si è suggerito lo spostamento in avanti delle scadenze di pagamento di imposte e contributi. Gli auditi hanno inoltre proposto interventi urgenti sul piano della riduzione del carico fiscale e contributivo, con l'abolizione dell'IRAP che paradossalmente colpisce anche le aziende in perdita o, in subordine, la diminuzione della percentuale di acconto dell'IRAP, una deducibilità totale degli oneri finanziari ai fini IRAP, la previsione della deducibilità totale dell'IRAP dall'IRES e dall'IRPEF ovvero almeno l'aumento del limite di deducibilità della stessa imposta attualmente fissato al 10 per cento. Inoltre si è proposto l'aumento della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES. Per quanto riguarda gli **studi di settore**, pur rilevando che rispetto alla loro prima introduzione sono stati fatti dei correttivi, si è proposto di ridimensionarne realmente la portata sia stabilendo a livello normativo – azione che è già stata, in parte, intrapresa a livello giurisprudenziale – che gli studi di settore non possano da soli giustificare un accertamento, ma che debbano concorrere con altri elementi, sia rivedendo i metodi di calcolo ed i moltiplicatori per tener conto del peggioramento dell'andamento dell'economia.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali a medio-lungo termine per sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, si è da più parti sottolineato la necessità di interventi di **sostegno al *made in Italy*** con l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti commercializzati nell'Unione europea e di incentivi all'aggregazione di impresa al fine di intervenire sull'assetto dimensionale del tessuto produttivo.

Sul tema dei **dazi** d'ingresso si è sottolineato che mentre nella UE sono indiscutibilmente bassi, esistono mercati primari che mantengono barriere quasi impenetrabili per i nostri prodotti. È quindi

³⁸ Si vedano le audizioni dei rappresentanti dei distretti industriali nelle sedute della Commissione attività produttive del 1° aprile 2009, 8 aprile 2009, 22 aprile 2009, 28 aprile 2009 e 6 maggio 2009.

considerato necessario che tutti gli stati membri del WTO rimuovano le barriere non tariffarie che ostacolano l'accesso ai mercati. Occorre inoltre insistere affinché la UE promuova a livello mondiale l'adozione di standard di reciprocità a livello sociale e ambientale, per evitare fenomeni di *dumping*, nonché il divieto di quelle forme di sussidi alle imprese che rappresentano uno dei maggiori fattori distorsivi della competizione internazionale.

Secondo i soggetti auditi, in particolare i rappresentanti del distretto della ceramica di Sassuolo, il recupero della competitività passa sicuramente attraverso il problema dell'**energia** e in particolare del gas naturale (metano), il cui differenziale di costo in Italia rispetto ai competitori europei – con tariffe del 30 per cento più alte rispetto ai nostri concorrenti – penalizza pesantemente le imprese industriali energivore. Occorrono quindi politiche a sostegno della concorrenzialità nel mercato del gas, dell'accesso alle reti, del potenziamento della capacità di stoccaggio (a vantaggio non solo dei clienti domestici ma anche dei clienti industriali), per garantire una maggiore pluralità e differenziazione sul lato dell'offerta in modo da ridurre il costo del gas, principale materia prima di molte industrie manifatturiere (e in particolare di quella delle ceramiche). Il costo dell'energia è stato segnalato come elemento strutturale di debolezza anche del mercato dei filati e delle calze laddove in Italia si paga circa il 20-30 per cento in più degli altri concorrenti e rispetto alla Francia quasi il doppio.

Un contributo decisivo per lo sviluppo e la competitività dei distretti è dato dagli investimenti in **ricerca e innovazione**. Per quanto riguarda i distretti del tessile è stato messo in evidenza che per innovare questo settore bisogna andare, innanzitutto, verso un tessile « etico ». Per esempio, da tempo è stata avviata la produzione di tipi di tessuto senza emissione di gas ad effetto serra. L'innovazione sui tessuti vuol dire tessuto tecnico e non solamente tessuto per abbigliamento. Per quanto riguarda i distretti del settore forbici e coltelli si è evidenziato che gli investimenti in ricerca e innovazione, mentre negli anni dal 2001 al 2004 sono stati molto esigui, negli anni più recenti sono aumentati considerevolmente per evitare una altrimenti inevitabile decadenza e hanno riguardato sia il *design* sia la tecnologia. Per quanto riguarda il distretto della ceramica (di Sassuolo) si è evidenziato che competitività significa anche innovazione, e al riguardo di notevole rilievo è la realizzazione dei « tecnopoli » di Civita Castellana e Sassuolo, due interventi molto importanti per dare un segnale della volontà di superare questo momento di crisi attraverso l'innovazione e soprattutto la formazione.

Un discorso a parte va fatto per l'**occupazione** e il sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro. Ferma la priorità di cercare di evitare licenziamenti e disoccupazione – anche garantendo una adeguata liquidità alle imprese – si è quasi unanimemente osservata la necessità di maggiori risorse finanziarie da destinare agli **ammortizzatori sociali** con particolare riferimento ad interventi di prolungamento della CIG ordinaria e straordinaria, alla cassa integrazione in deroga (soprattutto per le imprese artigiane) e ai contratti di solidarietà, nonché la necessità di rendere più spedite le procedure di accesso da parte delle imprese a questi strumenti di sostegno del reddito.

Autorità garante della concorrenza e del mercato³⁹

Il presidente Catricalà ha sottolineato che l'industria manifatturiera già da lungo tempo è più esposta di altre alla concorrenza internazionale. Non esiste, infatti, alcun monopolio naturale che possa proteggere le imprese italiane. Già nel 1947 con il GATT (General agreement on tariffs and trade) e poi con l'Organizzazione mondiale del commercio del 1994, si è assistito a una progressiva caduta dei dazi, che ha comportato una piena e assoluta concorrenza a livello globale e una crescita del prodotto interno lordo di tutti i paesi industrializzati.

L'Italia mostra una peculiarità: ha qualche grande azienda, ma a reggere la struttura produttiva sono le piccole e medie imprese, che trovano nei distretti industriali un terreno favorevole per lo sviluppo. Vi sono grandi aziende, alcuni *big players* nel settore della meccanica, dell'aeronautica, nel settore militare, nell'ottica e nell'alimentare, nonché nella moda e nelle costruzioni. Però, sia che si parli di grandi imprese oppure di piccole e medie imprese, il modello italiano è fondato sulle esportazioni. In questo ambito, si registrano realtà eccellenza, in particolare il tessile, la ceramica, le calzature, il pellame, la moda in generale e la meccanica di precisione che, tuttavia, hanno risentito della crisi internazionale. È peraltro vero che le aziende italiane soffrono più di altre aziende europee di un deficit di sistema dovuto soprattutto a inefficienze della produzione, che dipendono dagli eccessivi costi dell'energia, da una burocrazia eccessiva e lenta, da un sistema fiscale particolarmente farraginoso, dalla insufficiente dotazione infrastrutturale (con riguardo sia al trasporto, sia alla logistica), dalla mancanza di una rete di collegamento tra formazione, ricerca e imprese. A ciò si deve aggiungere il costo elevato dei servizi bancari e delle assicurazioni nonché quello delle professioni e dei servizi in genere: tutti oneri che costituiscono costi di produzione tali da non consentire alle nostre imprese di competere efficacemente, sulla scena europea. In realtà, per un lungo periodo, l'Italia è riuscita a compensare questi svantaggi utilizzando il meccanismo di svalutazione compensativa della lira che metteva le nostre imprese in grado di esportare a prezzi competitivi. Questa situazione è – per fortuna – cambiata, ma di fatto le esportazioni, nella quota dei volumi di esportazioni mondiali, si sono ridotte. Sono poi entrati nuovi protagonisti sulla scena mondiale del commercio, quali l'India, il Brasile e la Cina. Esaminando le bilance commerciali, si può osservare che in realtà pareggiamo con quasi tutti gli Stati ma, rispetto alla Cina, importiamo molto più di quanto esportiamo. Questi Paesi hanno, purtroppo, la possibilità legale di imporre tariffe all'importazione più alte di quelle che possiamo imporre loro e ciò perché vengono ritenuti Paesi emergenti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Hanno quindi la possibilità di creare all'Italia questo ulteriore svantaggio, oltre al ben noto *dumping* sociale che deriva dal sistema meno

³⁹ Si veda l'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, nella seduta della Commissione attività produttive del 20 maggio 2009.

garantista dal punto di vista sia del costo del lavoro sia della sicurezza e dell'ambiente.

Le nuove economie emergenti detengono, dunque, due vantaggi rispetto all'Italia: la possibilità di imporre dazi, ma anche quella di tenere bassi i propri costi. Ciò non è invece possibile per le economie più avanzate. Al riguardo l'Antitrust ha quindi espresso l'auspicio che non si ricorra a forme protezionistiche, nemmeno nei confronti di questi Paesi, poiché l'interesse nazionale alla libertà dei mercati è molto più importante rispetto all'interesse verso singole protezioni. Semmai sono le condizioni di accesso al mercato che avrebbero dovuto essere discusse prima, nel momento in cui questi Stati sono entrati nel mercato mondiale. A giudizio dell'Antitrust, l'Italia non dovrebbe sollecitare misure protezionistiche, trattandosi di un paese che, senza assoluta libertà di commerci, soffrirebbe in termini di ricchezza e benessere per tutti i cittadini.

Le strategie che l'Antitrust suggerisce, pertanto, sono in primo luogo, la riallocazione delle energie lavorative sui livelli più alti della filiera produttiva e sui livelli più raffinati dal punto di vista tecnologico; in secondo luogo, se e quando possibile, la delocalizzazione della produzione che finora ha prodotto buoni risultati. Esiste una parte vitale della nostra industria in grado di reggere il confronto, che deve servire da traino anche per le altre industrie manifatturiere che soffrono maggiormente la competizione.

Un dato che oggi, occorre sottolineare è che le concentrazioni, cioè gli investimenti di imprese su imprese, si sono fortemente ridotte. L'Antitrust dispone infatti un sistema di rilevazione molto efficiente del fenomeno degli investimenti di acquisti di imprese rispetto ad altre imprese – sia che si tratti di acquisizione oppure di fusioni – e ha potuto paragonare i quattro mesi di quest'anno rispetto agli stessi quattro mesi dell'anno scorso. Quest'anno c'è stato un calo numerico delle concentrazioni pari al 50 per cento. È un dato essenziale, dal quale si può dedurre quanto oggi sia bassa la propensione delle imprese ad acquistarne altre. Il calo unitario in valore arriva, addirittura, al 70 per cento: ciò significa che si è di fronte a un decremento molto forte della ricchezza delle imprese, anche perché, effettivamente, le imprese quotate in borsa, rispetto all'anno precedente, valgono circa la metà nel 2009. Negli ultimi mesi del 2009 si è rilevata una lieve propensione ad aumentare le concentrazioni e, inoltre, il decremento per il settore manifatturiero appare minore. Le imprese manifatturiere, quindi, hanno certamente subito una diminuzione, inferiore però a quella delle altre imprese, poiché in termini di valore – quindi non in numero – sono diminuite « solo » del 58 per cento, rispetto al 70 per cento citato. Ciò si spiega anche con il fatto che le piccole e medie imprese hanno continuato ad aggregarsi in qualche modo e oggi seguono la generale ripresa dell'aggregazione.

Un dato positivo è che, nell'ultimo mese (maggio 2009), sono ripresi gli acquisti nella grande distribuzione. Ciò fa pensare che in qualche modo stiano risalendo i consumi ma, naturalmente, è troppo presto per fare un'affermazione ottimistica. È chiaro che, se ci saranno nuove aggregazioni, si creerà quell'efficienza di rete che l'Antitrust ha sempre richiesto alle piccole e medie imprese di perseguire, in quanto attualmente caratterizzate da una forse ecces-

siva polverizzazione sul territorio, anche per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la non capacità di fare sistema rispetto ai fornitori delle materie prime e dell'energia. Purtroppo, chi non riesce a crescere e a stimolare maggiore produttività nella propria azienda, non riesce neanche a conferire maggiore qualità al prodotto e si trova in grande difficoltà per quanto riguarda sia la vera e propria attività commerciale, sia la possibilità di consolidarsi attraverso piccole acquisizioni. Il sistema del credito, infatti, è restio a concedere qualsiasi forma di aiuto ad aziende che non appaiano profittevoli. D'altra parte, gli interventi pubblici selettivi di sostegno, già in passato, si sono dimostrati inappropriati. Quello che rimane da fare è una politica di sistema, che crei certamente una rete di protezione per i lavoratori, ma che soprattutto affronti una volta per tutte e mantenga la riduzione dei costi di produzione.

Sulla politica energetica, che rappresenta un dato essenziale, l'Autorità lamenta la mancata proroga dei « tetti » sul gas. L'Antitrust ha proposto una proroga flessibile, che potesse tener conto – a discrezione del Governo o dell'Autorità preposta alla vigilanza sul settore – di « tetti » variabili in ragione dell'effettiva quantità di gas che entra in Italia, soprattutto dopo l'entrata in funzione del rigassificatore appena costruito a Rovigo. In particolare, si sta studiando anche la possibilità di suggerire una forma diversa di tariffazione per gli energivori, cioè per quelle imprese che spendono per l'energia un buon 20 per cento (alcune addirittura il 30, o il 35 per cento) del costo unitario di produzione del bene. Si tratta ad esempio, delle imprese del vetro, della ceramica, ma anche delle acciaierie. Si tratta di grandi consumatori di energia e soprattutto di gas, il combustibile più appropriato all'uso, anche perché, probabilmente, è quello che ha avuto la maggiore possibilità di essere trasportato in Italia.

È stata quindi evidenziata l'opportunità di prevedere una tariffa del gas (al momento uguale per tutti) che, per una parte, vada al mercato libero e rechi una parte dei costi di sistema, e che i grandi energivori possano godere di una forma di decremento della tariffa al crescere del consumo di energia. Naturalmente, tali costi non devono essere sostenuti dai consumatori più piccoli perché si danneggerebbe il sistema nel suo complesso.

L'industria nazionale della distribuzione, altro aspetto da esaminare, non è stata in grado di penetrare i mercati esteri, a causa di gravi resistenze interne. Per favorire i piccoli commercianti, la grande distribuzione nazionale ha subito importanti blocchi in Italia, mentre i commercianti stranieri sono penetrati nel nostro Paese con i loro supermercati e centri commerciali. Si registra, inoltre, anche la difficoltà, da parte della nostra distribuzione, di promuovere il *made in Italy* nei Paesi nei quali si intende esportare.

Il presidente Catricalà ha poi sottolineato la necessità di uno snellimento burocratico in un contesto caratterizzato da un eccesso di leggi, di duplicazione dei controlli, di sovrapposizioni di competenze. Non può realizzarsi uno snellimento burocratico efficace, se nell'attività procedimentale della pubblica amministrazione, che ormai vede intervenire più autorità a giusto titolo, non si prevede un momento finale in cui qualcuno si deve assumere la responsabilità della

decisione – qualunque essa sia – anche contro le indicazioni provenienti da altri enti. Neppure ci saranno pratiche amministrative efficienti, fino a che il meccanismo dello *spoils system* creerà una stretta dipendenza dell'alta dirigenza dal potere politico, con una deresponsabilizzazione del potere politico stesso, in quanto oggi vige la separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.

Più in generale, sul tema della struttura del sistema produttivo italiano e su un suo rafforzamento e allargamento della base dimensionale, l'Autorità ritiene che i distretti siano una buona esperienza di avvio per processi volti alla realizzazione di reti di imprese.

Compagnia delle Opere⁴⁰

Il presidente della Compagnia delle Opere, Bernhard Scholz, ricorda che la Compagnia delle Opere è un'associazione di professionisti e imprenditori nata 22 anni fa, composta da 34 mila soci e con 41 sedi in Italia. 10 mila soci nel settore manifatturiero. La composizione dei soci rispecchia quella delle aziende in Italia, quindi per la maggior parte si tratta di piccole e medie imprese.

Osserva che l'origine della profonda crisi economica è da imputare, più che al sistema finanziario, alla cultura che lo ha generato che ha privilegiato l'obiettivo del guadagno immediato e la gestione finanziaria rispetto all'economia reale e, quindi, al lavoro. In questo momento di crisi la funzione dell'associazione è stata principalmente quella di sostenere la fiducia degli imprenditori, di ricostituire una rete di relazioni, un'amicizia operativa a sostegno dei singoli. La Compagnia si è prodigata anche in funzioni di assistenza alle imprese al fine di facilitare i loro rapporti con gli istituti di credito, istituendo a questo fine la figura professionale del *tutor* delle PMI. È stato dato anche notevole impulso alla formazione con l'avvio di una scuola di impresa che nello scorso anno ha visto la partecipazione di 1.200 imprenditori, registrando un inaspettato incremento in un periodo di crisi.

Altro elemento cruciale per il rilancio del sistema produttivo è stato individuato nella internazionalizzazione delle imprese. A questo fine, la Compagnia delle Opere ha favorito occasioni di incontro tra gli imprenditori per alimentare meccanismi di cooperazione e, in particolare, le reti di imprese.

Dal punto di vista degli interventi più urgenti a sostegno del tessuto industriale manifatturiero sono stati indicati la riduzione della pressione fiscale (in particolar modo intervenendo sull'IRAP), la semplificazione amministrativa con la creazione dello sportello unico affinché le imprese abbiano un interlocutore unico per tutti gli adempimenti amministrativi loro richiesti.

⁴⁰ Si veda l'audizione di rappresentanti della Compagnia delle opere nella seduta della Commissione attività produttive del 1° luglio 2009.

Confapi⁴¹

L'economista Stefano Fantacone ha sottolineato che la crisi internazionale ha colpito duramente il settore manifatturiero senza offrire meccanismi di correzione automatica cui ricorrere per sperare in un recupero spontaneo. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo ha quantificato a meno 5,2 per cento la contrazione attesa del PIL per il 2009. Sostanzialmente, la perdita del prodotto del 2009 è pari alla perdita accumulata di prodotto registrata nelle tre recessioni precedente (negli anni Settanta, negli anni Ottanta e negli anni Novanta).

Molto più significativi i dati che riguardano il settore manifatturiero. A maggio 2009 la situazione era la seguente: meno 23 per cento per la produzione del fatturato, meno 31 per cento per gli ordinativi, meno 25 per cento per le esportazioni; tutto ciò va poi inserito in un contesto di deflazione per cui i prezzi alla produzione nel settore manifatturiero scendono nell'ordine del 6 per cento. In sostanza, per effetto della crisi nel breve volgere di un anno, il settore manifatturiero si è trovato nella necessità di mettere a riposo oltre un quarto della sua capacità produttiva. Il livello di produzione industriale è del 25 per cento inferiore a quello di inizio decennio.

In questa situazione, un problema ulteriore è dato dal fatto che è molto aumentata la difficoltà di accedere al credito inasprendo la crisi di liquidità in cui le imprese si sono trovate a causa del crollo verticale di fatturato.

Si intravedono segni di ripresa, ma la velocità con cui si sta uscendo dalla recessione è del tutto inadeguata per recuperare il terreno perduto in questo anno. Si possono fare varie elaborazioni per dimostrare questo dato. In base a studi effettuati da Confapi occorrerebbe aspettare dicembre 2012 per ritornare ai livelli di produzione del gennaio 2008. Pertanto, « il trascinarsi », l'eredità con cui occorre confrontarsi è talmente pesante che occorre un orizzonte pluriennale per tornare ai livelli di produzione che avevamo già raggiunto. Molte analisi indicano che il panorama economico post-crisi sarà molto diverso dal panorama economico pre-crisi, soprattutto perché il potenziale di domanda sviluppato dagli Stati Uniti d'America, sarà chiaramente minore del potenziale di domanda espresso a partire dagli anni Novanta fino all'esplosione della crisi. Vi saranno probabilmente saggi di crescita dell'economia internazionale e presumibilmente del commercio mondiale più bassi di quelli a cui siamo abituati.

La crisi colpisce inoltre nel momento sbagliato. Nel caso specifico dell'industria, le recessioni del passato erano sempre intervenute in situazioni di perdita di competitività ed avevano costituito l'occasione per indurre le imprese ad adottare politiche di ristrutturazione che restituivano la competitività perduta. Al contrario, gli studi attuali

⁴¹ Si veda l'audizione di rappresentanti di Confapi nella seduta della Commissione attività produttive del 22 luglio 2009.

dimostrano che il sistema manifatturiero italiano ha compiuto negli ultimi anni importanti sforzi di ristrutturazione e di adeguamento alle nuove condizioni della moneta unica e della globalizzazione, non riuscendo tuttavia a ottenere ritorni dei propri investimenti e, dal punto di vista dell'analisi economica, questo è un elemento di grande rischio.

I dati di contabilità nazionale ci dicono che nel primo trimestre del 2009 il costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato nell'industria del 10 per cento: è un valore mai registrato in precedenza ed è effetto di una caduta della produttività industriale del 6 per cento, anch'essa senza precedenti. Il motivo di tale caduta risiede nel fatto che le imprese hanno conservato il proprio capitale umano pur in presenza di un crollo degli ordinativi. Oltretutto, non si ravvisano meccanismi spontanei di aggiustamento, perché lo strumento del cambio sta acquisendo nuovi vantaggi per i sistemi Paese dell'area asiatica, che una volta usciti dalla recessione troveremo ancora più competitivi di quanto non lo fossero ad inizio della crisi. È la prima volta che all'industria italiana si chiede di uscire dalla recessione senza ricorrere alla svalutazione del cambio; nei passati episodi di recessione, infatti, la svalutazione era sempre stata un pezzo della manovra di rilancio del ciclo economico. Pur nella consapevolezza che il meccanismo degli aggiustamenti rappresenta uno strumento che produce benefici di breve termine e costi di lungo periodo, è importante sottolineare il fatto che in altri Paesi nostri concorrenti è ancora ampiamente utilizzato.

Il responsabile delle relazioni industriali di Confapi, Armando Occhipinti, dopo aver richiamato i dati allarmati del fatturato nel 2009, ha sottolineato la difficoltà di accesso al credito e la conseguente scarsa liquidità delle imprese. Tra le cause del peggioramento dei rapporti fra aziende e istituti di credito si segnalano il blocco dei nuovi finanziamenti e l'ingiustificato aumento degli spread del costo del denaro accanto al preoccupante aumento di richiesta di garanzie reali.

Le richieste di Confapi riguardano misure eccezionali volte a garantire la sopravvivenza delle PMI: la sospensione degli acconti fiscali, il versamento dell'IVA a fattura incassata, la detraibilità dell'IRAP, la deducibilità degli interessi passivi e la sospensione del Patto di stabilità interna al fine di liberare risorse per gli investimenti degli enti locali. Si sottolinea infine l'urgenza di un provvedimento che obblighi le pubbliche amministrazioni a saldare le fatture delle aziende in tempi ragionevoli e prestabiliti e il rilancio del settore dell'edilizia. Si considera infine necessaria la sospensione dell'applicazione degli accordi di Basilea 2.

Riguardo ai cosiddetti Tremonti-*bond*, è necessario monitorare i comportamenti delle banche, così come sulla commissione di massimo scoperto andrebbe effettuato un costante monitoraggio. Sulla patrimonializzazione dei confidi, è necessario un intervento di sostegno. È necessario continuare a lavorare sulla semplificazione amministrativa, sulle agevolazioni fiscali mirate agli investimenti pubblici e sulla domanda pubblica.

Confindustria⁴²

Il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, ha rilevato che, pur in presenza di una gravissima crisi internazionale, si rileva qualche segnale di stabilizzazione e, in alcuni casi, di ripresa dell'attività.

Negli ultimi quindici anni l'Italia ha avuto un tasso di crescita del prodotto interno lordo fra i più bassi delle maggiori economie. Il Governo e il Parlamento hanno avviato una serie di misure importanti in materia di pubblica amministrazione, istruzione, giustizia, e si ritiene necessario dare forte priorità al tema delle infrastrutture e alla semplificazione del rapporto fra pubblica amministrazione e imprese.

L'azione di Confindustria ha sempre preso le mosse dalla piena consapevolezza che l'azione di politica economica italiana è fortemente vincolata dall'alto debito pubblico. Si è quindi cercato di individuare azioni finalizzate a dare liquidità alle imprese, a far ripartire la produzione, a sostenere il reddito dei lavoratori. La prima azione è stata di potenziare gli ammortizzatori sociali per la coesione sociale.

Sulla questione del credito alle imprese, sottolinea le perduranti notevoli difficoltà di accesso al credito pur in presenza di numerosi provvedimenti del Governo in materia di Cassa depositi e prestiti, SACE, fondo di garanzia, Tremonti-*bond* e così via.

Nell'ambito di una concertazione in sede europea, si ritiene necessario rivedere l'accordo di Basilea 2 e in collaborazione con l'ABI e con il Ministero dell'economia e delle finanze si sta lavorando per adottare misure che consentano di sospendere per un periodo predeterminato le rate di finanziamento per mutui, leasing e altre tipologie di credito bancario.

Richiama quindi la questione dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese: si tratta di circa 60 miliardi di euro, risorse cruciali in un momento di grave crisi. Occorre fare in modo che le amministrazioni interessate provvedano quanto più celermente possibile all'emissione dei mandati di pagamento, possibilmente entro il 31 dicembre 2009.

Confindustria ha posto grande attenzione al sostegno degli investimenti e ha considerato molto positivamente la cosiddetta detassazione degli utili investiti anche se è purtroppo rimasta esclusa una parte degli investimenti in macchinari e attrezzature.

Un'altra misura di rilievo assolutamente strategico è il credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Inizialmente era previsto un plafond al credito di imposta per chiunque svolgesse una documentata attività di ricerca e innovazione. Ora si è invece adottato un sistema di assegnazione dei fondi, il cosiddetto *click day*, che è un sistema aleatorio e scarsamente trasparente. Sarebbe opportuno ripristinare l'automaticità del credito e integrare la dotazione finanziaria per garantire l'agevolazione. Altro tema di assoluto rilievo è quello delle infrastrutture e dell'immediata apertura dei cantieri.

⁴² Si veda l'audizione di rappresentanti di Confindustria nella seduta della Commissione attività produttive del 22 luglio 2009.

In base ai dati disponibili dell'Eurostat nel periodo da maggio 2008 a maggio 2009, sul totale del manifatturiero, l'Italia perde il 20 per cento con una percentuale non molto diversa dalla media dell'Unione europea a quindici, che si attesta al 18 per cento. Nonostante gli incentivi, il settore dell'automobile, rimane tra i più penalizzati, anche se vi sono settori (macchinari, apparecchiature e metallurgia) che registrano un calo di produzione ancora peggiore che si attesta attorno al 40 per cento.

I distretti che tradizionalmente hanno reagito meglio nelle situazioni di congiuntura avversa, sono stati colpiti come il resto del sistema. I dati dell'osservatorio di Intesa San Paolo, mostrano una riduzione delle esportazioni da parte dei distretti del 20 per cento. Le maggiori perdite si sono avute nei mercati di Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Russia. I distretti rappresentano uno dei contesti importanti di innovazione e valorizzazione dei sistemi di impresa. Per la pianificazione territoriale appare utile potenziare il contratto di rete e di filiera che non necessariamente corrisponde alla dimensione geografica del distretto. Il contratto di rete è una libera associazione di imprese, senza strutture o burocrazie pubbliche, che possono unirsi per partecipare, ad esempio, ai bandi di Industria 2015, oppure per lavorare sull'internazionalizzazione o presentare progetti di mercato, superando in tal modo la limitazione della piccola dimensione. Confindustria ritiene quindi che la linea da seguire sia quella del contratto di rete e della filiera; ciò anche perché *l'information technology* crea più facilmente di prima nuove strutture di rapporti.

Il *Rapporto Unioncamere-Mediobanca* ha dimostrato che le medie imprese manifatturiere italiane sono cresciute moltissimo negli ultimi anni in termini di fatturato, valore aggiunto, esportazioni e investimenti. L'Italia conferma un ruolo di primo piano nella competizione internazionale: è il terzo Paese in Europa, il quinto nel mondo per numero di addetti nelle scienze della vita; un risultato di eccellenza è rappresentato dalla crescita dei brevetti nella biotecnologia. Si deve fare in modo che questi processi di sviluppo tecnologico si estendano anche ad altri settori; è necessario adottare strumenti di politica economica che puntino a fare massa critica e a creare collaborazioni tra imprese e fra imprese e settore pubblico, attraverso piattaforme tecnologiche nazionali ed europee, distretti tecnologici e strumenti di incentivazione orizzontale.

Un altro aspetto di rilievo per il *made in Italy*, ad avviso Confindustria, è la crescita del settore definito *affordable luxury* che occupa ormai il 31 per cento del fatturato, con punte che raggiungono il 40 per cento nella moda e nell'arredamento. Si tratta di produzioni di qualità destinate ai Paesi emergenti. Si stima che, nei prossimi anni, circa 500 milioni di nuovi consumatori potranno accedere a questa tipologia di beni e l'80 per cento di questi sarà collocato nei Paesi emergenti, quali Russia, Cina, India, Brasile. Attualmente il 40 per cento *dell'export* italiano è destinato a Paesi extra UE; si tratta, quindi, di una quota superiore a quella della Germania. Quando ci si sposta verso i Paesi emergenti, diventano particolarmente importanti gli strumenti di incentivazione o di assicurazione dell'export; sarà quindi necessario prestare la massima attenzione a realtà come SIMEST e SACE.

Confindustria sottolinea l'importanza dell'appartenenza all'Unione europea, sia sotto il profilo della moneta unica, sia per la questione degli aiuti di Stato, rispetto ai quali auspica un ripristino, ragionato e su basi diverse rispetto alle precedenti, di regole per evitare distorsioni alla concorrenza nel mercato unico. Il dr. Galli ha manifestato molta preoccupazione sulla questione dei sussidi che l'Italia, a differenza di altri Paesi europei, non può assicurare alle imprese; sottolinea altresì l'importanza dei fondi strutturali. Sottolinea, infine, positivamente gli ambiziosi obiettivi europei individuati nel pacchetto clima-energia e l'impatto significativo che avranno nella politica industriale dei Paesi membri.

Confartigianato, Casartigiani e CNA⁴³

Il **segretario generale di Confartigianato**, Cesare Fumagalli, ha sottolineato che la crisi non colpisce in egual misura tutti i settori. Nella produzione di macchinari si riscontra una flessione della domanda di oltre il 16 per cento, mentre nelle costruzioni la situazione è migliore, in quanto si prevede un calo della componente di PIL per quest'anno intorno al 6 per cento. I settori che afferiscono invece al commercio e ai servizi rivolti alle famiglie rilevano un calo sensibilmente inferiore rispetto a quelli che ho citato, che si attesta al 2,2 per cento.

Peraltro si conferma, sulla base di dati OCSE, che proprio i Paesi a maggior vocazione di manifatturiero e di esportazione sono quelli che hanno sentito maggiormente la crisi. La riduzione e le maggiori tensioni provocate dalla recessione sono state avvertite proprio in Giappone, Germania e Italia.

Per quanto riguarda il comportamento delle PMI, si sottolinea che quasi il 33 per cento e, quindi, un terzo delle piccole imprese, ha un atteggiamento offensivo di fronte alla crisi, articolato su quattro modalità: ingresso e ricerca di nuovi mercati, investimenti per innovazione, miglioramento dei processi e ampliamento di linee di produzione.

Dal punto di vista degli strumenti di intervento da utilizzare è stata sottolineata l'importanza di garantire il credito alle imprese, la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nonché lo sblocco dei fondi relativi alla legge n. 488 del 1992.

Per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda, è stata avanzata la proposta, sulla scorta dell'esperienza statunitense, di prevedere una riserva degli appalti per forniture di beni e servizi nei confronti delle piccole imprese, gare per appalti riservate a fornitori locali nei piccoli comuni. Sul versante della fiscalità è stata posta la questione della revisione degli studi di settore, che non devono essere però utilizzati come strumento accertativi automatico ma come indicatore dei ricavi della detassazione degli investimenti in macchinari includendo la generalità dei beni e non solo quelli compresi nella c.d. tabella 28 e prevedendo un tetto per ogni singola impresa.

⁴³ Si veda l'audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e CNA nella seduta della Commissione attività produttive del 29 luglio 2009.

Le ultime due questioni affrontate sono state quella del contratto di rete tra imprese giudicato idoneo per fare fronte alle attuali difficoltà del mercato ma tenendo presente che forse il nostro Paese ha resistito meglio rispetto ad altri proprio per il grado di diffusione sul territorio e di articolazione del proprio sistema produttivo e di servizi.

Infine, è stato evidenziato come, all'interno di un Paese che già soffre di un *gap* per l'elevato costo dell'energia rispetto ad altri competitori europei, le micro e piccole imprese abbiano un ulteriore svantaggio nei confronti delle altre imprese italiane a causa di una legislazione che impone una fiscalità sull'energia con la formula regressiva: per alcune tipologie di imposta sull'energia, superata la soglia dei duecentomila kilowattora/mese, scompare l'imposizione fiscale, che ovviamente è pagata da tutti coloro che ne restano al di sotto. Salutando positivamente la differenziazione delle fonti energetiche recentemente inaugurata, è stata però stigmatizzata l'esistenza di condizioni di disparità che pesano ulteriormente sul sistema delle piccole imprese, e, poco comprensibilmente, a favore dei sistemi energivori.

Secondo il rappresentante di Casartigiani, dr. Beniamino Pisano, la situazione economica italiana è di grande disagio, in quanto la crisi non è solo economica, ma anche finanziaria e presenta connotati diversi a seconda dei comparti produttivi. Sottolinea, tuttavia, che il principio ispiratore dell'attività quotidiana degli imprenditori associati a Casartigiani è quello di andare avanti, nonostante tutte le difficoltà, cui si accompagna una precisa volontà di conservare comunque nella propria azienda le risorse umane, e di tutelare le capacità anche relazionali dei propri dipendenti o dei propri collaboratori che non si vogliono perdere. Un'ulteriore constatazione riguarda la solitudine di molti associati – nonostante l'assistenza dell'organizzazione e delle strutture territoriali – di fronte alle problematiche che si incontrano nella vita aziendale, a livello di rapporti sia con il mondo creditizio che con le pubbliche amministrazioni.

Sollecita l'approvazione di provvedimenti volti ad agevolare le filiere produttive, ricordando che alcuni comparti, quali ad esempio il tessile-abbigliamento-calzaturiero, risentono di situazioni di crisi « settoriali » precedenti a quella internazionale iniziata nella seconda metà del 2008. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di maggiori iniziative a tutela delle risorse umane il cui valore è pari, se non addirittura maggiore, a quello delle risorse tecnologiche o comunque materiali, adottando opportuni provvedimenti che in qualche modo possano premiare non solo le aziende che assumono, ma soprattutto quelle che mantengono inalterati i livelli occupazionali.

Con riferimento all'accentuarsi della crisi nel corso del 2009, le imprese hanno dimostrato la positiva volontà di trasformare la difficoltà in opportunità di sviluppo sia in termini di idee sia in termini di agevolazioni finanziarie e fiscali destinate alle nuove idee che possano costituire una sorta di volano a livello produttivo, ma anche una difesa del patrimonio delle imprese italiane e del *made in Italy*.

Riassumendo, nonostante l'attuale situazione di disagio, si è potuta constatare sul territorio una grandissima volontà di continuare

a fare impresa e di salvaguardare le risorse umane delle aziende. Il dr. Pisano ha quindi sottolineato la necessità di provvedimenti legislativi e interventi coordinati tra loro al fine di ottimizzare gli sforzi compiuti a livello governativo per sostenere le imprese, evitando il più possibile la dispersione di energie e di idee.

Infine, rispondendo ad uno specifico quesito sul *dumping* ambientale e sociale praticato da alcuni Paesi, il rappresentante di Casartigiani ha affermato di non essere favorevole all'ipotesi di introduzione di dazi su determinate merci, ritenendo che tali misure non avrebbero un'incidenza favorevole sulle imprese artigiane.

Il direttore della divisione economica e sociale di CNA, dr. Enrico Amadei, ha sottolineato che le imprese di piccole e piccolissime dimensioni sono maggiormente colpite dalla crisi internazionale a causa sia di maggiori difficoltà nell'accesso al credito e nei pagamenti sia per un cambiamento nelle modalità produttive che, nel caso della piccola impresa, sono sostanzialmente fondate sul decentramento. Sollecita quindi interventi più incisivi per il sostegno alle piccole imprese. La situazione di grande difficoltà si registra soprattutto nelle aree più forti del Paese, nelle aree della Pianura Padana, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna. È una difficoltà che deriva dal mondo della finanza; è partita, cioè, circa un anno fa dal settore del credito di non più facile accesso, ma che in tempi rapidissimi, intorno a dicembre 2008 e gennaio 2009, è diventata una crisi produttiva, una crisi di ordini e una crisi di pagamenti. L'impresa manifatturiera di piccola e piccolissima dimensione sta vivendo difficoltà più elevate rispetto ad altre tipologie di impresa, sia quelle dei servizi, sia quelle della grande impresa manifatturiera. A carico di queste imprese si stanno scatenando criticità derivanti da una maggiore difficoltà dei pagamenti e da una modifica che sta avvenendo – e che ancora stiamo analizzando – che riguarda il sistema di produzione. Inoltre, queste imprese hanno fino ad oggi mantenuto l'occupazione grazie agli interventi degli ammortizzatori sociali, del Governo e delle regioni. La crisi dell'occupazione, però, avrà una ricaduta ritardata rispetto all'andamento della crisi. La manifattura, in particolare, è quella che sta vivendo, almeno nel comparto dell'artigianato e delle piccole imprese, le difficoltà più grandi. La piccola impresa, quella manifatturiera in particolare, necessita di incentivi, di un potenziamento delle sue capacità di produzione. Occorrono interventi che vadano, da un lato, verso un aumento dei consumi e, dall'altro, che affrontino le difficoltà di accesso al credito che sono ancora rilevanti perché si intrecciano con la difficoltà dei pagamenti; devono inoltre essere realizzati interventi a sostegno dell'innovazione, della ricerca e degli investimenti, in modo più massiccio rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi.

Vi sono molte imprese che non sono in grado di continuare a produrre dal momento che gli ordini sono il 40 per cento, il 30 per cento più bassi rispetto all'anno precedente, perché i costi generali non sono comprimibili. Il rischio, al termine di tale congiuntura economica sfavorevole, è quello trovarci di fronte ad un sistema produttivo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Sul versante della fiscalità si è sottolineata l'importanza di intervenire sull'IVA dei contratti di subfornitura che dovrebbe essere applicata per cassa, gli sgravi fiscali per gli investimenti sui beni strumentali compresi la ricerca e l'innovazione e, più in generale, per garantire l'accesso al credito delle piccole imprese, una rivisitazione dell'accordo di Basilea 2, l'accelerazione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione e l'allentamento del Patto di stabilità interno per rilanciare in particolare il settore dell'edilizia.

Confcooperative, Legacoop e Federchimica⁴⁴

Il vicepresidente di Confcooperative, Maurizio Ottolini, ha rilevato che i dati sull'occupazione rappresentano un parametro di assoluto rilievo per comprendere il grado di superamento della crisi, traguardo ritenuto ancora lontano dal momento che si continua a chiudere imprese e a licenziare e che si raggiungerà quando si rimetterà in moto il circolo virtuoso fra occupazione, consumo, *export* e produzione.

La Confcooperative tutela e rappresenta circa 20 mila imprese cooperative, con 3 milioni di soci e oltre 500 mila addetti, che sviluppano un fatturato di 62 miliardi di euro. Tra queste le imprese manifatturiere non sono moltissime (meno di mille), presenti per circa il 40 per cento al Nord, il 38 per cento al Sud e il 22 per cento al Centro, e tuttavia costituiscono un parametro importante per dare la misura della crisi anche in questo settore dell'economia.

L'appartenenza all'Unione europea, pur rappresentando un'opportunità, talvolta è fonte di preoccupazione a causa della concorrenza sleale attuata da taluni Paesi europei che hanno una burocrazia meno opprimente rispetto a quella italiana e costi del lavoro inferiori; ciò si traduce in un *gap* competitivo per le nostre imprese.

Si sottolinea l'importanza strategica dello sviluppo della ricerca, che nel nostro Paese ormai da tempo segna il passo non solo per la debolezza delle risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione, ma anche perché le emergenze inducono spesso le imprese a indirizzare le risorse sulle esigenze più immediate.

A proposito del sostegno alla politica di esportazione senza la quale è impensabile una ripresa stabile, si sottolinea la necessità di puntare sull'eccellenza della produzione manifatturiera italiana dimenticando di rincorrere la concorrenza di Paesi extraeuropei, nei quali il costo del lavoro e lo sviluppo delle conquiste sociali è così basso da far risultare assolutamente non competitiva la nostra manifattura.

Per quanto riguarda il sistema produttivo italiano, fondato sulla piccola e media impresa, si auspica un impegno più forte a sostegno di queste realtà da parte del sistema creditizio, pur nella consapevolezza delle difficoltà che anche il settore bancario vive in questa

⁴⁴ Si veda l'audizione dei rappresentanti di Confcooperative, Legacoop e Federchimica nella seduta della Commissione attività produttive del 16 settembre 2009.

stagione. A tale proposito, si segnala che le banche di credito cooperativo, che con la loro rete diffusa sono presenti su tutto il territorio italiano, hanno « fatto più banca » di altri istituti di credito. Si segnala altresì l'impegno, attraverso il sistema delle banche di credito cooperativo, nel progetto della Banca del Sud, dal momento che anche nella fase di crisi il Paese procede a velocità differenziate tra settentrione e meridione.

Per quel che riguarda i rapporti intercorrenti tra sistema produttivo e sistema del credito, Confcooperative avverte l'esigenza di un forte richiamo della politica al sistema del credito, anche perché le relazioni più recenti dell'ABI non hanno dato il segno di una benché minima autocritica.

In conclusione, si segnala che il sistema delle imprese cooperative procede nell'opera di razionalizzazione del sistema produttivo e nel campo dell'internazionalizzazione, evidenziando la necessità di sostenere le imprese italiane all'estero attraverso adeguate politiche di *marketing* e non soltanto attraverso gli uffici di rappresentanza. Quanto alle risorse, pubbliche e private, a sostegno dell'internazionalizzazione, che pure non mancano, si sottolinea come spesso esse si disperdono in mille rivoli, e non siano adeguatamente utilizzate e mirate secondo una strategia ben definita. Quanto alla formazione, si ritiene che essa sia importante forse più della ricerca e dello sviluppo tecnologico, se si intende puntare prioritariamente sulla qualità dei prodotti e non sui costi, terreno sul quale è difficile poter vincere la battaglia della ripresa produttiva e industriale del nostro Paese.

Da ultimo, si sottolinea la necessità di procedere sulla via della semplificazione normativa e amministrativa. Si ritiene che vi siano troppe leggi e, al contempo, manchino alcune norme indispensabili, come ad esempio una legge-quadro per il settore agroalimentare di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti di origine. Si avverte altresì l'esigenza di integrare le politiche economiche di sostegno allo sviluppo con adeguate discipline legislative. A tale proposito, si segnala una sorta di rilancio della « legge Marcora » recante norme di sostegno alla trasformazione di imprese in crisi in cooperative. Si sottolinea, infine, come il mondo delle piccole e medie stia mettendo in atto diverse sperimentazioni per continuare l'attività, garantendo il livello occupazionale.

Il rappresentante di Legacoop, dr. Mauro Gori, ha evidenziato che il mondo cooperativo comprende sia imprese che leader nell'industria manifatturiera, nell'impiantistica, nella meccanica di precisione, nell'industria delle ceramiche, sia imprese che si occupano di produzione decentrata. Si tratta di imprese di piccole dimensioni, che lavorano in conto terzi, spesso su segmenti poveri del mercato. Nel primo semestre di quest'anno, il 57,5 per cento delle cooperative manifatturiere con fatturati inferiori ai 15 milioni di euro ha registrato un calo, il 30 per cento un andamento stabile e il restante 12,5 per cento ha marcato addirittura una crescita.

L'andamento delle cooperative di maggiori dimensioni è stato, invece, notevolmente diverso. Il 71,4 per cento ha perso fatturato, il 23,8 per cento ha mantenuto i livelli dell'anno precedente, solo il 4,8 per cento ha manifestato trend di crescita. Mediamente, il calo di

fatturato è stato tra il 18 e il 30 per cento, con punte ovviamente oltre il 50 per cento. Le previsioni di peggioramento, invece, riguardano soprattutto le attività manifatturiere che sono legate al comparto delle costruzioni, per le quali si teme un forte rallentamento. L'elemento di maggiore preoccupazione non è, però, il calo della domanda o la riduzione della marginalità, bensì l'aumento consistente, in alcuni casi esponenziale, degli insoluti, che stanno determinando gravi difficoltà nel circolante e che mettono in discussione la continuità aziendale. Oltre il 50 per cento delle nostre cooperative lamenta che una quota tra il 15 e il 50 per cento dei crediti che vanta è potenzialmente nella condizione di trasformarsi in insoluto.

Il secondo semestre indica un andamento diverso. Secondo Legacoop dovrebbe essere terminata la fase del peggioramento, anche se non è ancora iniziata la fase del miglioramento. Il timore è che la spirale perversa, che parte dai ritardi di pagamento e che arriva al *default* dell'impresa, possa registrare accentuazioni a partire dai prossimi mesi.

È certamente vero che il rischio di *credit crunch* è stato evitato, ma il credito bancario destinato al complesso del settore privato, è ulteriormente diminuito e i problemi di liquidità per le imprese, come per le famiglie, continueranno a permanere. La necessaria ristrutturazione degli istituti di credito non può, però, andare a scapito delle imprese. La riduzione del volume dei crediti è iscritta *de facto* nel percorso di riposizionamento degli istituti di credito. È per questo che le iniziative del Governo e del Parlamento per fronteggiare i problemi di liquidità del sistema devono avere efficacia.

Per quanto riguarda gli strumenti a sostegno del reddito, come agli ammortizzatori sociali, è stato evidenziato che più della metà delle nostre cooperative manifatturiere ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria, seppure in modo non massiccio. Di queste, il 65 per cento ha coinvolto più della metà delle maestranze. Si è fatto di tutto per evitare licenziamenti e in moltissimi casi, grazie a forme di solidarietà volontaria e spontanea da parte dei soci e dei dipendenti rimasti al lavoro nei confronti di quelli che, invece, del lavoro erano privi e con integrazioni di carattere economico da parte della cooperativa, è stato possibile attenuare i disagi conseguenti alla riduzione del reddito di coloro che erano andati in cassa integrazione. L'obiettivo è stato quindi di conservare la risorsa lavoro legata alla cooperativa, anche nelle fasi negative del ciclo: in questo senso infatti circa il 70 per cento dei contratti a tempo determinato sono stati rinnovati dalle cooperative del comparto manifatturiero che è il più colpito dalla crisi economica. L'indicazione circa la priorità da assumere per uscire dalla crisi e per affrontare la ripresa riguarda senza dubbio la formazione delle persone impegnate nel ciclo produttivo.

Il 70 per cento delle nostre cooperative manifatturiere ha attivato forti iniziative per ottimizzare gli acquisti e per contenere i costi. Oltre il 40 per cento sta operando diversificazioni produttive, promuovendo nuovi prodotti e reinvestendoli in ricerca, conseguendo fra l'altro risultati incoraggianti. Il 15 per cento ha dato priorità alla ricerca di nuovi mercati. Infine, oltre il 40 per cento punta a soluzioni aziendali

più complesse, ampliando gli spazi di collaborazione fra imprese, non necessariamente cooperative, ricercando forme di integrazione con altre cooperative.

Legacoop ha lanciato un progetto, « Mille Cooperative », che si propone di promuovere, con adeguate garanzie alle banche, la nascita di mille nuove cooperative in 3 anni e di sostenerne la crescita con adeguati strumenti professionali. Una quota di queste nuove cooperative sarà certamente afferente nel settore manifatturiero. Si registra la costituzione di nuove cooperative industriali, a fronte di situazioni di grave difficoltà e di default conclamati di imprese del settore. Sta avvenendo in Friuli, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Veneto, nelle Marche, in misura minore in Lombardia e in Basilicata. I comparti maggiormente interessati sono il metalmeccanico, il mobile, il chimico plastico.

Il **presidente di Federchimica**, dr. Giorgio Squinzi, ha richiamato le conclusioni dell'High Level Group sulla competitività dell'industria chimica europea promosso dalla Commissione europea. Sono emerse essenzialmente due considerazioni di base. È emerso il ruolo chiave della chimica per lo sviluppo economico e per il benessere, poiché dalla chimica sono rese disponibili in continuazione sostanze, prodotti, materiali innovativi e nuove soluzioni tecnologiche per tutti i settori economici. L'Unione europea ha ritenuto, quindi, indispensabile promuovere un'industria chimica orientata alla sostenibilità. Per conseguire questo obiettivo, ci si deve orientare su due versanti: innovazione e ricerca, da un lato, qualità delle normative e una loro corretta implementazione e applicazione, dall'altro.

Ricorda che la struttura della chimica italiana comprende imprese estere, con produzione e ricerca in Italia; molte centinaia di medie e piccole imprese non marginali e non solo dipendenti in maniera diretta dalle grandi, ma con una propria capacità di fare innovazione e di coprire specifiche nicchie di mercato; il terzo pilastro è, infine, rappresentato dalle imprese medio-grandi e dalle grandi imprese a capitale italiano fortemente specializzate, innovative, internazionalizzate. Per la chimica di base è opportuno sottolineare che sussistono forti difficoltà, non solo a livello italiano, ma anche europeo. In Italia è stata incrementata decisamente tutta la chimica fine, la chimica delle specialità, la chimica di formulazione, che sono fondamentali, perché sono le più vicine al mercato, in cui si sono sviluppate vere e proprie eccellenze. La chimica, peraltro, è un settore molto adatto a un Paese come l'Italia, per la qualità e la formazione – l'incidenza dei laureati in chimica è molto superiore alla media degli altri comparti manifatturieri – e per la produttività degli addetti: il valore aggiunto per addetto, secondo le stime di Federchimica, è del 50 per cento superiore alla media del valore aggiunto prodotto per addetto dagli altri settori manifatturieri.

La chimica italiana si caratterizza inoltre per gli alti livelli di esportazione.

Ritiene necessario intervenire su alcuni condizionamenti che pesano sulla chimica italiana per restituire competitività alle imprese, con una politica industriale che innanzitutto porti normative meno penalizzanti e in linea con le quelle europee. Si deve inoltre

intervenire sull'elevato costo dell'energia, sulle infrastrutture e sul sostegno alla ricerca. Pur in presenza di accordi con il CNR, si registra una difficoltà enorme nell'avviare progetti di ricerca. Altro nodo fondamentale è la semplificazione normativa e burocratica del Paese. Questo è il punto sul quale la chimica sente la più forte penalizzazione. Vi sono centinaia di casi di aziende che non hanno potuto realizzare per nulla, o comunque con ritardi clamorosi, i loro programmi a causa della complicazione normativo-burocratica del Paese. La semplificazione in Italia rappresenta la prima leva della politica industriale.

Seconda audizione di Confindustria⁴⁵

Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha sottolineato che la crisi finanziaria globale ha evidenziato le gravi problematiche connesse alla restrizione del credito. Uno dei punti fondamentali per migliorare questa situazione è la revisione degli accordi di Basilea 2, rispetto ai quali si deve evitare un'applicazione rigida, slegata dal contesto economico e tale da aggravare la già complicata situazione delle imprese. Le banche sono in questa fase determinanti per rendere la crisi meno profonda e duratura, conciliando l'obiettivo dell'equilibrio economico e patrimoniale con il necessario sostegno finanziario alle imprese.

Il tasso di crescita dei prestiti si è ridotto di 10 punti nel giro di un anno. Siamo passati da una situazione in cui i prestiti alle imprese salivano del 10,9 per cento a una situazione, risalente al luglio 2009, in cui la crescita si è sostanzialmente azzerata. È evidente che, in un momento in cui la produzione industriale cala, è difficile aspettarsi un aumento forte del tasso di crescita dei prestiti.

Confindustria ha sottoscritto il 3 agosto 2009 la cosiddetta « moratoria dei crediti », insieme con le altre associazioni di categoria e di imprese, con l'ABI e con il supporto del Governo.

Una migliore applicazione di Basilea 2 può rappresentare l'occasione per rendere più moderne e trasparenti le relazioni tra banche e imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia, senza dover scontare inefficienze di altri.

Occorre anche aggiungere che l'introduzione del *rating* – che è contenuto all'interno di Basilea 2 – impone anche alle piccole e medie imprese uno sforzo di informazione verso le banche. Si tratta di uno sforzo positivo che va sostenuto anche dal punto di vista culturale contribuendo a questo processo di maggiore trasparenza, fondamentale per tutto il sistema delle imprese e, nello specifico, delle piccole e medie imprese.

La critica più frequente che le imprese hanno rivolto ai sistemi di valutazione basati sul *rating* è la rigidità con cui le banche li utilizzano. Le imprese lamentano l'eccessiva meccanicità con cui le

⁴⁵ Si veda l'audizione del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, nella seduta della Commissione attività produttive del 23 settembre 2009.

banche esaminano i dati di bilancio, non dando, tra l'altro, il giusto peso alle informazioni di tipo qualitativo. Inoltre, secondo le imprese, le modalità di attribuzione del *rating* risultano a volte oscure. Le banche devono integrare le risultanze dei modelli di *rating*, senza però adottare rigidi automatismi, avvalendosi delle informazioni anche di tipo qualitativo, quali la storia dell'imprenditore, il piano e la strategia aziendale, che sono assolutamente fondamentali.

È importante sottolineare come il Comitato di Basilea 2 stia elaborando proposte correttive in tema di gestione del rischio di liquidità, del rischio di mercato e di prociclicità, l'aspetto che maggiormente interessa il mondo delle imprese. L'obbligo per le banche di effettuare aggiustamenti più stringenti sul capitale proprio, nei momenti in cui sarebbero invece necessari interventi espansivi, è un limite noto e messo in evidenza già durante i lavori per la definizione dell'accordo di Basilea 2. Il Comitato di Basilea sta lavorando sull'ipotesi di introdurre meccanismi che favoriscano l'accumulo di riserve nei periodi di ciclo economico positivo e l'utilizzo delle riserve in eccesso per fronteggiare la crescita dei crediti *non performing* nelle fasi di ciclo negativo. È evidente che il lavoro di modifica dell'accordo non si può concludere in poche settimane. Si tratta di un percorso lungo: devono essere individuati gli elementi da modificare e devono essere effettuati studi di impatto sul capitale delle banche e i conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, l'attenuazione degli effetti pro ciclici è un obiettivo sostanzialmente a medio lungo termine.

Il presidente Marcegaglia ha invece sottolineato la necessità di interventi urgenti, urgenti a favore delle imprese e ha ricordato che Confindustria e la Confindustria tedesca (BDI) hanno chiesto al presidente della Commissione europea un intervento immediato per alleggerire i vincoli patrimoniali delle banche nella valutazione del rischio.

Per contrastare gli attuali effetti negativi del ciclo economico sull'offerta di credito, in attesa del completamento delle modifiche strutturali all'accordo, è necessario rendere meno stringenti i vincoli patrimoniali e consentire alle banche di effettuare minori accantonamenti a fronte dei crediti erogati alle piccole e medie imprese che sono state colpite più intensamente dal *credit crunch* rispetto alle altre. Sarebbe, quindi, necessario un intervento, anche concertato con i partner europei, che preveda, per un tempo limitato – circa 18 mesi – e con riferimento specifico alle piccole e medie imprese, la riduzione della ponderazione del rischio di credito che determina il livello di accantonamento delle banche.

Naturalmente, ciò presuppone che il minor vincolo patrimoniale si rifletta interamente sull'offerta di credito da parte delle banche. Quindi, la maggiore liquidità, di cui le banche disporrebbero, deve trasformarsi in una maggiore erogazione proprio alle piccole e medie imprese. Peraltro, va ricordato che, sebbene le piccole e medie imprese presentino spesso un rischio di insolvenza più elevato rispetto alle grandi imprese, il fallimento di una piccola impresa ha un impatto sistemico molto circoscritto, e ciò giustificherebbe un trattamento meno rigido riservato ad esse. La stessa esigenza è molto sentita anche in Germania, per questo la Confindustria tedesca, ha già formalmente

richiesto un allentamento temporaneo delle norme sui requisiti patrimoniali delle banche. A questo riguardo, il Consiglio Ecofin ha convenuto sulla necessità di elaborare misure a breve termine.

Tuttavia, la solidità patrimoniale delle banche, da cui dipende il buon funzionamento del mercato del credito resta una priorità anche per le imprese. Quindi, la maggiore elasticità nell'applicazione dei coefficienti patrimoniali si dovrebbe accompagnare a misure fiscali che consentano alle banche di compensare, almeno parzialmente, i maggiori rischi e i costi assunti. In particolare, è stato proposto di prevedere un aumento del limite percentuale annuo di deducibilità delle svalutazioni e una riduzione dei periodi di imposta a cui è consentita la deduzione delle svalutazioni eccedenti il limite stesso. Inoltre, sarebbe opportuno che fosse garantita, in via automatica ed immediata, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti, nei casi in cui si utilizzino i nuovi strumenti di composizione concordati dalla crisi d'impresa. Un tale intervento sarebbe opportuno ed auspicabile, poiché avrebbe effetto anche per il settore industriale in relazione ai crediti vantati verso la clientela.

ABI⁴⁶

Il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ha sottolineato preliminarmente che la crisi finanziaria internazionale ha soltanto sfiorato le banche italiane e questa situazione è stata fortemente determinata dall'attivo delle nostre banche, dalla *mission* che esse hanno sempre realizzato. Essendo le nostre banche orientate tradizionalmente a finanziare le imprese, avevano, e hanno tuttora nel proprio attivo, una quantità di crediti piccoli e medi, soprattutto nei confronti delle imprese che nella fase di crisi finanziaria non avevano evidenziato situazioni di particolare criticità.

Quando la crisi si è trasformata e ha toccato l'economia reale, anche il sistema bancario ne ha risentito e nei primi sei mesi dell'anno, le perdite si sono attestate tra gli 8 e i 9 miliardi di euro, con proiezioni, a livello di anno, del doppio e tali, quindi, da sfiorare quasi i 20 miliardi.

I punti più critici sono innanzitutto quantità di credito che attualmente viene allocata sull'economia reale, soprattutto sulle medie e piccole imprese e anche sulle famiglie, e il costo di tale credito. Tuttavia, di fronte a una situazione economica in cui tutte le grandezze sono cadute in maniera molto elevata e alla caduta delle esportazioni e della domanda di investimenti che si è radicalmente fermata, il sistema ha mantenuto nel luglio 2009 una quantità di crediti all'economia superiore a quella che avevamo ad agosto dell'anno scorso.

Il presidente dell'ABI ritiene inappropriato parlare di *credit crunch* non solo in Italia, ma nemmeno in Europa, anche se la situazione delle banche italiane è migliore rispetto a quella delle banche europee. I finanziamenti alle famiglie e alle imprese sono di

⁴⁶ Si veda l'audizione di rappresentanti dell'ABI nella seduta della Commissione attività produttive del 23 settembre 2009.

1 miliardo 332 milioni, con una crescita, in cifra assoluta, di 30 miliardi rispetto a un anno fa, in una situazione in cui, da un punto di vista scientifico, gli impieghi avrebbero dovuto scendere anche notevolmente.

Secondo i dati della Banca centrale europea e della Banca d'Italia, le banche italiane hanno un tasso medio del 3,31 per cento, a fronte del 3,72 per cento delle banche europee. Non si registravano tassi così bassi a livello mondiale probabilmente da oltre un secolo e questi dati dimostrano che le banche italiane non sono più esose nei confronti dei clienti. I dati della Commissione europea mostrano inoltre che nelle imprese manifatturiere italiane il rapporto tra debiti bancari e capitali è doppio rispetto a quello che si registra nelle imprese spagnole, che sono le più vicine a noi, e di quattro volte superiore a quello delle imprese francesi e tedesche.

Sul tema del contributo alla capitalizzazione delle imprese, ritiene assolutamente logico che la banca chieda all'imprenditore alternativamente di immettere capitale di rischio nell'impresa oppure di offrire garanzie personali.

Riguardo al problema del trattamento fiscale delle perdite su crediti, nel primo semestre di quest'anno, le banche un *tax rate* superiore al 50 per cento. Si tenga conto anche che le banche hanno un trattamento fiscale in Italia, anche per quanto riguarda l'imposta IRES, assolutamente assurdo, perché non possono dedurre immediatamente più dello 0,30 per cento delle perdite stesse. Prima la percentuale era dello 0,50, poi è stata portata allo 0,40 perché la situazione economica era particolarmente positiva. Quando, però, la situazione diventa come l'attuale, in cui le perdite su crediti superano l'1 per cento del totale dell'attivo, evidentemente la situazione diventa difficilmente sostenibile. Le perdite che non si deducono immediatamente vengono spalmate su diciotto anni. Dal punto di vista finanziario, sia pure in presenza di tassi bassi, la situazione diventa insostenibile.

Il presidente Faissola ha altresì evidenziato la necessità che le banche siano vicine al territorio sia attraverso la piccola dimensione sia attraverso modelli cosiddetti federali, in cui esiste una banca capogruppo che ha lasciato vivere sul territorio alcune altre banche. Tuttavia, i gruppi che hanno questa struttura sono penalizzati per decine e decine di milioni dall'IVA infragruppo, che era stata deducibile fino allo scorso anno e adesso non lo è più. A livello europeo, quasi tutti i Paesi hanno adottato il modello che prevede l'IVA di gruppo e questo onere non esiste.

Esprime apprezzamento per gli interventi normativi del Governo nell'autunno 2008, come l'assicurare, al di là dei limiti del fondo di tutela dei depositi, gli strumenti di garanzia potenziali per le banche che non potessero raccogliere fondi a livello dei mercati internazionali (cosiddetti Tremonti bond), che hanno dato serenità in primo luogo ai risparmiatori, ma anche ai responsabili delle politiche delle banche. Le banche hanno compiuto, insieme al Governo e al Parlamento, scelte per costruire strumenti che potessero essere utili ai fini di un loro sostegno, in modo da potersi oggi rivolgere al mercato.

Sottolinea, quindi, l'importanza dell'ultimo accordo sulla cosiddetta moratoria, strumento necessario per un numero rilevante di

imprese. Si tratta di lasciare nelle casse delle imprese una cifra che oscilla intorno ai 40 miliardi, senza necessità di attivare una nuova istruttoria di affidamento. Nel riconoscere questa dilazione si è introdotto il principio del silenzio-assenso: se entro trenta giorni, la banca, a fronte di una richiesta che le pervenga dall'impresa, non ha istruito la pratica e non spiega il motivo per cui non può concedere la dilazione, essa è fornita automaticamente.

Il presidente Faissola ha osservato che le regole di Basilea 2 prevedono che gli attivi delle banche siano ponderati a seconda della loro vischiosità. Basilea 2 è entrata in vigore dal 2008 e l'Italia, grazie ai Governi che si sono succeduti, alla Banca d'Italia e alla nostra industria, ha ottenuto che i crediti nei confronti delle piccole e medie imprese avessero una ponderazione privilegiata, cioè che pesassero di meno e quindi richiedessero meno patrimonio per essere erogati.

Eventuali modifiche a tale regime possono essere utili, fermo restando che i regolatori internazionali, la Commissione europea e il consesso dei governatori, prevedono per il prossimo futuro situazioni di irrobustimento patrimoniale di tipo generale. L'ABI ritiene che il trattamento di favore di cui oggi godono le piccole imprese debba essere assolutamente mantenuto – se non migliorato – con un'eventuale moratoria iniziale, e che il principio che ai rischi correlati a questi tipi di finanziamenti debba corrispondere un minor assorbimento di patrimonio.

Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL⁴⁷

Il **rappresentante della CGIL**, Salvatore Barone, ha sottolineato che il dato più significativo della crisi è quello relativo al ricorso alla cassa integrazione guadagni: si è registrato un aumento del 222 per cento dal settembre 2008 all'agosto 2009. I dati disaggregati dimostrano che la cassa integrazione ordinaria è aumentata, nello stesso periodo, del 409,38 per cento, quella straordinaria del 86,68 per cento. Nel settore metalmeccanico, sempre nello stesso periodo, si è registrato un incremento del 376 per cento. I lavoratori coinvolti sono circa un milione, e negli ultimi otto mesi, da gennaio ad agosto 2009, 800 mila. L'esigenza più avvertita dalle aziende coinvolte è di aumentare (se possibile raddoppiare da 52 a 104) le settimane di ricorso alla cassa integrazione straordinaria.

Fra gli interventi necessari, si sottolineano quelli a sostegno della domanda pubblica, con un allentamento del patto di stabilità interno. Dal punto di vista dei settori da sostenere vengono indicati prioritariamente quelli del cosiddetto *made in Italy*, la chimica, l'elettronica e *l'high tech*. A livello europeo, si sollecita un intervento pubblico per tutelare le produzioni strategiche che hanno reso grande l'industria italiana e quella europea nel mondo.

⁴⁷ Si veda l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nella seduta della Commissione attività produttive del 30 settembre 2009.

Il **segretario confederale della CISL**, Gianni Baratta, ha ricordato preliminarmente che il *Rapporto Industria 2008* della CISL aveva previsto uno scenario di crisi dell'industria di particolare gravità. La misura di ciò che poi è accaduto si può sintetizzare nel dato relativo all'indice della produzione al luglio 2008 rispetto al 2007, che equivale a 20,7 punti di produzione persi in un anno e a 23,3 punti nel biennio. Nello stesso periodo, il fatturato nazionale si è ridotto del 21,2 per cento, quello estero invece del 26,4, con una riduzione complessiva del 22,7 per cento.

Una lettura di sintesi dei vari indicatori articolati per settore evidenzia una crisi a vari livelli. In particolare, i settori più in difficoltà sono quelli delle produzioni di base (metallurgia e prodotti chimici), dei beni di investimento (macchinari e attrezzature), della fabbricazione dei mezzi di trasporto, comprensivi di auto e motocicli, e in misura minore gli articoli di gomma-plastica. Sono anche in difficoltà settori come legno e carta, tessile e abbigliamento, ma con una caduta di ordinativi meno drammatica e capacità di rispondere alla sfida competitiva riducendo i prezzi. Anche il settore elettronico è in una situazione di sofferenza. Il settore alimentare, pur in contrazione, regge bene l'impatto della congiuntura. Il settore farmaceutico, pur con una produzione in aumento, riduce il fatturato generale, riducendo i prezzi e l'occupazione nelle grandi imprese.

Molte imprese, fino ad ora, hanno preferito operare con livelli di produttività negativi in attesa di tempi migliori, pur di evitare duri impatti sui livelli di occupazione aziendale. Su questo comportamento hanno sicuramente influito il clima di concertazione sociale e le molte iniziative, anche istituzionali, delle regioni, dei comuni e delle camere di commercio.

Dal punto di vista dell'occupazione e della cassa integrazione, come effetto della contrazione delle attività, l'occupazione del secondo trimestre 2009 rispetto al primo del 2008 è scesa del 3,4 per cento nell'industria e del 3,9 per cento nell'industria manifatturiera. Ciò significa una riduzione di 238 mila posti di lavoro nell'industria nell'arco di un anno, fra lavoratori dipendenti e indipendenti, di cui 197 mila nella manifattura e 41 mila nelle costruzioni. In termini relativi, l'impatto sull'occupazione ha colpito nella manifattura più il lavoro indipendente, la piccola impresa, specialmente nel sud (meno 17,1 per cento). L'edilizia ha perso, nel complesso, circa 45 mila posti di lavoro (meno 2,1 per cento). Le ore totali di cassa integrazione autorizzate, ordinarie più straordinarie, fra gennaio e agosto 2009 sono più che triplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tenendo conto di un « tiraggio » della cassa del 60,4 per cento su indicazione dell'INPS, si tratta di un numero equivalente a circa 540 mila lavoratori a rischio occupazionale per 16 settimane di lavoro medio.

La forte riduzione dei volumi produttivi, se protratta nel tempo, potrebbe costringere alla chiusura le imprese più in difficoltà dal lato della domanda e delle condizioni finanziarie. In linea di massima, viene considerata attendibile l'analisi del Centro studi di Confindustria, per il quale la recessione è ormai alle spalle, ma l'uscita dalla

crisi sarà lenta e lunga e, perciò, insidiosa. È importante un sostegno della domanda interna di consumo attraverso un'ampia defiscalizzazione dei redditi di lavoro e del salario di produttività.

Altro fattore che viene considerato cruciale è quello del credito alle imprese e della capacità delle banche di selezionare il merito creditizio. Per queste imprese, se l'azione delle banche dovesse rivelarsi inadeguata, occorre pensare, compatibilmente con la normativa europea, ad azioni e strumenti istituzionali di sostegno temporaneo e ristrutturazione, ad esempio rafforzando la normativa nazionale per le imprese in regime di commissariamento.

Più in generale occorre un progetto nazionale innovativo per il medio termine, nell'ambito del quale sono stati individuati tre filoni principali di intervento trasversali ai settori. Il primo filone è quello della qualità, intesa come qualità del prodotto percepita dai clienti effettivi e potenziali in rapporto al prezzo richiesto. Un progetto sulla qualità implica investimenti per accumulare competenze distintive difficili da replicare, nuove idee per nuovi mercati, ricerca su tecnologie e materiali, sia nelle imprese, sia nelle reti di impresa collegate nei sistemi a filiera. Un secondo filone è quello del sostegno alle piccole imprese per favorire aggregazioni e alleanze in grado di ridurre il gap dimensionale che pesa nell'accesso al credito, nei processi di innovazione, nel condurre i relativi business con abilità manageriale. Un terzo filone, infine, è quello del collegamento dell'intero sistema produttivo con i circuiti della scienza e della ricerca, particolarmente vitali in settori connessi con la salute e la vita, con l'energia pulita e l'ambiente, con l'intelligenza artificiale e lo spazio

Il segretario confederale della UIL, Paolo Pirani, ha sottolineato nell'attuale congiuntura sfavorevole si considera prioritario evitare che le imprese coinvolte dalla crisi adeguino in maniera automatica gli organici ai volumi produttivi e agli ordinativi. Una delle priorità, almeno nel corso degli ultimi mesi del 2009, ma probabilmente anche del 2010, deve essere quella di mantenere il rapporto di lavoro attraverso un utilizzo degli ammortizzatori sociali. Sottolinea la necessità di politiche efficaci, come il potenziamento di Industria 2015, nonché interventi di incentivazione che dovrebbero essere concertati anche a livello europeo. Occorre altresì garantire un flusso costante di finanziamento alle imprese.

Sul versante della domanda, occorre intervenire sulla leva fiscale con una politica di riduzione delle tasse, soprattutto quelle sul lavoro. Vengono avanzate in particolare alcune proposte, come la detassazione anche della tredicesima, o del salario di risultato, in sostanza interventi di natura fiscale che favoriscano il lavoro e contemporaneamente tonifichino i consumi. È stata altresì sottolineata la carenza delle infrastrutture e la necessità che le risorse stanziato allo scopo vengano effettivamente spese in infrastrutture.

Vi sono poi questioni che riguardano aspetti decisivi dell'apparato industriale italiano. La politica energetica non è secondaria ai fini del superamento della crisi e, quindi, una scelta più decisa sul nucleare può rappresentare una delle strade concrete per assicurare anche un'energia accessibile all'impresa, in maniera tale da lanciarla. È

inoltre necessario potenziare le telecomunicazioni: l'avvio della banda larga come elemento di servizio universale rappresenta una priorità per le imprese.

Il **segretario confederale dell'UGL**, Cristina Ricci, richiamando i dati di alcuni autorevoli istituti, come l'International Labour Organization, ritiene che siano necessari almeno cinque anni dalla fine della crisi per poter assistere alla ripresa di nuova occupazione. Ammesso, quindi, che la crisi possa terminare definitivamente nel 2010, dovremo aspettare il 2015 per vedere effetti positivi sull'occupazione. Il tasso di disoccupazione è al 7,4 per cento secondo gli ultimi dati e, benché migliore rispetto ad altri Paesi europei, è comunque elevato e preoccupante. Esprime apprezzamento per gli interventi del Governo di sostegno all'industria automobilistica, per gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie e per l'efficienza energetica, per il rinnovo degli elettrodomestici, in linea con scelte ecologiche. A sostegno dell'economia industriale sono necessari due interventi: la salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia del mantenimento delle sedi ubicate sul territorio nazionale. Un altro aspetto prioritario è l'attenzione al potere di acquisto sui redditi da lavoro e da pensione. Si avverte l'esigenza di una riforma fiscale dell'imposizione sul reddito. A questo proposito, l'adozione del quoziente familiare, rappresenta uno strumento socialmente più equo dal punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, è stato rilevato un forte incremento del ricorso alla cassa integrazione. I settori più interessati sono il metalmeccanico, il tessile, ma anche la ristorazione, colpita da crisi indotta, soprattutto per ciò che attiene le mense aziendali che servono le grandi fabbriche del settore metalmeccanico. Non sfuggono alla crisi neanche il comparto dell'elettricità e degli elettrodomestici, nonostante l'adozione delle misure intraprese dal Governo, né il settore dell'editoria e della carta stampata.

Si ritiene necessario prolungare i periodi di cassa integrazione e mettere a punto una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, che coinvolga anche i lavoratori che hanno contratti cosiddetti flessibili. Si avverte la necessità di un rilancio industriale nel nostro Paese, anche perché la cassa integrazione è uno strumento a termine che, se non intervengono provvedimenti diversi di rilancio, rischia di rappresentare solo un rinvio dello spettro della disoccupazione.

Occorre, infine, modernizzare il sistema produttivo con lo sviluppo, ad esempio, delle tecnologie ambientali, o dei servizi sociali che possono offrire interessanti sbocchi occupazionali.

Le banche che dovrebbero impegnarsi maggiormente nel sostenere le imprese sane per superare le difficoltà dovute alla crisi. Nonostante gli interventi effettuati in loro favore, si è registrata una stretta sul credito che ha avuto conseguenza particolarmente pesanti sulle piccole imprese.

Sono infine necessari maggiori interventi a favore dei giovani alla prima occupazione, del reimpiego di chi ha perso il lavoro, soprattutto attraverso iniziative per la formazione. Non si dovrebbero escludere infine ipotesi di aumentare il deficit per consentire alle fasce sociali più deboli di superare la crisi, evitando il rischio di una rottura della coesione sociale nel Paese.

Prof. Riccardo Pietrabissa, Prorettore del polo regionale di Lecco del Politecnico di Milano⁴⁸

Il tema relativo al ruolo che la ricerca può avere nel rilancio economico del settore industriale è affrontato seguendo due filoni: il primo relativo alla valorizzazione della ricerca universitaria; il secondo relativo al Piano nazionale delle ricerche, in fase di stesura presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e ai rapporti pubblico/privato nella ricerca.

NETVAL (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria) è un'associazione di 45 università, cui si aggiunge il CNR, avente come scopo principale quello di individuare ruolo, obiettivi e strumenti che consentano ai risultati della ricerca scientifica pubblica di avere ricadute di valore economico nel settore industriale del Paese. NETVAL pubblica annualmente un Rapporto in cui sono contenuti i dati che documentano l'azione dell'università nel trasferimento di tecnologia; nel corso dell'audizione sono stati illustrati i dati relativi all'anno 2007.

Un dato particolarmente utile è quello del numero di università aventi strutture dedicate alla selezione dei risultati della ricerca per trasferirli al mondo dell'impresa. Nel 2002 ne esistevano 28, nel 2007 il loro numero è raddoppiato nonostante la negativa congiuntura economica. È cresciuto anche il numero di addetti da 49 a 201, ma dal momento che sono formati specificamente per selezionare e trasferire i risultati, sono quasi tutti a contratto e, quindi, con gli attuali tagli alla ricerca pubblica, saranno i primi a uscire dall'attività. Risulta invariato il *budget* medio per il trasferimento tecnologico stanziato dalle università: è cresciuto il numero di atenei che hanno un *budget* specifico da 9 a 32, ma esso mediamente si è attestato dai 150 ai 200 mila euro, una cifra decisamente molto limitata.

Dal 2002 al 2007 le università hanno notevolmente incrementato la capacità di selezionare risultati e il numero di brevetti depositati per anno è cresciuto da 113 a quasi 250. Dal 2002 al 2007 è inoltre cresciuto di cinque volte il portafoglio brevetti (che indica quanti brevetti hanno le università italiane, fra quelli che hanno ancora nel cassetto e quelli che sono stati trasferiti): da 354 brevetti a oltre 1770, nonostante nel 2001 sia stata tolta alle università la titolarità della proprietà industriale, conferendola ai ricercatori. È cresciuta anche la capacità di licenziare i brevetti. Infatti, con riferimento ai brevetti licenziati con contratto di licenza in Italia, si è passati mediamente da 28 a 301.

Sul fronte della creazione d'impresa, si segnala il censimento di 762 imprese nate dalla ricerca pubblica in Italia, molte delle quali – si osserva – sono legate ancora strettamente all'università e quindi vivacchiano. Un buon 50 per cento è costituito da imprese sul mercato, dove hanno portato tecnologie nuove, basate sulla ricerca. Si tratta di un *trend* in crescita e questo è un sintomo anche della

⁴⁸ Si veda l'audizione del prof. Riccardo Pietrabissa nella seduta della Commissione attività produttive del 14 ottobre 2009.

volontà di operare in questo settore. Dalla loro distribuzione geografica emerge che le regioni più prolifiche, ossia le università e i centri di ricerca più attivi, sono Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Piemonte e poi gli altri, ovviamente, a scendere.

In merito alla divisione per settore si osserva che il settore ICT è quello maggiormente frequentato, essendo gli investimenti iniziali più alla portata di tutti rispetto ad altri settori. Seguono energia e ambiente, scienze della vita, elettronica. Si tratta dei settori in cui l'Italia, dal punto di vista della ricerca scientifica, è ancora sicuramente in grado di rappresentare una qualità elevata.

Il secondo punto affrontato riguarda la stesura del *Programma nazionale della ricerca 2009-2013*, all'interno del quale sono stati individuati sedici settori su cui focalizzare l'analisi. Tra questi rientra anche il «trasferimento tecnologico e interazione pubblico-privato» sul quale verte l'intervento.

Con riferimento a questo settore, si evidenzia innanzitutto il ruolo che la ricerca può svolgere nei confronti della prospettiva di competitività industriale del Paese, individuato schematicamente su due fronti. Il primo è relativo al breve periodo, e quindi al tentativo di favorire lo sviluppo competitivo nei settori già attivi, attraverso il continuo miglioramento di prodotti e servizi. Si tratta di un ruolo rilevante di mantenimento di competitività, riguardante *business planning* aziendali di breve periodo, che è particolarmente rilevante per le PMI. Il secondo, relativo al medio-lungo periodo, deve favorire sviluppi industriali basati su nuovi prodotti, servizi, tecnologie, applicazioni, bisogni e mercati, che si basino su nuova conoscenza, non cioè incrementali, ma capaci di prospettare una vera competitività innovativa. Si tratta di azioni di sviluppo strategico che possono essere compiute solo in un medio-lungo periodo e che possono interessare alcune piccole e medie imprese, ma più classicamente le grandi.

Il Piano nazionale delle ricerche su questo tema ha individuato un quadro di riferimento riguardante tre filoni. Il primo è quello della ricerca pubblica (ricerca scientifica fondamentale) che gode di un altissimo livello di autonomia e non è indirizzata da interessi di parte, ma è interessata allo sviluppo di nuova conoscenza. Il secondo, chiamato ricerca tecnologica privata applicata, è quello di maggiore interesse nel rapporto pubblico/privato, che richiede necessariamente la contribuzione sia di chi sta sul fronte della ricerca pubblica fondamentale, sia di chi sta su quello dell'applicazione a valore dei risultati della ricerca. Il terzo è lo sviluppo industriale, tipicamente privato. Si ritiene che il primo filone, la ricerca scientifica fondamentale, debba essere necessariamente finanziato dal pubblico, mentre il terzo principalmente dai privati. Sul secondo è necessario trovare momenti di cofinanziamento rilevanti che consentano la portata a valore dei risultati condivisi.

Si evidenzia che i momenti di trasferimento tecnologico si basano sulla capacità del Governo di dare un indirizzo strategico sui temi che si ritiene possano incrementare la competitività industriale. Questo è quanto si richiede, non in via esclusiva, ma in via preferenziale.

Nell'analizzare tali processi di trasferimento della conoscenza dalla ricerca scientifica allo sviluppo industriale, si ritiene che la soluzione debba essere trovata nel riuscire a creare un sistema fra

quattro attori: la ricerca pubblica, l'industria e il comparto industriale nel suo insieme, la finanza e il Governo. Si sottolinea, inoltre, che il compito che oggi il Governo deve svolgere all'interno del Programma nazionale della ricerca è diviso in tre ambiti: azione, responsabilità e risultati attesi. Si ritiene, inoltre, che il Governo debba svolgere un'attività di indirizzo strategico e quindi individuare e sostenere le azioni e i settori che possono essere rilevanti per il rilancio industriale del Paese, definire norme che rendano attuabili le azioni degli altri attori, e tutelare gli interessi del sistema nel suo insieme, coordinandone i diversi attori. Dovrebbe quindi svolgere un ruolo di regia.

Si evidenzia inoltre l'esigenza, avvertita dalle imprese, di dare seguito alle azioni intraprese con tempi e strumenti certi, garantire processi di selezione, valutazione e indirizzo trasparenti e rapidi, nonché tempi certi di istruttoria dei progetti finanziari. Tra i risultati attesi si indicano: la produzione di strumenti normativi e giuridici per la gestione dei processi di ricerca e di sviluppo, il potenziamento dei finanziamenti nelle diverse forme precedentemente individuate e delle regole per l'impiego degli addetti alla ricerca e la valorizzazione del personale di alta formazione.

In conclusione, si accenna ad alcune azioni prioritarie che sono state individuate e che fanno parte del citato Programma nazionale di ricerca. La prima riguarda l'autonomia universitaria, tema molto discusso da cui, a parere del professore, dipende la massimizzazione degli effetti positivi del trasferimento tecnologico e dei rapporti con le imprese. Le università sono sottoposte a vincoli normativi che inibiscono tali azioni, mentre l'assenza di una reale autonomia regolamentare e finanziaria conduce ad un generale appiattimento che riduce l'efficienza dei migliori e non favorisce la crescita degli altri.

Il secondo tema affrontato concerne l'assunzione dei dottori di ricerca. Si evidenzia come il dottorato di ricerca sia uno strumento di trasferimento tecnologico importante e come in tutti i Paesi del mondo ad alto sviluppo industriale esso sia estremamente premiato come qualifica di formazione. Si auspicano pertanto forme di incentivazione all'assunzione di dottori di ricerca da parte delle imprese, affinché questo specifico canale per l'introduzione di nuove competenze nelle imprese possa essere sfruttato con maggiore efficacia.

È stato quindi affrontato il tema delicato dei precari della ricerca, ponendo in rilievo che oggi, soprattutto in assenza di concorsi nel settore pubblico, abbiamo molti giovani che hanno contratti a tempo determinato che, per vincoli normativi, non possono essere ripetuti nel tempo più di due volte, il che, ovviamente, fa sì che la maggior parte dei giovani veda un termine certo della propria presenza nel mondo della ricerca e che, quindi, cerchi altri tipi di occupazione. Ciò, sicuramente, impoverisce la capacità di fare ricerca.

Vi sono, inoltre, altre azioni da intraprendere, come gli incentivi fiscali sugli strumenti di trasferimento tecnologico, che devono essere identificati e finanziati a beneficio delle imprese che investono in azioni di trasferimento di conoscenza scientifica e tecnologica di origine pubblica. Con riferimento ai centri di ricerca congiunti, si propongono finanziamenti o cofinanziamenti di nuovi centri realizzati anche in *partnership* pubblico-privato dotati di strutture di

trasferimento tecnologico, trasferimento di conoscenza ed operanti per la massimizzazione del trasferimento dei risultati della ricerca.

Infine, si considerano due aspetti legati all'attuale legislazione. Il primo riguarda le società *spin-off*. A questo proposito, si ricorda come le università e la ricerca pubblica stiano sollecitando da anni e continuano a promuovere la costituzione di nuova impresa basata sui risultati della ricerca. Si esorta il legislatore a fare chiarezza in questo campo dal momento che la legge finanziaria del 2008 all'articolo 3, comma 27, vietando alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di mantenere o assumere partecipazioni direttamente o indirettamente, anche di minoranza, in tali società, fa supporre che la partecipazione degli enti di ricerca al capitale sociale di imprese *spin-off* non sia ammissibile.

L'ultimo punto riguarda l'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, di cui si propone una modifica elaborata dal gruppo legale di NETVAL. Su tale argomento il professore, ricordando come dal 2001 in Italia sia in vigore il cosiddetto *professor's privilege*, secondo il quale i brevetti per le invenzioni ottenute dal ricercatore dipendente di ente pubblico di ricerca appartengono al ricercatore e non all'ente, sottolinea che questa norma — esistente solo in Italia — limita fortemente la possibilità che la ricerca pubblica possa operare il suo ruolo nel trasferimento dei risultati, perché essi non appartengono agli enti di ricerca. Non si può in proposito sostenere che in Italia le università brevettano poco, quando la legge non attribuisce loro il diritto al brevetto. In conclusione, si propone quindi una nuova versione dell'articolo 65 del Codice della proprietà industriale al fine di consentire una migliore gestione dell'invenzione della ricerca pubblica, tutelando gli inventori e aumentando la capacità di trasferimento, in linea con quanto accade negli altri Paesi.

Il professor Pietrabissa ha affrontato quindi talune tematiche suggerite da quesiti e osservazioni dei deputati, partendo dalla disomogeneità dei processi di innovazione presenti sul territorio e dei loro finanziamenti che risultano ancora tendenzialmente distribuiti con criteri non associati a un obiettivo. Solo recentemente si è iniziato a finanziare con criteri non puramente quantitativi, ma il problema è che il finanziamento erogato non copre neanche il taglio operato dai provvedimenti del Governo. Si tratta di un segnale troppo timido per avere risultati.

Un'ulteriore questione riguarda le piccole e medie imprese che di norma non hanno al loro interno capacità di ricerca, e una limitata consuetudine a operare in connessione con l'università. Si tratta di un problema non facilmente risolvibile. Sarebbe necessaria la presenza di una grande impresa che faccia da connessione tra i due mondi.

È stata affrontata poi la questione relativa al trasferimento delle conoscenze, che è un tipico investimento di lungo periodo, perché si basa sulla capacità di formare il sapere e, quindi, di creare la cultura anche di impresa, che non può essere più basata solo sulla rincorsa del mercato. A parere del professore, il tema è troppo ampio per trovare uno sviluppo e uno sbocco di tipo operativo immediato, però è una riflessione che il Paese deve svolgere, perché l'appiattimento del

giudizio basato solo sul risultato ottenuto nel breve periodo ci penalizza in maniera straordinaria nel lungo periodo. A questo proposito, ha segnalato che in Francia, nel 2009, il finanziamento delle università come soggetto che produce conoscenza è aumentato del 50 per cento, mentre in Italia è stato ridotto del 10 per cento e ciò provocherà conseguenze negative per noi nel medio e lungo periodo.

Il professore ha accennato, infine, alla nostra capacità, oltre che di competere, di produrre conoscenza, sottolineando come la congiuntura oggi non consenta di immaginare che l'industria italiana, caratterizzata da piccole e medie imprese, possa attuare ricerca industriale di un certo tipo. Tuttavia, è necessario trovare un meccanismo per cui l'aggregazione di imprese possa consentire almeno di condividere la conoscenza di progettualità industriale.

Federmacchine⁴⁹

L'intervento dei rappresentanti di Federmacchine ha preso le mosse da alcune considerazioni sull'importanza dell'industria dei macchinari, di cui è stato evidenziato l'impatto formidabile sull'economia italiana. Si tratta di un settore, rientrante nel comparto più ampio della meccanica, che pur non godendo della notorietà e della visibilità di altri settori genera un valore aggiunto superiore all'industria farmaceutica di tutta Europa. È stato inoltre posto in rilievo come questo settore, caratterizzato da una forte vocazione all'esportazione (quasi il 70 per cento del fatturato) abbia un effetto traino su tutto il sistema Paese. È stato ricordato altresì il contributo dell'industria dei macchinari alla competitività delle nostre filiere tradizionali del *made in Italy* che non sarebbero tali se non fossero affiancate da imprenditori capaci di concepire macchinari adeguati ai loro bisogni in continua evoluzione, in grado di fornire un reale vantaggio competitivo.

L'importanza del settore emerge anche prendendo in considerazione due ulteriori aspetti qualitativi: l'impatto su tutta la rete di subfornitori che, nel complesso, rappresenta numeri importantissimi e la qualità dell'occupazione, legata sia a fattori culturali – essendo imprese esposte alla concorrenza e molto internazionalizzate – che alle competenze avanzate e uniche, generate all'interno delle imprese e frutto di un apprendimento che si ottiene sul campo. L'occupazione (consistente in circa 200 mila unità) ha un effetto di ricaduta su tutti i distretti.

Passando ad esaminare la crisi che il sistema sta ora attraversando, Federmacchine ritiene che essa dipende oltre che dalla situazione congiunturale anche da debolezze strutturali.

In particolare, Federmacchine ha posto l'accento sul nanismo delle nostre imprese rispetto alla complessità del mondo attuale e alle caratteristiche di apertura dei mercati, ricordando che il capitalismo familiare ha mostrato una certa resistenza alla crescita, quando essa dipendeva da aggregazioni e, quindi, dalla perdita del controllo diretto

⁴⁹ Si veda l'audizione di rappresentanti di Federmacchine nella seduta della Commissione attività produttive del 14 ottobre 2009.

sulla propria impresa. Sostiene inoltre che questo nanismo è frutto anche del sistema creditizio che ha sempre privilegiato l'erogazione di credito a breve termine, basandosi sulla conoscenza diretta degli imprenditori. Il finanziamento di prossimità ha funzionato per un certo periodo, ma non ha fatto sì che le banche indirizzassero finanziamenti su progetti di crescita o progetti industriali a lungo termine.

Gli strumenti per garantire la salvaguardia del sistema industriale sono molto pochi, inoltre quelli esistenti (come *private equity*, ma anche finanziamenti pubblici) sono adeguati a un sistema economico in crescita. Sarebbe, pertanto opportuno approfittare di questa situazione per approvare riforme che incidano sulle debolezze strutturali precedentemente indicate e per sperimentare idee coraggiose. È stata ribadita, infine, l'urgenza di salvare le imprese, non tanto gli imprenditori. È preferibile un intervento che rilevi parte delle tecnologie, un ramo d'azienda, da una procedura concorsuale, piuttosto che perdere *in toto* interi comparti. La crisi è tale che il perseverare di questa situazione rischia di far perdere dei pezzi di industria che sono assolutamente unici e non più ricostituibili. Si dovrà inoltre valutare la possibilità di operare – sempre in un'ottica strutturale – anche su altri versanti quali l'aspetto fieristico e di promozione all'estero. In questo campo, sono assolutamente necessari un grande coordinamento e la capacità di proporre un modello adeguato al Paese e alle sue esigenze.

I rappresentanti di Federmacchine si sono quindi soffermati sul settore delle macchine utensili, fornendo dati e informazioni su tale settore strategico, nel quale l'industria italiana ha fatto progressi enormi raggiungendo e sopravanzando economie, come il Regno Unito e la Francia, che avevano maggiore tradizione nel settore.

Secondo i macrodati dell'industria italiana della macchina utensile forniti dai rappresentanti di Federmeccanica, nelle classifiche mondiali del 2008, l'Italia si posiziona al quarto posto fra i costruttori mondiali di macchine utensili, mentre tra gli esportatori occupiamo il terzo posto. Nello stesso anno la produzione della macchina utensile italiana è cresciuta dello 0,5 per cento, sfiorando i 6 miliardi di euro, pur provenendo da un'annata eccezionale, come è stata il 2007. L'andamento del 2008 è stato disomogeneo: eccezionale per i primi tre trimestri e poi critico nell'ultimo trimestre. Per il primo semestre 2009, i dati relativi al commercio estero, di fonte ISTAT, confermano un difficile momento per l'industria italiana della macchina utensile: le esportazioni sono calate del 21 per cento e le importazioni complessive sono diminuite del 55 per cento circa.

Ai dati fanno seguito alcune considerazioni sulla crisi del comparto e suggerimento volti ad aiutare questo settore così strategico considerato che i beni strumentali sono la base su cui si regge la competitività dell'industria manifatturiera di una nazione avanzata.

Per quanto riguarda la crisi, si è osservato che essa ha messo in gravi difficoltà i costruttori italiani, che hanno registrato un crollo repentino della domanda in tutti i settori di mercato, mentre sono diventati molto più difficili i rapporti con gli istituti di credito. La difficoltà di ottenere affidamenti dalle banche costituisce uno dei freni al recupero dei livelli di competitività pre-crisi. La situazione rischia

di aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, quando i bilanci 2009 saranno in sofferenza e questo fattore costringerà le banche a razionare ulteriormente i loro prestiti per rispettare i requisiti di patrimonializzazione.

Passando successivamente ad esaminare il ruolo dell'Europa, la maggiore produttrice al mondo di macchine utensili, si è sottolineato che per assicurare all'industria europea della macchina utensile la *leadership*, che al momento ancora detiene, occorre focalizzare gli investimenti in ricerca e innovazione.

Federmacchine propone la creazione di un sistema di cooperazione comunitario, che aggregi imprese costruttrici di beni strumentali, ma anche utilizzatori, centri di ricerca, università, finalizzata alla condivisione della conoscenza già esistente e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.

Tra le tematiche che vanno affrontate a livello europeo si segnalano la revisione dell'accordo Basilea 2 e gli incentivi alla rottamazione. Gli imprenditori dei beni strumentali non intendono mettere in discussione l'accordo sulla riforma dei requisiti patrimoniali delle banche, ma chiedono soltanto che sia temporaneamente sospeso e che, in attesa del completamento delle modifiche strutturali all'accordo, si provveda ad allentare per un lasso di tempo limitato – diciotto mesi – i criteri di ponderazione del rischio del credito alle PMI che in questi ultimi mesi di crisi si è ristretto.

Riguardo alla tematica della rottamazione si è osservato che, essendo l'innovazione tecnologica la carta vincente per mantenere il passo dei concorrenti, sarebbe opportuno mettere le imprese nella condizione di investire risorse per aggiornare e sostituire macchinari datati. È necessario che i Governi europei intervengano in questa fase delicata, sia varando provvedimenti quali la *Tremonti-ter*, sia pensando ad ulteriori misure. In questo senso, alla necessità di rendere sempre più competitiva la produzione, sia del *made in Italy* sia del *made in Europe*, la risposta adeguata consiste nell'introduzione di un sistema di incentivi alla rottamazione, che non solo avrebbe positive ricadute sull'aggiornamento degli impianti, rendendo l'industria più competitiva sui mercati mondiali, ma porterebbe anche un sensibile miglioramento alla sicurezza degli operatori che lavorano nelle fabbriche e una significativa riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni.

Relativamente all'*export* dei beni strumentali, riguardante i due terzi della produzione nazionale di macchinari, si è ricordato che la crisi mondiale ha provocato la contrazione degli ordini provenienti dall'estero nella misura del 50 per cento circa. Al riguardo si è sottolineata l'opportunità per le imprese italiane di modificare i propri comportamenti, passando a una gestione delle vendite all'estero di tipo strategico e strutturato auspicando la collaborazione degli enti pubblici che si occupano di internazionalizzazione delle imprese.

Un cenno, infine, è stato dedicato ai rapporti con il sistema creditizio, distinguendo tra le criticità dei rapporti fra banche e PMI dovute a problemi congiunturali – che sono ovviamente legati alla crisi – e problemi strutturali. Con riferimento ai problemi congiunturali si è osservato che in un momento di crollo generalizzato della domanda, le imprese hanno bisogno di liquidità anche per garantire

la gestione ordinaria e pertanto alle banche si chiede uno sforzo che vada oltre la normale analisi dei parametri finanziari. Con soddisfazione si è preso atto che è stata accolta la proposta di una moratoria sul rimborso della quota capitale dei prestiti; tale provvedimento indica la strada da seguire per una collaborazione tra imprese manifatturiere e banche di reciproco vantaggio e nell'interesse del Paese. Rimangono tuttavia valide alcune osservazioni espresse da tempo dalle associazioni e dalle imprese del settore. Una riguardante la presenza delle banche italiane sui mercati internazionali, ritenuta non adeguata alle necessità delle imprese. La seconda è che le banche non sono attrezzate per comprendere a fondo le caratteristiche delle PMI, per riconoscerne i punti di forza e valutarne correttamente il merito di credito, limitandosi troppo spesso alla richiesta di garanzie accessorie.

In risposta ad osservazioni dell'on. Pezzotta, i rappresentanti di Federmacchine si sono soffermati ancora sul sistema delle piccole imprese per le quali si augurano un incremento dimensionale – mediante varie forme di aggregazione – necessario per poter presidiare mercati vasti come gli attuali ed essere maggiormente efficienti. Hanno poi ripreso il discorso sulla crisi sostenendo che l'indebolimento del dollaro ha un enorme impatto sulle nostre imprese. Quanto alle banche hanno osservato che il loro atteggiamento finora non è stato del tutto trasparente e che comunque è necessario indurle a riconoscere come sia loro interesse un maggiore coinvolgimento nel finanziamento di investimenti produttivi e individuare sistemi per « disintermediare » il credito e andare direttamente sulle imprese.

Farindustria⁵⁰

Il presidente di Farindustria, Sergio Dompè, ha evidenziato il contributo incredibile e inaspettato che il settore dell'industria farmaceutica ha apportato al Paese. La disattenzione al comparto ha purtroppo comportato la perdita di alcuni gioielli del *made in Italy* che oggi sarebbero straordinari veicoli di penetrazione nei mercati, quali Farmitalia, Carlo Erba, Lepetit e Scavo: meno della metà della produzione italiana è attualmente destinata al mercato interno e alcune aziende internazionali hanno investito molto nel nostro Paese.

Ha segnalato al riguardo la recente inaugurazione a Firenze del nuovo insediamento di Eli Lilly – il maggiore investimento *biotech* recentemente effettuato in Europa con 270 milioni di euro, che diventeranno 350 nel giro di un anno – un gruppo che nel mondo sta riducendo di 5.500 persone il proprio organico e che in Italia, grazie al lavoro svolto prima, è riuscito ad assumerne altre 200-250. Il 90 per cento della produzione di questo stabilimento andrà all'estero, assicurando valuta pregiata per il nostro Paese.

Ha aggiunto poi che sono stati fatti contratti di programma e ottenuti 100 milioni, con i quali sono stati portati 1 miliardo e 200

⁵⁰ Si veda l'audizione di rappresentanti di Farindustria nella seduta della Commissione attività produttive del 21 ottobre 2009.

milioni di euro di investimenti in Italia, che produrranno circa 4 miliardi di valore aggiunto per il nostro Paese. Se ad essi si aggiungono i contributi sociali, l'*export*, le tasse pagate, attualmente la bilancia dei pagamenti risulta in attivo, unica voce del bilancio sanitario rimasta sotto il *budget* prestabilito, nonostante i tagli subiti per 2 miliardi.

È stato pertanto chiesto un aiuto per incrementare gli investimenti delle imprese internazionali nel nostro Paese, sottolineando come non esistano problematiche di delocalizzazione per il settore, ma al contrario la possibilità di creare sviluppo per il nostro Paese e di garantirvi un conto economico in attivo e avvertendo che, qualora si continuasse a penalizzare il settore, questo non potrebbe competere con i corrispondenti settori degli altri Paesi ai quali sarebbero destinati i nuovi investimenti e in tre o quattro anni si assisterebbe ad un'inversione di tendenza molto negativa anche per il sistema industriale del nostro Paese.

Affrontando il tema dell'occupazione nel settore farmaceutico, ha denunciato la perdita di 7 mila posti di lavoro ai quali potrebbero aggiungersi altri 3 mila, osservando che il problema è dare qualificazione e impulso all'investimento. Il 90 per cento degli occupati è costituito da laureati e diplomati e più del 53 per cento degli occupati nel settore della ricerca sono donne.

Ha poi accennato alle imprese italiane che si stanno internazionalizzando con grande successo (Rottapharm, Chiesi, Menarini) e alle piccole aziende nel settore *biotech* che conquistano la copertina di riviste tipo *Nature* o *Blood*. La bilancia dei pagamenti per la sola parte farmaceutica è in attivo per circa 400 milioni.

Per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e innovazione, ha rilevato che la percentuale di ricerca dell'industria farmaceutica è superiore alla media del manifatturiero dell'850 per cento. La media del settore manifatturiero in Italia è l'1 per cento, la media del settore farmaceutico italiano è all'8,5 per cento (contando di arrivare quanto prima al 10 per cento). Per non arretrare e migliorare al riguardo ritiene necessario un credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e innovazione.

Si è posto altresì in rilievo che Farindustria sta collaborando con il Ministero della ricerca per attivare *network* di ricerca con le università.

Prof. Carlo Trigilia, professore ordinario di sociologia economica presso l'Università di Firenze⁵¹.

Il professor Trigilia ha affrontato il tema relativo alla situazione dell'alta tecnologia in Italia, facendo riferimento anche ad alcune ricerche condotte dallo stesso sulla diffusione dell'alta tecnologia, sia in termini di occupati e di addetti di imprese, sia attraverso l'indicatore costituito dai brevetti.

⁵¹ Si veda l'audizione del prof. Carlo Trigilia nella seduta della Commissione attività produttive del 28 ottobre 2009.

Si parte con una serie di dati sui brevetti quali indicatori di capacità innovativa dell'Italia, Paese debole sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, come emerge da alcune statistiche dell'Unione europea. Sulla validità di tali indicatori ha osservato che non tutte le innovazioni sono tecnologiche, specie per quanto riguarda i settori del *made in Italy* (nei quali il tipo di innovazione è legata all'immagine, alle caratteristiche dei prodotti e anche al ruolo incrementale dell'innovazione, che non si manifesta attraverso il brevetto) e che non tutte le innovazioni tecnologiche sono brevettabili, non tutte sono brevettate e non tutti i brevetti si concretizzano in innovazione. Nonostante tali limiti a livello internazionale, il brevetto è considerato un buon indicatore per misurare le capacità di innovazione nei settori dove essa è più tecnologica e, quindi, prevalentemente, in quelli ad alta e medio-alta tecnologia.

Alcuni dati sulla distribuzione dei brevetti nelle varie macroaree del nostro Paese desumibili dalle domande presentate da imprese italiane all'*European Patent Office* (l'Ufficio europeo dei brevetti) tra il 1995 e il 2004 indicano che i brevetti italiani in questo decennio sono stati circa 28 mila: la maggior parte di essi, quasi il 47 per cento, proviene dai sistemi locali del Nord-Ovest (in particolare Piemonte, Lombardia e Liguria), ma una parte molto consistente – un altro 43 per cento – viene dalla cosiddetta terza Italia, ossia dalle regioni del Centro-Nord-Est (Toscana, Emilia, Marche, Veneto, il cosiddetto Triveneto) che sono state caratterizzate, negli ultimi 30-40 anni, da una forte crescita dei distretti industriali e dei sistemi locali di piccola impresa del *made in Italy*. Il dato relativo a quest'area si riferisce soprattutto a una particolare componente della nostra specializzazione distrettuale, e cioè alla meccanica e agli apparecchi medicali. Una presenza consistente si registra nel Lazio, con riferimento, in particolare, a Roma.

Usando l'indicatore brevetti, lo scarto tra il Centro-Nord del Paese e il Mezzogiorno risulta molto più marcato di quanto potrebbe risultare se usassimo altri dati, con i quali vengono tradizionalmente sviluppati i confronti tra Nord e Sud. Nelle attività ad alta tecnologia risulta importante il ruolo delle città e le città metropolitane in particolare rivestono un ruolo di primo piano: Milano da sola ha circa il 20 per cento del totale nazionale dei brevetti, e arriviamo al 40 per cento se consideriamo insieme Milano, Bologna, Roma e Firenze. La particolarità italiana è che esiste una rete di città medio-grandi, sui 100 mila abitanti, che fanno parte soprattutto della cosiddetta « terza Italia », le quali contribuiscono, tra l'Emilia, il Veneto e, in parte, la Toscana, alla crescita dei nostri brevetti. Tra il 2000 e il 2004 il *trend* dei brevetti è risultato in crescita soprattutto nel centro Italia.

La composizione per macrosettori tecnologici evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalla meccanica, il vero asse portante. Infatti, il nostro Paese è *leader* nel mondo soprattutto nella meccanica strumentale e ci contendiamo questa posizione, anche in termini di brevetti, con i nostri principali competitori, ossia i tedeschi. Germania e Italia sono all'avanguardia nella meccanica strumentale e nella produzione di macchine per altre produzioni, in particolare il *packaging*, ma anche di macchine di movimento terra.

Risulta interessante anche il ruolo degli apparecchi medicali, settore a cavallo tra la tradizione farmaceutica e quella meccanica. Nell'alta tecnologia, i poli principali per la farmaceutica sono Milano e Roma, ma anche Siena. Per gli apparecchi medicali sono Milano e Bologna, ma ci sono anche centri minori. Per esempio, curioso è il caso di Mirandola, in Emilia, un distretto specializzato in apparecchi medicali. Nella medio-alta tecnologia, si distinguono Bologna, Torino per i mezzi di trasporto e Milano per la chimica.

Un confronto tra i sistemi dell'alta tecnologia *leader* - per i quali la brevettazione delle imprese è superiore alla media calcolata - con i sistemi che vedono una presenza di brevetti, ma inferiore alla media, mette in rilievo l'importanza soprattutto dell'area settentrionale del Paese.

Ulteriori dati relativi alle infrastrutture economiche e sociali, alle reti di servizio, alle reti immateriali, alle strutture del tempo libero e i servizi, importanti per questi sistemi, indicano che esistono correlati socio-istituzionali che accompagnano la specializzazione delle imprese, le quali non brevettano da sole, ma si concentrano in aree con caratteristiche particolari, che le aiutano nella loro azione di innovazione. Quanto al comparto della meccanica, la zona subalpina risulta in particolare marcata dalla presenza di questa specializzazione produttiva. Confrontando i sistemi locali *leader*, dove esiste una capacità di brevettazione delle imprese superiore alla media, nei due poli (l'alta tecnologia in senso stretto, e le macchine e gli apparecchi meccanici), si osserva che le città metropolitane rivestono una notevole importanza dovuta alla presenza di grandi imprese, servizi avanzati, ma soprattutto di capitale umano qualificato e di università, mentre per le macchine e gli apparecchi meccanici il fulcro è rappresentato dalle medie imprese dei sistemi manifatturieri della « terza Italia ».

Sulla base dei dati evidenziati, il professore ha osservato che il modello italiano sembrerebbe più solido di quanto previsto, perché si tratta di un modello specifico con due specializzazioni distinte. In particolare, se si considera la forza nella meccanica, la posizione dell'Italia appare più solida, anche se questo non emerge con sufficienza dai dati delle statistiche internazionali.

Il paradosso dell'Italia è che risulta sottodotata rispetto ad altri Paesi in termini di *input* dei processi innovativi, però i risultati che si ottengono in termini di brevetti, di addetti nell'alta tecnologia, di tasso di introduzione di nuovi prodotti, ci mostrano una situazione diversa. Probabilmente ciò è dovuto alla presenza nel nostro Paese di un modello più informale di innovazione e di brevettazione, e alla proiezione, nel campo della medio-alta tecnologia, di una logica di tipo brevettuale, la quale fa sì che, pur non avendo il tipo di spesa formale in ricerca e sviluppo e di forza lavoro qualificata di altri Paesi, l'Italia ottiene risultati non trascurabili. Non va dimenticata l'importanza del territorio e il forte effetto di agglomerazione: il 12 per cento dei nostri sistemi locali ha più di due terzi delle imprese che brevettano nei settori principali.

Il professore ha concluso domandando se - dal momento che l'Italia presenta un modello particolare, un po' più informale, di innovazione, ma non così debole come a volte si pensa e come le

statistiche internazionali lo descrivono – le politiche per l'innovazione attuate nel nostro Paese siano coerenti con le caratteristiche dei processi di crescita e soprattutto di radicamento territoriale delle attività innovative. Ritiene in proposito che le nostre politiche non sono coerenti con il nostro modello di attività innovative. Infatti, se è vero che l'Italia spende poco per ricerca e sviluppo, è altrettanto vero che abbiamo il numero più alto, tra i grandi Paesi, di singole imprese finanziate con fondi per l'innovazione.

In Italia si spende meno in ricerca e sviluppo e in università, però si dà molto di più a un numero elevato di imprese, ciò significa che, a fronte dell'elevato numero di finanziamenti individuali, si dà molto, ma in modo molto poco selettivo, e per entità modeste. Finanziamenti erogati in maniera non selettiva su una platea così ampia di imprese non producono sostanzialmente un impatto diretto sulla capacità innovativa.

Le regioni hanno un ruolo particolarmente importante, e stanno cercando di attrezzarsi per fare più politiche di sistema, cioè per promuovere reti, per riconoscere che l'innovazione non è un fatto individuale della singola impresa, ma è legato alle reti e ai rapporti di collaborazione tra imprese, e tra imprese ed enti di ricerca e, in particolare, le università.

Tra i suggerimenti conclusivi volti al recupero della coerenza tra modalità dell'innovazione e politiche, il professore ha suggerito un migliore coordinamento, una migliore divisione dei compiti tra Stato, regioni e finanza specializzata. Lo Stato, come in altri grandi Paesi, dovrebbe impegnarsi maggiormente nella promozione dei grandi fattori di *input* dell'innovazione, quali innalzamento dell'istruzione, funzionamento dell'università, promozione della finanza specializzata per le imprese, grandi reti infrastrutturali. Le regioni, a loro volta, dovrebbero concentrare maggiormente le risorse e, invece di finanziare con incentivi imprese singole, promuovere reti di collaborazione tra università e imprese, anche con una forte connotazione territoriale.

Un'ulteriore caratteristica distintiva del nostro mondo dell'innovazione è stata individuata nella debolezza della finanza specializzata per l'innovazione – in sostanza una carenza di *venture capital* - per la quale si auspica un ruolo di maggior rilievo. A tal fine, il pubblico dovrebbe ritirarsi dal finanziamento individuale e muoversi di più sulle reti, sulle attrezzature e sui beni collettivi, e lasciare la valutazione dei progetti individuali a chi, per caratteristiche e competenze, è maggiormente in grado di effettuare una valutazione in termini di finanza specializzata, nella quale il contenuto dell'idea innovativa è molto più importante rispetto alle tradizionali garanzie nella valutazione del merito di credito. Occorrerebbe un drastico ridimensionamento degli incentivi individuali, modesti ma diffusi, e un sostegno con incentivi pubblici alla costruzione di grandi reti di collaborazione con radicamento locale. In proposito si è fatto notare che uno degli ultimi progetti più interessanti messi a punto in Italia, Europa 2015, ignora quasi del tutto la dimensione territoriale nella valutazione e nella promozione dei progetti. Occorre rafforzare il

ruolo della finanza specializzata per l'innovazione, pensando, per esempio, al ruolo delle fondazioni bancarie e al loro radicamento nei territori.

Un ulteriore obiettivo da raggiungere è quello della promozione della ricerca universitaria con maggiori potenzialità di ricadute sull'innovazione economica. Studi approfonditi mostrano che il potenziale di risorse scientifiche dell'università italiana, incluso quello delle università del Sud, è molto superiore a quello effettivamente impiegato per sostenere l'innovazione economica, tuttavia si riesce meno di altri Paesi a tradurre tale potenziale in attività che abbiano ricadute sul mondo dell'economia. Per esempio, abbiamo meno *spin off*, cioè attività industriali attivate dalla stessa imprenditorialità accademica, dalle università, e meno imprese che lavorano con le università a processi innovativi.

I possibili interventi suggeriti prevedono, innanzitutto, l'abolizione del privilegio accademico (il compenso per un'invenzione deve andare all'inventore), in quanto si tratta di un elemento di complicazione che ostacola i processi di contrattazione tra i soggetti che collaborano alle attività innovative, e finisce per essere un vincolo invece che una risorsa. L'altra iniziativa ritenuta opportuna consiste nel premiare, con misure di incentivazione adeguate, le università che investono maggiormente in assetti organizzativi interni. Nel sistema di valutazione di finanziamento nazionale, occorrerebbe attribuire un peso rilevante alle forme che spingono le singole università a investire maggiormente nel mettere a valore le loro conoscenze per l'economia locale. Infine, si ritiene necessario promuovere la ricerca di frontiera con finanziamenti adeguati, concessi, però, con rigorosa valutazione di merito.

Si è sottolineato inoltre che, nonostante i numerosi problemi delle università, occorre prestare attenzione all'idea che tali istituzioni non possono diventare il necessario motore dell'innovazione, se l'Italia non investe significativamente risorse nelle attività universitarie. Se si dovesse continuare con una politica di tagli indiscriminati alle università, non si potrà assolutamente pensare a un futuro nel quale rafforzare l'economia della conoscenza nel nostro Paese.

Il professore, rispondendo alle sollecitazioni di alcuni deputati, ha affrontato anche la questione della difficoltà a rapportarsi con l'università da parte delle PMI, sia per i costi relativi alla brevettazione, che per il rischio di imbarcarsi in progetti di ricerca che possono essere costosi e dalla resa incerta nel tempo, sostenendo la necessità della connessione tra imprese e mondo dell'università e della ricerca. Favorire la competizione tra progetti di aggregazione costruiti volontariamente da imprese e mondo dell'università potrebbe essere un modo attraverso il quale promuovere l'innovazione nei sistemi locali, tenendo conto dell'importanza del radicamento territoriale, evitando tuttavia una distribuzione non selettiva o clientelare di risorse, ma orientandola a una sostanziale progettualità. Viene ripreso anche il tema della brevettazione nel settore della meccanica, che si presenta in forte evoluzione. Si è sottolineato, infatti, che molti sistemi che oggi brevettano sono, più che di meccanica, di « mecatronica », ossia un mix di meccanica e di elettronica. Quanto ai contenuti delle invenzioni brevettate, valutati da giurie di esperti qualificati nel

campo, si è evidenziato come in molti casi, la qualità dei brevetti italiani su quella specifica fascia sia risultata di tutto rispetto. Passando alla farmaceutica, il professore ha osservato che si tratta di un settore che dovrebbe essere maggiormente coltivato, in quanto si brevetta molto nelle fasi iniziali del processo di sviluppo di un prodotto farmaceutico – processo molto lento che dura in media dieci anni – mentre non si riesce a presidiare le fasi a valle, perché sono molto costose e richiedono investimenti.

L'ultimo punto affrontato è stato il problema dell'innovazione nel Mezzogiorno, nei confronti del quale occorrerebbe compiere uno sforzo per collegare maggiormente le potenzialità esistenti nelle università meridionali – dove ci sono bravi ricercatori e, fortunatamente, nuclei di potenzialità e di innovazione molto forti – con le imprese. Se si guarda alle politiche di utilizzo dei fondi europei, si nota che una buona parte di esse compaiono sotto l'etichetta di « politiche per l'innovazione ». In realtà, sono spesso politiche distributive, che danno pochi quattrini a tante imprese, con scarsissimi effetti sull'innovazione. Se le regioni meridionali nella gestione dei fondi di loro pertinenza utilizzano tali fondi per una distribuzione a pioggia, che rafforza i ben noti meccanismi consensuali, spesso richiesti anche dalle associazioni di categoria, il risultato è quello di non fare politica dell'innovazione e di sprecare risorse.

Rappresentanti delle regioni Veneto e Lazio⁵²

L'assessore alle politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione della regione Veneto, Vendemiano Sartor, ha messo in evidenza anzitutto alcuni dati sul settore manifatturiero nel Veneto, che riguardano il 30 per cento delle imprese (circa 104 mila su 500 mila) e il 40 per cento di occupazione, corrispondente a oltre 820 mila persone, con punte, su alcune province – in particolare Vicenza e Treviso – che toccano il 35 per cento delle imprese e il 45 per cento dell'occupazione.

Il settore attualmente presenta alcune problematiche, derivanti principalmente dalla crisi finanziaria, ma in alcuni casi (ad esempio nel settore della chimica) anche di natura strutturale.

I dati relativi al secondo semestre dell'anno 2009 fanno emergere un calo del 15 per cento della produzione e del 16 per cento degli ordini totali, in dipendenza, soprattutto, di un calo delle vendite all'estero. Alcuni settori ne soffrono maggiormente, in particolare quelli legati ai metalli, che registrano anche una diminuzione del 30 per cento, relativa soprattutto al sistema della meccanica e della mecatronica applicate al sistema di costruzione di impianti e macchinari.

Ciò comporta anche un riflesso sull'occupazione. Il tasso di disoccupazione, solitamente inferiore al 3 per cento nel territorio veneto, pur rimanendo al di sotto della media nazionale risulta aumentato ormai di oltre due punti.

⁵² Si veda l'audizione di rappresentanti delle regioni nella seduta della Commissione attività produttive dell'11 novembre 2009.

La regione sta cercando di intervenire su alcuni parametri della congiuntura, soprattutto sul settore del credito e dell'occupazione: è stato stipulato un accordo con il sistema bancario per moratorie e interventi di straordinarietà, sono state destinate risorse comunitarie ad interventi di innovazione, ricerca, internazionalizzazione e ingegneria finanziaria, si è agito con la liberalizzazione per stimolare la partenza di nuove imprese. Per quanto riguarda l'occupazione, oltre alle tutele passive sono previste rimodulazioni del Fondo sociale europeo per alcune tutele attive, soprattutto sulla formazione e la rioccupazione delle risorse umane.

A parte il territorio di Marghera, la realtà del Veneto è costituita da un tessuto di piccole e medie imprese diffuse sul territorio, che accusa ora la sofferenza maggiore anche in termini di occupazione. La cassa integrazione in deroga, che coinvolge per il 77 per cento imprese artigiane, ha attualmente 47 mila lavoratori in carico. Considerato che l'occupazione complessiva dell'artigianato è di 210 mila dipendenti, significa che 23-24 per cento del settore ha richiesto l'utilizzo di questi ammortizzatori specifici.

Nel territorio di Marghera, oltre alla chimica vi è insediato anche il « meta distretto » digital-mediale, che attualmente presenta una situazione meno problematica rispetto agli altri settori.

Un settore sul quale la Regione sta investendo molto, sia dal punto di vista dello *start-up* che del finanziamento per le imprese, e su cui c'è un accordo anche con il Ministero dello sviluppo economico è quello delle nanotecnologie. Tale settore è in crescita, però attualmente esso risulta relativamente ininfluenza nell'ambito dell'intero tessuto produttivo.

L'assessore, infine, ha illustrato le modalità di finanziamento del sistema imprese tramite la società finanziaria Veneto Sviluppo Spa (al 51 per cento di capitale regionale e al 49 per cento delle banche), evidenziando che – in relazione ai tempi per ottenere un finanziamento – il passaggio per la finanziaria regionale richiede, in media, venti giorni in più rispetto a un finanziamento normale della banca. In questo periodo di crisi, inoltre, i fondi di rotazione, che normalmente erano utilizzati solo per investimenti, vengono utilizzati anche per liquidità temporanea.

L'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione **Lazio**, Daniele Fichera, ha puntualizzato che la peculiarità del Lazio è quella di aver apparentemente risentito della crisi meno di altre aree, perché la quota di produzione esposta al ciclo internazionale della regione è, sul totale, non particolarmente elevata. Questo, secondo gli indicatori, ha attutito gli effetti complessivi della crisi, ma non gli aspetti specifici.

Il complesso dell'economia regionale, dunque, tiene per il peso determinato non tanto dalla pubblica amministrazione, quanto dai servizi di tipo metropolitano, che sono comunque anticiclici. Il comparto industriale, invece, soffre con particolare evidenza: nell'ultimo periodo la cassa integrazione guadagni ha avuto una crescita esponenziale di utilizzo. Gli effetti della crisi si sono concentrati sul settore dell'economia laziale che aveva avuto, nell'ultimo decennio,

un'evoluzione in direzione del rafforzamento delle aree del manifatturiero, quelle più dinamiche e più esposte alla concorrenza.

Si temono inoltre gli effetti indotti, di seconda fase, della crisi, che derivano dal ciclo dei consumi e si scaricano sull'economia dei servizi.

Attualmente la Regione sta cercando di passare, nel campo degli strumenti di incentivazione e di supporto al credito, da un'impostazione strutturale a una congiunturale, mettendo tali strumenti a disposizione del sistema delle imprese in quanto tale, e non di particolari filiere o di settori innovativi.

È stata poi conclusa un'intesa con il sistema bancario che consentirà l'attivazione di un flusso di credito alle imprese di 240 milioni nei primi mesi del 2010, metà ricavati spostando, come si diceva, i fondi regionali, e gli altri messi a disposizione dal sistema bancario.

Assumono una particolare importanza, in questa fase, decisioni come l'innalzamento del *de minimis*, che consente di gestire alcune situazioni di difficoltà.

Sul fronte della patrimonializzazione delle imprese, è in via di definizione un accordo per un meccanismo simile a quello appena descritto, che prevede la compartecipazione del sistema bancario e del finanziamento pubblico.

È stata poi evidenziata l'esigenza di un perfezionamento degli strumenti che riguardano le situazioni di crisi per le imprese di media dimensione. Alcune di queste erano nate e si erano sviluppate, negli ultimi anni, con una proiezione internazionale, rappresentando con ciò una novità per il tessuto imprenditoriale laziale, e che rischiano di chiudere proprio perché non vivono in un ambiente diffuso, che assorbe tali impatti. Per quanto riguarda le piccolissime imprese, risulta particolarmente pressante la domanda di credito commerciale, e dunque sarebbero opportuni in via eccezionale strumenti di tipo agevolativo al credito ordinario. Inoltre, ragionando in termini di piccolissime imprese, si avrebbe alla fine una distribuzione del rischio su una moltitudine di casi, il che consentirebbe di assorbirne i costi.

Un'ulteriore esigenza di revisione è stata manifestata in merito ad alcuni strumenti di tipo programmatico, definiti « pre-crisi », come l'individuazione delle zone franche, in cui concentrare alcune operazioni che, essendo state definite in un contesto che non teneva conto dell'impatto degli ultimi due anni, potrebbero non risultare effettivamente corrispondenti alle necessità del territorio.

Prof. Marco Fortis, docente di economia industriale presso l'Università cattolica di Milano⁵³

Il prof. Fortis ha ricordato che l'origine della crisi economica è da rinvenirsi nella gigantesca bolla immobiliare e finanziaria che, a partire dall'inizio di questo decennio, ha avuto il suo epicentro negli Stati Uniti, coinvolgendo però anche diversi altri Paesi avanzati, in

⁵³ Si veda l'audizione del prof. Marco Fortis nella seduta della Commissione attività produttive del 25 novembre 2009.

modo particolare la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Spagna. La crisi si è poi rapidamente trasferita all'economia reale e si è verificato un vero e proprio crollo del commercio mondiale, generando un impatto formidabile soprattutto sul settore manifatturiero. Pertanto, paradossalmente, il calo del prodotto nazionale è stato meno forte nei Paesi che hanno generato la crisi, come, per esempio, gli Stati Uniti, ma anche la stessa Gran Bretagna e la Spagna, rispetto ad altri che, invece, non vi hanno concorso, come la Germania, il Giappone e la stessa Italia, perché, in quanto paesi manifatturieri ed esportatori, hanno sofferto per la caduta dei consumi altrui, più che dei propri.

Fortunatamente, alcuni punti di forza hanno consentito all'Italia di sopravvivere alla tempesta:

- la bassa esposizione del sistema bancario italiano verso i Paesi più colpiti dalla turbolenza finanziaria;
- il ridotto indebitamento delle famiglie italiane;
- la specializzazione nell'economia reale, in modo particolare nel manifatturiero.

Quest'ultimo punto di forza però – almeno nel breve periodo – costituisce al contempo un elemento di vulnerabilità.

Grazie agli ammortizzatori sociali, ha tenuto abbastanza fino ad ora anche il nostro mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione a giugno 2009 vede l'Italia con il tasso di disoccupazione più basso tra i grandi Paesi europei e gli Stati Uniti, anche se tale indicatore non coglie esattamente la situazione del mercato del lavoro in quanto sconta un effetto di scoraggiamento.

Un ulteriore elemento positivo è che anche i *composite leading indicator* dell'OCSE dimostrano che l'Italia – insieme alla Francia e alla Germania – potrebbe essere uno dei primi Paesi ad agganciare la ripresa internazionale.

Non vanno, però, sottovalutati i rischi per l'Italia di una ripresa mondiale troppo fiacca e lenta, soprattutto per le pressioni internazionali sul debito pubblico.

Vi sono poi altri aspetti critici per l'Italia:

- il rischio di mortalità eccessiva di un gran numero di piccole e medie imprese, soprattutto dell'indotto manifatturiero;
- l'aumento della disoccupazione, soprattutto tra i lavoratori precari;
- la caduta dell'export (ben 67 miliardi di euro da ottobre 2008 a settembre 2009) insieme al calo degli investimenti delle imprese esportatrici.

La crisi, comunque, secondo il prof. Fortis, non annichilirà le nostre competenze manifatturiere: secondo gli ultimissimi dati elaborati sulla base delle statistiche del WTO per il 2008 l'export dell'Italia di meccanica non elettronica e mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli – 178 miliardi di dollari nel 2008 – è più alto rispetto a quello di prodotti per le telecomunicazioni della Cina, il primo esportatore mondiale in questo comparto hi-tech. Ciò dimostra che la

nostra meccanica tradizionale, che alcuni ritengono obsoleta, esporta più del maggiore settore *hi-tech* che esista oggi al mondo, insieme all'elettronica dei computer, ossia quello dei prodotti per le telecomunicazioni (telefonia cellulare, radio, tv, schermi al plasma). Anche i nostri beni per la persona e per la casa diversi dal tessile e abbigliamento – 51 miliardi di dollari di esportazione nel 2008 – valgono di più dell'export degli Stati Uniti, sempre nei prodotti per le telecomunicazioni.

Infine, il tessile e abbigliamento, nonostante tutti i problemi e i disastri che ben conosciamo in molti distretti, la concorrenza asiatica, le crisi di Prato, della Val Seriana, di Busto Arsizio, di Como, di Biella, ha esportato prodotti per 41 miliardi di dollari nel 2008, mentre il Giappone, sempre per quanto riguarda i prodotti per le telecomunicazioni, ne ha esportati solo 34.

Per quanto riguarda gli interventi, secondo il Prof. Fortis più che rilanciare i consumi occorre rilanciare gli investimenti produttivi, e l'Europa è l'unica area del mondo che al momento può permetterselo.

Ambasciatore Antonio Armellini, rappresentante italiano presso l'OCSE⁵⁴

L'ambasciatore Armellini ha evidenziato che l'ultimo *Economic Outlook* dell'OCSE conferma i segnali di ripresa dell'attività economica a livello mondiale, anche se la crescita, a mano a mano che si esce dalla recessione, si preannuncia debole e ancora decisamente dipendente dagli interventi pubblici, nonché dalla dinamica delle economie emergenti, in primo luogo quella cinese.

Le variabili rilevanti per capire la reazione dei singoli Paesi alla crisi e le loro prospettive di crescita, sono, nell'analisi nell'OCSE:

- il commercio internazionale (i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi internazionale sono stati quelli con economie più legate al commercio internazionale, quali il Giappone, la Germania e l'Italia, ma è probabile che proprio questi saranno i più avvantaggiati dalla ripresa degli scambi a cui si sta assistendo);

- l'esposizione e il peso del settore finanziario (l'Italia è stata valutata come uno dei Paesi meno investiti dalla dimensione finanziaria della crisi, ma l'alto debito pubblico costituisce effettivamente un freno);

- lo spazio di manovra dei bilanci pubblici (l'alto debito pubblico italiano è visto come un punto di debolezza);

- le condizioni strutturali dal lato dell'offerta (le deboli condizioni strutturali dell'economia italiana costituiscono un freno per la ripresa).

⁵⁴ Si veda l'audizione dell'ambasciatore Antonio Armellini nella seduta della Commissione attività produttive del 25 novembre 2009.

Per il mercato del lavoro, il quadro complessivo appare in peggioramento, dato anche lo sfasamento temporale tradizionale fra ciclo economico e occupazione. In l'Italia, il dato per il 2010 del tasso di disoccupazione si attesta all'8,5 per cento per salire all'8,7 nel 2011.

L'OCSE sottolinea anche l'opportunità di interventi settoriali, che sono stati adottati in settori specifici, in primo luogo quello automobilistico, che è stato giudicato utile a diminuire l'impatto della crisi. Tuttavia siccome tale mercato è saturo, soprattutto in Italia, andrebbero evitati interventi che inibiscano i necessari aggiustamenti strutturali e sviluppate invece politiche volte ad accrescere l'eco-compatibilità dei nuovi prodotti, nonché a facilitare una maggior penetrazione nei mercati automobilistici cinesi e indiani.

La debolezza maggiore della timida ripresa cui stiamo assistendo risiede, secondo l'OCSE, nella dipendenza dall'intervento pubblico.

Un altro aspetto sottolineato dall'OCSE, è la necessità di reintrodurre nel sistema, appena possibile, maggiori dosi di concorrenza nel settore bancario che, a seguito della crisi, è stato in parte rinazionalizzato e ha visto ridursi considerevolmente il numero delle banche.

Infine, l'Ambasciatore ha ricordato due importanti strumenti operativi a livello globale per fuoriuscire dalla crisi: l'innovazione e la crescita verde, ossia compatibile con la tutela dell'ambiente.

Claudio SCAJOLA, ministro dello sviluppo economico⁵⁵

Il ministro Scajola ha anzitutto indicato i due i pilastri fondamentali della strategia del Governo per fronteggiare la crisi:

- misure anticongiunturali in grado di fronteggiare l'emergenza, salvaguardando strutture produttive e occupazione;
- riforme strutturali, che pongano le basi per un recupero di competitività allo « svegliarsi » della ripresa.

Sul fronte anticongiunturale, sono stati rafforzati gli ammortizzatori sociali con 8 miliardi di euro e sono stati stimolati i consumi in settori strategici della nostra economia, con gli incentivi per le auto, gli elettrodomestici ecocompatibili, gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie che rispondano a criteri di efficienza energetica e il Piano casa che le regioni stanno mettendo in cantiere su concorde individuazione di linee guida da parte del Governo centrale.

Per assicurare alle imprese accesso al credito e liquidità, allentando la morsa esercitata dalla stretta creditizia, lo strumento che ha meglio funzionato e ha avuto un riscontro oggettivo nel mondo delle imprese è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Nei primi dieci mesi, ha dato risposta a 18 mila aziende, ha consentito finanziamenti per complessivi 3,6 miliardi, ossia il 90 per cento in più rispetto all'ottobre 2008.

⁵⁵ Si veda l'audizione del ministro Claudio Scajola nella seduta della Commissione attività produttive del 1° dicembre 2009.

A questi strumenti, che riguardano trasversalmente tutti i comparti produttivi, è stata affiancata una gestione capillare delle crisi di ciascun settore e delle singole imprese più importanti, con la costituzione presso il Ministero di oltre 150 tavoli per la gestione di crisi settoriali e aziendali, che coinvolgono più di 300 mila lavoratori.

Per quanto riguarda le politiche strutturali, in grado di consolidare la ripresa e di innalzare in modo stabile il livello di competitività del nostro sistema Paese, sono usciti tre bandi del programma di incentivi all'innovazione industriale, con la destinazione di 570 milioni a progetti innovativi della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica e delle nuove tecnologie del *made in Italy*.

Il Ministero sta poi lavorando alla ridefinizione del credito di imposta per la ricerca, importante soprattutto per le piccole e medie imprese, che stentano a reperire le risorse da investire in ricerca.

Per le piccole e medie imprese, in particolare, gli obiettivi principali sono: aggregazione e capitalizzazione. È stato, in proposito, varato il contratto di rete per le imprese.

Per la grande industria – anch'essa seriamente colpita dalla crisi – il Governo punta a promuovere e valorizzare, anche con accordi internazionali, le nostre competenze e i nostri *asset* tecnologici nei settori dell'aerospazio, dell'energia, dei trasporti, delle grandi infrastrutture, della cantieristica e dell'auto. Un altro settore di rilevanza strategica è quello della chimica di base.

Con riferimento alle azioni di promozione e di sostegno all'attività internazionale delle nostre imprese, nella legge «sviluppo» (L. 99/2009) è stata prevista la revisione degli enti di internazionalizzazione ICE, Simest, Finest, Informest, Camere di commercio all'estero, con l'obiettivo della legge di adeguare la missione di questi enti alle esigenze dei mercati in rapidissima evoluzione e quindi di accrescerne l'efficacia, l'efficienza e di potenziarne l'azione.

L'azione a tutela delle produzioni del *made in Italy* sta procedendo attraverso la nuova direzione generale per la lotta alla contraffazione e grazie alla nuova disciplina sanzionatoria delle false o fallaci indicazioni di provenienza introdotta dalla legge «sviluppo» e successivamente perfezionata con il decreto-legge «salvainfrazioni» (decreto-legge n. 135/2009).

Infine, il ministro ha ricordato alcuni importanti interventi strutturali non più rinviabili:

- il piano infrastrutture;
- lo sviluppo della banda larga;
- la questione energetica, in termini di riduzione dei combustibili fossili, sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, rilancio del nucleare e potenziamento delle infrastrutture;
- il superamento degli squilibri territoriali.

Le missioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La Commissione attività produttive ha infine deciso di effettuare, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, tre missioni in alcuni tra i più rilevanti poli chimici italiani, Porto Torres⁵⁶, Porto Marghera⁵⁷ e Mantova⁵⁸. Obiettivo della Commissione è stato quello di individuare iniziative urgenti volte a salvaguardare e qualificare questo settore strategico dell'economia italiana, che da tempo si trova in una situazione di particolare gravità, soprattutto per la progressiva dismissione della chimica di base e la conseguente crisi occupazionale che coinvolge migliaia di lavoratori italiani.

Nel corso delle missioni su differenti realtà territoriali, il ruolo della chimica italiana e il suo inevitabile collegamento con le strategie dell'ENI hanno costituito uno dei punti centrali del confronto tra le molteplici realtà operanti nei poli chimici visitati (lavoratori, imprese, sindacati, istituzioni territoriali) e i rappresentanti della Commissione parlamentare. Altri temi emersi sono stati il crescente ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori in conseguenza della crisi economica internazionale, lo stato di carenza endemica delle infrastrutture, la complessa questione del risanamento ambientale complicata dalla mancanza di risorse e da un complesso quadro regolatorio. Le imprese operanti nei poli chimici hanno inoltre manifestato la difficoltà di effettuare nuovi investimenti in presenza di procedure autorizzative dai tempi assolutamente incerti che scontano peraltro lo scarso coordinamento tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tra questi e le istituzioni locali. È stato inoltre da più parti sollecitato un Piano energetico nazionale che consenta ad industrie energivore di essere competitive a livello internazionale, ottenendo costi energetici allineati a quelli europei che sono notevolmente inferiori rispetto a quelli italiani.

⁵⁶ Si vedano le Comunicazioni del presidente sulla missione a Porto Torres del 29 giugno 2009, nella seduta della Commissione attività produttive del 22 settembre 2009.

⁵⁷ Si vedano le Comunicazioni del presidente sulla missione a Porto Marghera del 9 novembre 2009, nella seduta della Commissione attività produttive del 4 febbraio 2009.

⁵⁸ Si vedano le Comunicazioni del presidente sulla missione a Mantova del 30 novembre 2009, nella seduta della Commissione attività produttive del 4 febbraio 2009.

CONCLUSIONI

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva hanno generalmente rilevato che la debolezza del nostro sistema industriale dipende da molteplici fattori:

- gli eccessivi costi dell'energia;
- un sistema fiscale farraginoso e tendenzialmente spostato sulle imprese e sulle famiglie; un'insufficiente dotazione infrastrutturale con particolare riguardo ai settori del trasporto, della logistica e della banda larga;
- una burocrazia lenta e ridondante;
- uno scarso collegamento tra formazione, ricerca e imprese;
- un costo elevato dei servizi bancari, delle assicurazioni, delle professioni e dei servizi in genere;
- un mercato del lavoro ancora troppo caratterizzato da un'occupazione scarsamente posizionata nei settori tecnologici e della *green economy*;
- il permanere di forti squilibri territoriali.

La timida ripresa in atto appare, nel nostro Paese, più debole a causa della limitata incidenza dell'intervento pubblico. È necessario un programma nazionale strategico che punti:

- a introdurre nel sistema maggiori dosi di concorrenza a partire dal settore bancario;
- a una politica energetica, in linea con le direttive dell'Unione Europea, fondata sull'efficienza e sul risparmio energetico, sulla diversificazione delle fonti, sulla riduzione dei combustibili fossili, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, sul potenziamento delle infrastrutture;
- alla riallocazione delle energie lavorative sui livelli più alti della filiera produttiva e sui livelli più raffinati dal punto di vista tecnologico;
- a un effettivo snellimento burocratico, in un contesto caratterizzato da un eccesso di leggi, scarsità o duplicazione dei controlli, sovrapposizione di competenze;
- alla riduzione del carico fiscale e contributivo per liberare risorse da destinare alla produzione e al lavoro;
- al sostegno della domanda, procedendo velocemente alle liberalizzazioni di settori protetti;
- all'accelerazione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione; all'allentamento del Patto di stabilità interno per rilanciare in particolare il settore dell'edilizia;

- a un migliore utilizzo dei fondi strutturali europei;
- a modernizzare il sistema produttivo con lo sviluppo delle tecnologie ambientali e dei servizi sociali, settori che possono offrire interessanti sbocchi occupazionali.

ENERGIA

L'Italia deve stare al passo con gli ambiziosi obiettivi europei individuati nel pacchetto clima-energia. Il Paese soffre di un *gap* consistente dovuto all'elevato costo dell'energia rispetto ad altri competitori europei, in tale contesto le micro e piccole imprese hanno un ulteriore svantaggio nei confronti delle imprese di più grandi dimensioni. Il costo dell'energia è stato segnalato come elemento strutturale di debolezza anche del mercato dei filati e delle calze, laddove in Italia si paga circa il 20-30 per cento in più degli altri concorrenti e rispetto alla Francia quasi il doppio.

Conseguentemente si deve:

- rivedere la disciplina che prevede l'annullamento dell'imposizione fiscale per le attività che superano la soglia dei duecentomila kilowattora/mese, a discapito delle attività che operano al di sotto di tale soglia;
- sostenere la competitività delle imprese nazionali con una politica mirante a una maggiore differenziazione delle fonti energetiche e a ridurre in particolare il differenziale di costo del gas naturale (metano), rispetto ai competitori europei, che penalizza pesantemente le imprese industriali energivore;
- favorire la concorrenzialità nel mercato del gas, dell'accesso alle reti, del potenziamento della capacità di stoccaggio, per garantire una maggiore pluralità e differenziazione sul lato dell'offerta, in modo da ridurre il costo del gas, principale materia prima di molte industrie manifatturiere, in particolare di quella delle ceramiche.

CREDITO

Il tema del credito è considerato centrale da tutti i soggetti auditi. Le banche sono determinanti per rendere la crisi meno profonda e duratura, ma non si considera ancora raggiunto l'obiettivo di conciliare il necessario equilibrio economico e patrimoniale con il sostegno finanziario alle imprese.

I punti più critici sono innanzitutto la quantità di credito che attualmente viene allocata sull'economia reale, soprattutto sulle medie e piccole imprese e anche sulle famiglie, e il costo di tale credito.

Una migliore applicazione di Basilea 2 può rappresentare l'occasione per rendere più moderne e trasparenti le relazioni tra banche e imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia, senza dover scontare inefficienze di altri.

In attesa del completamento delle modifiche strutturali di Basilea 2, è necessario allentare i parametri imposti dagli accordi vigenti, rendendo meno stringenti i vincoli patrimoniali e consentendo alle banche di effettuare minori accantonamenti a fronte dei crediti erogati alle piccole e medie imprese, anche concertando con i partner europei un accordo, per un tempo non superiore a 18 mesi, la riduzione della ponderazione del rischio di credito che determina il livello di accantonamento delle banche.

Infine, è necessario operare sulla patrimonializzazione dei Confidi, attraverso un intervento di sostegno.

Altrettanto necessario è il rafforzamento delle banche italiane sui mercati internazionali, ritenute non adeguate alle necessità delle imprese, aumentandone la trasparenza e il coinvolgimento nel finanziamento di investimenti produttivi, anche individuando sistemi per « disintermediare » il credito e facilitare direttamente le imprese.

FISCALITÀ

Sul versante della fiscalità è stata da più parti sottolineata l'esigenza di misure eccezionali sul piano della riduzione del carico fiscale e contributivo, volte a garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese tramite:

- la sospensione degli acconti fiscali;
- il versamento dell'IVA a fattura incassata, in particolare nei contratti di subfornitura;
- l'abolizione dell'IRAP o, in subordine, la diminuzione della percentuale di acconto dell'IRAP, la deducibilità totale degli oneri finanziari ai fini IRAP, la previsione della deducibilità totale o parziale dell'IRAP dall'IRES e dall'IRPEF;
- l'aumento della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;
- la revisione del Patto di stabilità interna al fine di liberare risorse per gli investimenti degli enti locali,
- gli sgravi fiscali per gli investimenti sui beni strumentali compresi la ricerca e l'innovazione;
- il ridimensionamento della portata degli studi di settore, riguardo agli accertamenti automatici i quali debbono concorrere più elementi, rivedendo i metodi di calcolo ed i moltiplicatori per tener conto del peggioramento dell'andamento dell'economia.

DISTRETTI INDUSTRIALI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Molte audizioni hanno trattato questo tema, le soluzioni che ne scaturiscono sono:

- approvazione di provvedimenti volti ad agevolare le filiere produttive, in particolare per alcuni comparti, quali ad esempio il

tessile-abbigliamento-calzaturiero, che risentono di situazioni di crisi « settoriali » precedenti a quella internazionale iniziata nella seconda metà del 2008;

– maggiori iniziative a tutela delle risorse umane, adottando provvedimenti premianti non solo verso le aziende che assumono, ma anche verso le aziende che mantengano inalterati i livelli occupazionali;

– sostegno al *made in Italy* con l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti commercializzati nell'Unione europea;

– incentivi all'aggregazione tra imprese al fine di intervenire sull'assetto dimensionale del tessuto produttivo;

– intervento sull'Unione Europea per promuovere, su scala mondiale, l'adozione di standard di reciprocità a livello sociale e ambientale, per evitare fenomeni di *dumping*, e affinché gli stati membri del WTO rimuovano le barriere non tariffarie che ostacolano l'accesso ai mercati;

– promuovere un tessile « etico » per rilanciare i distretti del tessile attraverso il sostegno alle imprese che producono tipi di tessuto senza emissione di gas ad effetto serra, l'innovazione e la formazione con particolare riguardo alla realizzazione dei « tecnopoli »;

– intervenire in modo definitivo sulla questione dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, con un provvedimento che obblighi le pubbliche amministrazioni a saldare le fatture delle aziende in tempi ragionevoli, anche sulla base dell'emananda direttiva europea in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali;

– prevedere nelle gare per appalti di forniture alle pubbliche amministrazioni, una riserva di beni e servizi riservata alle piccole imprese e a fornitori locali nei piccoli comuni;

– incrementare il credito d'imposta in ricerca e sviluppo ripristinando l'automaticità del credito e integrando la dotazione finanziaria per garantire l'agevolazione;

– proseguire nelle politiche di sostegno e incentivazione delle reti di impresa.

OCCUPAZIONE

Per quanto riguarda l'occupazione, il tema centrale è il sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro. Più in generale, occorre un progetto nazionale innovativo per il medio termine, nell'ambito del quale si possono individuare alcune priorità:

– maggiori risorse da destinare agli ammortizzatori sociali con particolare riferimento ad interventi di prolungamento della CIG ordinaria e straordinaria, alla cassa integrazione in deroga, soprattutto per le imprese artigiane, e ai contratti di solidarietà;

- rendere più spedite le procedure di accesso da parte delle imprese agli strumenti di sostegno del reddito;
- sostegno della domanda interna di consumo attraverso un'ampia defiscalizzazione dei redditi di lavoro e del salario di produttività;
- maggiori interventi a favore dei giovani alla prima occupazione, del reimpiego di chi ha perso il lavoro, soprattutto attraverso iniziative di formazione.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'Italia è un Paese debole sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, come emerge da alcune statistiche dell'Unione europea, soprattutto nei settori ad alta e medio-alta tecnologia. Un'ulteriore caratteristica distintiva del nostro mondo dell'innovazione è stata individuata nella debolezza della finanza specializzata per l'innovazione, una carenza di venture capital, per la quale si auspica un ruolo di maggior rilievo.

I suggerimenti avanzati dai soggetti auditi possono essere così sintetizzati:

- drastico ridimensionamento degli incentivi individuali, modesti ma diffusi, spostando le risorse pubbliche sulla costruzione di grandi reti di collaborazione con radicamento locale;
- rafforzamento della finanza specializzata per l'innovazione, anche attraverso l'azione delle fondazioni bancarie più radicate nei territori;
- promozione della ricerca universitaria con maggiori potenzialità di ricadute sull'innovazione economica, per aumentare le attività di *spin off*, e il numero di imprese coinvolte nei processi innovativi con le università;
- prevedere incentivi premiali per le università che investono maggiormente nei rapporti con l'economia locale;
- promuovere la ricerca di frontiera con finanziamenti adeguati, concessi con rigorosa valutazione di merito;
- favorire la competizione tra progetti di aggregazione costruiti volontariamente da imprese e mondo dell'università;
- compiere uno sforzo per collegare maggiormente le università meridionali con le imprese, evitando la distribuzione a pioggia dei fondi europei.

RICERCA E SVILUPPO

È stata sottolineata l'importanza strategica della ricerca e della formazione, per puntare sulla qualità dei prodotti e non sul semplice abbattimento dei costi di produzione, si propone pertanto la valo-

rizzazione della ricerca universitaria, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e ai rapporti pubblico/privato.

Le proposte avanzate in sede di audizioni:

- sostenere uno sviluppo industriale basato su prodotti, servizi, tecnologie, applicazioni, bisogni e mercati, che si fondino su nuova conoscenza, capaci di prospettare una vera competitività innovativa: fare sistema tra ricerca pubblica, industria, comparto industriale nel suo insieme, la finanza e il Governo;

- basare il Programma nazionale della ricerca su azione, responsabilità e risultati attesi;

- dare seguito alle azioni intraprese con tempi e strumenti certi, garantire processi di selezione, valutazione e indirizzo trasparenti e rapidi, nonché tempi certi di istruttoria dei progetti finanziari;

- produrre strumenti normativi e giuridici per la gestione dei processi di ricerca e di sviluppo, il potenziamento dei finanziamenti nelle diverse forme precedentemente individuate e delle regole per l'impiego degli addetti alla ricerca e la valorizzazione del personale di alta formazione;

- dare reale autonomia regolamentare e finanziaria delle università, per massimizzare gli effetti positivi del trasferimento tecnologico e dei rapporti con le imprese, eliminando vincoli normativi che inibiscono tali azioni;

- incentivare l'assunzione di dottori di ricerca da parte delle imprese, per l'introduzione di nuove competenze;

- risolvere la situazione dei precari della ricerca,

- prevedere incentivi fiscali per il trasferimento tecnologico a beneficio delle imprese che investono in azioni di trasferimento di conoscenza scientifica e tecnologica di origine pubblica;

- prevedere finanziamenti o cofinanziamenti di nuovi centri realizzati anche in *partnership* pubblico-privato dotati di strutture di trasferimento tecnologico, trasferimento di conoscenza ed operanti per la massimizzazione dei risultati della ricerca;

- fare chiarezza nel campo delle società *spin-off*, superando la legge finanziaria del 2008 che, all'articolo 3, comma 27, che ha vietato alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di mantenere o assumere partecipazioni direttamente o indirettamente, anche di minoranza, in tali società;

- modificare il Codice della proprietà industriale, con una nuova versione dell'articolo 65, al fine di consentire una migliore gestione dell'invenzione nella ricerca pubblica, tutelando gli inventori e aumentando la capacità di trasferimento, in linea con quanto accade negli altri Paesi.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

È stata sottolineata la necessità di procedere sulla via della semplificazione normativa e amministrativa, attraverso uno snellimento burocratico efficace, prevedendo una fase finale in cui sia chiara la responsabilità della decisione anche contro le indicazioni provenienti da altri enti. Inoltre, per rendere efficienti i procedimenti amministrativi, deve essere evitato il meccanismo dello *spoils system* che crea una stretta dipendenza dell'alta dirigenza dal potere politico, puntando alla separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.

CHIMICA

È emerso il ruolo chiave della chimica per lo sviluppo economico e per il benessere, poiché dalla chimica sono rese disponibili in continuazione sostanze, prodotti, materiali innovativi e nuove soluzioni tecnologiche per tutti i settori economici. L'Italia, come previsto dall'Unione europea, deve promuovere un'industria chimica orientata alla sostenibilità. Per conseguire questo obiettivo, è necessario sostenere sia l'innovazione e la ricerca, che la qualità normativa e una corretta implementazione e applicazione della medesima.

La chimica di base vive forti difficoltà, non solo a livello italiano, ma anche europeo. In Italia è stata incrementata la chimica fine, la chimica delle specialità, la chimica di formulazione, fondamentali perché più vicine al mercato.

È tuttavia necessario intervenire per eliminare alcuni condizionamenti che pesano sulla chimica italiana per restituire competitività alle imprese attraverso:

- una politica industriale finalizzata a introdurre normative meno penalizzanti e in linea con quelle europee;
- la riduzione del costo dell'energia, le infrastrutture e il sostegno alla ricerca;
- l'avvio veloce di progetti di ricerca, con l'eliminazione delle barriere normativo-burocratiche che bloccano i programmi delle imprese.

SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI

Il settore delle macchine soffre di debolezze strutturali che rendono difficile la sperimentazione di idee coraggiose. È dunque indispensabile:

- operare per rafforzare il sistema fieristico e di promozione all'estero, attraverso il coordinamento delle diverse iniziative;
- focalizzare gli investimenti in ricerca e innovazione;
- dare vita a un sistema di cooperazione comunitario, che aggrega imprese costruttrici di beni strumentali, ma anche utilizza-

tori, centri di ricerca, università, finalizzata alla condivisione della conoscenza già esistente e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche;

– procedere alla revisione dell'accordo Basilea 2, prevedendo una temporanea sospensione in attesa del completamento delle modifiche strutturali dell'accordo;

– rendere sempre più competitiva la produzione, sia del *made in Italy* sia del *made in Europe*, con l'introduzione di un sistema di incentivi alla rottamazione, per aggiornare e sostituire macchinari datati e consentire un sensibile miglioramento alla sicurezza degli operatori che lavorano nelle fabbriche e una significativa riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni.

INDUSTRIA FARMACEUTICA

Si ritiene, in primo luogo, necessario incrementare gli investimenti delle imprese internazionali nel nostro Paese, un settore che non delocalizza ma, al contrario, può creare sviluppo.

Necessario un credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e innovazione e l'attivazione di *network* di ricerca con le università.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti di INPS, INAIL ed ENPALS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali 203

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 204

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 204

ALLEGATO (*Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base*) 209

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 206

RISOLUZIONI:

7-00528 Santagata: Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e per i superstiti delle vittime del lavoro (*Discussione e rinvio*) 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione dei presidenti di INPS, INAIL ed ENPALS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di svolgere un dibattito – prima di procedere alla sua adozione come testo base – sulla proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, elaborata dal Comitato ristretto (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 475, di mercoledì 4 maggio 2011*), anche al fine di acquisire l'orientamento del Governo e di valutare, successivamente, le più opportune modalità di prosecuzione dell'istruttoria legislativa.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI avverte che il Governo, nel prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione sull'articolata materia in esame, si riserva di svolgere ulteriori accertamenti per comprendere, in particolare, se il provvedimento elaborato dal Comitato ristretto sia effettivamente in grado di produrre gli ipotizzati risparmi per il sistema previdenziale pubblico; anche al fine di approfondirne taluni aspetti di merito, in vista della valutazione della sostenibilità di carattere finanziario, vanno peraltro chiariti, a suo avviso, i riferimenti alle date di maturazione dei requisiti previdenziali e ai termini relativi alla decorrenza dei trattamenti. Ritiene, pertanto, che a seguito di tale supplemento di istruttoria il Governo sia nelle condizioni di valutare con maggiore consapevolezza l'effettiva efficacia del provvedimento in esame e la sua compatibilità con l'attuale quadro normativo vigente.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, alla luce di quanto testé manifestato dal

rappresentante del Governo, ritiene opportuno attendere l'esito degli annunciati approfondimenti del dicastero competente, a seguito dei quali la Commissione potrà assumere le decisioni più opportune circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è concordato sull'opportunità che – prima di procedere all'eventuale adozione come testo base della proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, già elaborata dal Comitato ristretto (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470, di martedì 19 aprile 2011*) – la Commissione possa acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI fa notare che il Governo ha valutato con estrema attenzione il lavoro realizzato dalla Commissione con la proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, rilevando, peraltro, come talune delle questioni riguardanti la tematica dei congedi e delle aspettative parentali costituiscano già oggetto di regolamentazione da parte dell'atto del Governo n. 358, attualmente all'esame delle Camere, recante lo schema

di decreto legislativo attuativo della delega prevista dall'articolo 23 del cosiddetto «collegato lavoro»: a suo avviso, quella potrebbe essere la sede per intervenire in modo adeguato sul tema, in particolare per quanto concerne la flessibilità dei congedi. Fa, altresì, presente che ulteriori misure concernenti il tema più complessivo delle pari opportunità e dei tempi di conciliazione tra lavoro e vita privata potranno essere valutate nell'ambito dell'elaborazione di un ulteriore schema di decreto legislativo, che il Governo sarà chiamato a predisporre – entro il novembre 2012 – in attuazione della delega prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del richiamato «collegato lavoro», in ordine al quale, peraltro, non è stato ancora avviato il lavoro istruttorio, data anche la scadenza non ravvicinata della delega medesima. Ritiene, pertanto, che anche in quella occasione il Parlamento e il Governo potranno avviare una proficua interlocuzione, al fine di concordare un testo finale condiviso, che possa riprendere taluni degli elementi emersi nel corso dell'esame del presente provvedimento.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur dichiarando un certo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, che sembra esprimere anche una sostanziale condivisione complessiva rispetto all'intervento in questione, ritiene tuttavia opportuno proseguire l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, in attesa che lo stesso Governo eserciti le previste deleghe legislative sulla materia, i cui termini di attuazione appaiono ancora lunghi e incerti. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di non disperdere il proficuo lavoro svolto dalla Commissione sull'argomento, che risulta ormai in fase avanzata, senza precludere un successivo intervento normativo del Governo, che, qualora riprendesse o ampliasse il contenuto della proposta in oggetto, non potrebbe che incontrare la condivisione di tutti i gruppi. Ritiene opportuno, dunque, adottare sin dalla seduta odierna, come testo base, la proposta di testo unificato dei progetti di legge in

esame, fissando un termine congruo per la successiva presentazione di eventuali emendamenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene di poter concordare con l'ipotesi suggerita dal rappresentante del Governo, che propone di affrontare da subito talune delle questioni relative ai congedi parentali, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento, eventualmente rinviando a successivi interventi normativi – come, ad esempio, l'attuazione della delega di cui all'articolo 46 del cosiddetto «collegato lavoro» – la predisposizione di misure più generali in materia di conciliazione e pari opportunità. Ritiene, peraltro, che la Commissione possa in ogni caso valutare nelle sedi opportune, con la massima attenzione, le modalità di prosecuzione dell'esame del presente provvedimento, anche in vista dell'elaborazione di successivi provvedimenti che abbiano la massima efficacia possibile.

Lucia CODURELLI (PD) invita il relatore a pronunciarsi sulle modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo, tenendo conto che la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, a differenza delle disposizioni di delega contenute nel cosiddetto «collegato lavoro», prevede misure specifiche relative al congedo obbligatorio di paternità, in ordine al quale sarebbe auspicabile che anche il Governo manifestasse il proprio orientamento.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, pur ritenendo utile valutare insieme al Governo la possibilità di includere nel testo dello schema di decreto legislativo in materia di congedi, aspettative e permessi, attualmente all'esame del Parlamento, taluni degli elementi normativi presenti nel testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, giudica opportuno proseguirne, in ogni caso, l'esame in Commissione, adottandolo come testo base e fissando un termine, sia pur ragionevolmente differito nel tempo, per

la presentazione di eventuali emendamenti. Rimarca, in proposito, l'esigenza di articolare compiutamente le disposizioni più innovative e specifiche del predetto testo unificato, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità, tema sul quale valuta importante che possa avviarsi una seria interlocuzione con l'Esecutivo, anche nella prospettiva che esso ritenga di trasporre questo istituto in un proprio, successivo, intervento legislativo delegato.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che l'ipotesi di prosecuzione dell'*iter* testé prospettata dal relatore sia improntata alla saggezza e al buon senso: il suo gruppo, pertanto, si esprime a favore del percorso appena delineato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto che non vi sono obiezioni al riguardo, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534 e 3815, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534 e 3815, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, anche al fine di consentire ai gruppi di approfondire adeguatamente il provvedimento e verificare il possibile esito dell'atto del Governo all'esame della Commissione, più volte richiamato nel corso del dibattito odierno, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, testé adottato come testo base, per le ore 15 di martedì 7 giugno 2011.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto, nelle scorse settimane, un approfondito ciclo di audizioni informali sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal relatore in esito ai lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Facendo seguito, pertanto, a quanto richiesto da taluni gruppi nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio scorso, propone che – anche al fine di consentire, alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti dalle audizioni, una attenta valutazione del provvedimento e disporre di tempi adeguati per definire eventuali proposte integrative e modificative – il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 17 di lunedì 30 maggio 2011.

La Commissione concorda.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ricordare che il testo unificato in esame è stato adottato come testo base con il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, preannuncia la presentazione di propri emendamenti, diretti anche a recepire i numerosi elementi di perplessità emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sul provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00528 Santagata: Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e per i superstiti delle vittime del lavoro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – secondo le intese intercorse – nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre l'orientamento del Governo – attesa anche l'esigenza di consentire l'approfondimento dei profili più complessi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sabina ROSSA (PD), nell'illustrare la risoluzione in discussione, di cui è cofirmataria, fa presente che occorre salvaguardare il diritto al collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e loro familiari, nonché per i superstiti delle vittime del lavoro, così come stabilito a loro espressa tutela dalla normativa vigente, con obbligo di assunzione a carico dei datori di lavoro privati e pubblici. Ritiene doveroso, pertanto, che il Governo assuma iniziative interpretative ed ammi-

nistrative idonee a dare attuazione a tale diritto, anche alla luce delle difficoltà applicative causate dalla stratificazione di norme contraddittorie succedutesi nel tempo, da ultimo con recenti provvedimenti legislativi di iniziativa governativa e parlamentare, che hanno reso incerta la distribuzione delle quote di riserva di collocamento tra tali soggetti ed altre categorie deboli della società, parimenti meritevoli di tutela, dando luogo a gravi forme di discriminazione.

Nel prospettare, a tal fine, che la Commissione valuti anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni su tale argomento, in modo da coinvolgere anche le associazioni di rappresentanza dei soggetti interessati, auspica una sollecita discussione della risoluzione in titolo, che consenta di adottare le misure più opportune in materia.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI precisa che il Governo – il quale non intende in alcun modo determinare forme di discriminazione tra soggetti in stato di particolare disagio – ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla risoluzione in discussione, considerato anche che il suo oggetto coinvolge la competenza di diverse amministrazioni pubbliche. Ricordato, peraltro, che su questi argomenti è intervenuto di recente lo stesso legislatore, con l'approvazione della legge n. 25 del 2011, di iniziativa parlamentare, che ha reso un'interpretazione autentica della normativa vigente, giudica corretto svolgere ogni utile riflessione al riguardo, diretta a far emergere una valutazione complessiva delle diverse amministrazioni coinvolte.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel confermare che il Parlamento è già intervenuto ampiamente su tale questione, con la recente approvazione di una legge volta a fare chiarezza circa l'applicazione della normativa vigente, fa presente che l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sull'argomento potrà essere valutata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Preso atto, peraltro, della necessità di attendere l'esito degli approfondimenti preannunciati dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. – *(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).* – 1. Nel periodo di congedo di maternità, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.

2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impos-

sibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati ».

ART. 2.

(Flessibilità del congedo di maternità).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le lavoratrici hanno la facoltà di non astenersi dal lavoro nel periodo e alle condizioni di cui al comma 1, nel caso di parto di feto morto o di morte neonatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di cui al citato comma 1, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e con criteri di flessibilità, a condizione che il medico del

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro».

ART. 3.

(Congedo di paternità e istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del sistema previdenziale di appartenenza. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

2-*ter*. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del con-

gedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l'ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all'80 per cento dalla retribuzione mensile spettante ».

ART. 4.

(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, previo accordo con il datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

4-*ter*. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-*bis* allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

ART. 5.

(Trattamento economico del congedo parentale).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennità è incrementata sino al 35 per cento della retribuzione, nel caso in cui i genitori dividano esattamente a metà tra di loro il periodo di congedo parentale. L'indennità è, altresì, incrementata sino al:

a) 40 per cento della retribuzione, qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di cinque mesi;

b) 50 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di quattro mesi;

c) 60 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo non superiore a tre mesi ».

ART. 6.

(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « entro il primo anno di vita del bambino » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia ».

ART. 7.

(Divieto di licenziamento).

1. Il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento ».

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 148,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (*Esame e rinvio*) 212

SEDE CONSULTIVA:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 216

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di società scientifiche, docenti universitari e medici che operano nel settore, nonché esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli, recanti « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana » 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 217

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, con la varietà dei temi affrontati, interviene in particolari e rilevanti settori della materia sanitaria, in continua evoluzione dal punto di vista delle innovazioni tecnico-scientifiche, come la sperimentazione clinica dei medicinali, la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie, la sanità elettronica, i registri di rilevante interesse sanitario e le cure termali, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza sempre più appropriata e qualificata in relazione ai loro bisogni di salute, tramite una maggiore funzionalità e flessibilità del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento si compone di quattordici articoli suddivisi in quattro Capi;

il più corposo è il Capo I, relativo alla sperimentazione clinica e all'attività di ricerca. Esaminando nel dettaglio i contenuti delle singole disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 reca una delega per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, che produrrà ricadute positive sul piano occupazionale e sul livello di qualità che l'attività di ricerca determina. Gli obiettivi principali da conseguire con l'adozione dei decreti attuativi riguardano: la riduzione del numero dei comitati etici, lasciandone almeno uno per regione e negli IRCCS presenti sul territorio; l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione di sperimentazioni dalla Fase 0 alla Fase IV; l'individuazione dei meccanismi di creazione e gestione di una rete di eccellenza nella ricerca di Fase 0 e Fase I; in particolare, potranno essere identificati i requisiti minimi per i centri che intendono svolgere studi di Fase 0 e Fase I; la semplificazione degli adempimenti meramente formali per le richieste di autorizzazioni per avviare gli studi clinici; l'individuazione delle procedure di segnalazione delle reazioni avverse in sperimentazione clinica e l'istituzione di una banca dati nazionale dedicata a tale scopo; la ridefinizione dei ruoli delle autorità competenti indicate dal decreto legislativo n. 211 del 2003, in analogia con tutti gli altri Paesi dell'Unione europea; la realizzazione di meccanismi di valutazione delle *performance* delle Aziende sanitarie, la possibilità di istituire un portale per il cittadino, la gestione telematica di tutta la documentazione connessa alle ricerche attraverso l'Osservatorio nazionale della sperimentazione clinica; la facoltà per le università di istituire corsi di formazione in conduzione e gestione di studi clinici; l'aggiornamento degli operatori nell'ambito del programma Educazione continua in medicina; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio vigente per assicurare,

alla luce dell'esperienza maturata, una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

Sempre nel capitolo della ricerca, segnala che l'articolo 2 ha lo scopo di circoscrivere la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati alla ricerca finalizzata, e contestualmente introduce, attraverso una modifica all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, una novità in tale settore, prevedendo le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca avviato qualora venga meno il rapporto con la struttura presso la quale il suddetto progetto è stato avviato.

L'articolo 3 consente a ciascun IRCCS di determinare l'esclusività o meno della prestazione del direttore scientifico; il rapporto di lavoro del direttore scientifico si differenzierà dunque da quello del direttore generale e amministrativo, che hanno invece per legge un rapporto esclusivo. Nel caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione dell'incarico comporta la riduzione del 30 per cento della retribuzione rispetto a quella prevista per il direttore scientifico con rapporto di lavoro esclusivo. L'articolo prevede infine, per il personale degli IRCCS di diritto privato, allo scopo di assicurarne una migliore funzionalità operativa, l'esenzione dai limiti di anzianità di servizio previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1979, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di mobilità verso il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata, svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'articolo 5 potenzia l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, cui sono destinati 45 milioni di euro per realizzare il progetto e la messa a regime dell'unità per

alto isolamento, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza biologica.

Altro importante settore di riordino è quello del Capo II, dedicato alle professioni sanitarie. In particolare, l'articolo 6 reca una norma di delega diretta al riassetto e riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini del 1946, per la disciplina degli ordini, degli albi e delle federazioni nazionali delle professioni sanitarie di medico chirurgo, medico veterinario, farmacista e odontoiatra, allo scopo di pervenire ad un sistema più aderente alle esigenze dei cittadini e di assicurarne la funzionalità. I decreti legislativi di attuazione della delega dovranno prevedere, per tali enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, le loro funzioni e quelle delle relative federazioni nazionali con autonomia delle singole professioni. Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano l'aggiornamento degli albi, elenchi e registri delle rispettive professioni, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, l'istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, l'obbligo per i professionisti di iscrizione alle gestioni previdenziali e un'idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale. Tra i criteri di delega merita, inoltre, di esser segnalata l'obbligatorietà dell'iscrizione agli albi, anche per i pubblici dipendenti, e la costituzione di uno specifico ordine per la professione odontoiatrica.

L'articolo 7 riguarda il tema della sicurezza delle cure. Tale disposizione si prefigge di promuovere presso le strutture sanitarie sistemi di segnalazione degli « eventi avversi » per la gestione del rischio clinico, con relative analisi, per individuare le problematiche organizzative che concorrono a generare tali eventi nelle strutture sanitarie. Le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione, dovranno attribuire priorità a

specifici programmi di formazione per diffondere la cultura della sicurezza delle cure e ridurre i rischi emersi dai sistemi di segnalazione, ciò allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sanitari erogati e la sicurezza dei pazienti.

L'articolo 8 contiene una delega per il riordino della normativa dell'intero settore delle attività idrotermali attraverso l'elaborazione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico meramente compilativo.

L'articolo 9 mira a superare un'incongruenza in materia di accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra, attraverso l'abrogazione delle attuali norme che indicano il diploma di specializzazione in odontoiatria quale requisito necessario per accedere al profilo professionale dirigenziale di odontoiatra del Servizio sanitario nazionale, sul presupposto che la laurea in odontoiatria sia di per sé una laurea specialistica e, quindi, la previsione anche della specializzazione costituisce un ulteriore requisito ingiustificato.

L'articolo 10 riguarda la prestazione di servizi da parte delle farmacie. La disposizione intende specificare che le attività di autocontrollo di prima istanza sono non solo quelle di carattere strettamente chimico-analitiche, ma anche quelle che richiedono l'utilizzo di dispositivi strumentali semplici; essa, inoltre, prevede l'estensione ai fisioterapisti delle previsioni per l'attività del personale infermieristico contenute nel decreto legislativo n. 153 del 2009, sui nuovi servizi erogati dalle farmacie.

L'articolo 11 interviene sul regio decreto n. 1265 del 1934, testo unico delle leggi sanitarie, che prevede il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interessi. Principio, questo, plausibile nel 1934, quando le professioni erano solo quelle di medico, di farmacista e di veterinario, ma non più attuale oggi, considerato che le professioni sanitarie sono oltre venticinque. Pertanto, la norma conferma il divieto di compresenza in

farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista, mentre il divieto è eliminato per le altre professioni, con l'effetto di favorire il processo di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio.

Altro rilevante settore è quello interessato dal Capo III, concernente la sanità elettronica. L'articolo 12, in particolare, prevede l'istituzione presso ogni regione e provincia autonoma del fascicolo sanitario elettronico (FSE), consistente nell'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, in modo da rendere univoca la disciplina anche per le regioni, tenuto conto altresì dell'esigenza, più volte manifestata dal Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento normativo che individui cautele, specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti. I dati personali, trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della *privacy*, saranno utilizzati non solo per fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante della *privacy*, saranno stabiliti i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico, le modalità e le regole di accesso, nonché le garanzie e le misure di sicurezza da adottare.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di sistemi di sorveglianza e, di registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. In campo epidemiologico, per « sorveglianza » o per « sistemi di sorveglianza » si intende l'attività connessa alla raccolta, gestione e studio di ogni dato o informazione utile alla valutazione di un rischio per la salute o di una particolare

malattia o di una condizione di salute, di rilevante impatto sul governo sanitario. I « registri » rappresentano, invece, una famiglia di banche-dati che sta assumendo importanza sempre maggiore, consistendo in elenchi di eventi, quali una malattia o una condizione, con dati prevalentemente quantitativi.

La citata previsione consente anche un controllo della spesa, in quanto proprio attraverso tali sistemi sarà possibile monitorare l'evoluzione delle più importanti patologie di interesse sanitario e, conseguentemente, razionalizzare i successivi interventi, che non potranno non incidere positivamente anche sui costi dell'assistenza sanitaria. La norma prevede, altresì, per le regioni la facoltà di istituire registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale.

Infine, il Capo IV reca disposizioni in materia di servizi trasfusionali; con l'articolo 14 si intende, infatti, apportare un'integrazione all'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, allo scopo di superare la situazione di conflittualità determinatasi tra medici trasfusionalisti da un lato e specialisti della medicina di laboratorio dall'altro, nell'esecuzione degli esami di validazione biologica delle unità di sangue e degli emocomponenti, prevedendo la possibilità, nel rispetto della potestà di programmazione e organizzazione propria delle regioni, che i servizi trasfusionali possano affidare a laboratori pubblici autorizzati e accreditati l'esecuzione dei predetti esami di validazione biologica, consentendo, in tal modo, di dare flessibilità al sistema, senza modificare gli assetti organizzativi esistenti.

Il ministro Ferruccio FAZIO, dopo aver ringraziato l'onorevole De Nichilo Rizzoli per l'esauriente relazione, rileva come quello in esame sia il primo disegno di legge di ampio respiro presentato dal Governo in materia sanitaria nella legislatura in corso. Ricorda, altresì, come su tale provvedimento sia stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, il che consente di ritenere che i profili relativi al riparto costituzionale di com-

petenze tra i diversi livelli di Governo siano stati adeguatamente affrontati e risolti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza sul testo della proposta di legge n. 1524-B Lo Presti, recante « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi ». Tale proposta di legge, già approvata dalla Camera, è stata successivamente modificata nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo unico della citata proposta di legge sostituisce il comma 3 del predetto articolo 8, stabilendo che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle

casce o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo, ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casce di cui al citato decreto legislativo n. 103 del 1996, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (geologi, agronomi forestali, periti industriali, periti agrari, attuari, agrotecnici, biologi, infermieri, chimici, psicologi) e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che adottano il sistema di calcolo contributivo (ragionieri e dottori commercialisti), è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai Ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

La proposta di legge in esame rientra, genericamente, nell'ambito di competenza della Commissione in quanto trova applicazione anche nei confronti degli esercenti attività libero-professionale, iscritti in albi ed elenchi, nel settore sanitario (psicologi, biologi e infermieri).

Il testo approvato dal Senato differisce da quello già esaminato dalla Commissione in prima lettura soltanto per due aspetti formali: relativamente al contri-

buto, non si stabilisce che esso possa giungere « fino al 5 per cento », ma si prevede che il contributo « non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento »; si specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto, anche in considerazione della esiguità delle modifiche apportate dal Senato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di società scientifiche, docenti universitari e medici che operano nel settore, nonché esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli, recanti « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 218

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 219

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) 219

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (*Svolgimento e conclusione*) 220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 220

AUDIZIONI

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano.

La seduta comincia alle 9.25.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, ricordando che la stessa è iniziata, con l'intervento del Ministro, lo scorso 19 aprile.

Intervengono quindi i deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Giovanni DIMA (PdL), Lu-

ciano Mario SARDELLI (IR), Luciano AGOSTINI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Marco CARRA (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP), Susanna CENNI (PD), Fabio RAINIERI (LNP), Antonio CUOMO (PD), Sabrina DE CAMILLIS (PdL) e Paolo RUSSO, *presidente*.

Replica agli intervenuti il ministro Francesco Saverio ROMANO.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione Agricoltura ha già espresso parere favorevole sul testo elaborato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera.

Fa quindi presente che la proposta di legge modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo previden-

ziale integrativo, posto a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti alle casse professionali, attualmente fissato al 2 per cento del fatturato lordo, sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte due sole modifiche, concernenti rispettivamente la previsione che il contributo debba essere fissato tra il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo (nel testo approvato dalla Camera era previsto solo il limite massimo del 5 per cento e non anche quello minimo del 2 per cento) e la previsione che la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti di previdenza.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Roberto ORLANDI, *presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati* e il dottor Lorenzo GALLO, *vicepresidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il deputato Sandro BRANDOLINI (PD), al quale replicano il dottor Lorenzo GALLO, *vicepresidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati* e il dottor Roberto ORLANDI, *presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati*.

Intervengono altresì i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Teresio DELFINO (UdCpTP), ai quali replicano il dottor Roberto ORLANDI, *presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati* e il dottor Lorenzo GALLO, *vicepresidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****COMITATO DEI NOVE:**

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato 222

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 222

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 222

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 232

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 225

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 233

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 226

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)* 227

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 234

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 236

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 229

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM(2011)127 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 230

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 230

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente 230

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 maggio 2011.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione della composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PdL, cessa di far parte della Commissione il deputato Marco Botta.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che la proposta di legge in esame si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un vero e proprio « marchio di qualità » da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del *comfort* abitativo.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denomi-

nato « casa qualità », al fine di promuovere la sostenibilità ambientale; il risparmio energetico; il benessere psico-fisico dei fruitori.

L'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità » e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali: *a)* nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici); *b)* manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; *c)* ampliamenti degli edifici. Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dal provvedimento in esame, mentre il successivo comma 4 consente l'adesione volontaria al sistema « casa qualità » ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Viene poi previsto l'obbligo di portare la certificazione « casa qualità » a conoscenza dell'acquirente o del locatario (comma 5) e con le leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici (comma 6).

L'articolo 3 prevede l'emanazione, con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema « casa qualità ». Il Ministro dell'ambiente provvederà alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software applicativo del sistema « casa qualità ».

L'articolo 4 specifica che l'oggetto della certificazione deve comprendere l'efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori ed il

soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità; dai criteri di valutazione restano esclusi i requisiti legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della valutazione energetica, l'articolo 5 classifica le singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere, in funzione del consumo energetico.

Le disposizioni dell'articolo 6 riguardano la valutazione degli immobili dal punto di vista del soddisfacimento psicofisico dei fruitori: a tal fine le singole unità immobiliari saranno classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, in funzione del grado di soddisfacimento di determinati requisiti, tra i quali si segnalano quelli relativi al benessere ambientale e microclimatico, alla accessibilità e fruibilità degli spazi esterni ed interni, alla prevenzione incendi, al comfort acustico, al controllo della produzione e gestione dei rifiuti ed alla realizzazione dei lavori da parte di imprese qualificate secondo le norme europee della serie UNI.

L'articolo 7 prevede che l'unità immobiliare possa essere classificata «eco-compatibile» nel caso in cui siano stati usati materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni a ridotto impatto ambientale.

Per quanto concerne l'attività di certificazione, l'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per l'inserimento dell'unità immobiliare nel sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Le regioni ovvero, a seguito di apposita delega regionale, gli enti locali, provvederanno alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. L'ente abilitato a rilasciare la certificazione può altresì effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza (commi 2 e 3). Con i commi 4 e 5

si provvede ad istituire, presso il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle infrastrutture, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità», con il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione delle informazioni su tale sistema e di segnalare le eventuali problematiche applicative.

Le eventuali modalità di revoca della certificazione saranno definite con apposito provvedimento ministeriale (comma 6).

L'articolo 9 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative a sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». A tal fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali già previsti dalle leggi statali o regionali saranno destinati in via prioritaria alle unità immobiliari certificate come «casa-qualità».

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in merito all'attuazione del provvedimento in esame, le cui disposizioni verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, sia stata presentata 90 giorni dopo la data di entrata in vigore delle linee guida previste dall'articolo 3.

L'articolo 11 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del provvedimento in esame secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne le competenze della Commissione XIV ricorda che con la direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, è stata introdotta nell'Unione europea la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. La direttiva si pone come obiettivo la riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea; la loro riduzione costi-

tuisse, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi « 20-20-20 » in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE, riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

In base alla direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti, tra i quali: le caratteristiche termiche dell'edificio; l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d'aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne.

Il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).

Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvederà a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione una prima re-

lazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati.

Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento e pompe di calore.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La direttiva sottolinea inoltre l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento ed incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici. Pertanto gli Stati membri sono invitati ad adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali, ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli finanziari.

Gli Stati dovranno adottare un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato dovrà comprendere informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. L'attestato dovrà essere mostrato, e poi consegnato, al potenziale acquirente o nuovo locatario.

Gli Stati membri dovranno anche adottare le misure necessarie per pre-

scrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013.

Ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale, la direttiva 2010/31/UE è stata inserita nell'Allegato A del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R), attualmente all'esame dell'Assemblea.

Al riguardo, rileva che, poiché il sistema « casa-qualità » appare affiancarsi alle disposizioni già vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e non sostituire le stesse, non appaiono riscontrarsi evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si potrebbe semmai porre l'esigenza di un coordinamento delle disposizioni del provvedimento con quanto da ultimo previsto dalla direttiva 2010/31/CE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.

Formula sin d'ora, pertanto, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) ritiene utile un approfondimento del provvedimento, anche alla luce delle valutazioni formulate dallo stesso relatore; evidenzia infatti che la proposta di legge interviene sostanzialmente sulla medesima materia disciplinata dalla direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, contenuta nel disegno di legge comunitaria per il 2010, attualmente in corso di esame. Si registrano dunque gli effetti negativi del ritardato *iter* della comunitaria e ritiene che sarebbe stato più coerente e opportuno attenderne l'approvazione, oppure, in alternativa, dedicare alla materia un provvedimento *ad hoc*. Si tratta di una questione innanzitutto metodologica, che non concerne il merito della proposta di legge; non si comprende peraltro l'urgenza di affrontare in maniera così disordinata la materia, rischiando di determinare una

situazione di grave incertezza giuridica. Auspica che sul punto possa essere fornito dalla maggioranza e dal Governo un chiarimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che l'esame del provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea per il prossimo lunedì 23 maggio e che per tale motivo la Commissione è chiamata a concluderne l'esame al più tardi entro domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, non essendo pervenuta alcuna osservazione sul provvedimento da parte dei colleghi, come da lui più volte sollecitato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) condivide nella sostanza i contenuti del provvedi-

mento, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che l'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010.

La relazione illustrativa sottolinea che, considerati i limiti di pena previsti dalla

legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, che potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo.

Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE la relazione illustrativa del Governo considera già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (artt. 8 e 9 D.Lgs 202/2007) e ritiene pertanto che non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa individua come uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell'ordinamento interno quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonché alla distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, introduce pertanto nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatrici di natura contravvenzionale.

Il nuovo articolo 727-*bis* punisce: la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro (primo comma); quella di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro (secondo comma); la condotta di chi distrugge un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (terzo comma); quella di chi preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 2.000 euro (quarto comma).

Il nuovo articolo 733-*bis* punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito

protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dei due articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 rinviano alla specifica disciplina comunitaria di riferimento per l'individuazione, rispettivamente, delle « specie animali e vegetali selvatiche protette » di « *habitat* all'interno di un sito protetto ».

Le due direttive prevedono inoltre la responsabilità delle persone giuridiche per i reati in esse previste.

L'articolo 2 introduce pertanto una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente.

Viene così inserito nel decreto legislativo n. 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un nuovo articolo 25-*decies*, che prevede una serie di sanzioni pecuniarie per gli enti in relazione alla commissione di reati ambientali.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le attività indicate siano previste come reato se poste in essere « intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza » e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. La punibilità a titolo di colpa (anche non grave), ove non espressamente prevista, è configurabile solo per le contravvenzioni. Rileva peraltro che alcuni reati ambientali previsti nell'ordinamento italiano sono delitti e non contravvenzioni; per questi delitti non è configurabile la punibilità a titolo di colpa grave. Il problema si pone in particolare per i reati previsti dagli articoli 258, comma 4, e 260-*bis*, commi 6-8, del codice dell'ambiente (falsità legate al certificato di analisi di rifiuti e trasporto di rifiuti pericolosi) e dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge n. 150 del 1992 (assenza o falsificazione di dichiarazioni per l'importazione di esemplari).

Quanto alle procedure di contenzioso, in riferimento alle direttive che formano oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i 2011/0207) – il cui termine scadeva il 26 dicembre 2010 – e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i 2011/0216) – il cui termine scadeva il 16 novembre 2010.

Osserva, in conclusione, che lo schema di decreto in esame merita particolare approfondimento, soprattutto con riferimento all'articolo 1, e a disposizioni che sembrano recare incongruenze rispetto ai contenuti delle richiamate direttive.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato.

COM(2010)542 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza dell'atto in esame, particolarmente rilevante per la sicurezza dei trasporti stradali, soprattutto nelle grandi città. Evidenzia quindi che appare particolarmente opportuna l'osservazione *c)* formulata dal relatore – che invita a seguire con particolare attenzione la fase preparatoria degli atti delegati e dell'atto di esecuzione previsti dalla proposta di regolamento – poiché è proprio dalla normativa tecnica che discendono gli effetti concreti dei regolamenti, ed è su di questa che possono incidere eventuali interessi di settore.

Sottolinea peraltro che all'auspicata informazione al Parlamento deve corrispondere un effettivo dialogo e scambio di informazioni con il Governo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, segnala che alle sedute svoltesi presso la Commissione di merito ha più volte partecipato un rappresentante del Governo, a testimonianza dell'attenzione dedicata alla materia. Con riferimento ai veicoli di categoria L, segnala che – sulla base dei dati statistici disponibili – questi avrebbero 18 volte in più la possibilità di avere incidenti rispetto ai veicoli normali; si tratta peraltro di una tendenza in aumento.

Massimo POMPILI (PD) chiede se vi sia documentazione relativa ai dati forniti dal relatore, anche al fine di comprendere da cosa sia determinato un così elevato numero di incidenti, se dalle caratteristiche dei veicoli o dal loro uso prevalente da parte di minorenni.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come si tratti per la maggior parte di giovanissimi guidatori, sprovvisti di patente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, sottolinea che vi è anche un problema di manomissione dei motori; segnala quindi che numerosi elementi informativi sul fe-

nomeno sono contenuti nella documentazione depositata dai soggetti auditi presso la Commissione Trasporti.

Sandro GOZI (PD) sottolinea che con gli atti delegati che dovranno essere emanati – che disciplinano aspetti solo formalmente tecnici, ma di fatto legislativi – si rischia di dare, su questioni in realtà assai determinanti, una delega molto ampia alla Commissione europea e alle amministrazioni tecniche di 27 Stati membri. Per tale motivo riterrebbe opportuno che il Governo indicasse, nel caso in oggetto, criteri di delega più specifici, che limitino a profili tecnici l'ambito di discrezionalità rimesso alla Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, invita il relatore a valutare una possibile riformulazione della osservazione di cui alla lettera *c)*, al fine di accogliere le osservazioni dell'onorevole Gozi.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, osserva che alcune delle preoccupazioni formulate dal collega Gozi sono già oggetto di emendamenti formulati dal relatore sulla proposta di regolamento presso il Parlamento europeo; si dichiara comunque disponibile ad una revisione in tal senso della proposta di parere. Ritiene che la lettera *c)* possa essere inserita sotto forma di condizione, anziché di osservazione, precisando l'opportunità di circoscrivere l'ambito della delega definendone più specificamente l'oggetto e, comunque escludendo che, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE, l'esercizio di tali poteri vada oltre la modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del PD sulla nuova proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del

suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

COM(2011)126 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, richiama, anche con riferimento alla successiva proposta di regolamento all'ordine del giorno, i contenuti della relazione svolta nella seduta dello scorso 4 maggio. Sottolinea che, per evitare un uso strumentale degli atti in esame e per garantire la tutela dei diritti dei coniugi, occorra considerare, prima dell'aspetto per così dire « ideologico » delle proposte di regolamento, le loro possibili ricadute di carattere economico finanziario.

Ritiene in ogni caso opportuno e necessario, prima di procedere nell'esame del provvedimento, acquisire sugli atti, oltre alle valutazioni dei colleghi, le valutazioni del Governo, che auspica possa essere presente in Commissione la prossima settimana.

Massimo POMPILI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'impatto finanziario dei regolamenti evocato dalla relatrice.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza delle disposizioni in esame, sia per i loro contenuti che per il ruolo che la XIV Commissione è chiamata a svolgere. Ritiene anch'egli assolutamente necessaria la presenza del rappresentante del Governo competente per materia, che ritiene dovrà fornire indicazioni sia di carattere legislativo giuridico che valutazioni in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni, e illustrare l'orientamento negoziale del Governo sulla questione.

Sottolinea, in ogni caso, che la Commissione è chiamata in questa sede a valutare la conformità degli atti al principio di sussidiarietà e che eventuali ricadute finanziarie delle norme non possono essere invocate come motivazioni per l'espressione di un parere motivato, trattandosi di una considerazione di merito.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva che le proposte di regolamento parlano di coniugi e di unioni, senza specificare il genere dei componenti la coppia. Richiama quindi il considerando n. 10 della proposta di Regolamento COM(2011)126, che chiarisce che il regolamento disciplina i regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di 'matrimonio' che è definita dal diritto interno degli stati membri. Osserva infatti che nell'Unione europea non vi è una comune definizione di unione e di coniugi e suscita perplessità l'intenzione di dettare una disciplina di dettaglio rispetto ad un ambito non univocamente definito. Appare dunque complessa l'applicazione del principio di sussidiarietà rispetto ad una materia che è considerata in maniera differente, e talvolta opposta, dagli Stati membri. Ritiene peraltro che l'intervento dell'Unione europea complicherebbe i profili patrimoniali anziché semplificarli.

Sandro GOZI (PD) osserva che le disposizioni recate dai regolamenti si applicano unicamente alle situazioni aventi carattere transnazionale.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatrice*, sottolinea di aver sempre perseguito, in

qualità di relatore su provvedimenti, una posizione di responsabilità, mai di strumentalità. Sottolinea che il regolamento si estende anche alle situazioni transnazionali che coinvolgono, oltre ad uno Stato membro, uno Stato che non fa parte dell'Unione europea.

Massimo POMPILI (PD) ritiene opportuno chiarire la natura e l'entità dell'impatto patrimoniale delle disposizioni in esame; evidenzia tuttavia che quelli finanziario è un problema di livello differente rispetto al tema del riconoscimento delle unioni registrate, che appare assai rilevante in un momento nel quale la Commissione Giustizia della Camera non ha ritenuto di definire, insieme all'opposizione, un testo unificato in materia di reati per motivi di omofobia e il Parlamento si appresta a votare le note disposizioni sul testamento biologico.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto delle indicazioni dei colleghi, si farà carico di richiedere – ai fini del successivo esame dell'atto in oggetto, come anche della Proposta di regolamento riguardante le unioni registrate (COM(2011)127 def.) – la presenza del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

COM(2011)127 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, rinvia al dibattito testé svoltosi sulla proposta di regolamento relativo alla compe-

tenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126 def.).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 16.05.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, segnala che, dopo l'ultima seduta del Comitato, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è ancora pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà delle due proposte di regolamento concernenti l'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore

dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 definitivo) e il relativo regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 definitivo).

Le due proposte sono intese ad attuare la decisione 2011/167/UE del Consiglio che ha autorizzava 25 Stati membri (tutti tranne Spagna ed Italia) ad instaurare una cooperazione rafforzata per istituire un brevetto unico europea. Il ricorso alla cooperazione rafforzata è stato determinato dalla forte opposizione di Italia e Spagna ad una proposta di regolamento con cui la Commissione prospettava il rilascio del brevetto unico nelle sole tre lingue di lavoro dell'Ufficio europeo per i brevetti (inglese, francese e tedesco). Il Governo, come richiesto in più occasioni ed unanimemente dalla Camera, ha già preannunciato l'intenzione di impugnare la decisione istitutiva della cooperazione rafforzata, in quanto essa – non includendo due Paesi di forte peso economico e demografico – determina una evidente distorsione del mercato interno e della concorrenza. Le due proposte di regolamento, nella misura in cui danno attuazione ad una cooperazione rafforzata non idonea a consentire un miglior funzionamento del mercato in-

terno, non sembrano presentare un chiaro valore aggiunto e risultano, pertanto, di dubbia conformità al principio di sussidiarietà. Anche il *Congreso* spagnolo sta operando una analoga valutazione. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade per entrambe le proposte il 29 giugno 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame della comunicazione « L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita » (COM(2011)206 definitivo), assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive). Il documento ha una fortissima rilevanza in quanto individua una prima serie di dodici azioni chiave per dare attuazione all'Atto per il mercato interno. Occorre valutare se tali azioni presentano effettivamente carattere prioritario rispetto all'esigenza di completare il mercato interno.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

**Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione
e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 1952, recante « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale »;

richiamata la direttiva 2010/31/UE, inserita, ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale, nell'allegato A del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le modalità atte a garantire un efficace coordinamento del testo del provvedimento con il contenuto della direttiva 2010/31/UE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Atto n. 356);

valutata con favore la previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, dell'ob-

bligo di notifica alla Commissione europea, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def);

valutata positivamente l'iniziativa della Commissione europea di adottare un nuovo quadro normativo armonizzato per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, di raggiungere una quota più bassa e proporzionale delle emissioni totali dovute al trasporto su strada, di aumentare il livello di sicurezza attiva e passiva di tali veicoli tenendo conto del progresso tecnico, nonché di rafforzare la vigilanza del mercato;

preso atto con favore della scelta di procedere secondo un approccio « multi-livello », che prevede la facoltà della Commissione europea di adottare tre regolamenti delegati attraverso i quali definire le specifiche tecniche (prescrizioni per la compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; disposizioni di sicurezza funzionale del veicolo e aspetti connessi; prescrizioni per la fabbricazione dei veicoli), nonché di adottare attraverso un atto di esecuzione le indicazioni amministrative al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli;

considerato che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà non

essendo sufficiente un'azione frammentata dei singoli Stati membri al fine di definire un sistema di omologazione europeo per tipo di veicoli della categoria L;

rilevato che la proposta di regolamento risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità non andando oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

rilevata, inoltre, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione IX (Trasporti), sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) assicurare un approccio integrato nel quadro europeo delle politiche per la sicurezza stradale, la mobilità urbana e la qualità dell'aria;

b) proseguire nella riflessione sul tema della sicurezza, tenendo conto di quanto emerso sulle peculiarità esistenti sul territorio italiano ed incentivando iniziative di confronto tra gli attori coinvolti nell'individuazione di soluzioni adeguate,

anche nell'ottica dello scambio delle migliori pratiche a livello europeo;

c) seguire con particolare attenzione la fase preparatoria degli atti delegati e dell'atto di esecuzione previsti dalla proposta di regolamento, tenendo costantemente informato il Parlamento, conside-

rato che, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE, l'esercizio di tali poteri è finalizzato alla modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi e non può riguardare, nel caso di specie, la modifica di elementi fondamentali per garantire un utilizzo sicuro dei veicoli, stabiliti nell'articolo o negli allegati.

ALLEGATO 4

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def);

valutata positivamente l'iniziativa della Commissione europea di adottare un nuovo quadro normativo armonizzato per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, di raggiungere una quota più bassa e proporzionale delle emissioni totali dovute al trasporto su strada, di aumentare il livello di sicurezza attiva e passiva di tali veicoli tenendo conto del progresso tecnico, nonché di rafforzare la vigilanza del mercato;

preso atto con favore della scelta di procedere secondo un approccio « multi-livello », che prevede la facoltà della Commissione europea di adottare tre regolamenti delegati attraverso i quali definire le specifiche tecniche (prescrizioni per la compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; disposizioni di sicurezza funzionale del veicolo e aspetti connessi; prescrizioni per la fabbricazione dei veicoli), nonché di adottare attraverso un atto di esecuzione le indicazioni amministrative al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli;

considerato che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà non

essendo sufficiente un'azione frammentata dei singoli Stati membri al fine di definire un sistema di omologazione europeo per tipo di veicoli della categoria L;

rilevato che la proposta di regolamento risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità non andando oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

rilevata, inoltre, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione IX (Trasporti), sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si segnali al Governo l'esigenza di seguire con particolare attenzione la fase preparatoria degli atti delegati e dell'atto di esecuzione previsti dalla proposta di regolamento, tenendo costantemente informato il Parlamento, considerato che appare opportuno circoscrivere l'ambito della delega definendone più specificamente l'oggetto e, comunque escludendo che, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE, l'esercizio di tali poteri vada oltre la modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi; nel caso di specie, occorre escludere l'eventuale modifica di elementi

fondamentali per garantire la sicurezza dei veicoli, stabiliti nell'articolato o negli allegati;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) assicurare un approccio integrato nel quadro europeo delle politiche

per la sicurezza stradale, la mobilità urbana e la qualità dell'aria;

b) proseguire nella riflessione sul tema della sicurezza, tenendo conto di quanto emerso sulle peculiarità esistenti sul territorio italiano ed incentivando iniziative di confronto tra gli attori coinvolti nell'individuazione di soluzioni adeguate, anche nell'ottica dello scambio delle migliori pratiche a livello europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	238
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	241
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	242
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione di rappresentanti dell'ANPCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il provvedimento in

esame, recante norme volte a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un « marchio di qualità » da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo. Riferisce che l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità », al fine di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico; la sostenibilità ambientale; il benessere dei fruitori. Osserva che l'articolo 2 statuisce che, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità » e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'am-

bito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica; prevede inoltre, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati principi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente. Fa notare che l'articolo 3 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema « casa qualità », i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo. Evidenzia che gli articoli da 4 a 7 precisano i termini secondo cui la certificazione del sistema « casa qualità » comprende la valutazione su efficienza energetica, soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema « casa qualità » viene presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire, ai fini della verifica delle dichiarazioni e del rilascio della relativa certificazione. Precisa che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del « sistema casa qualità », cui partecipano anche le regioni secondo modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema « casa qualità ». Rileva che l'articolo 10 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle fina-

lità della legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Ulteriore nuovo testo C. 797.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che il testo in esame, attraverso una novella all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, precisa che nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione può essere attribuita da regioni e province autonome di Trento e Bolzano la denominazione « unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica » e ai medici specialisti in tale disciplina deve essere riconosciuta la competenza professionale corrispondente a tale denominazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che contempla l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia

del dolore. Osserva che la modifica è volta a rendere l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Evidenzia che il testo riconosce in capo a regioni e province autonome la facoltà di attribuire la più conforme denominazione ai servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Segnala che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia tutela della salute e professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti dell'ANPCI.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI)*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) e, a più riprese, Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replica Franca BIGLIO, *presidente dell'ANPCI*.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. (Ulteriore nuovo testo C. 1952).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante: « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale »;

considerato che il testo reca disposizioni inerenti al « governo del territorio », con specifici profili afferenti alla materia urbanistica ed edilizia, riconducibili dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; preso atto che il testo fissa sostanzialmente norme di principio;

rilevato che tra le finalità della legge si delinea la tutela dell'ambiente, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato che la certificazione con sistema « casa qualità » viene verificata e quindi rilasciata dalle regioni o province autonome e rilevato che le autonomie territoriali possono altresì promuovere ed attuare specifici interventi agevolativi diretti a favorire la diffusione del predetto sistema « casa qualità »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di demandare alle regioni l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3, in conformità alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di competenza concorrente.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Ulteriore nuovo testo C. 797).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 797, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze

professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione »;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di tutela della salute e di professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.40 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	244
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio</i>)	244
<i>ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)</i>	246
SULL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE ..	245
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PROGRAMMATE	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il dottor Pier Paolo Pioli e il dottor Luca Romano.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE dà comunicazione di alcuni esposti pervenuti alla Commissione da parte del partito Italia dei Valori in relazione all'informazione assicurata dalla RAI alle tematiche referendarie.

Informa altresì della necessità di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del Documento n. 12, contenente la regolamentazione relativa

alle campagne referendarie, approvato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio.

La Commissione prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio).

Riprende il seguito della discussione, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

In relazione alla situazione generale e agli impegni parlamentari, il PRESIDENTE informa che, nel corso di una riunione informale tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è concordato di proporre un rinvio del seguito dell'esame al periodo successivo allo svolgimento dei

turni di ballottaggio delle elezioni amministrative in corso.

Il relatore, senatore BUTTI (PdL), presenta alcuni emendamenti al testo da lui predisposto, volti a modificarlo in relazione all'esigenza di superare i rilievi di inammissibilità alle disposizioni 16 e 20, nonché accogliere i suggerimenti avanzati, e propone che venga fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Dopo brevi interventi dei senatori PRO-CACCI (PD) e MORRI (PD) e dei deputati BELTRANDI (PD) e CAPARINI (LNP), il PRESIDENTE propone di disporre il rinvio e di convocare un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta in corso nel corso del quale stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

SULL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE

Il deputato BELTRANDI (PD) segnala come gli *spot* illustrativi dei *referendum* predisposti e trasmessi dalla società concessionaria non garantiscano un'effettiva informazione sui temi in questione, aggravando il ritardo con cui l'opinione pubblica viene informata circa i quesiti referendari. Peraltro, le fasce orarie individuate per gli spazi di comunicazione politica non sembrano corrispondere a quelle di maggiore ascolto, mentre i temi dei *referendum* non sono assolutamente trattati dai programmi di approfondimento.

Ricordando le segnalazioni già pervenute da Italia dei Valori, il PRESIDENTE si prefigge di predisporre una specifica segnalazione della questione nei confronti della RAI.

A fronte degli impegni assunti dalla RAI, e forse non mantenuti, il senatore MORRI (PD) esprime pieno supporto al Presidente, che invita a rivolgersi alla società concessionaria a nome dell'intera Commissione.

Condividendo la posizione dei colleghi, il senatore PARDI (IdV) rileva come la RAI sembri voler relegare la comunicazione politica sui *referendum* soltanto ad alcune reti, radiofoniche e televisive, peraltro senza voler ottemperare all'obbligo di assicurare il massimo ascolto, come invece previsto dalla delibera.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere solidarietà al senatore Butti in relazione alle ingiuste accuse da questi ricevute in merito ai tempi dell'*iter* della delibera sulle campagne referendarie.

Ribadisce quindi la propria intenzione di intraprendere gli opportuni contatti con la RAI al fine di invitarla ad un'applicazione della delibera quanto più rispettosa dell'esigenza di dare ampia divulgazione alle tematiche referendarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PROGRAMMATE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al rinvio precedentemente deliberato, le sedute previste per oggi, alle ore 20, e per domani, giovedì 19 maggio 2011, alle ore 14,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

ALLEGATO

Atto d'indirizzo sulle garanzie del pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento nel servizio pubblico radiotelevisivo.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

Alla disposizione 3, dopo le parole: La RAI, sopprimere le parole: , che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio,.

3. 7. Il relatore.

*Alla disposizione 8, sostituire le parole: La RAI si impegna a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di *format* che trattino il tema della puntata con le seguenti: La RAI si impegna a sperimentare *format* di approfondimento giornalistico innovativi che trattino gli argomenti.*

8. 5. Il relatore.

Alla disposizione 10, dopo le parole: consente una, sostituire le parole: una sorta di interazione con le seguenti: l'interazione; sostituire altresì le parole: la posta elettronica o l'invio di SMS con le seguenti: l'uso della stessa.

10. 6. Il relatore.

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

« 16. Nel caso in cui i più importanti programmi settimanali di approfondimento informativo-politico si concentrino nelle prime serate, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI potrà valutare l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri realizzatori e conduttori, da posizionare negli stessi giorni, nella stessa fascia oraria, sulle medesime Reti, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti ».

16. 9. Il relatore.

Alla disposizione 20, dopo le parole: tele o radio giornali, inserire le seguenti: qualora contrattualmente prevista,.

20. 6. Il relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

- Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.
- Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), dottoressa Amalia Ghisani e dottor Massimo Antichi (*Svolgimento e conclusione*) 247

Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), dottoressa Amalia Ghisani e dottor Massimo Antichi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Massimo ANTICHI, *Direttore generale dell'ENPALS*, fa presente che la Presidente Ghisani è impegnata contem-

poraneamente in un'audizione informale presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera. È stato quindi delegato a svolgere la relazione sui temi oggetto di audizione.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Il dottor Massimo ANTICHI, *Direttore generale dell'ENPALS*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Direttore generale dell'ENPALS per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI (*Svolgimento e conclusione*) 248

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Franco Floris, sindaco di Andora, il dott. Salvatore Cherchi, delegato ANCI finanza locale, la dott.ssa Silvia Scozzese, responsa-

bile dell'area della finanza locale dell'ANCI.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dott. Franco FLORIS e, successivamente, al dott. Salvatore CHERCHI che svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dott. Franco FLORIS, il dott. Salvatore CHERCHI e la dott.ssa Silvia SCOZZESE rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
Audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	250
AVVERTENZA	250

Mercoledì 18 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante del gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano, che ringrazia per la sua presenza.

Giovanni CATURANO, *comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e re-*

sponsabile Noe per il Sud, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Raffaele VOLPI (LNP), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Candido DE ANGELIS (MISTO), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giovanni CATURANO, *comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza della materia, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maggiore Caturano per

il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 14.15.

Audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini, che ringrazia per la sua presenza.

Daniele FORTINI, *amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Daniela MAZZUCONI (PD), nonché i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Daniele FORTINI, *amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di*

Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Fortini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria (relatori on. Gaetano Pecorella; on. Alessandro Bratti).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
Comunicazioni del Presidente	251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella seduta odierna che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione dei seguenti consulenti: Salvatore Aleo, Francesco Bellomio e Nicola Paiano.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano

a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella seduta odierna che la Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, nonché dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, disponga la desecretazione del resoconto stenografico dell'audizione del 24 novembre 2010, con contestuale pubblicazione.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 maggio 2011. – Presidenza
del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14 alle 14.10.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	4
------------------------------------	---

Sull'ordine dei lavori	5
------------------------------	---

AVVERTENZA	6
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro della gioventù, Giorgia Meloni	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

AVVERTENZA	9
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)

COMITATO DEI NOVE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo C. 4307 Governo, approvato dal Senato	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 2350-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
---	----

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Emendamenti C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	17
Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 4299 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 4193 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro</i>) ..	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	29
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	23
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di rappresentanti di <i>Human Rights Watch</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04758 Ruggia: Sulla campagna di informazione per l'assegnazione della Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati nei <i>lager</i> nazisti	35
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-04759 Cicu: Sulle iniziative per la realizzazione a livello interforze di una struttura di coordinamento e controllo in materia di medicina veterinaria	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-04760 Gidoni: Sulle nuove questioni riguardanti il Poligono interforze del Salto di Quirra (CA) .	36
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-04761 Di Stanislao: Sull'attività militare autorizzata dal Ministero della difesa nel Poligono interforze del Salto di Quirra (CA)	36
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Nuovo testo unificato C. 3222 e abb. (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	50
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	62
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

ERRATA CORRIGE	66
----------------------	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	68
--	----

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CONI, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci, relativa all'iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI	74
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane (Federcasse) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
---	----

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
--	----

Sull'ordine dei lavori	85
------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE) (*Svolgimento e conclusione*) 87

Audizione di rappresentanti del Gestore dei mercati energetici Spa (GME) (*Svolgimento e conclusione*) 87

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011 87

ALLEGATO 1 (Comunicazioni) 97

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 88

Sull'ordine dei lavori 88

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 88

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi. C. 4242 Montagnoli (*Esame e rinvio*) 90

ALLEGATO 2 (Nota depositata dal Governo) 99

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 96

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

AVVERTENZA 96

ERRATA CORRIGE 96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta 103

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio*) 103

ALLEGATO (Proposta di documento finale) 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Moby SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna	105
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
---	-----

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	114
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman – Rel. Gava	115
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti di INPS, INAIL ed ENPALS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali	203
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
--	-----

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	204
---	-----

ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i>)	209
---	-----

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	206
RISOLUZIONI:	
7-00528 Santagata: Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e per i superstiti delle vittime del lavoro (<i>Discussione e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	212
SEDE CONSULTIVA:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di società scientifiche, docenti universitari e medici che operano nel settore, nonché esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli, recanti « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana »	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	218
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738)	219
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato 222

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 222

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 222

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 232

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 225

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 233

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 226

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 227

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del relatore*) 234

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 236

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 229

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM(2011)127 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 230

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 230

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente 230

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 238

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 241

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Ulteriore nuovo testo C. 797 (Parere alla XII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 239

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 242

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti dell'ANPCI (*Svolgimento e conclusione*) 240

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente 244

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio*) 244

ALLEGATO (*Testo degli emendamenti esaminati in Commissione*) 246

SULL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE .. 245

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PROGRAMMATE 245

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 245

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), dottoressa Amalia Ghisani e dottor Massimo Antichi (*Svolgimento e conclusione*) 247

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI (*Svolgimento e conclusione*) 248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano (*Svolgimento e conclusione*) 249

Audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini (*Svolgimento e conclusione*) .. 250

AVVERTENZA 250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

Comunicazioni del Presidente 251

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,00



16SMC0004810